|  |
| --- |
| **Pagina 1** |

**ASSEMBLEA NAZIONALE**

**REPUBBLICA DEL MALI**

**----------**

**Un popolo - Un obiettivo - Una fede**

**-----------**

**LEGGE N° 2011 - 087**

**del 30 dicembre 2011**

**CODICE FAMIGLIA E DELLA PERSONA**

**L'ASSEMBLEA NAZIONALE,**

Vista la Costituzione;

**DELIBERATA E ADOTTATA IN SECONDA LETTURA LA LEGGE IL CUI CONTENUTO SEGUE:**

|  |
| --- |
| **Pagina 2** |

PRELIMINARE

|  |
| --- |
| **Pagina 3** |

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1:** La legge assicura il primato della persona.

Proibisce qualsiasi attacco alla sua religione e alla sua dignità e garantisce il rispetto dell'essere umano.

dall'inizio della sua vita.

**Articolo 2** : Ogni individuo ha diritto alla protezione della propria vita privata.

Questo può essere rinunciato solo alle condizioni previste dalla legge.

**Articolo 3** : Nessuno può essere discriminato a causa delle sue caratteristiche

genetico.

**Articolo 4** : Ogni individuo ha diritto al rispetto del proprio corpo.

Il corpo umano è inviolabile.

Il corpo umano, i suoi elementi ei suoi prodotti non possono essere oggetto di un diritto patrimoniale.

**Articolo 5** : L'integrità della persona umana può essere violata solo in caso di

necessità medica per la persona.

Deve essere ottenuto il preventivo consenso dell'interessato, salvo il caso in cui la sua condizione renda

necessario un intervento terapeutico al quale non è in grado di acconsentire.

Tuttavia, atti di natura religiosa o consuetudinaria, purché non lo siano

dannosi per la salute, non sono coperti da questa disposizione.

**Articolo 6** : Accordi aventi l'effetto di conferire un valore patrimoniale all'ente

umano, i suoi elementi o i suoi prodotti sono nulli.

**Articolo 7** : Nessuna retribuzione può essere assegnata a chi si presta a un

sperimentazione sulla sua persona, prelevando parti del suo corpo o collezionando

prodotti di esso.

**Articolo 8** : Qualsiasi accordo relativo alla procreazione o alla gestazione per conto di altri

è zero.

**Articolo 9** : Nessuna informazione che permetta di identificare sia colui che ha donato a

oggetto o prodotto del suo corpo e chi lo ha ricevuto non può essere divulgato. Il donatore

non può conoscere l'identità del ricevente o del ricevente quella del donatore.

In caso di necessità terapeutica, solo i medici del donatore e del ricevente possono

avere accesso alle informazioni che ne consentono l'identificazione.

**Articolo 10** : Nessuno può nuocere all'integrità della specie umana.

È vietata qualsiasi pratica eugenica finalizzata all'organizzazione della selezione delle persone.

|  |
| --- |
| **Pagina 4** |

Fatta salva la ricerca finalizzata alla prevenzione e alla cura delle malattie

genetico, nessuna trasformazione può essere apportata alle caratteristiche genetiche di a

persona allo scopo di modificare i suoi discendenti.

**Articolo 11** : Lo studio genetico delle caratteristiche di una persona non può essere intrapreso

solo per scopi di ricerca medica o scientifica.

Deve essere ottenuto il previo consenso della persona per effettuare lo studio.

**Articolo 12** : L'identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche non può essere

ricercato solo nel contesto di misure investigative o informative effettuate durante un

procedimenti giudiziari o per scopi di ricerca medica o scientifica.

Quando eseguito per scopi di ricerca medica o scientifica, il consenso

prima della persona deve essere raccolto.

In materia civile, tale identificazione può essere ricercata solo in esecuzione di un atto

istruzione ordinata dal giudice investito di un'azione tendente all'istituzione o

contestazione del vincolo di parentela, sia nell'ottenimento che nella revoca delle sovvenzioni.

In tal caso dovrà essere acquisito il preventivo ed espresso consenso dell'interessato.

**Articolo 13** : Autorizzato solo a effettuare identificazioni mediante impronte genetiche,

soggetti titolari di autorizzazione alle condizioni previste dalla legge.

Nell'ambito di un procedimento giudiziario, tali persone devono, inoltre, essere iscritte al

un elenco di esperti legali di loro competenza.

**Articolo 14** : Il giudice prescrive tutte le misure per prevenire o porre fine a un'infrazione

illeciti per il corpo umano o atti illeciti relativi a elementi o prodotti

di esso.

Prescrive inoltre tutte le misure per prevenire o porre fine a una violazione del

riservatezza della privacy.

**Articolo 15** : Le leggi maliane relative allo status e alla capacità delle persone regolano il

Maliani, anche residenti all'estero.

Gli edifici, anche quelli di proprietà di stranieri, sono regolati dalla legge del Mali.

Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro che abitano il territorio.

**Articolo 16** : Tutti i maliani godono dei diritti civili regolati dalla legge maliana.

**Articolo 17** : L'esercizio dei diritti civili è indipendente da quello dei diritti politici.

**Articolo 18** : Gli stranieri in Mali godono degli stessi diritti civili di coloro che sono o saranno

concesso al Mali dai trattati della nazione a cui appartiene.

**Articolo 19** : Lo straniero, anche non residente in Mali, può essere citato in giudizio

maliani per l'adempimento di obbligazioni da lui contratte in Mali con un maliano; lui può

essere portato davanti ai tribunali del Mali, per gli obblighi da lui contratti nel paese

straniero nei confronti dei maliani.

|  |
| --- |
| **Pagina 5** |

**Articolo 20** : Un maliano può essere portato davanti a un tribunale del Mali per obblighi da

contratto in un paese straniero, anche con uno straniero.

**Articolo 21** : È vietato ai giudici di pronunciarsi con disposizioni generali e

regolamento sulle cause loro sottoposte.

**Articolo 22** : Il giudice che si rifiuta di giudicare, con il pretesto del silenzio, dell'oscurità o

l'insufficienza della legge, può essere perseguito come colpevole di diniego di giustizia.

**Articolo 23** : Tutti sono tenuti a portare la loro assistenza davanti alla giustizia in vista della manifestazione

della verità.

Chiunque, senza un motivo legittimo, si sottrae a tale obbligo quando è stato legalmente

richiesto, può essere costretto ad adempiere, se necessario a pena di sanzione o ammenda civile,

fatti salvi i danni.

**Articolo 24** : La legge assicura la protezione della persona umana e della famiglia.

**Articolo 25** : Non possiamo derogare, con convenzioni speciali, alle leggi che riguardano

ordine pubblico e buon costume.

**Articolo 26** : Queste disposizioni sono di ordine pubblico.

|  |
| --- |
| **Pagina 6** |

LIBRO I: PERSONE

|  |
| --- |
| **Pagina 7** |

TITOLO I: NOME E NOME

**Articolo 27** : Tutti devono avere almeno un nome e un cognome.

**CAPITOLO I: NOME**

**Articolo 28** : Lo scopo del nome è identificare i membri della stessa famiglia.

**Articolo 29** : Il nome si acquisisce per discendenza, matrimonio, decisione dell'autorità

amministrativo o giudiziario.

**Articolo 30** : Il nome è immutabile, imprescrittibile e inalienabile tranne nei casi

eccezionalmente previsti dalla legge.

**Articolo 31** : Il figlio nato dal matrimonio porta il nome del padre.

|  |
| --- |
| **Pagina 8** |

Prende il nome di sua madre in caso di rifiuto.

**Articolo 32** : Un figlio nato fuori dal matrimonio porta il nome di sua madre.

Prende il nome di suo padre se viene accertata la sua parentela.

**Articolo 33** : Il bambino, la cui parentela è sconosciuta, porta il nome assegnatogli dall'ufficiale di

stato civile.

La scelta di questo nome deve essere fatta in modo che non pregiudichi, né la

del bambino, né a quello degli altri.

**Articolo 34** : La filiazione adottiva conferisce al minore il nome dell'adottante e, in caso di adozione

da entrambi i coniugi, il nome del marito.

Il bambino conserva la sua filiazione originaria in caso di tutela adottiva.

**Articolo 35** : La donna sposata mantiene il suo nome.

Inoltre, acquisisce per matrimonio e per il tempo in cui rimane vedova il diritto di usare il nome di

suo marito ; questa acquisizione è distrutta dal divorzio.

Tuttavia, una donna divorziata può conservare l'uso del nome del marito, con il consenso di

quest'ultimo, qualora dimostri un interesse legittimo specifico per sé o per i figli.

La donna separata conserva il diritto di utilizzare il nome del marito.

Una vedova che non si è risposata può mantenere l'uso del nome del marito.

**CAPITOLO II: DEL NOME**

**Articolo 36** : Il nome è usato per individuare i membri della stessa famiglia.

**Articolo 37** : Il nome è scelto liberamente dai genitori, in mancanza dei quali dall'ufficiale dello stato

civile o giudiziario.

**Articolo 38** : Chiunque può utilizzare uno o più nomi di battesimo.

**Articolo 39** : Nessuno può portare un cognome o un nome diversi da quelli indicati nel suo atto di

nascita.

Tuttavia, l'aggiunta del nome del padre o della madre a quello indicato sul certificato di nascita

È permesso.

È fatto espresso divieto, fuori dei casi di cui al comma 2, a qualsiasi pubblico ufficiale e agente.

dello Stato di designare una persona con atto diverso dal cognome e nome

nell'atto di nascita pena le sanzioni previste dal codice penale.

**CAPITOLO III: CAMBIAMENTO DI NOME E NOME**

**Articolo 40** : Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo può chiedere un cambiamento di

nome o cognome.

|  |
| --- |
| **Pagina 9** |

**SEZIONE I: CAMBIO DI NOME:**

**Articolo 41** : La richiesta di modifica del nome è indirizzata al Ministro incaricato della giustizia.

Il cambio di denominazione avviene con decreto adottato in Consiglio dei ministri su proposta del

Ministro incaricato della Giustizia, dopo le indagini.

**Articolo 42:** Il decreto che autorizza il cambio di denominazione entra in vigore solo un anno dopo la sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o in una Gazzetta di annunci legali.

**Articolo 43:** Durante questo periodo chiunque abbia un interesse in esso è autorizzato a presentare una richiesta al

Ministro della Giustizia per ottenere la revoca del decreto che autorizza la modifica del

nome.

**Articolo 44:** La revoca avviene alle stesse condizioni del decreto che autorizza il

cambio di nome.

**Articolo 45:** Il decreto che autorizza il cambio di denominazione acquista piena efficacia alla scadenza

del termine di cui al precedente articolo 42 in assenza di opposizione o in caso di rigetto.

**Articolo 46:** Si fa menzione del decreto di cambio di nome, d'ufficio o nel

richiesta del beneficiario del cambiamento, o su richiesta del Pubblico Ministero

del luogo di nascita, oltre agli atti di stato civile dell'interessato.

Se del caso, ciò è anche menzionato a margine degli atti di stato civile del suo

coniuge e figli minori.

Si fa menzione anche del nome nel casellario giudiziario.

**SEZIONE II: CAMBIO DI NOME:**

**Articolo 47:** La richiesta di modifica del nome è indirizzata al tribunale civile di

domicilio che pronuncia, se necessario, il cambio di nome.

**Articolo 48: La** menzione della decisione di cambiare il nome è fatta come indicato in

articolo 46 sopra.

|  |
| --- |
| **Pagina 10** |

TITOLO II: DOMICILIO

|  |
| --- |
| **Pagina 11** |

**Articolo 49:** Il domicilio di ogni persona per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti civili è nel luogo in cui egli

ha la sua sede principale.

**Articolo 50:** Il cambiamento di domicilio è effettuato per il fatto di un'abitazione reale in un altro

luogo, attaccato con l'intenzione di stabilirvi la sua sede principale.

**Articolo 51: La** prova dell'intenzione risulta da una dichiarazione espressa, resa sia al

comune del luogo in cui parti, rispetto a quello del luogo in cui hai trasferito il tuo domicilio.

**Articolo 52:** In assenza di una dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipende dalle circostanze.

**Articolo 53:** Il cittadino chiamato ad una funzione pubblica temporanea o revocabile, conserva il

casa che aveva in precedenza se non avesse espresso intenzione contraria.

**Articolo 54:** L'accettazione di una funzione conferita a vita comporta l'immediata traduzione del

il domicilio del funzionario nel luogo in cui deve svolgere tale funzione.

**Articolo 55:** La moglie può avere un domicilio separato con il consenso del marito senza che lo sia

altrettanto, ha violato le regole relative alla comunità della vita.

Qualsiasi comunicazione fatta al coniuge, anche separato dal corpo, in materia di stato e capacità di

persone, deve essere indirizzata anche al coniuge, a pena di nullità.

**Articolo 56:** La residenza separata dei coniugi, durante la procedura di divorzio o

separazione legale, comporta automaticamente domicili separati.

**Articolo 57:** Il minore non emancipato è domiciliato con il padre e la madre.

Se il padre e la madre hanno domicilio separato, è domiciliato con quello dei genitori presso i quali

lui risiede.

**Articolo 58:** L'adulto sotto tutela è domiciliato presso il suo tutore.

**Articolo 59:** Gli adulti che di solito servono o lavorano per altri avranno lo stesso

casa che la persona che servono o dove lavorano, quando rimangono

nella stessa casa.

**Articolo 60:** Quando un atto contiene, da parte delle parti o di una di esse, l'elezione di

domicilio per la sua esecuzione in luogo diverso da quello del domicilio reale, i significati,

le richieste ed i procedimenti relativi al presente atto possono essere effettuati presso il domicilio convenuto.

|  |
| --- |
| **Pagina 12** |

TITOLO III:

ASSENZA E SCOMPARSA

|  |
| --- |
| **Pagina 13** |

**CAPITOLO I: ASSENZA**

**SEZIONE I: PRESUNZIONE DI ASSENZA**

**Articolo 61** : Quando una persona ha cessato di comparire al suo domicilio e residenza senza

abbiamo notizie da più di tre anni, tutti interessati o il Pubblico Ministero da

corso d'azione, può formulare una richiesta di dichiarazione di presunzione di assenza.

La richiesta è formulata con semplice istanza avanti il ​​tribunale civile dell'ultimo domicilio

noto al presunto assente, in mancanza di quello della sua ultima residenza.

**Articolo 62** : La richiesta è comunicata all'ufficio del pubblico ministero, che avvia un'indagine sul

lascia assente il presunto e adotta tutte le misure necessarie per pubblicare la richiesta,

in particolare a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione, anche a

all'estero, se applicabile.

**Articolo 63** : Il tribunale può designare uno o più parenti o alleati o, se del caso,

tutte le altre persone a rappresentare il presunto assente nell'esercizio dei suoi diritti o

in qualsiasi atto in cui sia interessato nonché ad amministrare in tutto o in parte la sua proprietà.

La rappresentanza del presunto assente e l'amministrazione dei suoi beni sono in questo caso

fatte salve le norme applicabili in materia di amministrazione o vigilanza giudiziaria.

È lo stesso se necessario per quanto riguarda i suoi figli minorenni.

**Articolo 64** : Il rappresentante deve, all'atto dell'insediamento, costituire e depositare presso la cancelleria del

adito dal giudice, inventario dei beni del presunto assente.

Ha il potere di compiere atti di conservazione e di pura amministrazione.

**Articolo 65** : Il tribunale può, in qualsiasi momento, anche d'ufficio, porre fine alla missione del

persona così designata.

Può anche sostituirlo.

**Articolo 66** : Il giudice, in considerazione dei risultati dell'indagine, può prendere atto della presunzione

assenza dell'interessato, decorso un termine di due anni dalla presentazione della domanda.

Può confermare gli atti compiuti in virtù degli articoli 63 e 64 che precedono.

**SEZIONE II: DICHIARAZIONE DI ASSENZA**

**Articolo 67:** Il giudice, quando il presunto assente non ricompare tre anni dopo il

sentenza di presunzione di assenza, può essere oggetto di richiesta ai fini della dichiarazione

di assenza.

Un'ulteriore indagine sarà svolta su ordine della procura.

**Articolo 68** : L'assenza può essere dichiarata dal tribunale, su richiesta di qualsiasi parte interessata

o il pubblico ministero, trascorsi dieci anni dalla sentenza che ha accertato

la presunzione di assenza.

|  |
| --- |
| **Pagina 14** |

**Articolo 69** : La richiesta di dichiarazione di assenza è considerata nulla

quando il presunto assente ricompare o è stata stabilita la data della sua morte,

prima della pronuncia della sentenza.

**Articolo 70** : Il dispositivo della decisione di dichiarare un'assenza in vigore

giudicato è trascritto, su richiesta del pubblico ministero nei registri di morte e

matrimonio del luogo di residenza dell'assente o quelli della sua ultima residenza.

Si fa menzione di questa trascrizione anche a margine dei certificati di nascita e

matrimonio della persona dichiarata assente.

**Articolo 71** : Il giudizio dichiarativo di assenza porta, dalla trascrizione, all

effetti che la morte dell'assente avrebbe avuto.

**Articolo 72** : L'annullamento della sentenza di accertamento di assenza può essere perseguito, su richiesta

il pubblico ministero o qualsiasi altro interessato, quando l'assente ricompare o se il suo

l'esistenza da allora è stata dimostrata.

La menzione dell'annullamento è fatta a margine del giudizio dichiarativo di assenza nonché di eventuali

registro ad essa relativo.

**Articolo 73** : L'assente la cui esistenza è legalmente accertata recupera i suoi beni e quelli

che avrebbe dovuto ritirare nello stato in cui si trovano.

Copre anche il prezzo di coloro che sono stati alienati e i beni acquisiti con il lavoro di

capitale o reddito maturato a suo vantaggio.

**Articolo 74** : Chiunque abbia provocato fraudolentemente una dichiarazione di assenza sarà trattenuto

restituire all'assente i beni di quest'ultimo di cui avrebbe avuto il godimento e pagarlo

interesse legale fatti salvi, ove applicabile, ulteriori danni o

procedimento penale

**Articolo 75** : Il matrimonio dell'assente resta sciolto, anche in caso di annullamento della sentenza

dichiarativo di assenza.

**CAPITOLO II: SCOMPARSA**

**Articolo 76** : La persona scomparsa è la persona che ha cessato di apparire a casa sua o al suo

residenza in seguito a circostanze che possono mettere in pericolo la sua vita, anche se la sua

non è stato possibile trovare il corpo.

**Articolo 77** : Può essere legalmente dichiarato, su richiesta del pubblico ministero o

di qualsiasi parte interessata, la morte di qualsiasi maliano scomparso in Mali o fuori dal Mali.

**Articolo 78** : Può, alle stesse condizioni, essere dichiarata giudizialmente la morte di chiunque

straniero o apolide scomparso, sia in territorio maliano che a bordo di una nave o di un aeromobile

Mali, o anche all'estero se aveva il domicilio o la residenza in Mali.

**Articolo 79** : La procedura di dichiarazione giudiziale di morte si applica anche quando

la morte è certa ma il corpo non è stato ritrovato.

**Articolo 80** : La richiesta è presentata al tribunale del luogo della morte o della scomparsa se

ciò è avvenuto in territorio maliano, altrimenti davanti al tribunale del domicilio o dell'ultimo

residenza della persona deceduta o scomparsa o, in mancanza, presso il tribunale del luogo del porto di immatricolazione di

l'aeromobile o la nave che lo trasporta.

|  |
| --- |
| **Pagina 15** |

Quando non proviene dal pubblico ministero, la richiesta è trasmessa dal suo

intermediario in giudizio.

Se più persone sono scomparse durante lo stesso evento, una richiesta collettiva può essere

essere presentato al tribunale del luogo della scomparsa, quello del porto di immatricolazione dell'edificio o

dell'aereo.

Il caso è indagato e giudicato in una camera di consiglio.

Tutti gli atti del procedimento nonché le copie o gli estratti di detti atti sono

esenti da bollo e immatricolati gratuitamente.

Se il giudice ritiene che il decesso non sia sufficientemente accertato, può disporre qualsiasi misura

ulteriori informazioni e in particolare richiedere un'indagine amministrativa sul

circostanze della scomparsa.

Se la morte è dichiarata, la sua data deve essere fissata tenendo conto delle presunzioni tratte dal

circostanza della causa e, in mancanza, il giorno della scomparsa. Questa data non dovrebbe mai essere

indeterminato.

**Articolo 81** : La sentenza dichiarativa di morte sostituisce l'atto di morte.

È opponibile a tutti.

**Articolo 82** : Il dispositivo della decisione passata in giudicato è trascritto sul

anagrafe civile del luogo di morte effettivo o presunto e, se del caso, quelli del luogo di

ultimo domicilio del defunto.

La menzione della trascrizione è fatta nei registri alla data di morte.

Si fa menzione anche a margine dell'atto di nascita del defunto.

In caso di giudizio collettivo, i singoli estratti del sistema sono inviati agli ufficiali

dello stato civile del domicilio di ciascuno dei dispersi, ai fini della trascrizione e

sopra indicato.

**Articolo 83** : Se la persona la cui morte è stata legalmente dichiarata ricompare dopo il

dichiarativa, il Pubblico Ministero o qualsiasi interessato può agire in giudizio

annullamento della sentenza.

In tal caso si applicano anche gli artt. 73, 74 e 75 che precedono.

L'annullamento della sentenza dichiarativa è fatto a margine della sua trascrizione.

|  |
| --- |
| **Pagina 16** |

TITOLO IV: STATO CIVILE

|  |
| --- |
| **Pagina 17** |

**CAPITOLO I: GENERALE**

**SEZIONE I: I DIVERSI CENTRI DI STATO CIVILE**

**Articolo 84** : Le dichiarazioni di nascita e di morte sono ricevute gratuitamente presso i centri

dichiarazione di stato civile.

I centri di dichiarazione di stato civile sono ubicati negli stabilimenti sanitari e

località designate a tal fine e istituite dal Rappresentante dello Stato nel cerchio su

proposta del Sindaco.

In ambiente nomade, per conto di una o più frazioni, un centro di

dichiarazione di stato civile con decisione del Rappresentante dello Stato su proposta del Sindaco di

il comune.

A livello del Distretto di Bamako, il centro di dichiarazione dello stato civile è creato per ordine del

Rappresentante dello Stato su proposta del Sindaco del Comune.

I centri di dichiarazione di stato civile sono annessi a un centro di stato civile.

**Articolo 85** : Le dichiarazioni di matrimonio si ricevono nei centri di stato civile.

**Articolo 86** : Gli atti di stato civile sono redatti nei centri di stato civile.

**Articolo 87** : I centri di stato civile sono i centri principali ei centri secondari.

**Articolo 88** : I centri principali sono:

1) i capoluoghi di Comune;

2) Ambasciate, Consolati Generali e Consolati;

3) il Centro di Stato Civile Speciale.

**Articolo 89** : Nel Comune può essere istituito un centro di stato civile secondario per a

distretto o un gruppo di distretti, un villaggio o un gruppo di villaggi per decisione del

Rappresentante dello Stato nel Circolo o Distretto di Bamako che pone il mandato su

proposta del Sindaco previo parere del Rappresentante dello Stato in Comune.

I centri secondari sono annessi alla sede principale del Comune, l'Ambasciata o

del Consolato Generale da cui dipendono.

**Articolo 90** : Il Centro speciale di stato civile è creato a livello del Ministero competente per lo Stato

civile.

**SEZIONE II: STATUTI CIVILI E DIPARTIMENTI**

**DICHIARAZIONE DI STATO CIVILE**

**SOTTOSEZIONE I: DESIGNAZIONE**

|  |
| --- |
| **Pagina 18** |

**Articolo 91** : Il personale di stato civile include: ufficiali di stato civile e funzionari pubblici

dichiarazione di stato civile.

**Articolo 92** : Gli ufficiali di stato civile sono persone nominate nei centri statali

civile per costituire, firmare atti di stato civile, celebrare matrimoni, conservare e trasmettere

atti di stato civile.

**Articolo 93** : Gli ufficiali di stato civile dei principali centri sono:

- i sindaci;

- Ambasciatori e Consoli Generali;

- l'ufficiale di stato civile del centro speciale, nominato con decreto del Ministro competente per

stato civile.

**Articolo 94** : Il vicesindaco o i consiglieri comunali sono gli ufficiali dello Stato

centri secondari civili.

**Articolo 95** : Agenti di dichiarazione di stato civile nelle località in cui esiste un

le strutture sanitarie sono nominate con delibera del Sindaco, su proposta del Dirigente Sanitario

del centro sanitario del circolo, dei distretti del Distretto o del responsabile dell'ambulatorio

privato.

Nelle località che non dispongono di una struttura sanitaria, agenti di dichiarazione dello stato

i civili sono nominati dal Sindaco su proposta del consiglio comunale.

Tuttavia, in un ambiente nomade, gli agenti itineranti della dichiarazione di stato civile possono essere

nominato dal Sindaco su proposta del consiglio di frazione.

**Articolo 96** : Gli ufficiali di stato civile esercitano la loro funzione sotto la propria responsabilità

e sotto il controllo delle autorità amministrative e giudiziarie a cui possono fare riferimento

in caso di difficoltà.

I soggetti segnalanti esercitano la loro funzione sotto la propria responsabilità e sotto la

controllo delle autorità amministrative e giudiziarie e degli ufficiali di stato civile la cui

cadere sotto.

**SOTTOSEZIONE II: ATTRIBUZIONI**

**Articolo 97** : Gli ufficiali di stato civile dei centri principali e secondari sono responsabili di:

- ricevere i moduli di dichiarazione di nascita e morte;

- ricevere le dichiarazioni di matrimonio e procedere alla loro celebrazione;

- redigere e firmare atti di stato civile;

- rilasciare estratti e copie di atti;

- ricevere, firmare e inoltrare richieste di giudizio integrativo;

- procedere alla trascrizione e apposizione delle menzioni marginali;

- ricevere il riconoscimento e la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio e in

redigere un atto;

- trasmettere le sezioni, le tabelle riepilogative e gli altri documenti della relazione

civile;

- assicurare la conservazione dei registri e degli atti di stato civile.

|  |
| --- |
| **Pagina 19** |

**Articolo 98** : I soggetti segnalanti sono responsabili di:

- ricevere e registrare le dichiarazioni di nascita e morte;

- trasmettere le sezioni, le tabelle riepilogative e gli altri documenti della relazione

civile;

- procedere con la trascrizione e l'apposizione delle menzioni marginali.

**Articolo 99** : L'ufficiale di stato civile del centro speciale di stato civile è responsabile di:

- ricevere e conservare gli atti dai centri di stato civile del

Ambasciate e Consolati Generali del Mali;

- trascrivere, nelle condizioni richieste, gli atti di stato civile redatti dalle autorità

stranieri e riguardanti i maliani;

- apporre le informazioni marginali sulle sezioni dei documenti ricevuti dall'estero;

- rilasciare estratti e copie dei documenti conservati presso il centro;

- trasmettere gli avvisi di menzione alle Ambasciate e ai Consolati Generali del Mali;

- inviare le sezioni destinate alla Giustizia e al Ministero dello stato civile

per le trascrizioni effettuate al centro.

Ha a questo scopo:

- il registro delle nascite;

- il registro dei decessi;

- il registro dei matrimoni.

**Articolo 100** : Gli ufficiali di stato civile e gli agenti di dichiarazione non hanno la capacità di

ricevono dichiarazioni e stabiliscono atti solo nell'ambito della competenza territoriale del loro centro.

**SEZIONE III: REGISTRI E STAMPE DI STATO CIVILE**

**Articolo 101** : Gli atti di stato civile sono iscritti in registri elencati e siglati gratuitamente

dal Presidente del Tribunale di primo grado o dal giudice di pace con giurisdizione allargata

primavera dal centro.

**Articolo 102** : I registri degli atti di stato civile sono i seguenti:

- il registro degli atti di nascita sul quale compaiono anche le generalità

di atti di riconoscimento dei minori, trascrizioni di sentenze integrative

atto di nascita per l'anno in corso e quelli delle sentenze relative al

parentela e le relative menzioni;

- il registro degli atti di matrimonio sul quale compaiono anche i

trascrizioni di sentenze e decreti di separazione personale, divorzio e

l'annullamento del matrimonio nonché le referenze relative al matrimonio;

- il registro degli atti di morte sul quale compaiono anche le sentenze

le dichiarazioni di morte per l'anno in corso e gli estremi relativi al decesso;

- il registro per la trascrizione delle sentenze integrative degli atti di nascita di

anni precedenti su cui compaiono le generalità relative alla nascita;

- il registro per la trascrizione delle sentenze integrative degli atti di matrimonio su

che contiene le indicazioni relative al matrimonio;

|  |
| --- |
| **Pagina 20** |

- il registro per la trascrizione delle sentenze dichiarative di morte per anni

precedenti su cui compaiono le informazioni relative alla morte.

**Articolo 103** : Le dichiarazioni dei fatti di stato civile sono iscritte nei registri del

dichiarazione citata e siglata gratuitamente dal presidente del Tribunale di primo grado o

il Giudice di Pace con Competenza Estesa sotto la giurisdizione del centro.

**Articolo 104** : I registri delle dichiarazioni sono i seguenti:

- il registro delle nascite;

- il registro delle dichiarazioni di matrimonio;

- il registro della dichiarazione di morte.

**Articolo 105** : I registri delle dichiarazioni e i registri degli atti di stato civile sono aperti il

1° gennaio e chiusi e cessati il ​​31 dicembre di ogni anno dai soggetti segnalanti e

ufficiali di stato civile. Gli atti registrati o trascritti sono numerati in ciascuna delle

si iscrive ininterrottamente dal primo atto dell'anno che porta il numero uno.

La dichiarazione di chiusura deve indicare il numero di atti scritti per esteso

ed essere scritto subito dopo l'ultimo atto dell'anno.

**Articolo 106** : I vari registri degli atti di stato civile, i cui modelli sono determinati

con decreto congiunto del Ministro competente per la giustizia e del Ministro competente per lo stato civile,

includere:

- due sezioni per i registri di dichiarazione;

- tre sezioni per i registri degli atti di stato civile.

Per i registri di dichiarazione:

- la sezione 1 è conservata nel centro dichiarazioni;

- la parte n° 2 è inviata al centro di stato civile, per la costituzione dell'atto. egli è

trasmessa dal Ministero dello stato civile al Ministero competente per

Statistiche per lo sfruttamento.

|  |
| --- |
| **Pagina 21** |

Per gli atti di stato civile:

- la sezione 1 è conservata presso il centro di stato civile;

- la parte n° 2 è inviata alla cancelleria del tribunale competente;

- la parte n° 3 è consegnata al dichiarante.

Alle stesse condizioni sono fissati i modelli standardizzati di stato civile.

Il Ministero dello stato civile è l'unico responsabile della produzione dei registri e

stampe di stato civile. Garantisce la loro sicurezza attraverso le informazioni ivi contenute, il

qualità della carta utilizzata, dei segni, dei colori e delle tecniche adottate per prevenire

contraffatto.

Il costo dei registri e degli atti di stato civile è fissato con decreto congiunto del Ministro

responsabile delle finanze e il ministro incaricato dello stato civile.

**Articolo 107: Si** tiene nei centri principali e secondari di stato civile, oltre a

registri di cui all'articolo 102 del presente codice **,** registro di dichiarazione di matrimonio.

**Articolo 108:** Un registro di

dichiarazione di nascita e un registro di dichiarazione di morte.

**Articolo 109:** Dalla chiusura dei registri il 31 dicembre di ogni anno ed entro

tre mesi, il cancelliere stabilisce, per ciascuno di essi, una tabella alfabetica in triplice copia

copie, indicando di fronte a ciascun nominativo il numero del documento corrispondente.

Una copia di tali tabelle è allegata all'anagrafe di stato civile conservata presso la sede e

l'altra inviata alla cancelleria del tribunale competente, la terza copia è inviata a

Ministero dello stato civile.

**Articolo 110: Gli** ufficiali di stato civile sono responsabili della custodia e della conservazione

i registri degli atti di stato civile e gli atti di stato civile rimasti nelle loro mani.

Stessa responsabilità per quanto riguarda i registri e i documenti spettano ai cancellieri

in loro possesso.

I Rappresentanti dello Stato nei Circoli hanno il compito di assicurare la regolarità dell'azienda

registri e trasmissione di atti di stato civile.

**Articolo 111:** È vietata la consultazione diretta dei registri di stato civile da parte del pubblico.

**Articolo 112:** Il pubblico ministero o il giudice di pace con giurisdizione allargata

controlli trimestrali dei registri delle dichiarazioni e degli atti di stato civile

è primavera.

Tale verifica riguarda tutti i componenti emessi dai centri.

Il magistrato redige verbale di tale accertamento, specificando gli atti viziati. Egli

indica gli adeguamenti da apportare, eventualmente avvia un procedimento nei confronti del

ufficiali e funzionari di condanna penale. Un ampliamento del processo-

|  |
| --- |
| **Pagina 22** |

la verifica verbale è trasmessa, attraverso canali gerarchici, al registrar interessato,

il procuratore generale e il ministro competente per lo stato civile.

**Articolo 113:** Il magistrato competente procede sul posto, indipendentemente da questo

verifica trimestrale, a qualsiasi verifica e controllo che ritenga utile.

**CAPITOLO II: NORME COMUNI AGLI ATTI DI STATO CIVILE**

**SEZIONE I: DICHIARAZIONE DEI FATTI DI STATO CIVILE**

**Articolo 114: Le** dichiarazioni di nascita e di morte, anche quelle che si verificano in casa, sono

ricevuti gratuitamente presso i centri di segnalazione di stato civile.

**Articolo 115:** Le dichiarazioni dei fatti di stato civile devono essere iscritte nei registri di

dichiarazione appositamente predisposta a tal fine. Non dovrebbero essere scritti sui fogli

volare.

**Articolo 116:** I dichiaranti devono in linea di principio presentarsi personalmente durante il

dichiarazione. Tuttavia, possono essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata e

può fornire le informazioni utili per la registrazione di detta dichiarazione.

**Articolo 117:** L'ufficiale di stato civile, per quanto riguarda i matrimoni, è tenuto a ricevere

personalmente le parti o i dichiaranti.

In nessun caso può intervenire come parte in una dichiarazione che iscrive.

Non può rifiutarsi di registrare una dichiarazione prevista dalla legge.

Deve invitare le parti o dichiaranti e i firmatari a prendere atto della

dichiarazione o, in mancanza, leggerla loro.

**Articolo 118: Le** informazioni errate non devono essere cancellate o sovrascritte. Le parole per

cancella deve essere cancellato e menzionare il numero di parole cancellate nulle deve essere fatto in

margine della dichiarazione. Questa dichiarazione deve essere approvata e firmata da tutte le persone

aver contribuito alla registrazione della dichiarazione.

**Articolo 119:** Quando è necessario cancellare le parole barrate o aggiungere una o più parole

omesso, il cancelliere deve invece delle parole barrate, o tra le parole da completare,

inserire un segno di rinvio a margine; il testo di riferimento a margine deve essere

approvato e firmato come la dichiarazione stessa.

Le pagine del registro sulle quali non sarebbe stata fatta menzione involontaria devono

essere picchiato. L'agente segnalante cita il motivo per cui le pagine erano

striato e firmare questa menzione.

**Articolo 120:** La dichiarazione di stato civile può essere annullata prima della firma dell'atto. il

componente annullato reca la menzione e le ragioni di tale annullamento. Viene trasmesso al centro statale

civile di attaccamento.

Questa cancellazione viene effettuata dall'agente di dichiarazione o dal registrar.

In tutti i casi, entrambi sono informati.

**SEZIONE II** : **REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE**

|  |
| --- |
| **Pagina 23** |

**Articolo 121: Gli** atti di stato civile devono essere iscritti gratuitamente nei registri

appositamente progettati per questo scopo. Non devono in nessun caso essere scritti su fogli

volare.

Dovrebbero essere istituiti solo in vista della sezione dichiarazione, tranne in casi eccezionali.

previsti dalla normativa vigente. Quando un evento di stato civile di cui deve costituire un atto è

portato a sua conoscenza, l'ufficiale di stato civile può convocare la persona alla quale

è responsabile della dichiarazione, di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la registrazione

della dichiarazione e della costituzione dell'atto.

Tuttavia, certificati di stato civile sicuri ricavati da banche dati di stato civile

redatti su supporto informatico ed i cui modelli saranno fissati con decreto congiunto del

Il ministro responsabile dello stato civile e il ministro della giustizia possono essere rilasciati a

dichiaranti.

**Articolo 122:** In ogni caso, il cancelliere non può intervenire come parte in

un atto che stabilisce.

Non può rifiutarsi di redigere un atto previsto dalla legge.

Deve invitare le parti o i dichiaranti presenti a prendere conoscenza dell'atto o, in mancanza,

leggerlo a loro.

**Articolo 123:** Le disposizioni dei precedenti articoli 118 e 119 si applicano anche a

l'istituzione di atti.

**Articolo 124: Gli** atti di stato civile non devono contenere abbreviazioni.

**Articolo 125: Gli** atti di stato civile riportano necessariamente il nome e il cognome dell'ufficiale

di stato civile, i nomi, i nomi e il domicilio di tutti coloro ivi menzionati.

**Articolo 126:** L'atto di stato civile indica la data dell'evento cui si riferisce, nonché la data

della sua costituzione. Queste date devono essere scritte per esteso.

**Articolo 127:** I certificati di nascita e di morte sono firmati dall'ufficiale di stato civile.

I certificati di matrimonio sono firmati dal cancelliere, dai testimoni e dai testimoni

regalo; in mancanza, si fa menzione della causa che impedisce loro di firmare; quelli che appaiono

o testimoni analfabeti appongono le loro impronte digitali in calce agli atti.

**Articolo 128:** Gli atti allegati agli atti di stato civile sono depositati, dopo essere stati

siglato dal cancelliere, presso la cancelleria della giurisdizione competente con il duplicato di

provvede a rientrare in detto registro.

**SEZIONE III: TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE**

**Articolo 129:** Gli atti di dichiarazione sono trasmessi, per via amministrativa, al centro statale

relativa civile entro un periodo massimo di otto giorni liberi dalla registrazione

definitivo o, ove applicabile, alla scadenza dei termini di legge.

|  |
| --- |
| **Pagina 24** |

**Articolo 130:** Entro quindici giorni liberi dalla data di ricezione, il

centro secondario invia al centro principale i documenti di dichiarazione e i documenti destinati al

Giurisdizione.

**Articolo 131:** Entro quindici giorni liberi dal ricevimento, il centro principale trasmette

al Rappresentante dello Stato in Circolo, le sezioni di dichiarazione e le sezioni di atti destinati

alla Giustizia.

I documenti destinati alla cancelleria del tribunale competente sono inviati trimestralmente

dal Rappresentante di Stato nel Circolo.

A livello del Distretto di Bamako, il centro principale trasmette mensilmente i componenti di

dichiarazione al Rappresentante dello Stato e trimestralmente le sezioni degli atti di stato civile al

cancelleria del tribunale competente.

**Articolo 132:** Il Rappresentante dello Stato nel circolo trasmette gli atti della dichiarazione al

Rappresentante statale nella regione o distretto di Bamako entro 15 giorni

Franco.

Il Rappresentante dello Stato nella regione o distretto di Bamako li trasmette

trimestrale al Ministero dello stato civile.

I documenti di dichiarazione sono, dopo l'uso, depositati negli Archivi Nazionali dal

Ministero incaricato della statistica.

**SEZIONE IV: SENTENZE AGGIUNTIVE, ATTI OMESSI, DISTRUTTI,**

**SBAGLIATO O MANCANTE**

**SOTTOSEZIONE I: SENTENZE AGGIUNTIVE DEGLI ATTI**

**Articolo 133:** Quando un evento da dichiarare nell'anagrafe non è stato

termine determinato dalla legge o quando il documento non è stato trovato, è sostituito da un

giudizio integrativo.

**Articolo 134:** Le richieste di giudizio integrativo del certificato di nascita devono essere

controfirmato dal Sindaco del Comune richiedente e accompagnato dal

familiare o estratto dal libro di censimento rilasciato dal Sindaco.

Quando si tratta di scolari, lavoratori dipendenti, soldati e bambini ammessi

in un istituto per l'impiego, deve anche attestare un certificato del capo servizio

l'inesistenza di un certificato di nascita dell'interessato.

**SOTTOSEZIONE II: RICOSTRUZIONE DEGLI ATTI DISTRUTTI O MANCANTI**

**Articolo 135:** La ricostituzione di un registro o di un atto distrutto o smarrito è richiesta dal

Pubblico Ministero della giurisdizione. Si svolge mediante copie manoscritte dattiloscritte o

fotocopiate dei ceppi rimanenti. Gli atti ricostituiti sono integrati dal

documenti giustificativi riprodotti allo stesso modo. Vengono quindi collegati e quindi autenticati da

una sentenza che comparirà sulla prima pagina del ricostituito registro. I registri sono finalmente

indirizzati ai loro destinatari qualificati: registrar, chief registrar.

|  |
| --- |
| **Pagina 25** |

**Articolo 136:** Quando tutti gli originali sono stati distrutti, il procuratore generale presso la Corte

La Commissione di Appello competente nominerà una o più commissioni composte dalle persone che essa

considereranno i più qualificati per la ricostituzione nei loro elementi essenziali degli atti

distrutto.

Tali commissioni sono comunicate sia dalle autorità amministrative che dal

funzionari o individui ministeriali, tutti i documenti, censimenti, dichiarazioni, registri,

documenti pubblici o privati ​​che riterranno utili.

Effettueranno tutte le indagini necessarie, potranno emettere rogatorie

e raccogliere tutte le testimonianze.

L'elenco dei registri degli atti di stato civile da ricostituire in tutto o in parte è pubblicato in

ufficiale, sulla stampa e con ogni mezzo di diffusione.

Entro tre mesi da questa pubblicazione, qualsiasi funzionario pubblico, agente statale o

autorità pubbliche, qualsiasi persona in generale che possiede, scopre o riceve in qualsiasi

titolo che si tratta di un documento relativo ad un atto da ricostituire deve consegnarlo all'autorità

amministrativo per la trasmissione alla commissione interessata.

Chiunque sia comparso a qualsiasi titolo in uno degli atti di stato civile presso

ricostituire deve, entro il termine di un anno dalla pubblicazione di cui sopra,

fare una dichiarazione all'autorità amministrativa del suo domicilio indicando il

elementi essenziali di tale atto.

A sostegno, il dichiarante presenta tutti i documenti giustificativi in ​​suo possesso e cita

i testimoni che possono essere ascoltati. La presente dichiarazione è inviata senza indugio al Presidente del

la Commissione.

**SOTTOSEZIONE III: ANNULLAMENTO E CORREZIONE DEGLI ATTI ERRATI**

**Articolo 137: Gli** atti di stato civile devono essere annullati quando le dichiarazioni essenziali

dell'atto sono false o irrilevanti, sebbene l'atto stesso sia formale nella forma.

Possono essere annullati quando l'atto è redatto irregolarmente nonostante le sue dichiarazioni

sono corretti. Tuttavia, in quest'ultimo caso, l'atto può essere convalidato, se l'annullamento rischia

violare interessi legittimi e se le dichiarazioni sono state rese in buona fede.

**Articolo 138:** L'annullamento dell'atto di stato civile può essere impugnato dalle persone

interessati o dal Pubblico Ministero, quando è in gioco l'ordine pubblico.

La richiesta è indirizzata:

- o principalmente, alla giurisdizione del luogo in cui l'atto è stato redatto o trascritto; Lei

viene poi introdotto mediante richiesta o mediante citazione a seconda che il

la procedura è lecita o controversa;

- sia incidentalmente, al Tribunale investito di una controversia relativa al presunto atto di

nullità.

La Procura della Repubblica, quando non è parte principale, deve essere ascoltata nelle sue conclusioni.

La Corte, a seconda dei casi, pronuncia l'annullamento dell'atto.

|  |
| --- |
| **Pagina 26** |

La sentenza di annullamento può essere soggetta a ricorsi di diritto comune. decisione

definitivo viene inviato immediatamente all'anagrafe del centro in cui si trova il documento.

È trascritto nei registri degli atti di stato civile e citato a margine dell'atto

annullato.

**Articolo 138:** Il cancelliere effettua cancellature e rinvii in conformità con

all'articolo 118 del presente codice se la lettura dell'atto da parte di chi compare o compare

prima di firmare rivela errori od omissioni.

Le dichiarazioni iscritte nei registri possono essere rettificate seguendo la stessa procedura.

**Articolo 140:** Dopo la firma degli atti di stato civile, la loro rettifica non può aver luogo

solo in virtù di un giudizio. La rettifica delle dichiarazioni può intervenire senza giudizio

fino alla firma dell'atto.

**Articolo 141:** La rettifica giudiziaria può riguardare tutto ciò che appare nell'atto statale

civile, ma esclusivamente su ciò che vi appare. Può intervenire solo per la riparazione

errori od omissioni che non sollevano alcuna questione relativa alla condizione delle persone.

**Articolo 142:** Quando la rettifica richiesta solleva una questione relativa allo stato di

persone, spetta alle parti interessate avviare preventivamente un'azione statale.

**Articolo 143:** Qualsiasi persona interessata, qualsiasi ufficiale di stato civile la cui responsabilità possa

essere messo in gioco, può perseguire la rettifica giudiziale di un atto di stato civile.

Tale facoltà spetta anche al Pubblico Ministero e al Giudice di Pace presso

Giurisdizione allargata, quando si tratta di ordine pubblico, o quando un testo lo dia

mandato espressamente.

Il foro competente è quello del centro di stato civile presso il quale è stato redatto l'atto. Lei

può tuttavia disporre la rettifica di tutti gli atti di stato civile, anche di quelli redatti all'esterno

di sua competenza, che riproduceva l'errore iniziale.

La rettifica di atti redatti all'estero o trascritti presso il Centro speciale di stato civile deve

essere richiesto al Tribunale di Primo Grado del Comune III del Distretto di Bamako.

**Articolo 144:** La richiesta di rettifica è, in linea di principio, presentata sotto forma di richiesta.

Tuttavia, può essere introdotto mediante citazione.

Il caso è sempre comunicato alla Procura della Repubblica quando quest'ultima non ha preso

l'iniziativa della richiesta. Viene poi compreso nelle sue conclusioni.

Il ricorso può essere proposto, a seconda dei casi, dalle parti interessate o dal pubblico ministero.

Repubblica. I rimedi sono esercitati secondo il diritto comune. Le decisioni

la rettifica finale degli atti di stato civile viene inviata immediatamente al cancelliere

dello stato civile del centro in cui è registrato l'atto riformato. Il loro dispositivo sarà trascritto sul

registri e menzione sarà fatta a margine della legge riformata.

**Articolo 145:** Qualsiasi rettifica giudiziaria o amministrativa di un atto o di una sentenza relativa a

Lo stato civile è opponibile a tutti.

**SEZIONE V: EMISSIONE DI COPIE**

|  |
| --- |
| **Pagina 27** |

**Articolo 146:** Qualsiasi persona interessata può ottenere le copie letterali degli atti

stato civile ad eccezione degli atti di nascita.

Queste copie devono essere la riproduzione completa dell'atto originale, menzioni marginali y

incluso. La spedizione riporterà per intero la data di emissione e sarà timbrata con il

firma di chi l'ha rilasciata.

Le copie letterali dei certificati di nascita possono essere consegnate solo al pubblico ministero.

Repubblica, all'interessato, ai suoi ascendenti o discendenti e al coniuge, al suo tutore o

legale rappresentante o persone munite di speciale autorizzazione dell'autorità

giudiziario.

**Articolo 147:** Possono essere rilasciate copie degli estratti di nascita, matrimonio o atto di matrimonio

di defunto. Queste copie sono stampati il ​​cui contenuto corrisponde all'originale che è stato

dato gratuitamente al dichiarante.

**Articolo 148:** Copie letterali e copie di estratti di atti di stato civile diverse da

quelli richiesti dalle autorità amministrative e giudiziarie sono soggetti al diritto di

francobollo.

Danno luogo alla riscossione di una tassa di spedizione, il cui importo sarà fissato dall'ordine.

congiunta del Ministro incaricato dello stato civile e del Ministro incaricato delle finanze.

Tale dazio sarà riscosso a beneficio delle comunità locali al momento del rilascio dei documenti.

contro consegna di ricevuta estratta da apposito registro.

Gli estratti degli atti di stato civile rilasciati gratuitamente ai sensi della normativa vigente sono

esentato da tale diritto. A queste condizioni verrà emessa una sola spedizione per atto.

|  |
| --- |
| **Pagina 28** |

**SEZIONE VI: TRASCRIZIONE**

**Articolo 149:** La trascrizione è l'operazione con cui un ufficiale di stato civile copia su

i registri, o un atto di stato civile redatto da altro centro di stato civile, o una decisione

procedimento giudiziario relativo allo stato civile.

Tuttavia, le sentenze dichiarative di nascita o di morte sono trascritte nei registri

riservati a tal fine: quando non riguardano eventi dell'anno in corso che,

sono trascritte sui registri dell'anno in corso.

Le dichiarazioni di matrimonio sono trascritte in un registro riservato a questo scopo.

Lo scopo della trascrizione è o quello di assicurare una migliore pubblicità agli atti e alle sentenze,

sia per completare o correggere atti omessi, non dichiarati o errati.

**Articolo 150: A** margine dell'atto sono in particolare trascritti:

a) Nei registri del centro di stato civile dove è stato redatto o trascritto l'atto di matrimonio: il

sentenza o sentenza che pronuncia la separazione personale, il divorzio o la nullità del

nozze ;

b) Sui registri del centro di stato civile del domicilio del defunto: l'atto di morte redatto

in un centro diverso da quello del domicilio del defunto;

c) Nei registri del centro di stato civile dove l'atto è stato redatto, o avrebbe dovuto essere:

1) Sentenze o dichiarazioni di matrimonio;

2) Sentenze o sentenze sostitutive di atti accertati, ma andati perduti o distrutti;

3) Ordinanze, sentenze o sentenze che rettificano atti statali

civile;

4) Sentenze o ordinanze emesse in materia di condizione delle persone, aventi a

incidenza sullo stato civile, e di cui i giudici hanno ordinato la trascrizione.

**Articolo 151:** La trascrizione è richiesta quanto prima all'ufficiale di Stato

titolare civile dei registri sui quali deve essere effettuata:

- dall'ufficiale di stato civile i certificati di morte redatti in un centro di stato civile altro

rispetto a quello del domicilio del defunto;

- dal pubblico ministero o dal magistrato in luogo di ordini,

sentenze, annullamento o rettifica di atti di stato civile, sentenze e ordinanze

pronunciare la separazione personale e il divorzio e, in generale, per qualsiasi decisione di

giustizia la cui trascrizione è disposta dalla legge o dal giudice.

Quando la trascrizione riguarda un atto di stato civile è sufficiente rivolgersi al cancelliere

civile una spedizione del documento da trascrivere, indicando il motivo dell'invio.

Quando la trascrizione si riferisce a una decisione del tribunale, deve essere notificata a

il registrar attraverso i canali amministrativi.

Questa decisione deve essere accompagnata da una prova da un documento ufficiale che è definitiva.

**Articolo 152:** La trascrizione deve essere effettuata non appena il registrar è in

possesso dei documenti necessari e al massimo entro cinque giorni dalla loro

reception.

|  |
| --- |
| **Pagina 29** |

Gli atti di stato civile sono integralmente trascritti; ma solo il meccanismo decisionale

i procedimenti giudiziari danno luogo alla trascrizione. Questo dispositivo deve, tuttavia, indicare i cognomi, i nomi

degli interessati, nonché il luogo e la data degli atti a margine dei quali la trascrizione

dovrebbe essere menzionato.

La trascrizione delle sentenze e delle decisioni di divorzio riguarda solo la parte del dispositivo

specificando l'identità dei coniugi, la data di scioglimento del vincolo coniugale e quella dell'ordinanza

mancata conciliazione, con esclusione di tutto ciò che attiene ai motivi di separazione personale,

divorzio, affidamento dei figli, alimenti, danni,

liquidazione del regime matrimoniale ea spese.

Se il contesto a stampa dei registri non si presta alla trascrizione di un atto dello Stato

civile o la trascrizione di una decisione giudiziaria, il corpo dell'atto o della decisione

tribunale da trascrivere apparirà su una copia stampata dell'atto che è sigillata nel registro,

numerati progressivamente nella serie continua degli atti di stato civile.

**Articolo 153:** Il cancelliere opera le trascrizioni sul moncone e sugli altri

persiane se queste sono in suo possesso; se uno dei componenti è già stato inviato al

giurisdizione, invia al cancelliere copia dell'atto o della decisione a

trascrivere. Chiede una ricevuta.

**SEZIONE VII: DELLA MENZIONE MARGINALE**

**Articolo 154:** La menzione marginale è una misura pubblicitaria destinata ad instaurare una relazione

tra due atti di stato civile, o tra un atto e la trascrizione di un altro atto o a

Decisione della corte.

Consiste in un rinvio sommario a margine del precedente documento redatto o trascritto,

relativo al nuovo atto o alla nuova decisione giudiziaria che modifica lo stato civile di

l'interessato.

**Articolo 155: A** margine del documento precedentemente redatto o trascritto sono menzionati:

- l'atto di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio oltre al certificato di nascita

del bambino;

- l'atto di matrimonio oltre all'atto di nascita dei coniugi;

- il certificato di morte insieme all'atto di nascita ed eventualmente all'atto di nascita

nozze ;

- la trascrizione della sentenza o della sentenza che pronuncia in margine la separazione personale

il certificato di matrimonio;

- la trascrizione della sentenza o della sentenza di divorzio oltre all'atto di

matrimonio e atto di nascita di ciascuno dei coniugi;

- la trascrizione di sentenze o ordinanze emesse in materia di stato personale, e

comportando un impatto sullo stato civile delle persone indicate dai giudici.

Menzionata anche a margine dell'atto di nascita, la legittimazione di un figlio nato

al di fuori del matrimonio risultante da una decisione giudiziale o automaticamente dal riconoscimento

seguito dal matrimonio dei genitori.

**Articolo 156:** Se l'atto che dà luogo alla menzione e l'atto a margine del quale deve essere

operati sono stati istituiti o trascritti nello stesso centro di stato civile, l'ufficiale di stato civile

aziona immediatamente le menzioni sulle persiane. Se il componente destinato alla giustizia è già

|  |
| --- |
| **Pagina 30** |

depositato presso la cancelleria del Tribunale, il cancelliere invia un avviso di rinvio alla cancelleria

entro tre giorni.

Se l'atto è stato redatto in una rappresentanza diplomatica o consolare del Mali e se il componente

n°2 è già spedito, l'ufficiale di stato civile della sede diplomatica invia al più

quanto prima, un avviso di rinvio al Centro speciale di stato civile attraverso i canali regolari.

Se invece la menzione è apposta prima sugli albi del centro speciale statale

l'ufficiale di stato civile di questo centro invia al più presto una comunicazione di

menzione al centro di stato civile che tiene il ceppo attraverso i canali regolari.

Se l'atto che dà luogo alla menzione e l'atto a margine del quale deve essere compiuto sono stati

redatto o trascritto in diversi centri di stato civile, l'avviso di menzione è trasmesso

entro tre giorni all'anagrafe del centro ove deve essere fatta la menzione.

Se il componente destinato alla giustizia è già stato depositato presso l'anagrafe, l'ufficiale di stato civile del centro

menzionare il ceppo che detiene e inoltrare immediatamente l'avviso di menzione all'anagrafe.

L'avviso di menzione include una ricevuta destinata a essere restituita al cancelliere che

inviato, al fine di stabilire che è giunto al destinatario previsto.

Il modello di tale parere è stabilito con ordinanza congiunta del Ministro competente per lo stato civile e

Ministero della Giustizia.

**CAPITOLO III: NORME SPECIALI PER I VARI ATTI DI STATUTO CIVILE**

**SEZIONE I: CERTIFICATI DI NASCITA**

**Articolo 157:** Qualsiasi nascita di un bambino nato vivo nel territorio della Repubblica del Mali

deve essere dichiarato nello stato civile del luogo di nascita anche se i genitori stranieri

secondo quanto riferito ha dichiarato questa nascita alle autorità consolari del loro paese.

Qualsiasi parto che si verifica durante viaggi su strada, ferrovia, fiume o aereo è

dichiarato presso il centro di stato civile del primo scalo.

**Articolo 158:** La dichiarazione è resa entro trenta giorni liberi dalla data del

nascita.

**Articolo 159:** La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o dalla madre, in mancanza della quale qualsiasi

un altro genitore, in mancanza dal medico, dall'ostetrica o da qualsiasi persona che ha assistito

parto; in mancanza, dalla persona con cui è avvenuto il parto, in mancanza dalla

capo villaggio o frazione o da un membro del consiglio di villaggio o frazione.

**Articolo 160:** L'identità dei genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio è indicata solo se essi

riconoscere. Se riconosciuto da uno dei suoi autori, viene indicata solo l'identità di quest'ultimo.

L'atto non deve contenere alcuna indicazione precisa che dimostri il carattere illegittimo di

la nascita.

**Articolo 161:** In caso di nascita di gemelli, deve essere redatto un certificato di nascita separato

per ciascuno di essi. Dopo l'indicazione del sesso, il documento cita "primo gemello",

"Secondo gemello", il primo è quello nato per primo.

|  |
| --- |
| **Pagina 31** |

**Articolo 162:** Chiunque trovi un neonato è tenuto a presentarlo a

il cancelliere più vicino, così come i vestiti e gli effetti trovati con il bambino

e dichiarare tutte le circostanze di tempo e luogo della scoperta.

L'ufficiale di stato civile dà al bambino un cognome e un nome a sua scelta, menziona nel

luogo della data di nascita la sua età apparente, previa eventuale consultazione di un agente

sanitario. Aggiunge all'atto che non farà menzione della sua condizione di trovatello, un processo-

verbale sulle circostanze della scoperta.

**SEZIONE II: ATTI DI RICONOSCIMENTO**

**Articolo 163:** Il riconoscimento di un minore può essere effettuato prima o al momento della sua

nascita.

Può essere fatto anche successivamente davanti a qualsiasi ufficiale di stato civile indipendentemente dal

luogo di nascita o il domicilio del padre e della madre, o mediante atto autentico.

**Articolo 164:** Il registrar o il registrar che riceve il riconoscimento

il figlio nato fuori dal matrimonio deve rifiutare la dichiarazione solo se il comparente è incapace di

comprendere la portata delle sue azioni o se è manifestamente falso o reso sotto

l'identità di un terzo. Può chiedere al dichiarante di giustificare la sua identità.

**Articolo 165: I** figli nati da adulterio e commercio incestuoso non possono essere riconosciuti

solo nei casi previsti dal libro V del presente codice.

**SEZIONE III: ATTI DI LEGITTIMAZIONE**

**Articolo 166: I** figli nati fuori dal matrimonio, diversi da quelli nati da commercio incestuoso, sono

legittimati dal successivo matrimonio del padre e della madre, quando li hanno legalmente

riconosciuti prima del loro matrimonio o quando li riconoscono al momento della celebrazione. Il

l'accertamento della filiazione naturale per decisione del tribunale è assimilato a questo riguardo al

riconoscimento volontario **.**

**Articolo 167: La** legittimazione risulta automaticamente dalla celebrazione del matrimonio, se il

i riconoscimenti paterni e materni avvenivano prima del matrimonio.

Quando i riconoscimenti avvengono al momento della celebrazione del matrimonio, sono

iscritta dal cancelliere in un atto separato da quello stabilito nel registro dei

nascite. Questo atto indica la legittimazione che deve derivare dal matrimonio.

Le stesse regole si osservano nel caso in cui si svolga solo una delle due ricognizioni

immediatamente prima del matrimonio, ma il documento deve poi contenere l'espresso riferimento al

riconoscimento precedentemente sottoscritto dall'altro autore.

**Articolo 168:** La legittimazione deve essere menzionata a margine dell'atto di nascita

del bambino. Lo deve fare l'ufficiale di stato civile del luogo del matrimonio o se la nascita ha

prodotta nella giurisdizione di altro centro di stato civile, deve essere inviata entro tre giorni a

all'anagrafe competente, l'avviso ai fini della menzione.

**Articolo 169:** La menzione di legittimazione può essere fatta in qualsiasi momento e su richiesta di

qualsiasi interessato anche se non è stata accertata l'esistenza di figli nati da matrimonio riconosciuto

durante la celebrazione del matrimonio.

|  |
| --- |
| **Pagina 32** |

**Articolo 170: La** legittimazione può essere pronunciata con sentenza quando il matrimonio è

impossibile tra i genitori del legittimato.

Il dispositivo della presente sentenza è trascritto nell'anagrafe del luogo di nascita di

il bambino. La menzione di legittimazione è data a margine dell'atto di nascita, per volere di

il cancelliere che ha effettuato la trascrizione.

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio effettuato in ottica di legittimazione non può

intervenire solo nei casi limitati dalla legge che disciplina la materia.

**Articolo 171:** Il riconoscimento e la legittimazione registrati in un atto distinto dall'atto di

il matrimonio non deve contenere alcuna indicazione che dimostri l'adulterio o

incestuoso di filiazione.

**Articolo 172: La** legittimazione dell'autorità giudiziaria si applica ai figli nati fuori

matrimonio alle condizioni di cui al libro IV del presente codice.

**SEZIONE IV** : **ATTI DI MATRIMONIO**

**Articolo 173:** La pubblicazione del matrimonio si fa presso il centro di stato civile del domicilio di ciascuno

futuri sposi.

La pubblicazione si effettua presso il centro di stato civile del luogo di residenza o della precedente residenza

quando il domicilio o la residenza attuale non durano sei mesi.

L'ufficiale di stato civile incaricato della celebrazione deve inviare una richiesta di pubblicazione

non appena possibile a ciascuno degli ufficiali di stato civile, quando i domicili e

le residenze dei coniugi rientrano in centri diversi.

La locandina della pubblicazione riporterà il cognome, i nomi, l'occupazione, l'età, il domicilio e la residenza

dei futuri sposi, nonché il luogo e la data previsti per la celebrazione del matrimonio.

Deve essere datato e firmato dal registrar.

In ogni caso il distacco deve essere effettuato presso il domicilio o la residenza dei coniugi.

**Articolo 174:** Il manifesto della pubblicazione deve rimanere in esposizione per quindici giorni liberi.

**Articolo 175: Il** cancelliere, quando la pubblicazione è stata effettuata nei centri

diverso, invia non appena scaduto il termine di pubblicazione al registrar che deve

celebrare il matrimonio, un certificato che menzioni le opposizioni registrate o che attesti che

non c'era opposizione.

**Articolo 176: Il** matrimonio non può essere celebrato prima della fine del periodo di pubblicazione. Inoltre, se

la pubblicazione è stata fatta in altri centri, non può essere fatta davanti all'ufficiale dello stato

civile che deve celebrarla o in possesso di tutti i certificati di non opposizione, o che

le opposizioni sono state revocate.

Tuttavia, può procedere alla celebrazione del matrimonio, decorso il termine di trenta giorni liberi, se

nessuna notifica gli è pervenuta.

**Articolo 177:** La pubblicazione deve essere rinnovata quando il matrimonio non è stato celebrato in

i novanta giorni liberi successivi alla scadenza dei termini di legge o alla revoca del

eventuali opposizioni.

|  |
| --- |
| **Pagina 33** |

**Articolo 178:** Il pubblico ministero o il giudice di pace con competenza estesa in

in base al quale deve essere celebrato il matrimonio può, per gravi motivi, abbreviare il

pubblicazione ed esente dalla pubblicazione e dalla visualizzazione della sola pubblicazione.

**Articolo 179:** L'ufficiale di stato civile chiamato a celebrare il matrimonio deve assicurare che il

sono soddisfatte le condizioni sostanziali e formali previste dalla legge. A tal fine, deve tenere

Prima del matrimonio :

- l'atto di nascita dei coniugi o il documento sostitutivo;

- eventualmente, certificati di non opposizione rilasciati da ufficiali di stato civile

altri luoghi di pubblicazione e, se necessario, la decisione del capo del distretto

opposizioni amministrative di rigetto;

- l'atto di consenso dei genitori, del tutore o del capo del distretto

amministrativa, se i futuri coniugi non hanno compiuto il 18° anno di età;

- il consenso può comunque essere espresso verbalmente durante la celebrazione;

- eventualmente, l'atto di morte dell'ultimo coniuge o il documento sostitutivo;

- eventualmente, l'atto di divorzio o di annullamento del precedente matrimonio.

**Articolo 180:** Il registrar deve inoltre garantire, con tutti i mezzi appropriati,

che la donna o l'uomo che hanno sottoscritto un impegno di monogamia non si impegnano

nei vincoli di un precedente matrimonio non sciolto, che il periodo di vuoto imposto dalla legge su

la vedova o la divorziata è spirata, che l'uomo non ha quattro mogli

legittimo, che i vincoli di parentela o di alleanza non vietano il matrimonio.

**Articolo 181:** Il matrimonio è celebrato pubblicamente, presso il centro di stato civile, dall'ufficiale di

stato civile. La data è fissata da lui.

I futuri coniugi o i loro rappresentanti debitamente autorizzati devono essere presenti e assistiti da

due grandi testimoni.

Il registrar legge i documenti. Deve astenersi dal leggere i detti

che, senza essere di alcuna utilità dal punto di vista della validità del matrimonio, sarebbe di natura per

pregiudicare gli interessati.

**Articolo 182:** L'ufficiale di stato civile stabilisce immediatamente l'atto di matrimonio.

**Articolo 183:** Viene istituito un libretto di stato civile, il cui modello è fissato con decreto congiunto del

Ministro della Giustizia e Ministro incaricato dello stato civile.

Porta le informazioni sintetiche di tutti gli atti di stato civile del nucleo familiare. Si parla di

la celebrazione del matrimonio, nomi e cognomi, date di nascita e morte di

persone che sono registrate lì.

Per quanto riguarda il matrimonio, vi sono apposte le firme dei coniugi e dell'ufficiale

di stato civile che ha rilasciato il libretto.

Il libro di stato civile viene rilasciato, a loro spese:

- ai coniugi;

- i single che hanno avuto un figlio;

- i divorziati che non hanno il primo libretto.

|  |
| --- |
| **Pagina 34** |

Il libro di stato civile è un documento autentico che giustifica lo stato civile dei membri di

la famiglia ed è autentico fino a falsa registrazione.

Il rilascio del libro di stato civile è a pagamento, dietro consegna di ricevuta

estratto da un apposito registro di ceppo.

Tale diritto viene riscosso a beneficio dei Comuni, da utilizzare per garantire l'autofinanziamento del servizio.

stato civile, secondo la normativa vigente.

**Articolo 184:** I documenti allegati all'atto di matrimonio devono essere allegati alla copia del

lembo destinato al trapianto.

**SEZIONE V: CERTIFICATI DI MORTE**

**Articolo 185:** Deve essere dichiarata qualsiasi morte avvenuta nel territorio della Repubblica del Mali

entro un massimo di trenta giorni liberi presso il centro di dichiarazione.

Qualsiasi decesso che si verifica in un luogo dotato di una struttura sanitaria deve essere registrato da

l'operatore sanitario.

**Articolo 186:** La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge superstite, ascendente o

discendente del defunto, in mancanza, dal capo villaggio o frazione, da un membro del

Consiglio di villaggio, o da qualsiasi persona che abbia assistito alla morte.

Il dichiarante deve fornire al soggetto segnalante tutte le informazioni in suo possesso,

l'identità della persona deceduta e, se possibile, presentare i documenti di identità trovati sul

deceduto.

**Articolo 187:** Il soggetto segnalante deve garantire con ogni mezzo che il decesso sia dovuto a

una causa naturale. In caso di presunzione, segni, indizi di morte violenta o sospetta, egli

deve informare immediatamente l'autorità amministrativa alla quale riferisce e attendere, nei limiti del

possibile autorizzare la sepoltura. Allo stesso modo, l'ufficiale di polizia ha invitato a notare a

morte violenta o sospetta, inoltrare immediatamente all'anagrafe del luogo in cui il

persona è deceduta, tutte le informazioni riportate nella sua relazione secondo

quale viene redatta la dichiarazione di morte.

**Articolo 188:** In caso di decesso in strutture sanitarie, carceri, stabilimenti

pubblici e privati ​​in genere, i direttori di questi stabilimenti devono esprimere un parere

entro 48 ore all'Ufficiale di stato civile o all'agente segnalante della zona.

La prigione in cui è avvenuta la morte non deve essere nominata nella dichiarazione

e nel certificato di morte; viene semplicemente indicata la località in cui si trova. In caso di

morte violenta o sospetta, esecuzione capitale, nessuna menzione di queste circostanze

nella dichiarazione e nell'atto.

**Articolo 189: La** morte per incidente o cataclisma deve essere dichiarata al

centro della primavera. I decessi verificatisi durante il trasporto su strada devono essere dichiarati al centro

giurisdizione e in caso di trasporto ferroviario, marittimo o aereo, al centro più vicino al

prima tappa o prima tappa.

**SEZIONE VI: DICHIARAZIONE GIUDIZIARIA DI MORTE**

**Articolo 190:** Quando la morte è certa, ma il corpo non è stato trovato, e in caso di

scomparsa di una persona in circostanze che hanno messo in pericolo la sua vita e se n'è andata

|  |
| --- |
| **Pagina 35** |

presumere la sua morte, si compie secondo le disposizioni del Capo II, Titolo III del

Prenota 1

ehm

di questo codice.

**CAPITOLO IV: STATO CIVILE CONSOLARE**

**SEZIONE I: STATO CIVILE DEI MALIANI ALL'ESTERO**

**Articolo 191:** Gli atti di stato civile dei maliani, per quanto riguarda le nascite,

matrimoni e decessi stabiliti all'estero secondo la legge del paese ospitante, hanno piena

valore legale in Mali.

Tuttavia, questi atti non possono agire sulla capacità delle parti che rimane determinata dalla legge.

diritto nazionale, nonché le condizioni e gli effetti sostanziali di tali atti.

**Articolo 192** : Su proposta del capo della missione diplomatica o consolare interessata, il

I consolati guidati da consoli generali onorari o consoli onorari possono essere

istituito come centro di rendicontazione dello stato civile.

Qualsiasi istituzione di un centro di segnalazione dello stato civile deve tener conto

l'importanza della comunità del Mali, la disponibilità del Capo della Posta consolare

nonché la configurazione geografica del Consolato.

I consoli onorari generali e onorari sono relatori

all'estero.

**Articolo 193: Gli** ufficiali di stato civile delle ambasciate e dei consolati generali sono in

contemporaneamente ai soggetti segnalanti e hanno gli stessi poteri di quelli definiti nel

articoli 98 e 99 del presente codice.

**Articolo 194:** I moduli di dichiarazione stabiliti negli uffici consolari del Mali sono

trasmessa ogni sette giorni al relativo centro di stato civile per l'istituzione di

l'atto.

I documenti destinati ai dichiaranti sono inviati entro lo stesso termine agli uffici consolari.

del Mali guidato da consoli onorari.

**Articolo 195:** La sezione dichiarazione e quella destinata al centro speciale di stato civile sono

inviato trimestralmente dall'Ambasciata al Ministero competente per lo stato civile con il pretesto di

del Ministero degli Affari Esteri.

La parte 2 dell'atto è depositata presso il Centro speciale di stato civile.

**Articolo 196** : Matrimonio contratto all'estero tra maliani o tra un maliano e un a

straniero è valido se è stato celebrato in modo corretto e secondo le regole della giurisdizione

prescritta nel paese ospitante, se la pubblicazione prevista dall'articolo 173 del

presente codice e se i coniugi hanno le qualità e soddisfano le condizioni sostanziali richieste dal

Legge maliana per contrarre matrimonio. Queste qualità e condizioni sono attestate da a

certificato della competente autorità diplomatica o consolare del Mali.

**Articolo 197:** L'autorità diplomatica o consolare del Mali stabilisce, previa indagine, a

certificato di notorietà in luogo del certificato di nascita o di morte, quando un certificato di nascita

o non è stato possibile accertare la morte per inesistenza, nel Paese ospitante, di un atto strumentale

annotazione dello stato civile, quando l'atto è distrutto o smarrito e non può essere ricostituito, o quando

|  |
| --- |
| **Pagina 36** |

il documento non può essere costituito per mancanza di dichiarazione alle competenti autorità estere e che

non è possibile ricorrere alla procedura locale per l'accertamento degli atti omessi.

Tale certificato di notorietà deve essere oggetto di un giudizio di approvazione da parte del tribunale civile.

del comune III del distretto di Bamako prima di essere trascritto nei registri del centro

stato civile speciale.

**Articolo 198:** Un atto redatto da autorità straniere che richiede la rettifica è

prima trascritto nei registri di stato civile della rappresentanza diplomatica o

centro consolare o speciale di stato civile del Mali competente.

La rettifica per via giudiziale deve poi essere richiesta al tribunale civile di

comune III del distretto di Bamako.

**Articolo 199: Gli** atti di stato civile redatti all'estero nelle forme locali sono trascritti

sia d'ufficio che su richiesta degli interessati sui registri di stato civile per l'anno in corso

conservati dagli agenti diplomatici o consolari territorialmente competenti. Gli atti che

non soggetti a tale trascrizione verranno ricevuti presso il Centro Speciale di Stato Civile.

Questa trascrizione è confermata dalla riproduzione della traduzione integrale dell'atto

estera effettuata dall'agente competente. È operato alla data in cui ha avuto luogo sul registro

interessati dell'anno in corso. Una menzione sommaria è fatta a margine dei registri al

data dell'atto.

Chiunque richieda la trascrizione nei registri diplomatici e consolari di a

certificato di stato civile deve allegare alla sua richiesta:

- una copia autenticata del documento da trascrivere;

- eventualmente, invio certificato dei documenti che devono essere menzionati

operato a margine della trascrizione;

- l'importo delle spese di cancelleria.

Se l'interessato non è in grado di fornire copia del documento da trascrivere, deve dare il tutto

gli estremi del luogo, della data e dell'autorità che ha stabilito il presente atto, nonché le persone

concernente.

**Articolo 200:** Certificati di stato civile redatti all'estero in forme locali, da

valido in Mali, deve essere tradotto da un traduttore certificato, timbrato e legalizzato, in caso contrario

non è stato redatto in francese.

**Articolo 201:** Atti di stato civile dei maliani all'estero, nella misura in cui le leggi del

lo stato civile del Paese di residenza non osta a ciò, può essere validamente stabilito dal

agenti diplomatici o consolari del Mali in conformità con le leggi della Repubblica di

Mali.

**Articolo 202:** Le norme emanate da questa legge concernenti la sostituzione degli atti di

stato civile omesso, distrutto o da rettificare sono applicabili agli atti di stato civile stabiliti in

rappresentanze diplomatiche e consolari in uno di questi casi.

**SEZIONE II** : **STATO CIVILE DEGLI STRANIERI IN MALI**

|  |
| --- |
| **Pagina 37** |

**Articolo 203:** Atti e dichiarazioni di stato civile in materia di nascita, matrimonio, morte

stranieri, sono ricevuti dagli ufficiali di stato civile e dagli agenti di dichiarazione del Mali, in

le forme previste dalla presente legge.

Tuttavia, l'ufficiale di stato civile del Mali non può trascrivere un certificato di stato civile straniero, se

quest'ultimo non è coperto dall'exequatur; in mancanza, la menzione sarà fatta come semplice

intelligenza.

Le condizioni di base degli atti di stato civile per gli stranieri in Mali sono quelle della loro legge

nazionale.

La dichiarazione di nascita e morte nello stato civile del Mali è obbligatoria, nonostante la

dichiarazione che può essere resa alle autorità consolari estere.

Sono celebrati obbligatoriamente davanti all'ufficiale di stato civile del Mali, i matrimoni contratti in

Mali, quando uno dei coniugi è di nazionalità maliana.

**Articolo 204:** Il cancelliere maliano chiamato a celebrare il matrimonio di due stranieri,

o un maliano e uno straniero, deve esigere dal o dal coniuge straniero, la giustificazione del suo

capacità coniugale rispetto al proprio diritto nazionale. Egli deve anche garantire che il

le pubblicazioni previste dalla presente legge sono state effettuate in Mali e, se del caso, all'estero e in

Inoltre, che le norme sul soggiorno degli stranieri non precludono la celebrazione del

nozze.

Sono applicabili le altre norme formali emanate da questa legge in materia di matrimonio.

agli stranieri in tutte le loro disposizioni.

**Articolo 205:** La Repubblica del Mali riconosce le autorità diplomatiche e consolari

stranieri, ricevuto l'exequatur, la qualità di ufficiale consolare di stato civile, se questo

qualità è stata loro conferita dalla legge del loro paese e fatte salve le disposizioni dell'articolo

203 sopra.

La loro competenza è tuttavia limitata ai loro cittadini ed è esercitata solo nei limiti

della loro circoscrizione.

**CAPITOLO V: SANZIONI**

**Articolo 206:** Sarà punito con la multa da 25.000 a 100.000 franchi e da uno a tre mesi

reclusione o solo una di queste pene, qualsiasi violazione delle disposizioni del

presente atto, commesso da un conservatore del registro o da un agente di dichiarazione, concernente il

redazione di atti o trascrizione di atti di stato civile, conservazione, archiviazione,

tenuta di registri, rilascio di copie, trascrizione e apposizione di documenti

annotazioni marginali.

Le stesse sanzioni si applicheranno ai soggetti di cui al comma precedente che, per negligenza,

non avranno redatto automaticamente l'atto né annotato il fatto di stato civile di cui erano a conoscenza.

**Articolo 207: È** punito con le pene previste nell'articolo precedente, l'ufficiale di stato civile che

avrà inserito atti di stato civile su fogli sciolti.

**Articolo 208:** Qualsiasi funzionario o agente segnalante che consapevolmente e nell'esercizio di

le sue funzioni, distrutto, cancellato, sottratto, sottratto, rimosso, alterato, contraffatto, falsificato tutto o

parte di un registro, di un atto o di un atto di stato civile, sarà punito con la multa di 100.000

a 500.000 franchi e da tre mesi a un anno di reclusione.

|  |
| --- |
| **Pagina 38** |

**Articolo 209:** Sarà condannato ad una multa che non può superare 120.000 franchi e ad a

reclusione da sei mesi a un anno o una delle sue due condanne, qualsiasi

registrar che sposa consapevolmente due persone che non l'hanno fatto

l'età richiesta e non giustifica l'esenzione prevista dalla legge.

**Articolo 210:** Qualsiasi ufficiale di stato civile che procederà alla celebrazione di un matrimonio

contratto da ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni senza che questi ne abbia accertato la

consenso delle persone designate dalla legge, consenso che deve essere espresso in

l'atto di matrimonio, sarà a richiesta degli interessati o del Pubblico Ministero del luogo in cui

celebrato il matrimonio, condannato alla multa da 25.000 a 120.000 franchi, o all'a

reclusione da sei mesi a un anno al massimo.

**Articolo 211:** Ogni Ufficiale dello Stato è punito con le sanzioni previste dall'articolo 210 che precede.

funzionario pubblico che celebrerà il matrimonio senza aver ottenuto il consenso dei coniugi.

**Articolo 212: È** punito con la multa da 12.000 a 1.200.000 franchi e la reclusione

da sei mesi a tre anni, qualunque ufficiale dello stato civile che avrà proceduto con cognizione di causa, al

secondo matrimonio di un uomo che ha optato per il matrimonio monogamo o di una donna

impegnato nei vincoli di un precedente matrimonio non ancora sciolto, o di un uomo poligamo

avere già quattro mogli, o matrimonio tra parenti e alleati in misura proibita dalla legge.

**Articolo 213:** Qualsiasi ufficiale di stato civile che

celebrerà il matrimonio di una donna che è già stata sposata, e il cui periodo di validità previsto da

la legge non è scaduta.

**Articolo 214:** Indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli articoli precedenti, il

colpe e negligenze dei funzionari e dei segnalanti commesse nell'espletamento di

le loro funzioni impegnano la loro personale responsabilità civile nei confronti dei singoli, nella

nella misura in cui sono prevenuti. Possono anche condurre contro di loro

sanzioni amministrative.

**Articolo 215:** Sarà punito con la multa da 300 a 18.000 franchi e, in caso di recidiva, un

reclusione da uno a dieci giorni, chiunque sia obbligato dalla legge a dichiarare

eventi di stato civile, e che si sarà volontariamente astenuto dal compiere il

previsto dalla legge.

**Articolo 216:** Chiunque, a

in occasione di una dichiarazione allo stato civile, o della costituzione di un atto, avrà consapevolmente

fatto affermazioni inesatte.

Verrà punito con le stesse pene chiunque avrà consapevolmente fatto o tentato di usare

di documenti falsi.

**CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI**

**Articolo 217: Gli** ufficiali di stato civile e gli agenti di dichiarazione ricevono una

indennità, il cui importo è fissato con decreto del Consiglio dei ministri.

|  |
| --- |
| **Pagina 39** |

TITOLO V: NAZIONALITÀ

|  |
| --- |
| **Pagina 40** |

**CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 218:** La legge determina quale persona ha, alla nascita, la cittadinanza maliana in virtù di

di nazionalità di origine.

La cittadinanza maliana si acquisisce o si perde dopo la nascita per effetto della legge o per

decisione dell'autorità pubblica adottata alle condizioni previste dal presente codice.

**Articolo 219:** Le disposizioni relative alla nazionalità contenute nei trattati e negli accordi

si applicano gli standard internazionali debitamente ratificati dal Mali e pubblicati.

**Articolo 220:** Quando, in occasione di una controversia, è necessario interpretare le disposizioni del

convenzioni internazionali relative alla nazionalità, tale interpretazione deve essere richiesta da

il pubblico ministero su richiesta del giudice adito, al ministro incaricato degli affari

Esteri, sotto la copertura del Ministro della Giustizia.

L'interpretazione data da questo ministro è vincolante per i giudici. È pubblicato sul giornale

ufficiale.

**Articolo 221** : Le nuove leggi relative all'attribuzione della nazionalità maliana mediante

cittadinanza di origine si applicano anche alle persone nate prima della data del loro ingresso in

vigore, se tali persone non hanno ancora raggiunto la maggiore età a tale data **.**

La presente domanda non pregiudica tuttavia la validità degli atti emanati dall'interessato.

né a diritti acquisiti da terzi in base a precedenti leggi.

**Articolo 222:** Le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza del Mali dopo

nascita sono regolati in linea di principio dalla legge in vigore al momento del verificarsi degli eventi e

atti che possono comportare tale acquisizione o perdita.

**Articolo 223:** Chiunque può acquisire la nazionalità maliana, ripudiarla, perderla, compreso

rinunciare o essere decaduto nelle forme e condizioni determinate dal presente codice.

**CAPITOLO II: DELLA NAZIONALITÀ D'ORIGINE DEL MALI**

**Articolo 224** : È maliano, nato in Mali o all'estero:

-

il figlio legittimo nato da padre e madre maliani;

-

il figlio legittimo nato da padre o madre del Mali il cui altro genitore è apolide o

di nazionalità sconosciuta;

-

il figlio naturale compreso quello dei suoi genitori a cui la filiazione era

stabilito in primo luogo è maliano;

-

il figlio naturale compreso quello dei genitori per i quali è stata accertata la filiazione

secondo, è maliano, se l'altro genitore è apolide o di nazionalità sconosciuta;

-

il bambino nato da padre o madre del Mali e uno dei genitori è straniero,

tranne che per lui ripudiare la nazionalità del Mali entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età

ai sensi degli articoli 255 e 256 del presente codice.

|  |
| --- |
| **Pagina 41** |

**Articolo 225: Un** bambino nato in Mali da genitori sconosciuti è maliano.

Mantiene la nazionalità maliana anche se, durante la sua minorità, la sua parentela è stabilita a

nei confronti di uno straniero e se ha, in conformità con la legge nazionale di tale straniero, il

di esso.

Tuttavia, ha il diritto di ripudiare la nazionalità del Mali con le forme di legge in

sei mesi dopo la sua maggiore età.

**Articolo 226: Si** presume che il neonato sia nato in Mali, fino a prova contraria

trovato in Mali.

**Articolo 227: Un** bambino maliano nato in Mali da padre o madre nati in Mali di nazionalità

di origine di uno Stato africano.

**Articolo 228:** Un bambino che è maliano in virtù delle disposizioni di questa sezione è

ritenuto tale dalla nascita, anche se sussistessero i presupposti previsti dalla legge a tal fine

effetto, si stabilisce solo dopo la nascita.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, la qualità del Mali dalla nascita non influisce sul

validità degli atti compiuti dall'interessato o dei diritti acquisiti da terzi in base alla sua

nazionalità apparente.

**Articolo 229: La** filiazione non ha effetto in materia di nazionalità del Mali a meno che non lo sia

stabilito alle condizioni determinate dal presente codice.

La filiazione di un figlio nato fuori dal matrimonio non ha effetto sulla nazionalità del figlio a meno che non lo sia

stabilito durante la sua minoranza.

**CAPITOLO III: ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ MALIANA**

**SEZIONE I** : **MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ MALIANA**

**SOTTOSEZIONE I: ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ DEL MALINA DA PARTE**

**MOTIVO DELLA FILIAZIONE**

**Articolo 230:** Acquisisce la nazionalità del Mali, il bambino che è stato oggetto di adozione

parentela, se suo padre e sua madre sono maliani o se solo uno di loro è maliano.

**Articolo 231:** Acquisisce la nazionalità del Mali, il figlio minore non emancipato il cui padre e

madre ha acquisito la cittadinanza maliana o solo una di loro ha acquisito la cittadinanza

maliano.

**Articolo 232:** Può acquisire la nazionalità maliana, il padre o la madre di nazionalità straniera

qualsiasi bambino maliano, se risiede in Mali da almeno un anno, ai sensi degli artt

255 e 256 di questo codice.

**SOTTOSEZIONE II: ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ DEL MALI**

**PER MATRIMONIO**

|  |
| --- |
| **Pagina 42** |

**Articolo 233:** Può acquisire la cittadinanza maliana per matrimonio contratto con un maliano

o un maliano, qualsiasi persona di nazionalità straniera o apolide, tranne che per il suo rifiuto

prima del matrimonio, la qualità del Mali.

**Articolo 234:** Il Governo può, per un periodo di un anno, opporsi con decreto a

acquisizione della nazionalità maliana attraverso il matrimonio.

Quando il matrimonio è stato celebrato in Mali, questo periodo inizia dal giorno della celebrazione del matrimonio.

Quando è celebrato all'estero, decorre dal giorno della trascrizione dell'atto nel registro

stato civile.

In caso di opposizione del Governo, si considera che la persona non abbia mai acquisito il

nazionalità maliana.

**Articolo 235: La** cittadinanza maliana acquisita per matrimonio si perde se è dichiarata nulla

da una decisione emessa da un tribunale del Mali o resa esecutiva in Mali, anche se

è stato stipulato in buona fede.

Tuttavia, i figli del sindacato annullato rimangono maliani.

**Articolo 236:** La validità degli atti compiuti in buona fede anteriormente al decreto di opposizione

o la decisione giudiziale che dichiara la nullità del matrimonio, nonché i diritti acquisiti in

conseguente, non può essere messo in discussione.

**SOTTOSEZIONE III: ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ DEL MALIANA IN**

**MOTIVO DI NASCITA E RESIDENZA IN MALI**

**Articolo 237:** Può acquisire la nazionalità del Mali, il bambino nato in Mali, da genitori stranieri,

entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, se risiedono abitualmente da almeno cinque

anni, e se lo dichiara in conformità alle disposizioni del presente codice.

**SOTTOSEZIONE IV: ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ DEL MALI**

**PER DECISIONE DELL'AUTORITÀ PUBBLICA**

**PARAGRAFO I: NATURALIZZAZIONE**

**Articolo 238: La** naturalizzazione del Mali è concessa per decreto su richiesta dell'interessato

dopo l'indagine.

Il decreto di naturalizzazione non è motivato.

Il rigetto formale o implicito della domanda di naturalizzazione non è soggetto ad alcun ricorso.

**Articolo 239:** Nessuno può essere naturalizzato se non risiede da almeno dieci (10) anni

abituale in Mali al momento della presentazione della domanda.

Questo periodo è ridotto a cinque (5) anni per il richiedente che ha prestato servizi in Mali.

eccezionale e il bambino nato in Mali da genitori stranieri.

Per residenza abituale si intende la stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Tuttavia, è assimilato alla residenza in Mali:

|  |
| --- |
| **Pagina 43** |

- Il soggiorno all'estero in una funzione conferita dal governo maliano o

l'esistenza all'estero di una funzione o impiego in un'ambasciata, una legazione

o un consolato;

- La presenza all'estero in una formazione dell'esercito maliano.

**Articolo 240:** Si tiene conto della determinazione, in qualsiasi momento, del territorio del Mali,

modifiche derivanti da atti dell'autorità del Mali e trattati internazionali.

**Articolo 241:** Il richiedente deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

- sottoscrivere un atto solenne di sottomissione alla Repubblica mediante dichiarazione ai sensi dell'art

negli articoli 256 e 257 del presente codice;

- essere maggiorenne o minore emancipato;

- essere di buona vita e di buon costume;

- essere riconosciuto come santo di spirito;

- giustificare la sua integrazione nella comunità del Mali;

- non hanno subito condanne superiori ad un anno di reclusione

non cancellato dalla riabilitazione o dall'amnistia, per un reato di common law.

Le sentenze pronunciate all'estero non possono essere prese in considerazione; in questo caso,

il decreto di naturalizzazione deve essere adottato previo assenso della Suprema Corte.

**Articolo 242:** Un minore di quindici anni (15) può chiedere la naturalizzazione con

l'autorizzazione della persona o dell'ente che esercita la potestà genitoriale o la tutela.

**PARAGRAFO II: REINTEGRAZIONE**

**Articolo 243: Il** ripristino della cittadinanza del Mali è concesso per decreto adottato

Consiglio dei ministri su richiesta dell'interessato previo accertamento.

La richiesta è accompagnata dalla decisione per gli effetti della quale la perdita del

la nazionalità.

**Articolo 244: La** reintegrazione è concessa senza condizione di durata del soggiorno. Tuttavia, no

non può essere reintegrato se non è residente in Mali al momento della domanda.

**PARAGRAFO III** : **DISPOSIZIONI COMUNI** .

**Articolo 245:** Il decreto di naturalizzazione o reintegrazione può essere revocato, se appare,

dopo aver firmato:

- che la persona naturalizzata o reintegrata non soddisfaceva le condizioni richieste dal

la legge ;

- di aver consapevolmente dichiarato il falso, presentato un documento contenente un

asserzione falsa o erronea, o impiegato manovre fraudolente per l'effetto

ottenere la naturalizzazione o la reintegrazione.

**Articolo 246** : Può essere riscossa una tassa di cancelleria, la cui aliquota è fissata con decreto, a beneficio di

del Tesoro Pubblico in occasione di naturalizzazione o reintegrazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 44** |

**SEZIONE II: EFFETTI DELL'ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ DEL MALI**

**Articolo 247** : Chiunque acquisisca la nazionalità maliana gode, dalla data di questo

acquisizione, di tutti i diritti ed è tenuto a tutti i doveri connessi a tale qualità.

Tuttavia, uno straniero naturalizzato non può:

- essere investito di carica o di carica elettiva per un periodo di cinque anni dal

Decreto di naturalizzazione;

- essere elettore per un periodo di due anni dal decreto di naturalizzazione;

- essere nominato a un pubblico ufficio retribuito dallo Stato, iscritto all'albo degli avvocati, oppure

nominato titolare di un ufficio ministeriale per un periodo di due anni dal

Decreto di naturalizzazione.

**Articolo 248:** Eccezionalmente, questi termini possono essere abbreviati con decreto adottato dal Consiglio di

Ministri sulla relazione del ministro della Giustizia.

**CAPITOLO IV: PERDITA E CESSAZIONE DEL**

**NAZIONALITA' MALIANA**

**Articolo 249:** Qualsiasi adulto di nazionalità maliana, abitualmente residente in

lo straniero, che acquisisce volontariamente la cittadinanza straniera, non perde la cittadinanza maliana

solo se lo dichiara ai sensi degli articoli 255 e 256 del presente codice.

**Articolo 250:** perde la cittadinanza maliana, con l'autorizzazione della persona o dell'ente

titolare della potestà genitoriale o tutoria, i minori di almeno quindici anni, che abbiano

acquisita la cittadinanza straniera, chiede di perdere la cittadinanza maliana.

**Articolo 251:** perde la nazionalità maliana qualsiasi maliano che abbia un lavoro in un esercito

all'estero o in un servizio pubblico estero, o assisterli, se il paese ospitante

svolge azioni ostili con il suo sostegno nei confronti del Mali.

**Articolo 252:** Un maliano che si comporta come il cittadino di un paese straniero può, se ne ha il

nazionalità di quel paese, essere liberato per decreto, dalla sua fedeltà al Mali, se lo desidera.

richiesta nelle forme corrette.

**Articolo 253:** Può essere privato della nazionalità maliana, a meno che tale privazione non abbia l'effetto di

renderlo apolide, il naturalizzato:

- condannato per un atto qualificabile come delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato;

- condannato per un atto qualificato come reato dalla legge del Mali e con conseguente a

reclusione superiore a cinque anni;

- condannato per aver evaso gli obblighi derivanti dalla legge sul reclutamento di

l'esercito o il servizio civile;

- chi ha compiuto a beneficio di uno Stato estero atti incompatibili con la qualità di

maliano e pregiudizievole per gli interessi del Mali.

**Articolo 254: La** decadenza è pronunciata con decreto preso in Consiglio dei ministri, su relazione

del ministro della Giustizia.

**CAPITOLO V** : **LA FORMA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA NAZIONALITÀ**

**MALIENNE**

|  |
| --- |
| **Pagina 45** |

**SEZIONE I** : **DICHIARAZIONI DI NAZIONALITÀ**

**Articolo 255** : Qualsiasi dichiarazione in vista di:

- acquisire la nazionalità maliana;

- rifiutare l'acquisizione della nazionalità maliana;

- ripudiare la nazionalità maliana;

è sottoscritto davanti al presidente del tribunale di primo grado o al giudice di pace presso

ampia giurisdizione della giurisdizione in cui ha la residenza il dichiarante.

**Articolo 256:** La dichiarazione è resa davanti agli agenti diplomatici o consolari

Maliani quando il dichiarante è all'estero.

**Articolo 257:** Qualsiasi dichiarazione di nazionalità fatta in conformità con gli articoli precedenti

deve essere, a pena di nullità, iscritto dal Ministro della giustizia in un apposito registro

tenuto a tale scopo.

**Articolo 258: La** registrazione della dichiarazione è rifiutata dal ministro della Giustizia quando

l'interessato non soddisfa le condizioni previste dalla legge. Questa decisione di rifiuto è motivata e

notificata al dichiarante che può ricorrere al tribunale civile entro due mesi. il

Il tribunale decide sulla validità o sull'invalidità della dichiarazione.

**Articolo 259:** Entro un periodo di un anno che segue, vale a dire la data in cui le dichiarazioni di cui al

Sono stati sottoscritti gli articoli 255 e 256, ossia la decisione giudiziaria che, nel caso previsto dall'art.

precedente, ammette la validità della dichiarazione, il Governo può opporsi con decreto a

acquisizione della nazionalità maliana. Tale decisione non è impugnabile.

**Articolo 260: In** assenza di opposizione del Governo allo scadere del periodo di un anno successivo al

data in cui la dichiarazione è stata registrata, il Ministro della giustizia deve dare al dichiarante

copia della sua dichiarazione attestante la registrazione effettuata.

**Articolo 261:** La validità di una dichiarazione registrata può sempre essere contestata dal

pubblico ministero e da ogni interessato, salvo che il tribunale civile non si sia già pronunciato

con decisione divenuta definitiva.

Il pubblico ministero deve essere sempre coinvolto.

**Articolo 262:** I cancellieri dei tribunali penali devono rivolgersi al ministro

di Giustizia, nel mese in cui sono divenute definitive, una spedizione di

decisioni di cui all'articolo 253.

**SEZIONE II: CERTIFICATI DI NAZIONALITÀ**

**Articolo 263:** Il presidente del tribunale di primo grado o il giudice di pace con giurisdizione

esteso solo per rilasciare un certificato di nazionalità del Mali a qualsiasi persona

giustificando che ha questa qualità.

All'estero, questo certificato è rilasciato dagli agenti diplomatici o consolari del Mali.

**Articolo 264:** Il certificato indica le disposizioni in virtù delle quali l'interessato ha la qualità di

Malien e i documenti che ne hanno permesso la costituzione.

|  |
| --- |
| **Pagina 46** |

È autentico fino a prova contraria.

**Articolo 265:** Chiunque sia rifiutato il rilascio di un certificato di cittadinanza può

deferire la questione al Ministro della giustizia che decide, se necessario, di procedere.

**CAPITOLO VI** : **CONTENZIOSO DI NAZIONALITÀ**

**Articolo 266:** La giurisdizione civile di common law è l'unica competente a conoscere delle cause

controversie sulla nazionalità, sia che si verifichino isolatamente, sia durante un appello

contro un atto amministrativo.

**Articolo 267:** Sono d'ordine l'eccezione della nazionalità maliana e l'eccezione della nazionalità straniera

pubblico. Devono essere sollevate d'ufficio dal giudice.

Costituiscono, davanti a qualsiasi giurisdizione diversa dalla giurisdizione civile ordinaria, a

domanda preliminare.

**Articolo 268:** Quando viene sollevata prima l'eccezione della nazionalità maliana o della nazionalità straniera

un tribunale penale, quest'ultimo deve tornare ad impugnare entro trenta giorni prima del

giudice civile competente, sia la parte che invoca l'eccezione, sia il pubblico ministero, nella

caso in cui l'interessato è titolare di un certificato di cittadinanza rilasciato ai sensi degli artt

263 e 264 **.**

Il tribunale penale sospende la sua decisione fino alla decisione sulla cittadinanza o fino al

la scadenza del suddetto termine di ricorso.

**Articolo 269:** L'azione è proposta dinanzi al giudice del domicilio o, in mancanza, dinanzi al giudice

della residenza della persona di cui si tratta la cittadinanza o, se non ha domicilio né

residenza, davanti al tribunale civile del comune III del distretto di Bamako.

**Articolo 270: Le** azioni in materia di nazionalità sono proposte su petizione

secondo le disposizioni del codice di procedura civile, commerciale e sociale.

**Articolo 271: L'** azione per stabilire o rifiutare la cittadinanza è aperta a qualsiasi parte interessata

per sé contro il pubblico ministero che ha solo qualità da difendere in azione, senza

fatto salvo il diritto di intervento di terzi.

In ogni caso, il pubblico ministero è tenuto a concludere per iscritto, anche

davanti al giudice di pace con giurisdizione estesa.

**Articolo 272:** Azione principale per accertare o contestare la cittadinanza del convenuto

è aperto al solo pubblico ministero, fermo restando il diritto di intervento dei terzi.

**Articolo 273:** Il pubblico ministero è tenuto ad agire, se richiesto da a

pubblica amministrazione o da persona che ha sollevato l'eccezione della nazionalità, prima

un tribunale che ha sospeso il procedimento in applicazione dell'articolo 267 di cui sopra.

Il terzo richiedente deve essere implicato e, a meno che non stia beneficiando del gratuito patrocinio, fornire

fideiussione al pagamento delle spese processuali e dei danni a cui potrebbe essere imputabile

condannato.

|  |
| --- |
| **Pagina 47** |

**Articolo 274:** Il pubblico ministero deve essere chiamato in causa anche se non si pone la questione della nazionalità

pone solo incidentale tra gli individui e deve essere inteso nelle sue osservazioni scritte e

motivata.

**Articolo 275:** Le decisioni finali sulla nazionalità hanno, nei confronti di tutti, l'autorità del

giudicato.

Le decisioni dei tribunali penali non hanno mai l'autorità di cosa giudicata

questioni di nazionalità quando il giudice civile non è stato chiamato a pronunciarsi

secondo le disposizioni dell'articolo 266.

**CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 276:** Dall'entrata in vigore di questo codice, un periodo di otto (8) mesi è

concesso per conformarsi a queste disposizioni sulla nazionalità.

**Articolo 277:** Un decreto del Consiglio dei ministri fisserà le modalità di applicazione del

disposizioni di questo codice relative alla nazionalità.

|  |
| --- |
| **Pagina 48** |

LIBRO II: Matrimonio E E

|  |
| --- |
| **Pagina 49** |

TITOLO I: IMPEGNI

|  |
| --- |
| **Pagina 50** |

**Articolo 278** : Il fidanzamento è un accordo con il quale un uomo e una donna, in

accordo con la propria famiglia, si promettono reciprocamente il matrimonio.

**Articolo 279: La** risoluzione, senza motivo legittimo, può dare diritto al risarcimento in applicazione del

disposizioni della legge sul regime generale delle obbligazioni.

|  |
| --- |
| **Pagina 51** |

TITOLO II: FORMAZIONE DEL MATRIMONIO

|  |
| --- |
| **Pagina 52** |

**Articolo 280: Il** matrimonio è un atto pubblico, con il quale un uomo e una donna acconsentono

stabilire tra loro un'unione legale le cui condizioni di formazione, effetti e scioglimento siano

regolato dalle disposizioni di questo libro.

Viene celebrata dall'Ufficiale di Stato Civile o dal Ministro del culto.

**CAPITOLO I: CONDIZIONI DEL MATRIMONIO**

**SEZIONE I: REQUISITI DI ETÀ**

**Articolo 281:** L'età minima per contrarre matrimonio è fissata a diciotto anni per gli uomini e

sedici anni per la donna.

Il capo del distretto amministrativo può, tuttavia, con decisione suscettibile di

ricorso, avanti al giudice civile, per la concessione dell'esonero dall'età per gravi motivi.

Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ai futuri coniugi di età non inferiore ai quindici anni.

Una copia della decisione di dispensa è allegata all'atto di celebrazione del matrimonio.

**Articolo 282:** Qualsiasi funzionario dello stato civile o ministro del culto che celebrerà il matrimonio di a

persona che non ha raggiunto l'età richiesta, incorrerà in una pena detentiva da sei mesi a a

anno e una multa di 120.000 franchi.

**SEZIONE II: CONSENSO AL MATRIMONIO**

**Articolo 283:** Non c'è matrimonio quando non c'è consenso.

Il consenso non è valido se è stato estorto con violenza o se è stato prestato solo da

a seguito di un errore sulla persona.

Deve essere dato oralmente e di persona davanti al registrar da ciascuno dei futuri

marito. Si verifica con la firma o, in mancanza, con l'apposizione delle impronte digitali sul piede

dell'atto.

Tuttavia, in caso di allontanamento, se uno dei futuri coniugi risiede fuori del luogo in cui è avvenuto il matrimonio

non deve essere celebrato può presentarsi di persona davanti al cancelliere, anche il partito

impedito, può dare il suo consenso con atto redatto dal cancelliere del suo

residenza.

Questo documento è trasmesso da quest'ultima autorità al registrar responsabile dell'esecuzione del

celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio deve essere celebrato in questo caso davanti a un rappresentante debitamente autorizzato.

del coniuge impedito. Tale rappresentante è tenuto a firmare o, in mancanza, ad apporre le proprie impronte digitali

digitale in calce all'atto di matrimonio.

Il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali può essere prestato alle condizioni previste

al comma 3 del presente articolo.

|  |
| --- |
| **Pagina 53** |

In caso di incapacità dovuta a malattia, lontananza o per qualsiasi altro motivo, il

il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali può essere dato per iscritto in un documento preparato

dal sindaco o dal capo del distretto amministrativo di residenza dell'interessato. questo atto

recherà la firma o, in mancanza, le impronte digitali dell'interessato.

**Articolo 284:** Il futuro coniuge, in linea di principio, non può contrarre matrimonio, in caso di esenzione dall'età,

senza il consenso del padre e della madre. In caso di disaccordo è sufficiente il parere del padre.

In caso di morte o di impossibilità per il padre di esprimere la propria volontà, il consenso del

è sufficiente il consiglio di famiglia esteso alla madre.

**Articolo 285:** Il futuro coniuge riconosciuto dal padre o dalla madre non può contrarre matrimonio, in caso di

esenzione dall'età, senza il consenso del genitore che l'ha riconosciuta.

**Articolo 286:** Il futuro coniuge non riconosciuto dal padre e dalla madre, o di padre e madre sconosciuti, non deve

può contrarre matrimonio, in caso di esenzione dall'età, solo con l'autorizzazione del suo tutore o al

in mancanza della speciale autorizzazione del capo del distretto amministrativo del suo domicilio.

L'invio della presente autorizzazione è allegato all'atto di celebrazione del matrimonio.

**Articolo 287:** L'ufficiale di stato civile che procederà alla celebrazione del matrimonio, senza

è assicurato dei consensi incorrerà nella reclusione di almeno sei mesi e un anno a

di più, e la multa da 25.000 a 120.000 franchi, ovvero solo una di queste due pene.

**SEZIONE III: DEL DOT**

**Articolo 288:** La dote è obbligatoria e ha carattere simbolico.

Essa non può in nessun caso superare la somma di 15.000 franchi.

Può dar luogo alla restituzione solo in caso di mancata consumazione del matrimonio a causa di

la moglie.

**SEZIONE IV: MATRIMONI PROIBITI**

**Articolo 289: Il** matrimonio è proibito tra:

- il figlio e la madre;

- fratello e sorella;

- padre e figlia;

- lo zio e la nipote in linea retta e al 1

ehm

grado ;

- il nipote e la zia paterna o materna;

- l'uomo e la donna che lo hanno allattato;

- l'uomo e la figlia della donna che lo ha allattato;

- l'uomo e le zie paterne o materne della sua nutrice;

- l'uomo ei figli della figlia della sua nutrice;

- l'uomo e la madre di sua moglie;

- l'uomo e l'ex moglie di suo figlio;

- l'uomo e l'ex moglie di suo padre;

|  |
| --- |
| **Pagina 54** |

- l'uomo e la figlia di sua moglie nati da altro matrimonio;

- l'uomo e la sorella della moglie vivente;

- l'uomo e la nipote di sua moglie;

- persone dello stesso sesso.

**CAPITOLO II: LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**

**SEZIONE I: CELEBRAZIONE DAVANTI AL RESPONSABILE DELLO STATO CIVILE**

**Articolo 290:** Il matrimonio è celebrato pubblicamente davanti all'ufficiale di stato civile del domicilio di uno

futuri sposi.

**Articolo 291: Si fa** pubblicazione della celebrazione del matrimonio, quindici giorni prima, nel centro

stato civile del domicilio, in mancanza della residenza dei futuri coniugi e del luogo della celebrazione.

La pubblicazione avviene anche presso l'ufficio di stato civile del luogo di residenza o della precedente residenza.

futuri coniugi, quando il cambiamento di domicilio non sarà durato sei mesi.

L'ufficiale di stato civile del luogo in cui si celebra il matrimonio invia copia del manifesto di pubblicazione a

ciascuno degli ufficiali di stato civile interessati.

Invia al più presto una richiesta di pubblicazione a ciascuno degli ufficiali di stato civile.

quando i domicili e le residenze dei futuri sposi provengono da centri diversi.

Il manifesto della pubblicazione indica il cognome, i nomi, la professione, l'età, il domicilio e la residenza del futuro

coniuge, nonché il luogo e la data previsti per la celebrazione del matrimonio.

È datato e firmato dal registrar.

**Articolo 292:** Il manifesto della pubblicazione deve rimanere in esposizione per quindici giorni liberi.

**Articolo 293:** Qualsiasi persona avente un interesse legittimo può, entro tale termine, presentare opposizione dinanzi a

la celebrazione del matrimonio.

**Articolo 294:** Qualsiasi atto di opposizione contiene una dichiarazione della capacità che conferisce all'opponente il diritto di

diritto di formularlo.

Contiene la scelta del domicilio nel luogo dove deve essere celebrato il matrimonio, deve inoltre

contenere i motivi dell'opposizione.

**Articolo 295:** Ufficiali di stato civile, quando la pubblicazione è avvenuta nei centri

diverso, inviare non appena scaduto il termine di pubblicazione all'anagrafe del luogo di

celebrazione del matrimonio, un certificato attestante l'esistenza o l'assenza di opposizione.

**Articolo 296:** In linea di principio, il matrimonio non può essere celebrato prima della scadenza del termine di pubblicazione.

Quando la pubblicazione è stata fatta in altri centri, può essere pubblicata alla scadenza del trenta

giorni se nessuna notifica di opposizione è pervenuta al centro di stato civile di celebrazione.

**Articolo 297:** Il futuro coniuge contro il quale è stata formulata l'opposizione presenta i suoi mezzi

davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

|  |
| --- |
| **Pagina 55** |

L'opposizione viene istruita e arbitrata entro quindici giorni dal suo ricevimento da questa autorità.

**Articolo 298:** L'ufficiale di stato civile competente, in assenza di opposizione o in caso di rigetto del

quest'ultimo procede alla celebrazione del matrimonio.

La celebrazione si svolge alla presenza di due importanti testimoni.

**Articolo 299:** Il cancelliere dà ai futuri coniugi la lettura degli articoli da 316 a 322 e 389

di questo codice.

Verifica con loro se esiste o meno un contratto di matrimonio. Si fa menzione del

risposta sul certificato di matrimonio.

Assicura i necessari consensi dei futuri sposi.

Dopo tutte queste formalità, li dichiara uniti dai vincoli del matrimonio.

**SEZIONE II: CELEBRAZIONE DAVANTI AL MINISTRO DEL CULTO**

**Articolo 300**

Il matrimonio è celebrato pubblicamente dal ministro del culto subordinatamente al rispetto delle condizioni

del matrimonio e dei divieti sanciti in questo titolo.

**Articolo 301**

Si pubblica la celebrazione del matrimonio, quindici (15) giorni prima, nel luogo di culto del

celebrazione.

La locandina della pubblicazione riporta i nomi, i nomi, la professione, l'età; domicilio e residenza di

futuri sposi, nonché la data prevista per la celebrazione del matrimonio.

È datato e firmato dal ministro del culto.

**Articolo 302**

Il matrimonio così celebrato sarà attestato da un modulo standard che dovrà comporre:

- sigilli di stato;

- segni del ministero del culto;

- le dichiarazioni previste dall'articolo 306 del presente Codice.

**Articolo 303**

Il ministro del culto stabilisce quattro (4) originali del modulo standard e deve:

|  |
| --- |
| **Pagina 56** |

- consegnare ai coniugi il primo originale debitamente compilato e firmato;

- inviare il secondo originale all'Ufficiale di stato civile del luogo della celebrazione in a

periodo di 15 giorni;

- inviare il terzo originale alla cancelleria del tribunale civile competente;

- conservare il quarto originale nell'archivio del luogo di culto.

**Articolo 304**

Ricevuto l'originale a lui destinato, l'ufficiale di stato civile trascrive il matrimonio in

aprire un registro a tal fine e istituire un libretto di famiglia per i coniugi.

**Articolo 305**

I diritti e i doveri dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio celebrato davanti al Ministro del

culto sono soggetti alle disposizioni del Titolo IV di questo Libro.

**SEZIONE III** : **IL CERTIFICATO DI MATRIMONIO**

**Articolo 306:** Il certificato di matrimonio afferma:

1. cognome, nome, età, professione e domicilio o residenza dei coniugi;

2. il cognome, i nomi, la professione, il domicilio del padre e della madre dei coniugi;

3. il consenso del padre e della madre o dei rappresentanti legali, se del caso;

4. i nomi ei cognomi dei testimoni e l'indicazione della loro maggioranza;

5. la dichiarazione dei coniugi di prendersi per marito e moglie;

6. la dichiarazione di unione da parte dell'ufficiale di stato civile o del ministro del culto;

7. la menzione del contratto di matrimonio, se del caso, contenente la data, il luogo e il nome di

notaio;

8. la menzione della dote;

9. l'opzione matrimoniale;

10. il centro di stato civile o luogo di culto per la celebrazione;

11. cognome e nome dell'ufficiale di stato civile o del ministro del culto.

Si fa menzione a margine dell'atto di nascita dei coniugi e nei registri di stato civile.

|  |
| --- |
| **Pagina 57** |

**CAPITOLO III: L'OPZIONE MATRIMONIALE**

**Articolo 307: Il** matrimonio può essere contratto:

- o in regime di monogamia, nel qual caso i coniugi non possono contrarre a

secondo matrimonio prima dello scioglimento del primo. Tuttavia, l'uomo che ha optato per il

matrimonio monogamo, avrà il diritto di rivedere la sua opzione con il consenso espresso

della moglie;

- o in regime di poligamia, nel qual caso la donna deve acconsentire, e

l'uomo non può essere tenuto contemporaneamente nei vincoli del matrimonio con più di quattro

donne.

**Articolo 308:** L'opzione matrimoniale può essere stipulata nel contratto di matrimonio o al momento del

la celebrazione. Sarà menzionato nel certificato di matrimonio.

**Articolo 309:** Il fidanzamento poligamico può essere assunto dopo la celebrazione del matrimonio

con atto pronunciato davanti a un pubblico ufficiale. Sarà menzionato a margine del certificato di matrimonio.

**Articolo 310:** Chiunque, essendo impegnato nei vincoli di un matrimonio monogamo, avrà

contratto un altro prima della sua revisione o scioglimento sarà punito secondo le disposizioni

previsto dal codice penale.

Sarà lo stesso per chiunque, essendo impegnato nei vincoli di un matrimonio

poligamo, avendo quattro mogli legittime, avrà contratto una quinta unione.

Il pubblico ufficiale o il ministro del culto che vi avrà consapevolmente prestato il suo ministero sarà punito con

stesse sanzioni.

**CAPITOLO IV: NULLITÀ DI MATRIMONIO**

**Articolo 311:** Matrimonio contratto in violazione delle disposizioni degli articoli 289 e 307 del

questo libro è nullo senza pregiudizio per l'azione penale prevista dal codice penale.

Chiunque sia a conoscenza dell'imminente celebrazione di un matrimonio nullo deve informare

l'ufficiale di stato civile che deve sospendere la celebrazione e riferire al Pubblico Ministero

che aziona il tribunale civile competente.

**Articolo 312: Il** matrimonio, contratto senza il libero consenso di uno dei coniugi, non può essere

attaccato solo da uno il cui consenso è stato viziato.

Quando c'è stato un errore sulla persona, il matrimonio può essere attaccato solo dal coniuge vittima di

l'errore.

**Articolo 313:** Matrimonio contratto senza il consenso delle persone di cui agli articoli 285,

285 e 286 di questo libro possono essere attaccati solo da coloro il cui consenso è stato

necessario.

Tuttavia, queste persone non possono proporre un'azione di nullità una volta che il matrimonio è terminato.

da loro approvato o trascorsi due mesi dalla celebrazione del

nozze.

|  |
| --- |
| **Pagina 58** |

**Articolo 314:** Matrimonio che non è stato celebrato secondo le condizioni formali

prescritto dal presente codice o che non sia stato celebrato davanti al pubblico ufficiale competente o al

ministro del culto, può essere aggredito in qualsiasi momento da tutti coloro che vi hanno interesse nonché dal

pubblico ministero, poiché non sono stati informati e non è nato alcun bambino.

**Articolo 315:** Nessuno può avvalersi del titolo di coniuge e degli effetti del matrimonio, se non può

presentare un certificato di matrimonio debitamente redatto.

|  |
| --- |
| **Pagina 59** |

TITOLO III:

RISPETTIVI DOVERI E DIRITTI

CONIUGI

|  |
| --- |
| **Pagina 60** |

**Articolo 316** : Nei limiti dei rispettivi diritti e doveri dei coniugi stabiliti dal presente

Codice, la moglie deve obbedienza al marito e il marito protezione alla moglie.

Gli sposi si devono reciprocamente fedeltà, protezione, aiuto e assistenza. Si costringono a

comunità di vita sulla base dell'affetto e del rispetto.

**Articolo 317:** Nessun coniuge può essere ripudiato.

Il marito condannato per ripudio incorrerà in una pena da quindici giorni a tre mesi.

la reclusione e la multa da 20.000 a 120.000 franchi o una di queste pene

solamente.

**Articolo 318:** I coniugi contraggono insieme, per il solo fatto del matrimonio, l'obbligo di assicurare la

direzione morale e materiale della famiglia, per nutrire, mantenere, allevare i figli e prepararli

la costituzione di questi.

**Articolo 319:** Il marito è il capofamiglia. Perde questa qualità a vantaggio della donna in caso di:

- assenza prolungata e ingiustificata;

- scomparsa;

- divieto;

- impossibilità di manifestare la propria volontà.

La scelta della residenza familiare spetta al marito. La donna è tenuta a vivere con lui e lui

è tenuto a riceverlo.

Questa scelta deve essere fatta nell'esclusivo interesse della famiglia.

Le spese della famiglia gravano sul marito. Una donna sposata con un reddito può contribuire

a spese della famiglia.

**Articolo 320:** Il marito, in regime di poligamia, è vincolato da un obbligo di equità tra

le sue mogli, ognuna delle quali è considerata una famiglia.

**Articolo 321:** I coniugi hanno, in tutti i regimi, il potere di rappresentarsi reciprocamente per

esigenze domestiche.

Gli atti così compiuti dall'uno obbligano l'altro verso i terzi, a meno che non sia revocato questo potere al quale

il contraente ne è personalmente a conoscenza.

**Articolo 322:** Quando il marito non adempie ai suoi obblighi di provvedere alle spese della famiglia,

la moglie può chiedere al tribunale civile l'autorizzazione a farlo su parte del suo reddito

marito in proporzione ai suoi bisogni e alla misura delle sue risorse.

La sentenza fissa l'importo fino al quale viene concessa l'autorizzazione. Questo importo può essere

rivisto quando necessario.

La sentenza è giuridicamente esecutiva con provvedimento nonostante l'impugnazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 61** |

**Articolo 323:** Quando uno dei coniugi viene gravemente meno ai suoi doveri e pone l'interesse del

famiglia in pericolo, il tribunale civile può prescrivere gli eventuali provvedimenti urgenti da questi richiesti

interessi.

In particolare, può vietare a questo coniuge di compiere atti di

disposizione sui beni della comunità.

La durata delle misure previste dal presente articolo non può essere superiore a due anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 62** |

TITOLO IV:

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

|  |
| --- |
| **Pagina 63** |

**Articolo 324: Il** matrimonio si scioglie o per divorzio o per morte di uno dei coniugi.

**CAPITOLO I: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER DIVORZIO**

**Articolo 325: Il** divorzio può essere pronunciato per mutuo consenso o per violazione di

vita comune, sia per colpa.

**SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 326:** Il tribunale competente, in materia di divorzio, è quello dell'ultimo comune domicilio

dei coniugi o quella del coniuge convenuto.

**Articolo 327:** Salvo in materia di divorzio consensuale, il tentativo di conciliazione è

obbligatorio in tutti gli altri casi di divorzio di cui al presente codice.

**Articolo 328:** L'istanza si svolge nella forma ordinaria; tuttavia, i genitori degli sposi,

ad eccezione dei discendenti, possono essere ascoltati come testimoni.

La causa viene discussa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando un'indagine è giustificata, è condotta in conformità con le disposizioni del codice di procedura

civile, commerciale e sociale.

La sentenza è resa in udienza pubblica.

**Articolo 329:** Decisioni emesse in materia di divorzio e separazione personale, salvo in caso di

di mutuo consenso, sono impugnabili nelle forme e alle condizioni previste dal codice

di procedura civile, commerciale e sociale.

**Articolo 330:** In appello, la causa è discussa in camera di consiglio, la sentenza è pronunciata in tribunale

pubblico.

**Articolo 331:** Il ricorso per cassazione in materia di divorzio è sospensivo.

**Articolo 332:** Le spese sono a carico del coniuge contro cui è pronunciato il divorzio. il

la condivisione dei danni comporta la condivisione dei costi.

**Articolo 333:** Il coniuge che ha ottenuto l'assistenza legale al fine di difendersi in un'azione legale

divorzio proposto dal coniuge, è esonerato dal dargli un provvedimento da fare

affrontare le spese legali.

**Articolo 334:** Il presidente del tribunale può, dalla prima udienza, su richiesta del coniuge,

disporre misure cautelari, in particolare l'apposizione di sigilli sui beni del

comunità o sui beni di uno dei quali l'altro ha l'amministrazione o il godimento.

**Articolo 335:** Il giudice può, d'ufficio o su richiesta di uno dei coniugi, di uno dei

i familiari, della Procura della Repubblica, dispongano gli eventuali provvedimenti cautelari che gli apparissero

necessario per il bene dei figli.

|  |
| --- |
| **Pagina 64** |

Delibera sulle richieste di mantenimento, sugli accantonamenti per le spese legali o su tutte le richieste

urgente.

L'importo dell'assegno alimentare deve variare a seconda delle esigenze del coniuge che lo percepisce.

domanda e le risorse di chi deve fornirla.

**Articolo 336:** Le misure provvisorie possono sempre essere modificate o ritirate durante il corso

del procedimento a seconda delle circostanze e della situazione delle parti.

Sarà deferito al giudice in caso di difficoltà in tutti i casi.

**SEZIONE II: CASI DI DIVORZIO**

**SOTTOSEZIONE I: DIVORZIO PER MUTUO CONSENSO**

**Articolo 337:** I due coniugi, quando chiedono congiuntamente il divorzio, non devono

pubblicizzare la causa; devono solo sottoporre all'approvazione del giudice una bozza

convenzione che ne regola le conseguenze.

**PARAGRAFO I: CONDIZIONI SOSTANZIALI**

**Articolo 338:** Nessuna domanda di divorzio consensuale può essere presentata in

i primi sei mesi del matrimonio o quando uno dei coniugi è posto sotto uno dei piani

tutela degli incapaci.

**Articolo 339:** I coniugi regolano liberamente le condizioni e le conseguenze della rottura del vincolo

coniugali ogniqualvolta non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume e

l'interesse superiore del bambino.

**Articolo 340:** Il consenso dei coniugi è valido solo se emana da un testamento libero ed esente

di vizio.

Deve riguardare non solo la rottura del vincolo coniugale, ma anche il destino della proprietà e

figli del matrimonio.

**PARAGRAFO II: CONDIZIONI DI FORMA**

**Articolo 341:** La richiesta deve essere presentata per iscritto al tribunale civile del comune domicilio, o

quella di uno dei coniugi, o dai coniugi in persona, o dai rispettivi consigli, oppure

da un consiglio scelto di comune accordo.

Deve essere accompagnato da:

- un estratto dell'atto di matrimonio;

- estratti di atti di nascita di figli minorenni;

- un patto matrimoniale se esiste;

- un inventario di tutti i beni mobili e immobili;

- un accordo scritto che disciplini l'affidamento, l'educazione e il mantenimento dei figli, la sorte di

beni che liquidano la comunità, se applicabile.

**PARAGRAFO III: DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE**

|  |
| --- |
| **Pagina 65** |

**Articolo 342:** Il giudice, visti gli atti prodotti, ascolta i coniugi separatamente, poi insieme, e

se necessario, assistiti dai loro consigli.

Fa le osservazioni che ritiene opportune e ne assicura il consenso. Gli chiede

qualsiasi domanda che ritenga utile in merito alla sorte dei loro beni e a quella riservata a

figli.

Se i coniugi persistono nella loro intenzione di divorziare e se il giudice considera l'accordo

conformi ai requisiti di legge, indica loro che la loro richiesta deve essere rinnovata in a

periodo di riflessione di tre mesi.

In assenza di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di riflessione, il

decade la richiesta congiunta.

**Articolo 343:** Quando la richiesta è reiterata al termine del periodo di riflessione, il giudice pronuncia la

divorziare se ha acquisito la convinzione che la volontà di ciascuno dei coniugi è reale e che ciascuno

di loro hanno liberamente aderito all'accordo. Approva, con la stessa decisione, il

accordo che disciplina le conseguenze del divorzio, se applicabile.

Può rifiutare l'omologazione e non pronunciare il divorzio se trova che l'accordo

tutela in modo insufficiente gli interessi dei figli o di uno dei coniugi.

**Articolo 344:** La sentenza di divorzio consensuale è resa come ultima risorsa.

**Articolo 345:** Sentenza di divorzio consensuale divenuta definitiva

scioglie il vincolo matrimoniale e rende esecutivi gli accordi stabiliti dai coniugi in materia di

riguarda i loro beni e i loro figli.

È opponibile ai terzi dalla data di trascrizione nei registri di stato civile.

**Articolo 346:** Una copia della sentenza passata in giudicato è trasmessa dal

giudice all'ufficiale di stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio e a quello del luogo del

nascita delle parti, al fine di menzionare a margine del loro certificato di matrimonio e dei loro atti di

nascita.

**Articolo 347:** Dichiarazioni rese dai coniugi durante la procedura di divorzio consensuale

reciproco, non può essere utilizzato come prova ai fini di qualsiasi altra azione

ingiustizia.

**SOTTOSEZIONE II: DIVORZIO PER ROTTURA DELLA VITA COMUNE**

**Articolo 348:** Il coniuge può chiedere il divorzio, a causa di un'interruzione prolungata della vita

comune quando hanno vissuto di fatto separati, per tre anni o in caso di impossibilità di uno dei

adempiere ai propri obblighi coniugali.

**Articolo 349** : È lo stesso quando sono state trovate le facoltà mentali del coniuge, per tre

anni, così gravemente alterati che non esiste comunità di vita tra i coniugi e non potranno,

secondo le previsioni più ragionevoli, per ricostituirsi in futuro.

|  |
| --- |
| **Pagina 66** |

**Articolo 350** : Il coniuge che chiede il divorzio per la cessazione della convivenza sopporta tutto

le accuse.

**Articolo 351:** Se l'altro coniuge stabilisce che il divorzio avrebbe, sia per lui, tenuto conto della sua età

e la durata del matrimonio, cioè per i figli, le conseguenze materiali e morali di a

durezza eccezionale, il giudice rigetta la richiesta.

Il giudice rigetta d'ufficio la richiesta, quando risulta che il divorzio avrebbe per il coniuge

conseguenze materiali e morali di estrema durezza nel caso previsto dal precedente articolo 344.

sopra.

**SOTTOSEZIONE III: DIVORZIO PER ERRORE**

**PARAGRAFO I: CAUSE DI DIVORZIO**

**Articolo 352** : Il coniuge può chiedere il divorzio per colpa in caso di:

- adulterio dell'altro;

- eccessi, abusi e insulti gravi sull'altro che rendono impossibile la vita coniugale;

- condanna dell'altro ad una pena afflitta e infamante;

- alcolismo persistente o tossicodipendenza;

- violazione di un impegno sostanziale.

La moglie può chiedere il divorzio quando il marito rifiuta di provvedere ai suoi bisogni primari:

cibo **,** riparo, vestiario e cure mediche.

**PARAGRAFO II: DEL PROCEDIMENTO**

**Articolo 353:** Il coniuge richiedente presenta una richiesta scritta al giudice o, in mancanza, al capo del

distretto amministrativo che lo trasmette al tribunale competente.

**Articolo 354:** Il giudice indica il giorno, l'ora e il luogo in cui il tentativo di

conciliazione.

Il coniuge convenuto è chiamato a comparire all'udienza del tentativo di conciliazione secondo la

forme prescritte dal codice di procedura civile.

Il giudice può riunirsi ai fini della conciliazione, separatamente con ciascuno dei coniugi, prima di discuterne.

riunirsi in sua presenza.

Quando il coniuge convenuto non si presenta davanti al giudice, quest'ultimo deve comunque discutere

con l'altro coniuge e invitarlo a riflettere.

**Articolo 355: Il** tentativo di conciliazione può essere sospeso e ripreso senza formalità; lui può essere

concesso ai coniugi un tempo di riflessione che non può superare i sei mesi.

**Articolo 356** : Il giudice può, se necessario, ordinare tutti i provvedimenti urgenti.

|  |
| --- |
| **Pagina 67** |

Se consente alla donna di risiedere separatamente, indica la casa in cui sarà tenuta a

risiedere, concedergli un'indennità alimentare se la situazione lo rende necessario.

**Articolo 357:** La conciliazione è verbalizzata.

Il verbale di conciliazione non è impugnabile.

Può essere avallato con la formula esecutiva.

**Articolo 358:** In mancanza di conciliazione, nel verbale si fa menzione di un tentativo di

conciliazione.

In tal caso, il giudice autorizza il coniuge richiedente a convocare l'altro a comparire dinanzi al

Tribunale.

Nessuno può fare affidamento per il resto del procedimento sulle affermazioni fatte durante il tentativo di

conciliazione.

**Articolo 359:** Il giudice ha adito sia la domanda di divorzio di uno dei coniugi sia la domanda

nella separazione personale dall'altro, prima norma sulla richiesta di separazione personale.

**Articolo 360:** La domanda di divorzio è, in ogni caso, convertibile in domanda di

una scissione.

La conversione della domanda di divorzio in domanda di separazione personale può avvenire

anche davanti alla Corte d'Appello.

**Articolo 361:** La domanda riconvenzionale di divorzio può essere introdotta per conclusioni.

È inammissibile quando il ricorso principale riguarda la separazione personale.

Può essere presentato per la prima volta alla Corte d'Appello senza essere preso in considerazione

come nuova richiesta.

**Articolo 362:** Il ritiro della domanda principale di divorzio non influisce sul destino della domanda

domanda riconvenzionale in caso di divorzio o separazione personale che resta ammissibile.

**Articolo 363:** È consentito l'intervento nel processo di separazione personale o divorzio nei casi

forme e condizioni previste dal codice di procedura civile commerciale e sociale.

Il terzo oratore partecipa ai dibattiti nei limiti del suo interesse.

|  |
| --- |
| **Pagina 68** |

**SEZIONE III: EFFETTI DEL DIVORZIO**

**Articolo 364:** La decisione di divorzio scioglie il matrimonio nella data in cui prende

forza di cosa giudicata.

Libera i coniugi dai loro obblighi.

Tuttavia, i figli risultanti dal vincolo sciolto conservano tutti i diritti ei privilegi di cui sono titolari.

leggi o accordi sul matrimonio dei loro genitori.

**Articolo 365:** Per l'unione dei coniugi divorziati è necessaria una nuova celebrazione del matrimonio.

**Articolo 366:** Una donna divorziata non può contrarre un nuovo matrimonio prima di un periodo di tre

mesi dal divorzio.

**Articolo 367:** Una donna divorziata riprende l'uso del suo nome, fatte salve le disposizioni del

articolo 35 del presente codice.

**Articolo 368:** La moglie in stato di bisogno a seguito del divorzio pronunciato contro il marito ha diritto a

alimenti senza pregiudizio per il risarcimento dei danni.

Gli alimenti non possono superare un quarto dell'importo del reddito del marito.

In caso di matrimonio poligamo, tale frazione non può essere maggiore di:

- 1/8 per due mogli;

- 1/12 per tre mogli;

- 1/15 per quattro mogli.

Gli alimenti cessano di essere dovuti in caso di nuovo matrimonio della donna, cambio

prove sostanziali, colpa grave o quando cessa di essere necessario.

In ogni caso, essa cessa di essere dovuta dopo un periodo massimo di cinque anni.

**Articolo 369: L'** affidamento dei figli minorenni è affidato al coniuge a beneficio del quale si procede al divorzio

pronunciata a meno che il giudice, d'ufficio o su richiesta della famiglia o del ministero

pubblico, ordinare nell'interesse dei figli che sia affidata la custodia di tutti o di alcuni

all'altro coniuge o a un terzo.

**Articolo 370:** Il padre e la madre conservano in ogni caso il diritto di vigilare sul mantenimento e

istruzione e sono tenuti a contribuire ad essa in proporzione al loro reddito.

Hanno anche il diritto di visita alle condizioni stabilite dal giudice.

L'affidamento, quando l'interesse del minore lo richiede, può sempre essere modificato, d'ufficio,

sia su richiesta della famiglia che del pubblico ministero.

|  |
| --- |
| **Pagina 69** |

**SEZIONE IV: ESTINZIONE DELL'AZIONE DI DIVORZIO**

**Articolo 371: La** procedura di divorzio si conclude con la conciliazione dei coniugi, fatta salva la

possibilità di una nuova richiesta di una causa sorta dopo la conciliazione.

Si estingue anche per la morte di uno dei coniugi.

.

**CAPITOLO II: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER MORTE**

**Articolo 372:** La morte di uno dei coniugi scioglie il matrimonio alla data della morte.

**Articolo 373:** La vedova non può contrarre un nuovo matrimonio prima di un periodo di quattro mesi e

dieci giorni dalla morte del marito.

Una vedova incinta non può contrarre matrimonio fino a dopo il parto.

Se il parto avviene durante questo periodo, non è più tenuto a completare il periodo prescritto.

nel paragrafo precedente.

|  |
| --- |
| **Pagina 70** |

TITOLO V: SEPARAZIONE DAL CORPO

|  |
| --- |
| **Pagina 71** |

**Articolo 374: La** separazione personale non scioglie il matrimonio ma pone fine all'obbligo di

convivenza.

**Articolo 375: La** separazione personale non esonera i coniugi dagli obblighi di protezione,

sollievo, assistenza e fedeltà.

**Articolo 376:** L'azione di separazione personale è proposta per le stesse cause dell'azione di

divorziato.

La richiesta di separazione personale non è convertibile in richiesta di divorzio.

La domanda riconvenzionale per la separazione personale può essere proposta con domanda.

Può essere presentato per la prima volta anche in appello senza essere considerato

come nuova richiesta.

**Articolo 377: La** separazione personale può avvenire di comune accordo. In questo caso

la richiesta è accompagnata da un accordo che regola la sorte dei bambini e dei beni.

Quando richiesto in modo diverso da quello consensuale, la procedura è risolta

come in materia di divorzio per colpa.

Il Presidente del tribunale competente decide sulla sorte dei figli e, se del caso, omologati,

la convenzione stabilita dai coniugi a tal fine **.**

**Articolo 378: La** separazione **legale** comporta automaticamente la separazione dei beni.

La liquidazione della comunità, se del caso, si effettua secondo le regole prescritte dal

questo codice.

**Articolo 379:** La decisione che pronuncia la separazione personale è automaticamente convertita in

decisione di divorzio su richiesta del coniuge più diligente, quando la separazione è durata un anno.

**Articolo 380:** In caso di morte di uno dei coniugi legalmente separati, l'altro conserva i diritti

concesso per legge al coniuge superstite, salvo che nei suoi confronti sia pronunciata la separazione legale.

I coniugi possono includere nel loro accordo quando la separazione legale è richiesta da

mutuo consenso, una rinuncia reciproca ai loro diritti successori.

**Articolo 381:** La donna separata dal corpo, in caso di morte del marito, non può contrarre matrimonio

entro il termine di quattro mesi e dieci giorni dal decesso.

**Articolo 382:** L'azione di separazione personale si estingue per conciliazione dei coniugi o per decesso

di uno di loro.

**Articolo 383:** Riproduzione di dibattiti a mezzo stampa nei procedimenti di divorzio e

la separazione legale è vietata pena la multa da 20.000 a 500.000 franchi e a

reclusione da undici (11) giorni a sei (6) mesi o solo una di queste due pene.

**Articolo 384:** Il coniuge che, con manovre ingannevoli o false accuse, ha tenuto o

tentare di tenere il coniuge all'oscuro di un processo di divorzio o separazione da

|  |
| --- |
| **Pagina 72** |

corpo diretto contro di lui incorrerà in una pena detentiva da 6 mesi a due anni e a

multa da 20.000 a 240.000 franchi o una sola di queste due pene.

|  |
| --- |
| **Pagina 73** |

LIBRO III: I REGIMI MATRIMONIALI

|  |
| --- |
| **Pagina 74** |

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

|  |
| --- |
| **Pagina 75** |

**Articolo 385: I** regimi matrimoniali regolano gli effetti patrimoniali del matrimonio in

rapporto tra i coniugi e nei confronti dei terzi.

Questo Codice organizza diversi regimi:

- separazione dei beni;

- la comunità universale;

- la comunità ridotta ad acquesti;

- altre comunità concordate tra i coniugi.

**Articolo 386:** I coniugi non possono derogare alle loro convenzioni matrimoniali o al

doveri né ai diritti che derivano loro dal matrimonio, né alle norme della potestà genitoriale,

amministrazione e tutela legale.

**Articolo 387:** I coniugi non possono concludere alcun accordo o rinunciare al cui oggetto

sarebbe quello di modificare l'ordinamento giuridico delle successioni, fatti salvi i doni che possono

avvenire secondo le forme e nei casi determinati dal presente codice.

**Articolo 388** : Il regime di separazione dei beni è il regime giuridico nei matrimoni

contratto con l'opzione della poligamia o della monogamia.

I coniugi che optano per la monogamia hanno la possibilità di scegliere una delle

comunità di beni prevista dal titolo III del libro II del presente codice.

**Articolo 389: Le** convenzioni matrimoniali devono essere stipulate con atto notarile.

Il Notaio, al momento della sottoscrizione del contratto, rilascia alle parti un attestato su

carta libera e gratuita indicando il suo cognome, nome e luogo di residenza, e cognomi, nomi,

qualità e residenze dei futuri coniugi nonché la data dell'accordo. Questo certificato

indicherà che deve essere consegnato all'ufficiale di stato civile prima del matrimonio.

Se il certificato di matrimonio indica che non è stato concluso alcun accordo, i coniugi, in relazione a

terzi, considerati coniugati in regime di common law, salvo che in atti passati

con terzi, non hanno dichiarato di aver stipulato un patto matrimoniale.

**Articolo 390: Gli** accordi matrimoniali devono essere stipulati prima della celebrazione del

matrimonio e può avere effetto solo nel giorno di questa celebrazione.

**Articolo 391:** Modifiche alle convenzioni matrimoniali prima della celebrazione

del matrimonio deve essere attestato da un atto approvato nelle stesse forme.

Una volta celebrato il matrimonio, nessuna modifica può essere apportata al regime matrimoniale se non mediante

gli effetti di una sentenza, sia su richiesta di uno dei coniugi, sia nel caso della comunione di

beni o misure di protezione legale, sia su richiesta congiunta di entrambi i coniugi,

nel caso del successivo art.

**Articolo 392:** Dopo due anni dall'applicazione del diritto matrimoniale, convenzionale o

legale, i coniugi possono convenire, nell'interesse della famiglia, a modificarlo, o anche a

modifica del tutto, con atto notarile che sarà sottoposto all'approvazione del tribunale civile di

la loro casa.

|  |
| --- |
| **Pagina 76** |

Tutte le persone che erano state parti del contratto modificato dovrebbero essere invitate a

l'organismo di omologazione; ma non i loro eredi se sono deceduti.

La modifica approvata ha effetto tra le parti dalla data della sentenza e, nei confronti dei terzi,

tre mesi dopo che è stata fatta menzione a margine di entrambe le copie

il certificato di matrimonio. Tuttavia, anche in assenza di questa menzione, il cambiamento non lo è.

meno opponibili ai terzi se, negli atti con essi conclusi, i coniugi hanno dichiarato di aver

cambiato il loro regime matrimoniale.

I creditori, se i loro diritti sono stati defraudati, possono proporre opposizione di terzo contro

il giudizio di omologazione.

**Articolo 393: Gli** atti tra coniugi possono essere impugnati dai terzi, se lo sono

compiuti in frode ai propri diritti.

**Articolo 394:** Un minore avente diritto al matrimonio può acconsentire a tutti gli accordi

matrimoniale con l'assistenza di persone il cui consenso è necessario per il

validità del matrimonio.

In assenza di tale assistenza, la cancellazione potrà essere richiesta dal minore o dal

persone il cui consenso era richiesto, fino alla scadenza dell'anno successivo alla loro

maggioranza.

**Articolo 395:** Una persona maggiorenne non può stipulare accordi matrimoniali senza essere

assistito nel contratto di coloro che devono acconsentire al suo matrimonio.

In assenza di tale assistenza, la disdetta degli accordi può essere proseguita entro l'anno.

matrimonio, sia dall'incapace stesso sia da coloro il cui consenso era richiesto.

|  |
| --- |
| **Pagina 77** |

TITOLO II:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

|  |
| --- |
| **Pagina 78** |

**Articolo 396:** Ciascun coniuge conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione di

di sua proprietà, salvo espressa pattuizione contraria.

Rimane l'unico responsabile dei debiti sorti dal suo capo prima o durante il matrimonio, salvo nei casi previsti dall'art

l'articolo 316 di questo codice.

**Articolo 397:** Il coniuge può provare con ogni mezzo consentito dalla legge, sia per quanto riguarda

suo coniuge rispetto a terzi, che ha la proprietà esclusiva di un bene.

In assenza di prova della proprietà esclusiva di un immobile, si considera appartenere

indivisibile a ciascuno per la metà.

**Articolo 398:** Le norme del mandato si applicano, quando durante il matrimonio, uno dei

il coniuge affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni personali.

Il coniuge agente è comunque esonerato dal rendere conto dei frutti, quando la procura

non lo obbliga espressamente a farlo.

**Articolo 399:** Il coniuge che subentra nella gestione dei beni dell'altro, con la conoscenza di quest'ultimo, e

tuttavia senza opposizione da parte sua, avrebbe ricevuto un tacito mandato, che coprisse gli atti

amministrazione e gestione, ma non gli atti di disposizione.

È responsabile della gestione nei confronti dell'altro in qualità di agente.

Tuttavia, è responsabile solo per i frutti esistenti; per quelli che avrebbe trascurato

raccogliere o consumare in modo fraudolento, può essere ricercato solo nei limiti di

ultimi cinque anni.

**Articolo 400:** Il marito che, a dispetto di una nota opposizione, si è intromesso nel

gestione della proprietà dell'altro, è ritenuto responsabile di tutte le conseguenze della sua interferenza, e

ragioniere, senza limitazione di tutti i frutti che ha raccolto, ha trascurato di raccogliere o

consumato in modo fraudolento.

**Articolo 401:** Dopo lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi, la partizione

patrimonio indiviso tra i coniugi separati dal patrimonio, per tutto ciò che concerne le sue forme, la

mantenimento della comproprietà e assegnazione preferenziale, l'asta dei beni, gli effetti di

la condivisione, la garanzia e i saldi, è soggetta a tutte le regole che sono stabilite sotto il titolo "

successioni” per la condivisione tra coeredi.

Le stesse regole si applicano dopo il divorzio o la separazione legale.

Tuttavia, l'assegnazione preferenziale non è mai un diritto.

Si può sempre decidere di pagare l'intero saldo eventualmente dovuto.

denaro contante.

|  |
| --- |
| **Pagina 79** |

TITOLO III:

REGIME DELLA COMUNITÀ DEI BENI:

LA COMUNITÀ DI ACQUETS,

LA COMUNITÀ UNIVERSALE E IL

ALTRE COMUNITÀ

|  |
| --- |
| **Pagina 80** |

**CAPITOLO I: COMUNITÀ DI ACQUETS**

**SEZIONE I** : **PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ**

**Articolo 402:** La comunità è attivamente costituita da ricorsi presentati dai coniugi

insieme o separatamente durante il matrimonio, sia dalla loro industria personale e

risparmi realizzati sui frutti e sul reddito della propria proprietà.

**Articolo 403:** Ogni bene, mobile o immobile, si considera acquistato dalla comunità se non è

dimostra che è specifico di uno dei coniugi in applicazione di una disposizione di legge.

Se il bene è di quelli che non recano in sé la prova o il segno della loro origine, il

i beni personali del coniuge, se contestati, devono essere accertati per iscritto. Non riuscendoci

inventario o altra prova precostituita, il giudice può prendere in considerazione qualsiasi atto scritto

in particolare titoli di famiglia, registri e documenti di casa, nonché documenti bancari

e fatture.

Può anche ammettere le prove per testimonianza o per presunzione, se scopre che un coniuge

era nell'impossibilità materiale o morale di ottenere uno scritto.

**Articolo 404:** Ciascun coniuge conserva la piena proprietà della propria.

La comunità ha diritto solo ai frutti che sono stati raccolti e non consumati. Ma la ricompensa può

gli sia dovuto allo scioglimento della comunità, per i frutti che il marito ha trascurato

raccogliere o consumare in modo fraudolento, senza tuttavia alcuna ricerca

ammissibili oltre gli ultimi cinque anni.

**Articolo 405:** Forma propria per loro natura, anche se acquisita

durante il matrimonio, gli abiti e la biancheria per l'uso personale di uno degli sposi, le quote

a risarcimento di lesioni corporali o morali, debiti non trasferibili o pensioni, e, più

in generale, tutti i beni che hanno carattere personale e tutti i diritti esclusivamente

attaccato alla persona.

Anche forma propria per loro natura, ma salvo premiare, se necessario, gli strumenti

necessarie per l'occupazione di uno dei coniugi, a meno che non siano accessorie

un'impresa o un'operazione che fa parte della comunità.

**Articolo 406:** I beni di cui i coniugi avevano la proprietà o il possesso al

giorno della celebrazione del matrimonio, o che acquistano, durante il matrimonio, per successione,

donazione o lascito.

La liberalità può stipulare che i beni che ne sono oggetto apparterranno alla comunità.

I beni ricadono nella comunità, salvo diversa pattuizione, quando la donazione è fatta al

due coniugi congiuntamente.

Beni abbandonati o trasferiti dal padre, dalla madre o da altro ascendente ad uno dei coniugi, sia per

riempirlo con ciò che deve, o pagando i debiti del donatore con gli stranieri,

rimanere pulito, tranne ricompensa.

|  |
| --- |
| **Pagina 81** |

**Articolo 407:** Forma propria, salvo compenso se necessario, i beni acquistati come

accessorio di un bene proprio così come i nuovi valori e altri incrementi

relativi a valori mobiliari propri.

Inoltre, per effetto della surrogazione reale, formano proprie, le pretese e le indennità che

sostituire il proprio, così come i beni acquisiti nell'impiego o reinvestimento.

**Articolo 408:** L'assunzione o la riassunzione si considera effettuata nei confronti di un coniuge, tutti

che, in fase di acquisizione, ha dichiarato che era stata effettuata con fondi propri o da

l'alienazione del proprio e l'assunzione del suo posto di lavoro o reimpiego; in mancanza di questo

la dichiarazione nell'atto, l'uso o la reimpiego avviene solo con l'accordo dei coniugi e non

produce i suoi effetti solo nei loro reciproci rapporti.

Se l'assunzione o la riassunzione è effettuata in via anticipata, il bene acquisito è pulito, a condizione

che le somme previste del proprio patrimonio siano versate alla collettività entro cinque

anni dalla data dell'atto.

**Articolo 409: Beni** acquisiti in cambio di beni che appartengono direttamente a uno dei coniugi

è essa stessa pulita tranne che per la ricompensa dovuta alla comunità o da essa, se c'è un equilibrio.

Tuttavia, se il saldo a carico della comunità è superiore al valore della proprietà

ceduto, il bene acquistato in cambio rientra nel patrimonio comune, salvo che non sia ricompensato a beneficio del

cedente.

**Articolo 410:** Acquisto, mediante vendita all'asta o altro, di una porzione di un immobile di cui

uno dei coniugi era proprietario indiviso, non forma assoluzione, salvo compenso dovuto a

la comunità per la somma che è stata in grado di fornire.

**SEZIONE II: RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ**

**Articolo 411:** La comunità è composta passivamente:

- in via definitiva, gli alimenti dovuti dai coniugi e i debiti contratti dai coniugi

per il mantenimento della casa o l'educazione dei figli;

- in via definitiva o non a titolo di compenso, a seconda dei casi, per altri debiti sorti durante il

Comunità.

**Articolo 412:** Il pagamento dei debiti di cui ciascun coniuge è responsabile, a qualsiasi titolo

o, durante la comunità, può sempre essere citata sui beni comuni, a meno che

che vi sia stata frode del coniuge debitore e malafede del creditore e salvo il compenso

dovuto alla comunità, se applicabile.

**Articolo 413:** Il reddito e il salario del coniuge non possono essere pignorati dai suoi creditori

coniuge solo se l'obbligazione è stata contratta per il mantenimento della famiglia o per l'educazione di

figli.

**Articolo 414:** Quando un debito è contratto nella comunità dal capo di uno solo dei coniugi, esso non può

può essere citato in giudizio sulla proprietà dell'altro. Se c'è solidarietà, il debito è considerato

entrare nella comunità del capo dei due coniugi.

|  |
| --- |
| **Pagina 82** |

**Articolo 415:** Debiti per i quali i coniugi erano responsabili il giorno della celebrazione del loro matrimonio,

o che sono gravati da eredità e doni che spettano loro durante il matrimonio,

Rimangono personali per loro, sia nel capitale che negli arretrati o negli interessi.

I creditori di uno dei coniugi possono continuare il loro pagamento solo sul

proprie proprietà e il reddito del loro debitore.

**Articolo 416: I** debiti alimentari, diversi da quelli relativi ai bisogni della famiglia, sono

specifico per il coniuge debitore. Possono essere citati in giudizio sui propri beni e reddito

del coniuge debitore nonché sui beni comuni salvo il compenso dovuto al

comunità, se applicabile.

**Articolo 417:** Ciascuno dei coniugi può impegnare solo i propri beni e redditi, da a

fideiussione o prestito, a meno che questi non siano stati contratti con il

consenso espresso dell'altro coniuge che, in tal caso, non impegna i propri beni.

**SEZIONE III: AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ**

**Articolo 418** : Ciascuno dei coniugi ha il potere di amministrare da solo i beni comuni e

disporre salvo rispondere di errori commessi nella sua gestione.

Gli atti compiuti senza frode dall'uno sono opponibili all'altro.

Solo il marito che esercita una professione separata ha il potere di compiere gli atti

amministrazione e le disposizioni a ciò necessarie.

Tuttavia, i coniugi non possono senza l'altro:

- alienare o gravare diritti reali, un fondo o uno sfruttamento dipendenti dal

comunità, nonché diritti sociali non negoziabili e mobili tangibili

la cui alienazione è soggetta a pubblicità;

- alienare titoli intestati all'uno o all'altro;

- disporre a titolo gratuito dei beni comuni tra vivi;

- affittare un edificio commerciale dipendente dalla comunità.

**Articolo 419** : Ciascuno dei coniugi ha l'amministrazione e il godimento dei propri beni.

Può disporne liberamente.

**Articolo 420** : Se uno dei coniugi è, in modo duraturo, incapace di manifestare la sua

volontà o, se la sua gestione della comunità o dei suoi beni mette in pericolo gli interessi di

la famiglia, l'altro coniuge può chiedere in giudizio, sia per sostituirlo nell'esercizio

dei suoi poteri, o di pronunciare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del

presente libro.

Il coniuge così autorizzato dal giudice ha gli stessi poteri del coniuge che avrebbe avuto.

sostituisce. Compie con l'autorizzazione della giustizia gli atti per i quali il suo consenso

sarebbe stato necessario se non ci fosse stata sostituzione.

|  |
| --- |
| **Pagina 83** |

Il coniuge privato dei suoi poteri può successivamente chiedere al giudice la restituzione, in

stabilendo che il loro trasferimento ad altro non è più giustificato.

**Articolo 421:** Se, durante il matrimonio, uno dei coniugi affida l'incarico all'altro

proprietà personale, si applicano le regole del mandato.

Il coniuge delegato è, invece, esonerato dal rendere conto dei frutti, quando la procura

non lo obbliga espressamente a farlo.

**Articolo 422:** Quando uno dei coniugi subentra nella gestione dei beni dell'altro senza

opposizione da parte sua, si considera che abbia ricevuto un tacito mandato per atti di amministrazione,

ma non può avere né il godimento né la disposizione dei beni. È comunque

responsabile rispetto alla frutta esistente. Per coloro che avrebbe trascurato di percepire o

consumato in modo fraudolento, può essere ricercato solo entro il limite degli ultimi cinque

anni.

Se, nonostante una nota opposizione, uno dei coniugi si è intromesso nella

gestione della proprietà altrui, è responsabile di tutte le conseguenze della sua ingerenza e

ragioniere di tutti i frutti, esistenti e consumati.

**Articolo 423:** Se uno dei coniugi ha ecceduto i suoi poteri, l'altro, a meno che non abbia ratificato

l'atto, può chiederne l'annullamento.

L'azione di annullamento è aperta al coniuge per un anno dal giorno in cui ha avuto

conoscenza dell'atto, senza mai poter essere portato per più di un anno, dopo lo scioglimento del

la comunità.

**SEZIONE IV: SCIOGLIMENTO DELLA COMUNITÀ**

**SOTTOSEZIONE I: CAUSE DI SCIOGLIMENTO**

**Articolo 424:** La comunità è sciolta da:

- la morte ;

- l'assenza dichiarata di uno dei coniugi;

- il divorzio;

- separazione legale;

- separazione dei beni;

- annullamento del matrimonio;

- cambio di regime matrimoniale.

**Articolo 425:** Se, per il disordine degli affari del coniuge, la sua cattiva amministrazione o il suo

cattiva condotta, sembra che il mantenimento della comunità metta a repentaglio gli interessi dell'altro

coniuge, quest'ultimo può agire in giudizio per la separazione dei beni.

**Articolo 426:** Risale, nei suoi effetti, la sentenza di separazione dei beni

tra i coniugi, nel giorno della sua pronuncia.

La menzione sarà fatta a margine dell'atto di matrimonio, nonché sul verbale del

patto matrimoniale, per volere del coniuge richiedente.

|  |
| --- |
| **Pagina 84** |

La separazione dei beni sarà opponibile ai terzi solo dopo la scadenza di un periodo di tre mesi,

contare dalla menzione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

I creditori di un coniuge possono intervenire nel procedimento o formare opposizione di terzo nel

condizioni previste dal codice di procedura civile.

**Articolo 427:** La separazione giudiziale dei beni sottopone i coniugi al regime di

separazione dei beni disciplinata dal presente codice.

**SOTTOSEZIONE II: LIQUIDAZIONE E CONDIVISIONE DEI**

**COMUNITÀ**

**Articolo 428:** La comunità sciolta, ciascuno dei coniugi riprende i beni che gli spettano

propri, se esistenti in natura, o acquisiti in attività lavorativa o per reinvestimento.

Poi c'è la liquidazione della massa comune, attiva e passiva.

**Articolo 429: Una** ricompensa è dovuta alla comunità ogni volta che un coniuge ha tratto un

profitto personale dei beni comuni.

La ricompensa è anche dovuta dalla comunità allo sposo ogni volta che lo è

trovato arricchito a sue spese.

**Articolo 430** : Rendiconto delle ricompense che la comunità le deve e delle ricompense

che deve alla comunità è costituita a nome di ciascun coniuge.

**Articolo 431** : La ricompensa è generalmente pari alla minore delle due somme

rappresentano la spesa effettuata e il profitto residuo.

Non può, tuttavia, essere inferiore alla spesa effettuata quando era necessario.

**Articolo 432** : Se, con il saldo effettuato, il conto mostra un saldo a favore di uno dei coniugi,

quest'ultimo ha la facoltà di esigere il pagamento o di ritirare i beni comuni fino al

dovuta concorrenza.

Se presenta un saldo a favore della comunità, il marito restituisce l'importo alla massa

Comune.

**Articolo 433** : **Gli** addebiti **diretti** si esercitano prima su contanti, poi su

mobili, e secondariamente sugli edifici della comunità.

**Articolo 434** : Se i coniugi vogliono prendere lo stesso bene, si fa per sorteggio.

**Articolo 435** : In caso di insufficienza della comunità, i contributi di ciascun coniuge sono

proporzionale all'ammontare dei compensi ad esso spettanti.

Tuttavia, se l'insufficienza della comunione è imputabile a colpa di uno dei coniugi,

l'altro coniuge può esercitare prima di lui il recesso su tutti i beni comuni; egli

può esercitarli in subordine sui beni propri del coniuge responsabile.

**Articolo 436** : Le indennità dovute dalla comunità o dalla comunità sono integrali

interessi fin dallo scioglimento.

|  |
| --- |
| **Pagina 85** |

**Articolo 437** : I prelievi sui beni comuni costituiscono un'operazione di condivisione. Loro

non conferiscono al coniuge che li esercita alcun diritto di essere preferito ai creditori del

comunità, salvo la conseguente preferenza, se del caso dell'ipoteca legale.

**Articolo 438** : Dopo che tutti i campioni sono stati prelevati dalla massa, l'eccedenza è

diviso a metà tra i coniugi.

**Articolo 439** : La condivisione della comunità è soggetta a tutte le regole stabilite dal

questo codice sotto il titolo "Di successioni" per le partizioni tra coeredi.

**Articolo 440** : Nel caso in cui lo scioglimento della comunità derivi dalla morte o dall'assenza

dichiarato, il coniuge superstite ha la facoltà di chiedere al giudice di mantenere

comproprietà ai sensi dell'articolo 849, o da attribuire a preventivo dalla società

commerciale, industriale, artigianale o agricolo il cui sfruttamento era assicurato da lui stesso

o dal coniuge se, il giorno dello scioglimento della comunità, vi partecipava lui stesso

effettivamente a questo sfruttamento.

Al coniuge superstite può essere assegnato, su preventivo, l'immobile o parte

di edificio che serva effettivamente da abitazione per i coniugi o il diritto di affittare loro i locali

effettivamente servire come una casa.

**Articolo 441** : Quello dei coniugi che, avrebbero intrattenuto o occultato alcuni effetti della comunione,

viene privato della sua quota in detti effetti.

**CAPITOLO II: DELLA COMUNITÀ UNIVERSALE**

**Articolo 442** : I coniugi possono, con il loro patto matrimoniale, costituire una comunità

universali dei loro beni, mobili e immobili, presenti e futuri.

Tuttavia, salvo disposizione contraria, i beni che l'articolo 405 dichiara per loro natura puri

non rientrare in questa comunità.

La comunità universale si fa carico definitivamente di tutti i debiti dei coniugi presenti e

futuri.

**CAPITOLO III: ALTRE COMUNITÀ**

**Articolo 443** : I coniugi possono, anche mediante patto matrimoniale, modificare il

comunità di acquesti da tutti gli accordi non contrari agli articoli da 411 a 417 del

questo codice. Possono, in particolare, essere adatti:

- che la comunità includerà arredi e acque;

- che sarà derogato alle norme relative alla sua amministrazione;

- che uno dei coniugi avrà la facoltà di recedere da taluni beni comuni mediante

indennità;

- che uno dei coniugi sarà autorizzato a recedere, prima di ogni divisione, vale a dire una certa somma,

o determinate merci in natura, o una certa quantità di un tipo specifico di

merce;

- che i coniugi avranno quote disuguali.

|  |
| --- |
| **Pagina 86** |

**CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 444:** I vantaggi che l'uno o l'altro dei coniugi può trarre dalle clausole di a

comunità convenzionale non sono considerate donazioni.

Tuttavia, nel caso in cui vi siano figli non di entrambi i coniugi, all

accordi che porterebbero a dare a uno dei coniugi oltre la quota

regolato dall'articolo 1142 non avrà effetto sull'eventuale eccedenza; ma i semplici vantaggi

derivanti dal lavoro congiunto e dai risparmi realizzati sui rispettivi redditi

pur disuguali tra i due coniugi, non sono considerati vantaggi arrecati al

pregiudizio dei bambini da un letto precedente.

|  |
| --- |
| **Pagina 87** |

LIBRO IV: FILIAZIONE

|  |
| --- |
| **Pagina 88** |

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

|  |
| --- |
| **Pagina 89** |

**Articolo 445** : Le norme che disciplinano la filiazione sono di ordine pubblico.

**Articolo 446** : La filiazione è il vincolo che unisce una persona al suo autore.

**Articolo 447** : La filiazione è legittima, naturale o adottiva.

**CAPITOLO I: PRESUNZIONI RELATIVE ALLA FILIAZIONE**

**Articolo 448:** Il bambino concepito è considerato nato ogni volta che è nel suo interesse.

**Articolo 449:** La legge presume che il bambino sia stato concepito durante il periodo che va dai tre

dal centesimo al centottantesimo giorno, compreso, prima della data della sua nascita.

Si presume che il concepimento abbia avuto luogo in qualsiasi momento durante questo periodo a seguito di quanto

è richiesto nell'interesse superiore del bambino.

Contro queste presunzioni è ammissibile la prova contraria.

**Articolo 450: Il** possesso dello Stato è stabilito da una sufficiente raccolta di fatti che indichino la

rapporto di parentela e parentela tra un individuo e la famiglia a cui si dice appartenga.

Il possesso dello Stato deve essere continuo.

**Articolo 451:** I principali di questi fatti sono:

- che l'individuo ha sempre portato il nome di coloro da cui si dice provenga;

- che lo trattavano come il loro bambino, e che li trattava come suo padre e sua madre;

- che hanno, in tale veste, provveduto alla sua educazione, al suo mantenimento e alla sua costituzione;

- che sia riconosciuto come tale, nella società e dalla famiglia;

- che l'autorità pubblica lo consideri tale.

**Articolo 452:** I genitori o il figlio possono chiedere al giudice civile di rilasciare loro un atto di

notorietà come prova del possesso dello status fino a prova contraria; senza pregiudizio per tutti gli altri

mezzi di prova a cui potrebbero ricorrere per stabilire la sua esistenza in tribunale se dovesse venire

essere sfidato.

Il vincolo di filiazione stabilito dal possesso dello status constatato nell'atto di notorietà è citato in

margine del certificato di nascita del bambino.

**CAPITOLO II: AZIONI RELATIVE ALLA FILIAZIONE**

**Articolo 453:** Non si può derogare alle azioni relative alla filiazione.

**Articolo 454:** Nessuna azione viene ricevuta in merito alla filiazione di un bambino che non è nato vitale.

**Articolo 455:** Il tribunale civile, che decide in materia civile, è l'unico competente a conoscere il

azioni relative alla genitorialità.

**Articolo 456:** In caso di reato che colpisce la filiazione di un individuo, non può essere pronunciato su

l'azione penale solo dopo che la sentenza è divenuta definitiva sulla questione della parentela.

|  |
| --- |
| **Pagina 90** |

**Articolo 457:** Ogni volta che non sono limitati dalla legge in termini più brevi,

le azioni relative alla filiazione si prescrivono in trent'anni dal giorno in cui l'interessato avrebbe

è stato privato dello Stato che pretende, o ha cominciato a godere dello Stato contestato.

**Articolo 458:** L'azione che apparteneva a un individuo quanto alla sua parentela non può essere esercitata dal suo

eredi purché minorenni o entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età o

emancipazione.

I suoi eredi possono anche continuare l'azione da lui già iniziata, a meno che non vi sia stata alcuna

ritiro o scadenza del procedimento.

**Articolo 459: Le** sentenze emesse in materia di filiazione sono esecutive anche nei confronti di chi

non ne erano parti; ma questi hanno il diritto di formare una terza opposizione.

I giudici possono ordinare d'ufficio che tutti gli interessati ai quali ritengano

quel giudizio deve essere comune.

**Articolo 460:** Allo stesso modo, quando, su una delle azioni aperte dagli articoli da 512 a 520 qui-

di seguito **,** si oppone una fine del non ricevere o una difesa tratta da ciò che la madre aveva, durante il

periodo legale del concepimento, rapporti con un terzo, il giudice può ordinare che quest'ultimo sia

chiamato alla causa.

**Articolo 461:** I tribunali risolvono le controversie di filiazione per le quali la legge non ha fissato

principio, determinando con ogni mezzo di prova la parentela più probabile.

In mancanza di sufficienti elementi di condanna, hanno riguardo al possesso di stato.

**Articolo 462:** Nei casi in cui sono indotti a respingere la domanda della parte civile che ha sollevato in

il figlio minore, il giudice può, tuttavia, tenuto conto degli interessi del figlio, concedere

a questa parte un diritto di visita.

**CAPITOLO III: CONFLITTO DI LEGGI RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI**

**LA FILIAZIONE**

**Articolo 463: La** filiazione è regolata dal diritto personale della madre il giorno della nascita del figlio

; se la madre non è conosciuta, dal diritto personale del bambino.

**Articolo 464:** Tuttavia, se il figlio legittimo e suo padre e sua madre, il figlio naturale e uno di suo padre e

la madre ha la residenza abituale in Mali, comune o separata, il possesso dello stato produce tutto

le conseguenze che ne derivano secondo il diritto maliano, anche se gli altri elementi del

la parentela avrebbe potuto dipendere da una legge straniera.

**Articolo 465: Il** matrimonio è legittimato quando, nel giorno in cui è stata celebrata l'unione, questo

conseguenza è ammessa, o dalla legge che disciplina gli effetti del matrimonio, o dalla legge personale del

uno dei coniugi, o dal diritto personale del figlio.

La legittimazione dell'autorità giudiziaria è disciplinata, a scelta del ricorrente, o dal diritto personale del

quest'ultimo o dalla legge personale del bambino.

|  |
| --- |
| **Pagina 91** |

**Articolo 466:** Il riconoscimento volontario di paternità o maternità è valido se è stato fatto

secondo la legge personale del suo autore, o con la legge personale del bambino.

**Articolo 467:** L'azione ai fini del sussidio è disciplinata, a scelta del figlio, o dalla legge del suo

residenza abituale, o dalla legge della residenza abituale del debitore.

|  |
| --- |
| **Pagina 92** |

TITOLO II: FILIAZIONE LEGITTIMA

|  |
| --- |
| **Pagina 93** |

**CAPITOLO I: PRESUNZIONE DI PATERNITÀ**

**Articolo 468:** Un bambino concepito durante il matrimonio ha il marito come padre.

Tuttavia, quest'ultimo può sconfessare il minore in tribunale, se può giustificare fatti specifici da dimostrare

che non può essere suo padre.

**Articolo 469:** La presunzione di paternità è annullata quando il figlio, registrato senza indicare il

nome del marito, possiede lo status solo nei confronti della madre.

**Articolo 470:** Quando la presunzione di paternità è esclusa alle condizioni previste dall'articolo

precedente, la filiazione del figlio è accertata nei confronti della madre come se vi fosse stato disconoscimento

ammesso in tribunale.

Ciascuno dei coniugi può chiedere che siano ripristinati gli effetti della presunzione di paternità, in

giustificando che, nel periodo legale del concepimento, ha avuto luogo tra loro una riunione di fatto, che

rende plausibile la paternità del marito.

L'azione è aperta ai bambini per i tre anni successivi al raggiungimento della maggiore età.

**Articolo 471** : Un bambino nato prima del 180esimo giorno di matrimonio è legittimo e ritenuto

esserlo fin dal suo concepimento.

Il marito può sconfessarlo secondo le regole del precedente articolo 468.

Può anche rinnegarlo sulla sola prova della data di consegna, a meno che non abbia

ha vissuto la gravidanza prima del matrimonio, o si è comportato come il padre dopo la nascita.

**Articolo 472:** La presunzione di paternità non si applica al figlio nato da più di trecento giorni

dopo lo scioglimento del matrimonio.

Non si applica neanche, in caso di assenza dichiarata del marito a persona nata più di tre anni

cento giorni dopo la scomparsa.

**Articolo 473:** Il marito deve proporre l'azione di disconoscimento entro due mesi dalla nascita quando egli

trovato nei locali;

se non era sul posto, entro due mesi dal suo ritorno;

ed entro due mesi dalla scoperta della frode, se la nascita del bambino fosse stata

nascosto.

**Articolo 474:** Se il marito è morto prima di aver proposto l'azione, ma essendo ancora entro il termine, il suo

gli eredi saranno legittimati a contestare la legittimità del figlio.

Il loro ricorso, tuttavia, cesserà di essere ammissibile trascorsi due mesi dal

il momento in cui il figlio sarà posto in possesso della presunta proprietà paterna, ovvero il momento in cui essi

ne saranno stati turbati in loro possesso.

**CAPITOLO II: PROVA DELLA LEGITTIMA FILIAZIONE**

|  |
| --- |
| **Pagina 94** |

**Articolo 475:** La filiazione del figlio legittimo è comprovata dall'atto di nascita iscritto nel registro

stato civile.

**Articolo 476:** In assenza di questo titolo, è sufficiente il possesso dello status di figlio legittimo.

**Articolo 477:** Non c'è possesso dello status di figlio legittimo a meno che non si riferisca al figlio

indivisibilmente al padre e alla madre.

**Articolo 478:** Nessuno può pretendere uno status contrario a quello conferitogli dal suo titolo di nascita e

possesso ai sensi di questo titolo.

E reciprocamente nessuno può contestare lo stato di colui che ha un possesso conforme al suo titolo di

nascita.

**Articolo 479:** Tuttavia, se si sostiene che vi sia stata un'assunzione di un figlio, o addirittura una sostituzione

involontaria, prima o dopo la redazione dell'atto di nascita, la prova sarà ammissibile e

può essere fatto con qualsiasi mezzo.

**Articolo 480:** In assenza del titolo e del possesso dello status, o se il bambino è stato registrato o sotto falso

nomi, o senza l'indicazione del nome della madre, la prova della parentela non può essere giudizialmente

denunciato solo se sussistono presunzioni o indizi sufficientemente gravi da determinarne l'ammissione.

**Articolo 481:** L'inizio della prova scritta risulta da titoli di famiglia, registri e

documenti nazionali, nonché tutti gli altri scritti pubblici e privati ​​provenienti da una parte impegnata

nella controversia o chi vi avrebbe interesse se fosse viva.

**Articolo 482:** Dopo la morte del marito, anche i suoi eredi avranno il diritto di contestare la sua

paternità, sia come misura preventiva se il marito era ancora entro il tempo concesso, sia come difesa contro

un'azione per le denunce statali.

**Articolo 483:** I coniugi, separatamente o congiuntamente, possono, fornendo la prova prevista in

articolo 479 sopra, rivendicare un figlio come loro; ma se questo ne ha già un altro

accertata la parentela, devono prima dimostrarne l'inesattezza, supponendo che si sia in

uno dei casi in cui la legge consente questa dimostrazione.

**CAPITOLO III: LEGITTIMAZIONE**

**Articolo 484: La** legittimazione avviene solo per matrimonio dei genitori o per autorità giudiziaria.

**SEZIONE I: LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO**

**Articolo 485:** Qualsiasi figlio nato fuori dal matrimonio, diverso da quello nato da un commercio adulterino, può essere

legittimato dal successivo matrimonio del padre e della madre, quando li abbiano legalmente riconosciuti

prima del matrimonio o riconoscerli al momento della sua celebrazione. In quest'ultimo caso, l'ufficiale di

|  |
| --- |
| **Pagina 95** |

lo stato civile che procede al matrimonio, conferma il riconoscimento o la legittimazione in un atto

separato.

**Articolo 486:** Quando la filiazione di un figlio naturale non è stata accertata nei confronti di suo padre e sua madre o

di uno di loro che, dopo il matrimonio, la legittimazione può avvenire solo in virtù di a

giudizio.

Tale sentenza deve dichiarare che il figlio ha avuto, sin dalla celebrazione del matrimonio, il possesso dello status

bambino comune.

**Articolo 487:** Ogni legittimazione è menzionata a margine dell'atto di nascita del figlio legittimato.

Tale menzione può essere richiesta da qualsiasi interessato. Nel caso di cui all'articolo 485 di cui sopra, l'ufficiale di

lo stato civile provvede esso stesso, se ha conoscenza dell'esistenza del figlio.

La menzione di legittimazione sull'atto di nascita di un figlio adulto non ha effetto sul suo

nominativo qualora il documento non contenga, inoltre, la menzione del consenso dell'interessato alla modifica

del suo nome.

**Articolo 488: La** legittimazione può avvenire dopo la morte del figlio; se ha lasciato discendenti,

poi li avvantaggia.

**Articolo 489: La** legittimazione conferisce al figlio legittimato i diritti ei doveri del figlio legittimo.

Tuttavia, la legittimazione non può avere l'effetto di cambiare il nome di un figlio adulto senza il

consenso di quest'ultimo.

Ha effetto dalla data del matrimonio.

**SEZIONE II: LEGITTIMAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GIUSTIZIA**

**Articolo 490:** Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti e, dopo aver ricevuto o provocato,

se del caso, le osservazioni del minore stesso, dell'altro genitore quando non è parte in

l'istanza, nonché il coniuge dell'attore, pronuncia, se lo ritiene giustificato, la legittimazione.

**Articolo 491:** Se uno dei genitori del bambino era, al momento del concepimento, nei vincoli

di un matrimonio non sciolto, la sua richiesta è ammissibile solo con il consenso del

coniuge.

**Articolo 492: La** legittimazione dell'autorità giudiziaria decorre dalla data della decisione che

pronuncia decisamente.

Se è avvenuto su richiesta di uno solo dei genitori, non ha effetto nei confronti dell'altro; Lei

non cambia il nome del bambino, a meno che il tribunale non decida diversamente.

**Articolo 493:** Se la legittimazione dell'autorità giudiziaria è stata pronunciata nei confronti di entrambi i genitori,

il bambino prende il nome del padre; se è minorenne, il tribunale si pronuncia sui termini e le condizioni di

potestà genitoriale, come in materia di divorzio.

|  |
| --- |
| **Pagina 96** |

**Articolo 494:** Le disposizioni degli articoli 487, 488, 489 comma 1 si applicano al

legittimazione da parte dell'autorità giudiziaria.

|  |
| --- |
| **Pagina 97** |

TITOLO III: FILIAZIONE NATURALE

|  |
| --- |
| **Pagina 98** |

**CAPITOLO I: EFFETTI DELLA FILIAZIONE NATURALE E SUOI ​​MODI**

**DI STABILIMENTO**

**Articolo 495:** Il figlio naturale riconosciuto ha in generale gli stessi diritti e gli stessi doveri di

il figlio legittimo nei rapporti con il padre e la madre.

Entra nella famiglia del suo autore.

Se, al momento del concepimento, il padre o la madre erano in vincolo matrimoniale con un

altra persona, i diritti del bambino possono essere pregiudizievoli solo nella misura regolata dalla legge,

agli impegni che, per il fatto del matrimonio, questo genitore aveva contratto con il consenso del

coniuge.

**Articolo 496:** Un figlio naturale acquisisce il nome di quello dei suoi due genitori nei confronti dei quali il suo

la parentela è stabilita per prima; il nome di suo padre, se la sua parentela è stabilita contemporaneamente a

rispetto per entrambi.

**Articolo 497:** Anche se la sua filiazione è stata accertata solo in via secondaria rispetto al padre,

il figlio naturale può assumere per sostituzione il nome di quest'ultimo, se durante la sua minorità, il suo

due genitori fanno domanda congiunta dinanzi al tribunale civile.

Se il bambino ha più di tredici anni, è richiesto il suo consenso personale.

**Articolo 498:** In ogni caso negli altri casi il cambiamento del nome del figlio naturale

deve essere richiesto al tribunale civile.

Tuttavia, il giudice civile investito di una richiesta di modifica dello stato del figlio naturale può,

in un unico giudizio si pronuncia su di esso e sulla richiesta di cambio di denominazione di

il bambino gli si presentò.

L'azione è aperta durante la minorità del bambino e nei tre anni che seguono sia la sua

maggioranza, o una modifica apportata alla loro condizione.

**Articolo 499:** La sostituzione del nome si estende di diritto ai figli minorenni dell'interessato.

Si estende ai figli adulti solo con il loro consenso.

**Articolo 500:** In assenza di filiazione paterna accertata, il marito della madre può conferire, mediante

sostituzione del proprio nome al figlio con una dichiarazione che farà insieme alla madre

alle condizioni previste dal precedente articolo 497.

Il bambino può, tuttavia, chiedere di riprendere il nome che aveva precedentemente da a

richiesta che presenterà al tribunale civile entro tre anni dal raggiungimento della maggiore età.

**Articolo 501:** Le regole di attribuzione del nome previste negli articoli precedenti non pregiudicano

indicare gli effetti del possesso dello Stato.

**Articolo 502:** Nei casi previsti dal terzo comma del precedente articolo 495, il figlio naturale

può essere allevato nella casa matrimoniale solo con il consenso del coniuge dell'autore.

**Articolo 503:** La filiazione naturale è legalmente stabilita per riconoscimento volontario.

|  |
| --- |
| **Pagina 99** |

Può anche essere legalmente stabilito dal possesso dello status o dall'effetto di una sentenza.

**Articolo 504:** Ogni riconoscimento è nullo, ogni richiesta di ricerca è inammissibile, quando

il minore ha una filiazione legittima già accertata dal possesso dello status.

**Articolo 505:** Se esiste tra il padre e la madre del figlio naturale uno degli impedimenti a

matrimonio previsto dal precedente articolo 289 per causa di parentela, essendosi già costituita la filiazione presso

rispetto all'uno, è vietato stabilirlo rispetto all'altro.

**CAPITOLO II: RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE**

**Articolo 506:** Il riconoscimento di un figlio naturale può essere effettuato nel certificato di nascita, da

atto ricevuto dal cancelliere o da atto notarile.

**Articolo 507:** L'atto di riconoscimento di un figlio naturale stabilisce il cognome, i nomi, la data di

nascita o, in mancanza, età, luogo di nascita e domicilio dell'autore del riconoscimento.

Indica la data e il luogo di nascita, il sesso e il nome del bambino o, in mancanza, qualsiasi

informazioni utili sulla nascita.

L'atto di riconoscimento sarà iscritto alla sua data nei registri di stato civile.

Include anche la menzione che l'autore del riconoscimento è stato informato del personaggio

divisibile dal vincolo di filiazione naturale.

**Articolo 508:** Il riconoscimento del padre, senza l'indicazione e la confessione della madre, ha effetto solo

nei confronti del padre.

**Articolo 509:** L'atto di nascita recante l'indicazione della madre costituisce riconoscimento, quando è

corroborata dal possesso di Stato.

**Articolo 510: Il** riconoscimento, finché non è stato impugnato in tribunale, rende inammissibile

l'instaurazione di un'altra filiazione naturale che la contraddirebbe.

**Articolo 511: Il** riconoscimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, anche da

il suo autore.

L'azione è aperta anche al pubblico ministero, se gli indizi tratti dagli atti stessi rendono

la filiazione dichiarata è improbabile.

A lui è aperto anche quando il riconoscimento è effettuato in frode alle regole.

disciplinare l'adozione.

Quando c'è un possesso di stato coerente con il riconoscimento e che dura da dieci anni a

meno da questo, nessuna controversia è più ammissibile, se non da parte dell'altro

genitore, del bambino stesso o di coloro che pretendono di essere i veri genitori.

**CAPITOLO III: AZIONI IN RICERCA DELLA PATERNITÀ E**

|  |
| --- |
| **Pagina 100** |

**MATERNITÀ**

**Articolo 512: La** paternità fuori dal matrimonio può essere legalmente dichiarata.

La prova di ciò può essere fornita solo in presenza di gravi presunzioni o indicazioni.

**Articolo 513:** L'azione di paternità non sarà ammissibile:

- se è accertato che, durante il periodo legale del concepimento, la madre ha avuto una condotta scorretta

famigerato o ha avuto a che fare con un altro uomo, a meno che non sia il risultato di un

analisi del sangue o qualsiasi altro metodo medico sicuro che quest'uomo non possa essere

il padre ;

- se il presunto padre è stato, nello stesso periodo, o per allontanamento o per

l'effetto di qualche accidente, nell'impossibilità fisica di essere il padre;

- se il presunto padre accerta con un esame del sangue o qualsiasi altro metodo medico

certo che non può essere il padre del bambino.

**Articolo 514:** L'azione appartiene solo al bambino.

Durante la minorità del figlio, la madre, anche minorenne, ha solo il diritto di esercitarlo.

Se la madre non ha riconosciuto il bambino, se è deceduto o se non è in grado di farlo

esprimere la sua volontà, l'azione sarà promossa in conformità con le disposizioni dell'articolo 516

paragrafo 4 di questo codice.

**Articolo 515:** L'azione per la ricerca di paternità è promossa contro il presunto padre o contro il suo

eredi; in mancanza di eredi o se questi hanno rinunciato alla successione, si esercita contro

lo Stato, gli eredi rinunciando a doversi comunque chiamare al procedimento per far valere ivi

i loro diritti.

**Articolo 516:** L'azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro sette anni dalla

nascita.

Tuttavia, se il presunto padre e madre vivevano durante il periodo legale del concepimento in

convivenza che comporti, in assenza di una comunità di vita, relazioni stabili o

continuativa, l'azione può essere esercitata fino alla scadenza dei sette anni successivi alla cessazione

convivenza.

Se il presunto padre ha partecipato al mantenimento, all'educazione o all'istituzione del figlio in

in qualità di padre, l'azione può essere esercitata fino alla scadenza dei sette anni successivi al

cessazione di tale contributo.

Se non è stato esercitato durante la minorità del figlio, quest'ultimo può ancora esercitarlo durante

i sette anni successivi alla sua maggiore età.

**Articolo 517:** Il tribunale può, quando consente l'azione, su richiesta della madre, condannare

il padre a rimborsarle in tutto o in parte le spese di maternità e di mantenimento durante i tre

mesi precedenti e tre mesi dopo la nascita, fatto salvo il danno -

interessi a cui potrebbe far valere.

|  |
| --- |
| **Pagina 101** |

**Articolo 518:** Il giudice si pronuncia, se necessario, sull'attribuzione del nome e sulla potestà genitoriale,

ai sensi degli articoli 497, 498 e 568 del presente codice.

**Articolo 519:** La ricerca della maternità è consentita previa applicazione dell'articolo 509.

Il bambino che propone l'azione sarà tenuto a dimostrare di essere colui la cui presunta madre è

parto.

La prova di ciò può essere fornita solo in presenza di gravi presunzioni o indicazioni.

**Articolo 520** : Qualsiasi figlio nato fuori dal matrimonio la cui filiazione paterna non è legalmente stabilita,

possono chiedere sussidi a coloro che hanno avuto rapporti con la madre durante il periodo legale

del disegno.

L'azione può essere esercitata durante l'intera minoranza del bambino; può ancora esercitarlo

nei due anni che seguono la sua maggiore età se non durante la sua minorità.

L'azione è ammissibile anche se il padre o la madre erano, al momento del concepimento, impegnati in

i vincoli del matrimonio con un'altra persona, o se tra loro esisteva uno degli impedimenti a

matrimonio previsto dall'articolo 289 del presente Codice.

**CAPITOLO IV: AZIONE NELLE SFIDE DELLA MATERNITÀ**

**Articolo 521: La** contestazione della maternità è ammessa nei casi previsti dall'articolo 479 del

questo codice.

È ammesso anche a beneficio della presunta madre quando quest'ultima non fosse l'autore di

dichiarazione di nascita; in tal caso l'azione è inammissibile nei confronti del minore che abbia una

possesso dello status secondo il suo certificato di nascita.

In ogni caso, la prova sarà ammissibile e potrà essere fatta con qualsiasi mezzo.

|  |
| --- |
| **Pagina 102** |

TITOLO IV: ADOZIONE

|  |
| --- |
| **Pagina 103** |

**CAPITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 522:** Ogni persona di buona vita e di buoni costumi stabiliti può adottarne uno o

più figli, sia per garantire il loro mantenimento, istruzione, protezione materiale o

moralità di cui hanno bisogno, sia per procurarsi la posterità.

Nel primo caso si realizza la "protezione-adozione" che rafforza o crea tra l'adottante e

l'assunzione dei diritti e degli obblighi previsti dal presente codice.

Nel secondo caso si ha "adozione-filiazione" che stabilisce legami simili a quelli che derivano da

di legittima parentela.

In ogni caso, un omosessuale non può adottare un bambino sotto nessun regime.

**Articolo 523:** Ogni adozione è presa solo tenendo conto dell'interesse superiore di

il bambino.

Deve risultare da una decisione del tribunale civile.

La domanda di adozione viene inviata o ai servizi preposti alla promozione dell'infanzia,

casi di adozione interna; sia all'Autorità centrale responsabile dell'attuazione del

adozione internazionale, in caso di adozione internazionale.

Tali servizi o l'Autorità centrale, previa indagine, deferiscono la questione al tribunale civile competente.

La sentenza è resa in udienza pubblica, previa discussione in camera di consiglio, il Ministero

Pubblico ascoltato; e alla presenza dell'adottante e del rappresentante del servizio preposto

promozione dell'infanzia.

Il servizio preposto alla promozione dell'infanzia è parte in ogni giudizio di adozione. In questo

qualità, può esercitare qualsiasi ricorso.

**Articolo 524:** L'adozione deve avere vantaggi per il bambino e deve esserci giusto

modelli.

**Articolo 525:** Nessuno può essere adottato da più di una persona se non dai coniugi ai sensi dell'art

questo Codice.

Tuttavia, in materia di tutela dell'adozione, in caso di morte dell'adottante o degli adottanti, a

si può pronunciare una nuova adozione.

**CAPITOLO II: ADOZIONE-PROTEZIONE**

**Articolo 526:** I coniugi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 522.

di cui sopra può adottare uno o più figli minorenni in stato di abbandono materiale o morale o

che gli vengono semplicemente dati dai genitori.

È lo stesso per la donna non sposata che gode di buon carattere e reddito sufficiente.

|  |
| --- |
| **Pagina 104** |

L'uomo celibe che gode di un buon carattere e di un reddito sufficiente può adottarne solo uno

figlio maschio di almeno tredici (13) anni.

L'adozione avviene indipendentemente dal numero dei figli.

**Articolo 527:** L'adozione-protezione è consentita indipendentemente dall'età dell'adottato.

Se l'adottato ha più di 13 anni, deve acconsentire personalmente all'adozione.

**Articolo 528:** Il padre e la madre del figlio adottato o uno dei due se l'altro è deceduto o in

l'impossibilità di manifestare la propria volontà, deve acconsentire ad essa personalmente, salvo produrre un

atto autentico o atto legalizzato comprovante tale consenso.

Se l'adottato non ha né padre né madre, o se sono sconosciuti, o se sono entrambi in

l'impossibilità di esprimere la propria volontà, il consenso della persona o dell'ente che

prevede l'affidamento del figlio è necessario e, se necessario, quello del consiglio di famiglia.

**Articolo 529** : La tutela dell'adozione pone la responsabilità dell'adottante sull'obbligo di nutrire, alloggiare,

mantenere, allevare l'adottato e preparare il suo stabilimento.

**Articolo 530:** I diritti relativi alla potestà genitoriale disciplinati dal presente codice sono

esercitato dal/i genitore/i adottivo/i alle stesse condizioni del figlio legittimo. Il

Al figlio adottato si applicano le norme sulla tutela del figlio legittimo.

**Articolo 531:** L'adottato deve il mantenimento all'adottante quando quest'ultimo è nel bisogno.

**Articolo 532:** L'adozione - protezione non ha effetto sugli attributi della persona del bambino adottato,

tranne il domicilio legale.

**Articolo 533:** L'adozione-protezione fa sorgere il diritto all'eredità solo alle condizioni previste

a questo codice relativo alle successioni.

**Articolo 534:** Le donazioni effettuate tra vivi dall'adottante al figlio adottato o viceversa, sono

soggetto alle regole previste dal presente codice.

**Articolo 535:** La tutela dell'adozione può essere revocata in qualsiasi momento nell'interesse del bambino

o per gravi motivi.

La revoca dell'adozione avviene alle stesse condizioni formali previste

la procedura di adozione.

**Articolo 536:** L'azione di revoca dell'adozione-protezione è aperta alle seguenti persone:

- l'adottante;

- l'adottato a condizione che abbia almeno quindici (15) anni;

- le persone o l'ente il cui consenso è richiesto;

- Corona ;

- rappresentanti per la protezione dei minori;

- e a chiunque ne abbia interesse.

**CAPITOLO III: ADOZIONE - FILIAZIONE**

|  |
| --- |
| **Pagina 105** |

**Articolo 537:** Solo i bambini abbandonati possono essere adottati - filiazione, oppure

i cui genitori sono sconosciuti.

Tuttavia, l'adozione è consentita solo per i bambini sotto i 5 anni.

**Articolo 538:** Ogni bambino accolto da un istituto pubblico o privato, o da un individuo,

i cui genitori, tutori o qualsiasi altra persona responsabile della loro cura sono stati chiaramente

disinteressato da più di un anno, può essere dichiarato abbandonato dal Tribunale Civile.

Con la stessa decisione, il Tribunale delega l'esercizio della potestà genitoriale, cioè alla persona,

all'istituto ospitante pubblico o privato.

**Articolo 539:** È considerato un trovatello, il neonato accolto da un individuo, a

Istituzione pubblica o privata di cui non è stato possibile identificare il padre e la madre.

**Articolo 540:** Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 522,

adozione-filiazione può essere richiesta:

- o da una coppia di nazionalità maliana senza figli né discendenti legittimi, a

purché uno di loro abbia almeno 30 anni;

- o da una persona di nazionalità maliana celibe, divorziata o vedova che non ha figli

né discendente e che abbia almeno 30 anni.

**Articolo 541: La** filiazione adottiva crea gli stessi diritti e doveri tra l'adottante e il bambino adottato

rispetto a quelli derivanti dalla legittima genitorialità.

L'adottato prende il nome dell'adottante.

**Articolo 542: La** filiazione adottiva è irrevocabile.

|  |
| --- |
| **Pagina 106** |

LIBRO V:

DEL GENITORE E DELL'ALLEANZA

|  |
| --- |
| **Pagina 107** |

TITOLO I:

DELLO STABILIMENTO DEI GENITORI

|  |
| --- |
| **Pagina 108** |

**Articolo 543: La** parentela risulta da comunione di sangue, alleanza o adozione.

**Articolo 544: La** parentela consanguinea è la relazione tra due persone, una delle quali discende da

l'altro o che discendono da un autore comune.

**Articolo 545: La** parentela consanguinea si basa sulla filiazione.

**Articolo 546: La** relazione matrimoniale si basa sul matrimonio.

**Articolo 547: La** filiazione adottiva è stabilita da un atto giuridico.

**Articolo 548: I** rapporti di parentela sono determinati dalle linee.

**Articolo 549:** Le linee sono dirette o collaterali, paterne o materne.

**Articolo 550: La** parentela in linea diretta è quella che esiste tra ascendenti e discendenti.

**Articolo 551:** La parentela collaterale è quella che esiste tra persone che hanno un autore

comune senza che l'uno discenda dall'altro.

**Articolo 552:** La linea paterna è composta da tutti i genitori a cui una persona

è legato da suo padre.

La linea materna designa quelli a cui una persona è collegata da sua madre.

**Articolo 553:** Persone che appartengono ad entrambe le linee contemporaneamente, o alla linea

solo paterno, o alla sola linea materna, sono rispettivamente genitori a pieno titolo, genitori

genitori consanguinei, uterini.

**Articolo 554:** Le linee di parentela sono divise in gradi.

Il grado corrisponde a una generazione.

La generazione rappresentata dall'autore comune non viene conteggiata nella determinazione dei gradi di

parentela.

**Articolo 555:** Il grado di parentela in linea retta corrisponde al numero di generazioni

tra ascendenti e discendenti.

**Articolo 556:** Il grado di parentela collaterale si calcola contando le generazioni che si separano

uno dei genitori dell'autore comune e il secondo dell'altro genitore.

**Articolo 557:** I genitori di uno dei coniugi sono alleati dell'altro coniuge nella stessa linea

e nella stessa misura.

**Articolo 558:** La serie di persone unite dai vincoli di parentela definiti nell'articolo 543 forma il

famiglia sociale all'interno della quale si trova la famiglia coniugale composta dal padre, dalla madre e

i loro figli.

**Articolo 559:** Tutti i membri di una famiglia discendono per via maschile da un autore comune

portano lo stesso nome.

|  |
| --- |
| **Pagina 109** |

**Articolo 560: La** parentela crea obblighi.

Dà luogo a disabilità.

Il regime di tali obblighi e incapacità è disciplinato dal presente codice.

Dà anche luogo a un'obbligazione alimentare tra i genitori.

**Articolo 561:** L'obbligazione alimentare rende una persona responsabile nei confronti di un'altra persona per il

soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita del creditore.

Il cibo include tutto ciò che è necessario per la vita, compreso il cibo,

alloggio, vestiario e cure mediche.

L'esistenza di un'obbligazione alimentare presuppone, da un lato, un vincolo o un'alleanza familiare e

dall'altro almeno due persone, una bisognosa, l'altra con risorse

sufficiente per affrontarlo.

L'obbligazione è reciproca.

|  |
| --- |
| **Pagina 110** |

TITOLO II:

DELL'AUTORITÀ GENITORIALE

|  |
| --- |
| **Pagina 111** |

**CAPITOLO I: L'AUTORITÀ DEI GENITORI RELATIVA AI**

**PERSONA DEL BAMBINO**

**Articolo 562:** Il bambino, a qualsiasi età, deve obbedienza, onore e rispetto al padre e alla madre.

Rimane sotto l'autorità del padre e della madre fino alla sua maggiore età o alla sua emancipazione.

L'autorità genitoriale è un insieme di diritti e doveri che hanno come obiettivo finale l'interesse superiore del bambino.

**Articolo 563:** La potestà genitoriale spetta al padre e alla madre per proteggere il figlio nella sua

sicurezza, salute, pieno sviluppo e moralità.

Hanno i diritti ei doveri di custodia, supervisione e istruzione.

**Articolo 564:** Il bambino non può, senza il permesso del padre e della madre, lasciare la casa di famiglia e lui

può essere revocato solo nei casi di necessità determinati dalla legge.

**Articolo 565:** Il bambino ha il diritto di mantenere relazioni personali con i suoi antenati. Lui non

tale diritto può essere impedito solo per gravi motivi.

**Articolo 566:** Il bambino non deve essere separato dai suoi fratelli e sorelle a meno che ciò non lo sia

possibile o se il suo interesse richiede un'altra soluzione.

**Articolo 567:** Il giudice civile, se tale è l'interesse del fanciullo, fissa i termini dei suoi rapporti con

terzi, genitori e non.

**Articolo 568:** Il padre e la madre sono tenuti a garantire le spese di mantenimento e istruzione del figlio.

**SEZIONE I: L'ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ GENITORIALE**

**Articolo 568:** Il padre e la madre esercitano congiuntamente la potestà genitoriale.

In caso di disaccordo tra padre e madre sull'interesse superiore del figlio, il genitore più diligente può sequestrare

il tribunale civile che decide solo dopo aver tentato la conciliazione.

In assenza di conciliazione, a meno che l'interesse del minore non richieda diversamente, il giudice

designa la persona cui è affidata la custodia, salvo all'altro i diritti di visita, sorveglianza,

consenso al matrimonio, all'adozione e all'emancipazione del figlio minorenne.

**Articolo 570:** Si ritiene che ciascuno del padre e della madre, nei confronti dei terzi in buona fede, agisca con

il consenso dell'altro, quando egli da solo compie un atto consueto di potestà genitoriale.

**Articolo 571:** La potestà genitoriale sul figlio naturale è esercitata da quella del padre e della madre a

rispetto al quale è accertata la parentela.

Quando la filiazione è stabilita nei confronti del padre e della madre, è esercitata congiuntamente da questi ultimi.

In caso di disaccordo, la procedura è quella prevista dal precedente articolo 568.

**Articolo 572:** La potestà genitoriale sul bambino adottato è esercitata o dal solo adottante o da

adottanti comuni.

|  |
| --- |
| **Pagina 112** |

**Articolo 573:** Il padre o la madre sono privati, in tutto o in parte, dell'esercizio della potestà genitoriale:

- chi non è in grado di esprimere la propria volontà a causa della sua incapacità, della sua assenza

dichiarata o per qualsiasi altra causa;

- chi ha delegato la potestà genitoriale secondo le disposizioni del presente codice;

- chi ne è caduto;

- chi è condannato per abbandono familiare.

**Articolo 574:** Se uno dei genitori muore o è privato dell'esercizio dell'autorità

potestà genitoriale, solo l'altro esercita tale potestà.

In caso di morte del padre e della madre, deve essere aperta una tutela secondo le regole del

questo codice.

**Articolo 575:** Il padre e la madre continuano ad esercitare la potestà genitoriale quando la custodia di

il figlio è affidato a un terzo, fuori dei casi previsti dal precedente articolo 573.

**Articolo 576: Le** decisioni prese nei confronti del minore sotto la potestà genitoriale possono essere

deferita dal pubblico ministero o da qualsiasi parente interessato davanti al presidente del tribunale civile di

domicilio del minore.

**SEZIONE II: ASSISTENZA EDUCATIVA**

**Articolo 577: Le** misure di assistenza educativa possono essere disposte dal giudice dei minori

su richiesta del padre e della madre congiuntamente, o di uno di essi, dell'affidatario

affidata, del tutore, del minore stesso o della Procura, quando la salute, la sicurezza,

la moralità del minore non emancipato sono in pericolo o se le condizioni della sua educazione sono

seriamente compromesso.

In via eccezionale, il giudice può sequestrare gli atti.

**Articolo 578:** Il padre e la madre il cui figlio è stato oggetto di una misura di assistenza educativa,

conservano la loro potestà genitoriale su di lui ed esercitano tutti gli attributi che non lo sono

inconciliabile con l'applicazione della misura.

Non possono emancipare il bambino senza l'autorizzazione del giudice per i minorenni, purché il provvedimento

l'assistenza educativa riceve domanda.

Qualora sia stato necessario allontanare il figlio dai genitori, questi conservano il diritto di

corrispondenza e diritti di visita. Il giudice fissa i termini e può anche, se l'interesse di

il bambino chiede, decidere che l'esercizio di questi diritti, o di uno di essi, sarà provvisoriamente

sospeso.

Il giudice può indicare che il luogo di collocamento del minore è ricercato in modo da facilitare,

per quanto possibile, l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore (i).

**Articolo 579:** Il giudice del domicilio del minore ha giurisdizione esclusiva, salvo appello, per tutte le questioni

che riguarda l'assistenza educativa.

|  |
| --- |
| **Pagina 113** |

Regola previa consultazione con qualsiasi genitore interessato o più in generale con qualsiasi persona il cui

l'udienza appare utile e dovrebbe adoperarsi per ottenere il sostegno della famiglia per il provvedimento previsto.

La sentenza fissa la durata del provvedimento che può essere rinnovato con decisione motivata.

**Articolo 580:** Il minore deve essere tenuto nel suo ambiente attuale, ove possibile.

In questo caso, il giudice nomina una persona qualificata, un servizio di assistenza sociale o

educazione, attribuendole la missione di fornire aiuto e consulenza alla famiglia, al fine di seguire le

sviluppo e riferire periodicamente al bambino.

Il giudice per i minorenni può anche subordinare il mantenimento del minore nel suo ambiente a

obblighi speciali come la frequenza regolare presso una struttura sanitaria

o istruzione o per esercitare un'attività professionale.

**Articolo 581:** Il giudice può decidere, quando è necessario allontanare il minore dal suo ambiente attuale,

affidarlo a:

- quella del padre e della madre che non ne avevano la custodia;

- un altro familiare o un terzo di fiducia;

- un servizio o istituto sanitario o educativo specializzato.

Tuttavia, quando una decisione sull'affidamento è stata adottata in occasione di una domanda di divorzio o

separazione legale, può essere modificato solo in caso di verificarsi di un nuovo

tali da arrecare pericolo al minore.

**Articolo 582:** Il giudice può, nei casi specificati nell'articolo precedente, ordinare di seguire il

sviluppo del bambino, una persona qualificata o un'osservazione, educazione

o riabilitazione in un ambiente aperto, per fornire aiuto e consulenza alla persona o al servizio a cui

il bambino è stato affidato oltre che alla famiglia.

Il giudice può anche collegare il provvedimento di consegna del minore agli obblighi specifici di cui all'art

articolo 580 sopra.

Può anche decidere che la situazione del bambino gli venga periodicamente segnalata.

**Articolo 583: Le** decisioni prese in materia di assistenza educativa possono essere, in qualsiasi momento,

modificati o riportati dal giudice che li ha emessi, d'ufficio o su richiesta dei padri e

madre congiuntamente o una di esse, della persona o del servizio cui è stato affidato il figlio, del

tutore, del minore stesso o del pubblico ministero.

**Articolo 584: Le** spese di mantenimento e istruzione del figlio oggetto della misura

l'assistenza educativa continua ad essere responsabilità di suo padre e sua madre, nonché degli ascendenti

da cui può essere chiesto il mantenimento, salvo il diritto del giudice di scaricarlo in

tutto o parte di esso.

**SEZIONE III: DELEGAZIONE DELL'AUTORITÀ GENITORIALE**

**Articolo 585:** Nessuna rinuncia, nessun incarico relativo alla potestà genitoriale, può avere

effetto, salvo che in virtù di una sentenza nei casi di seguito determinati.

|  |
| --- |
| **Pagina 114** |

**Articolo 586:** Il padre e la madre, insieme o separatamente, quando le circostanze lo richiedono,

possono rivolgersi al giudice al fine di delegare in tutto o in parte l'esercizio della loro autorità

genitorialità a un individuo o a un istituto di istruzione speciale.

L'individuo, l'istituzione che ha accolto il bambino può anche, in caso di mancanza di interesse

manifesta o quando i genitori non sono in grado di esercitare in tutto o in parte la potestà

potestà genitoriale, adire il giudice al fine di delegare in tutto o in parte l'esercizio del

parentale.

In tutti i casi di cui al presente articolo, entrambi i genitori devono essere chiamati al procedimento.

Quando il minore interessato è oggetto di una misura di assistenza scolastica, la delega non può

intervenire solo dopo il parere del giudice per i minorenni.

**Articolo 587:** La delega totale o parziale della potestà genitoriale risulta dalla sentenza resa

dal tribunale civile.

Tuttavia, il giudizio di delega può prevedere, per le esigenze educative del minore, che

il padre e la madre, o uno di essi, condivideranno in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale

con il terzo delegato.

La condivisione richiede il consenso del genitore (s) nella misura in cui esercitano la potestà genitoriale con il

terzo delegato.

La presunzione del precedente articolo 570 si applica con riferimento agli atti compiuti dall'o

i deleganti e il delegato.

Il giudice può essere colto dalle difficoltà che l'esercizio condiviso della potestà genitoriale potrebbe

generare, a cura dei genitori, uno di essi, il delegato o il pubblico ministero.

Regola secondo quanto disposto dall'articolo 568 che precede.

**Articolo 588:** La delega può, in ogni caso, cessare o essere trasferita da a

nuovo giudizio, se nuove circostanze sono giustificate.

Nel caso in cui la restituzione del figlio sia concessa al padre e alla madre, il giudice civile mette al loro

addebitare, se non indigenti, il rimborso di tutte o parte delle spese di mantenimento.

**Articolo 589:** Il diritto al consenso all'adozione di un minore non può mai essere oggetto di

delegazione.

**SEZIONE IV: REVOCA TOTALE O PARZIALE DELL'AUTORITÀ GENITORIALE**

**Articolo 590:** Il padre e la madre che, insieme o separatamente, sono condannati, sia come

autori, coautori, complici di un delitto o delitto commesso contro la persona del proprio figlio, sia

|  |
| --- |
| **Pagina 115** |

come complici o complici di un crimine o delitto commesso dai figli, possono vedersi

revocare completamente la potestà genitoriale per espressa disposizione della sentenza penale.

Tale revoca si applica agli ascendenti diversi dal padre e dalla madre per la parte di autorità.

genitore che può tornare ad essi sul loro discendente.

**Articolo 591: Padri** e madri che, insieme o separatamente, per maltrattamenti o

attraverso il consumo abituale ed eccessivo di bevande alcoliche o l'uso di

narcotici, sia per cattiva condotta nota o comportamento criminale, sia per impostazione predefinita

cura o mancanza di direzione, mette chiaramente in pericolo la sicurezza, la salute o

moralità del bambino, può, a prescindere da qualsiasi condanna penale, essere completamente ritirata

autorità genitoriale.

Allo stesso modo può essere revocata la potestà genitoriale, quando una misura di assistenza educativa

era stata presa nei confronti del bambino, del padre e della madre che, da più di due anni, erano

si sono astenuti dall'esercizio dei diritti e dall'adempimento dei doveri loro affidati dal precedente art. 578.

L'azione di revoca totale della potestà genitoriale è proposta dinanzi al giudice civile o dal

Pubblico ministero, o da un membro della famiglia, o dal tutore del bambino.

**Articolo 592: Revoca** totale della potestà genitoriale pronunciata ai sensi di uno dei due articoli

precedente copre tutti gli attributi, sia patrimoniali che personali,

in materia di potestà genitoriale; in assenza di altre determinazioni, si estende a tutti i figli

minorenni già nati al momento del giudizio.

**Articolo 593:** La sentenza può, invece del ritiro totale, pronunciare solo un ritiro parziale di

la potestà genitoriale, limitatamente agli attributi che specifica.

Può anche decidere che la revoca totale o parziale della potestà genitoriale abbia solo effetto

per quanto riguarda alcuni dei bambini già nati.

**Articolo 594:** Il giudice adito deve, pronunciando la revoca totale o parziale dell'autorità

genitorialità o affidamento, se il padre o la madre sono deceduti, o se uno di loro ha perso

esercizio della potestà genitoriale, designare un terzo al quale il minore sarà affidato provvisoriamente, a

spetta a lui richiedere l'organizzazione della tutela.

Può prendere le stesse misure quando la potestà genitoriale spetta a uno dei padri e

madre per effetto della revoca totale della potestà genitoriale pronunciata nei confronti dell'altro.

**Articolo 595:** Il padre e la madre che sono stati oggetto di revoca totale della potestà genitoriale o

decadenza dal diritto per una delle cause previste dagli articoli 590 e 591 che precedono, può, mediante

chiedere, ottenere dal giudice civile, giustificando nuove circostanze, che la loro

ripristinato, in tutto o in parte, i diritti di cui erano stati privati.

La richiesta di restituzione può essere fatta solo un anno al più presto dopo la sentenza

pronunciare il recesso totale o parziale è divenuto irrevocabile.

In caso di rigetto, può essere rinnovato solo dopo un ulteriore periodo di un anno.

|  |
| --- |
| **Pagina 116** |

Nessuna domanda sarà ammissibile quando, prima del deposito della domanda, il minore sia stato collocato

per adozione.

Se la restituzione è accordata, la Procura della Repubblica richiede, se necessario, provvedimenti

assistenza educativa.

**CAPITOLO II: AUTORITÀ GENITORIALE RELATIVA AI BENI DI**

**IL BAMBINO**

**Articolo 596:** Il padre e la madre hanno, secondo le seguenti distinzioni, l'amministrazione e

godimento dei beni del figlio minorenne.

**Articolo 597:** L'amministrazione legale dei beni del minore è pura e semplice, quando il padre e

la madre esercita congiuntamente la potestà genitoriale; è soggetto al controllo del giudice in tutto

altri casi.

Il godimento legale è legato all'amministrazione legale: appartiene ad entrambi i genitori

congiuntamente, oa quella del padre e della madre che sono responsabili dell'amministrazione.

**Articolo 598:** L'amministrazione giudiziaria è posta sotto il controllo del giudice quando l'uno o l'altro

di entrambi i genitori è deceduto o è privato dell'esercizio della potestà genitoriale; lei è

anche in caso di esercizio unilaterale della potestà genitoriale.

**Articolo 599:** L'amministratore giudiziario rappresenta il minorenne in tutti gli atti civili, salvo nei casi in cui

quale la legge autorizza il minore ad agire.

**Articolo 600:** Deve, quando i suoi interessi sono in contrasto con quelli del minore, avere

un amministratore ad hoc dal giudice.

In mancanza di diligenza da parte dell'amministratore giudiziario, il giudice può procedere a tale nomina presso il

richiesta del pubblico ministero, del minore stesso o d'ufficio.

**Articolo 601:** L'amministrazione giudiziaria non riguarda i beni che sarebbero stati dati o lasciati in eredità

al minore a condizione che siano amministrati da un terzo. Questo amministratore di terze parti avrà

i poteri conferitigli dal dono o dal testamento; in mancanza, quelli di a

amministratore giudiziario sotto controllo giudiziario.

**Articolo 602:** Nell'amministrazione legale pura e semplice, ciascuno del padre e della madre è considerato

nei confronti dei terzi, avendo ricevuto dall'altro il potere di compiere da solo gli atti per i quali un tutore

non avrebbe bisogno di autorizzazione.

**Articolo 603:** Nella pura e semplice amministrazione legale, il padre e la madre svolgono

insieme gli atti che un tutore potrebbe compiere solo con l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

In mancanza di accordo tra padre e madre, l'atto deve essere autorizzato dal giudice tutelare.

Il padre e la madre, anche di comune accordo, non possono né vendere di comune accordo, né portare in

società un edificio o un'impresa appartenente al minore, né per contrarre un prestito

in suo nome, né rinunciare a un diritto, né acconsentire ad una partizione amichevole senza l'autorizzazione del giudice.

|  |
| --- |
| **Pagina 117** |

**Articolo 604:** Nell'amministrazione giudiziaria sottoposta a controllo giudiziario, l'amministratore deve

fornire un'autorizzazione del giudice tutelare a compiere atti che un tutore non potrebbe

fare solo con l'autorizzazione del consiglio di famiglia; può fare gli altri atti da solo.

**Articolo 605:** Le norme sulla tutela si applicano anche nell'amministrazione giudiziaria,

con questa modalità che l'amministrazione legale non preveda né consiglio di famiglia né surrogato

tutore.

**Articolo 606:** Il diritto d'uso cessa:

- dalla maggioranza o dall'emancipazione del minore;

- da cause che pongono fine alla potestà genitoriale o da quelle che pongono fine a

amministrazione legale;

- dalle cause che comportano l'estinzione dell'usufrutto.

**Articolo 607:** Le spese per il godimento legale sono:

- quelli cui sono generalmente vincolati gli usufruttuari;

- alimentazione, mantenimento ed educazione del bambino, secondo le sue risorse;

- debiti che gravano sul patrimonio preso in carico dal figlio nella misura in cui avrebbero dovuto essere

pagato sul reddito.

**Articolo 608:** Il godimento legale non si estende ai beni che il figlio può acquisire attraverso il suo

lavoro, né a quelli dati o lasciati in eredità a condizione espressa che il padre e la madre

non ne beneficerà, né ai beni raccolti in un patrimonio dal quale il padre o la madre sono stati esclusi

come indegno.

|  |
| --- |
| **Pagina 118** |

LIBRO VI:

DI MINORANZA, TUTORSHIP,

EMANCIPAZIONE E MAGGIORI

PROTETTO DALLA LEGGE

|  |
| --- |
| **Pagina 119** |

TITOLO I: MINORANZA

|  |
| --- |
| **Pagina 120** |

**Articolo 609:** Un minore è una persona che non ha raggiunto l'età di diciotto anni.

**Articolo 610:** Un minore capace di discernimento può, in qualsiasi procedura che lo riguardi, senza

fatte salve le disposizioni che ne prevedono il divieto o il consenso, essere ascoltato dal

giudice o la persona designata dal giudice a tal fine.

Quando lo richiede, la sua udienza può essere esclusa solo con una decisione speciale.

motivata. Può essere ascoltato da solo, con un avvocato o una persona di sua scelta. Se questa scelta

non sembra essere nell'interesse del minore, il giudice può nominarne un altro

nessuno.

Tale udienza non gli conferisce la qualità di parte nel procedimento.

**Articolo 611:** Il giudice adito dell'istanza, quando, in un procedimento, l'interesse del minore

comparire in opposizione a quelli dei suoi legali rappresentanti, nomina un amministratore

ad hoc incaricato di rappresentarlo.

**Articolo 612:** Un minore può, eccezionalmente, essere parte in giudizio nei casi previsti **dall'art**

questo codice.

|  |
| --- |
| **Pagina 121** |

TITOLO II: TUTORSHIP

|  |
| --- |
| **Pagina 122** |

**Articolo 613: La** tutela si apre quando il capofamiglia muore o è privato dell'esercizio

autorità genitoriale.

Si apre anche, nei confronti del figlio naturale, non riconosciuto dal padre o dalla madre.

Si apre anche, nei confronti del figlio naturale riconosciuto dal padre o dalla madre quando

quest'ultimo muore o è privato dell'esercizio della potestà genitoriale.

**Articolo 614:** In caso di amministrazione giudiziaria sotto controllo giudiziario, il giudice tutelare

può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta di parenti o alleati, o del pubblico ministero,

decidere di aprire la tutela dopo aver sentito o chiamato, salvo urgenza, l'amministratore legale.

Quest'ultimo non può pronunciarsi, dalla richiesta fino al giudizio finale, salvo il caso di

emergenza, nessun atto che avrebbe richiesto l'autorizzazione del consiglio di famiglia se la tutela fosse stata

ha aperto.

Il giudice tutelare può anche decidere, ma solo per grave causa, di aprire la tutela in

il caso di pura e semplice amministrazione giudiziaria.

In entrambi i casi, se la tutela è aperta, il giudice tutelare convoca il consiglio di

famiglia che può nominare tutore l'amministratore legale o nominare un altro tutore.

**Articolo 615:** La richiesta di apertura della tutela designa la persona da proteggere e

espone i fatti che richiedono tale protezione.

Elenca i parenti stretti della persona da proteggere, per quanto ne sia nota l'esistenza

del richiedente.

La procedura è comunicata al pubblico ministero su ordine del cancelliere **.**

**Articolo 616:** Il giudice civile può, su richiesta del padre o della madre che viene a riconoscere

il figlio naturale dopo l'apertura della tutela, decide di sostituire la tutela, l'amministrazione

legale.

In questo caso, l'amministrazione giudiziaria si esercita sotto il suo controllo.

**CAPITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL TUTORSHIP**

**SEZIONE I: IL GIUDICE TUTORSHIP**

**Articolo 617:** Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate dal tribunale civile del domicilio del

minore.

**Articolo 618:** Il tutore è tenuto a dare, non appena possibile, avviso del cambiamento di domicilio del

dinanzi al giudice civile precedentemente adito. Quest'ultimo invia il fascicolo di tutela al tribunale

della nuova casa. La menzione di questa trasmissione è conservata presso il registro.

**Articolo 619:** Il giudice tutelare esercita un controllo generale sulle amministrazioni giudiziarie

e la tutela della sua giurisdizione.

|  |
| --- |
| **Pagina 123** |

Può convocare gli amministratori legali, i tutori e gli altri organi tutelari, richiedendoli

chiarimenti, inviare loro osservazioni, pronunciare ingiunzioni nei loro confronti.

**Articolo 620:** Le udienze del giudice tutelare non sono pubbliche.

Decide, sentito il Pubblico Ministero.

Può essere consegnato solo l'invio delle sue decisioni, salvo sua autorizzazione, alle parti, al

i responsabili della tutela, gli amministratori legali e il pubblico ministero.

Le decisioni del giudice tutelare sono sempre motivate e devono essere notificate secondo le regole

del codice di procedura civile, commerciale e sociale, al tutore e a tutti coloro che lo modificano

diritti o doveri.

**Articolo 621:** Le decisioni del giudice tutelare sono rese in prima e ultima istanza.

Il termine di ricorso è sospensivo.

**SEZIONE II: IL GUARDIANO**

**Articolo 622:** Il diritto individuale di scegliere un tutore, genitore o no, spetta solo al sopravvissuto

del padre e della madre, se conservava l'esercizio dell'amministrazione legale il giorno della sua morte.

Tale nomina può essere effettuata solo sotto forma di testamento o dichiarazione.

speciale davanti a un notaio.

**Articolo 623:** Il tutore eletto dal padre o dalla madre non è tenuto ad accettare la tutela.

**Articolo 624:** La tutela del minore è trasferita, quando il tutore non è stato scelto dal

superstite del padre e della madre, a quella degli ascendenti che è di grado più prossimo.

**Articolo 625:** Il consiglio di famiglia designa, in caso di concorrenza tra ascendenti dello stesso grado,

quello di loro che sarà il tutor.

**Articolo 626:** Un tutore sarà dato al minore dal consiglio di famiglia, se non c'è un tutore

testamentario o se la persona che era stata nominata non accetta o viene a cessare le sue funzioni.

**Articolo 627:** Il consiglio di famiglia è convocato anche in questo caso dal giudice tutelare,

d'ufficio, o su richiesta dei genitori o degli alleati, del padre e della madre, di qualsiasi interessato, o a

la richiesta della Procura della Repubblica.

Chiunque può denunciare al giudice tutelare il fatto che dà luogo alla nomina di a

tutore.

**Articolo 628:** Le funzioni del tutore cessano in caso di dimissione, incapacità, licenziamento o

impugnazione quando viene nominato un nuovo tutore per il minore.

**SEZIONE III: FUNZIONAMENTO DEL TUTORSHIP**

|  |
| --- |
| **Pagina 124** |

**Articolo 629:** Il consiglio di famiglia regola le condizioni generali del mantenimento e dell'istruzione

del bambino, visti gli auspici che il padre e la madre avevano potuto esprimere in proposito.

**Articolo 630:** Il tutore si prende cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti

civili, salvo i casi in cui la legge o la consuetudine autorizzano il minore ad agire personalmente.

Amministra i suoi beni con la dovuta diligenza ed è responsabile dei danni che possono

derivare da una cattiva gestione.

Non può né acquistare i beni del minore, né prenderli in affitto o in fattoria, a meno che il consiglio

la famiglia non ha autorizzato il tutore surrogato ad affittargliela, né ad accettare il trasferimento di alcun diritto

o rivendicare contro il suo rione.

**Articolo 631:** Il tutore amministra e agisce in tale veste, dal giorno della sua nomina, se è stato

fatto in sua presenza; altrimenti, dal giorno in cui gli è stata notificata per volere del presidente del collegio

di famiglia.

Nei dieci giorni che seguono, si richiede la rimozione dei sigilli, se sono stati apposti, e fatti

procedere immediatamente all'inventario dei beni del minore, in presenza del tutore surrogato.

In mancanza di inventario entro il termine prescritto, il tutore surrogato ne fa domanda al giudice tutelare

di farlo procedere, a pena di responsabilità solidale con il tutore per tutti

sentenze che possono essere pronunciate a beneficio del reparto. La mancanza di inventario permette

il reparto per dimostrare il valore e la consistenza della loro proprietà con tutti i mezzi,

anche della comune fama.

Se il minore deve qualcosa al tutore, quest'ultimo deve dichiararlo nell'inventario, a pena di

decadenza, e ciò, su richiesta che il pubblico ufficiale è tenuto a farne, e di cui menzione

è iscritto a verbale.

**Articolo 632:** Entro tre mesi dall'apertura del tutorato, il tutor deve trasformarsi in

titoli nominativi o deposito, in un conto aperto a nome del minore e con menzione del suo

minoranza, con un depositario approvato per ricevere fondi e titoli dell'allievo, tutti i titoli

portatore appartenente al minore, a meno che non sia autorizzato a disporne a norma del

Artt. 641 e 652 di seguito.

Deve parimenti, e con la stessa riserva, convertirsi in titoli nominativi o depositare presso un

titoli al portatore autorizzato che saranno successivamente messi a disposizione del minore, a qualsiasi titolo

se, e ciò, entro lo stesso termine di tre mesi dall'entrata in possesso.

Non può prelevare titoli al portatore depositati ai sensi dei commi precedenti, né convertire

in titoli al portatore di titoli nominativi, salvo che la conversione sia effettuata da

tramite un depositario autorizzato.

Il consiglio di famiglia può, se necessario, fissare un termine più lungo per il completamento

di queste operazioni.

**Articolo 633:** Il tutore non può rilasciare ricevuta per il capitale che riceve per conto del

allievo solo con la controfirma del tutore surrogato.

|  |
| --- |
| **Pagina 125** |

Questi capitali sono da lui depositati su un conto aperto a nome del minore e recante menzione del suo

minoranza, con un depositario autorizzato.

Il deposito deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento del capitale; questo ritardo

passato, il tutore è ipso jure debitore di interessi.

**Articolo 634:** All'inizio di qualsiasi tutela, il consiglio di famiglia delibera in anteprima,

e, a seconda delle dimensioni delle attività regolamentate, l'importo disponibile annualmente per la manutenzione e

l'educazione del rione, le spese per l'amministrazione dei suoi beni, nonché

indennità che possono essere attribuite al tutor.

La stessa delibera specifica se il tutore è autorizzato a prendere in considerazione gli stipendi di

amministratori privati ​​o agenti di cui può richiedere l'assistenza, sotto il proprio

responsabilità.

Il consiglio di famiglia può anche autorizzare il tutore a stipulare un contratto per la gestione dei titoli.

mobilio del reparto. La delibera designa il terzo contraente tenendo conto della sua solvibilità e

sua esperienza professionale, e precisa i termini del contratto. Nonostante ogni clausola

in caso contrario, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per conto del reparto.

**Articolo 635:** Il consiglio di famiglia determina la somma da cui inizia, per il tutore,

l'obbligo di utilizzare il capitale liquido del minore, nonché l'eccedenza del suo reddito. Questo

l'assunzione deve essere effettuata entro sei mesi, salvo proroga del consiglio di famiglia. passato questo

scadenza, il tutor è automaticamente responsabile per l'interesse.

La natura dei beni acquistabili con il lavoro è determinata dal consiglio di famiglia,

prima o durante ogni operazione.

In ogni caso, i terzi non sono garanti del rapporto di lavoro.

**Articolo 636:** Il tutore compie da solo, in qualità di rappresentante del minore, tutti gli atti

amministrazione.

Può così alienare, a titolo oneroso, i mobili di uso corrente e i beni aventi carattere di

frutta.

Le locazioni concesse dal tutore non conferiscono al locatario, nei confronti del minore che abbia compiuto la maggiore età

o emancipato, nessun diritto di rinnovamento e nessun diritto di rimanere nei luoghi a

la scadenza del contratto di locazione, nonostante le disposizioni di legge contrarie. Queste disposizioni non sono

tuttavia non applicabile ai contratti di locazione concessi prima dell'apertura della tutela e rinnovati dal

tutore.

Gli atti che, per la gestione dei titoli del reparto, devono considerarsi come

atti amministrativi rientranti negli obblighi e nei poteri, ovvero gli amministratori legali

e tutori, o depositari autorizzati, sono determinati con decreto preso in Consiglio dei ministri.

**Articolo 637:** Il tutore non può, senza essere autorizzato dal consiglio di famiglia, compiere atti di

disposizione per conto del minore.

|  |
| --- |
| **Pagina 126** |

Senza questa autorizzazione, non può, in particolare, prendere in prestito per il reparto, né alienare o gravare

diritti reali su immobili, beni aziendali, titoli e altri diritti

immateriali, né mobili di pregio o che costituirebbero una parte importante del

patrimonio dell'allievo.

**Articolo 638:** Il consiglio di famiglia, con la sua autorizzazione, può prescrivere tutte le misure

che ritiene utile, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo dei fondi.

**Articolo 639:** Si effettua la vendita degli immobili e delle aziende appartenenti a un minore

pubblicamente all'asta, alla presenza del tutore surrogato, alle condizioni previste nell'atto

Divisa OHADA relativa alla procedura di recupero semplificata e alle procedure esecutive.

Il consiglio di famiglia può, tuttavia, autorizzare la vendita amichevole, sia con sentenza del

un prezzo che fissa, sia di comune accordo, ai prezzi e alle clausole che determina. Nel caso

stragiudiziale, può sempre essere impugnata, alle condizioni previste dalla

stesso atto uniforme di cui sopra.

Il conferimento ad una società di un immobile o di un avviamento avviene in via amichevole. È permesso

dal consiglio di famiglia su relazione di un esperto nominato dal giudice tutelare. Valori

i titoli che sono quotati in un elenco ufficiale sono venduti dal dipartimento di un agente di sicurezza

scambio.

Altri titoli vengono venduti all'asta dal dipartimento di un agente di cambio

o un notaio nominato nella delibera che autorizza la vendita. Il consiglio di famiglia può

tuttavia, su relazione di un esperto nominato dal giudice tutelare, autorizzarne la vendita volontariamente

da banco ai prezzi e alle condizioni da essa stabiliti.

**Articolo 640:** L'autorizzazione richiesta dal precedente articolo 637 per l'alienazione dei beni del

minore non si applica nel caso in cui una sentenza abbia disposto la licitazione su richiesta di a

comproprietario indiviso.

**Articolo 641:** Il tutore può accettare solo una successione dovuta al minore beneficiario

inventario. Tuttavia, il consiglio di famiglia può, con apposita delibera, autorizzarlo a

accettare a titolo definitivo, se le attività superano chiaramente le passività.

Il tutore non può ripudiare l'eredità spettante al minore senza l'autorizzazione del consiglio di

famiglia.

**Articolo 642:** Nel caso in cui la successione ripudiata a nome del minore non sia stata accettata da

un altro, può essere subentrato, sia dal tutore all'uopo autorizzato con nuova deliberazione

del consiglio di famiglia, o dal minore che abbia raggiunto la maggiore età, ma nello stato in cui si trova

la ripresa e senza poter attaccare le vendite e gli altri atti legalmente compiuti durante il posto vacante.

**Articolo 643:** Il tutore può accettare donazioni e legati speciali senza autorizzazione

accaduto al reparto, a meno che non siano gravati di accuse.

**Articolo 644:** Il tutore può, senza autorizzazione, intentare azioni legali relative ai diritti

patrimonio del minore. Può anche ritirarsi da questo corpo. Il consiglio di famiglia può

ordinargli di intentare un'azione, di recedere dalla stessa o di fare offerte allo scopo di

ritiro, difficilmente assumersi le proprie responsabilità.

|  |
| --- |
| **Pagina 127** |

Il tutore può difendersi da solo in un'azione intentata contro il minore, ma non può acconsentire.

solo con il permesso del consiglio di famiglia.

Per gli atti relativi ai diritti è sempre necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia

che non sono patrimonio.

**Articolo 645:** Il tutore non può, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, presentare domanda

condivisione a nome del minore; ma può, senza questa autorizzazione, rispondere a una richiesta in

partizione diretta contro il minore, o aderire alla richiesta collettiva ai fini della partizione, presentata

da tutti gli interessati ai sensi dell'articolo 883 del presente codice.

**Articolo 646:** Per ottenere il pieno effetto sul minore che avrebbe tra gli adulti, la partizione

deve essere assicurato alla giustizia ai sensi degli articoli 849 e seguenti del presente codice.

Tuttavia, il consiglio di famiglia può autorizzare la condivisione, anche parziale, amichevolmente. In questo caso, è

designa un notaio a farlo. Il verbale di liquidazione, al quale sarà allegata la delibera consiliare

famiglia, è soggetta all'approvazione del tribunale civile.

Ogni altra condivisione è da considerarsi solo provvisoria.

**Articolo 647:** Il tutore può operare per conto del minore solo dopo aver ottenuto il benestare del

consiglio di famiglia i termini della transazione.

**Articolo 648:** In tutti i casi in cui per la validità è richiesta l'autorizzazione del consiglio di famiglia

di un atto del tutore, può essere sostituito da quello del giudice tutelare.

Il giudice tutelare può anche, su richiesta del tutore, in mancanza della diligenza del consiglio di famiglia,

se gli sembra che ci sarebbe un pericolo nell'inadempimento, autorizzare la vendita del titolo, ma

incarica di riferirlo quanto prima al consiglio, il quale deciderà sulla sua

riutilizzare.

**SEZIONE IV: IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA**

**Articolo 649:** Il consiglio di famiglia deve essere costituito entro il mese della morte del padre o della madre

del figlio minorenne.

**Articolo 650:** I membri del consiglio di famiglia sono scelti tra i genitori o alleati dei padri

e madre del minore.

Sono nominati dal giudice tutelare per la durata della tutela.

Tuttavia, i cambiamenti nella situazione dei membri del consiglio possono comportare la loro

sostituzione, anche automatica, durante la supervisione.

**Articolo 651:** La scelta dei membri del consiglio di famiglia deve essere effettuata secondo il

vicinanza del grado di parentela o alleanza, della residenza, dell'età e delle attitudini del

interessato.

|  |
| --- |
| **Pagina 128** |

**Articolo 652:** Le linee paterna e materna sono obbligatoriamente rappresentate all'interno del

consiglio di famiglia.

**Articolo 653:** Il consiglio di famiglia per nucleo familiare è composto come segue:

- due rappresentanti della linea paterna;

- due rappresentanti della linea materna;

- il capo villaggio o distretto o un suo rappresentante;

- il leader della setta o il suo rappresentante;

- il sindaco del domicilio del minore o un suo rappresentante.

Tuttavia, le parti hanno la facoltà di rinunciare alla pari rappresentanza nei rapporti

abitudini che il padre e la madre avevano con i loro diversi parenti o alleati, nonché con i

che questi genitori hanno portato o sembrano poter portare alla persona del minore.

**Articolo 654:** Il consiglio di famiglia è presieduto dal leader della setta o dal suo rappresentante. Questo

ha voce deliberativa, in caso di parità la sua voce è decisiva.

Il tutore deve partecipare al consiglio; lì si capisce ma non vota, né il surrogato

tutor quando sostituisce il tutor.

Il minore capace di discernimento può, se il consiglio non lo ritiene contrario ai suoi interessi,

partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Un minore di quindici anni deve essere convocato alla riunione del consiglio su sua richiesta.

In nessun caso il suo assenso ad un atto esonera il tutore e gli altri organi di tutela di

le loro responsabilità.

**Articolo 655:** Il consiglio di famiglia è convocato automaticamente dal suo presidente. È anche al

richiesta, o da due dei suoi membri, o da genitori o alleati, o dal tutore o surrogato

tutore, o del minore stesso, purché abbia quindici (15) anni.

**Articolo 656:** Il periodo tra la convocazione e la riunione del consiglio di famiglia è di quindici giorni

al massimo.

**Articolo 657:** I membri del consiglio di famiglia sono tenuti ad assistere personalmente al

incontri.

Tuttavia, ciascuno può essere rappresentato da un parente o alleato del padre o della madre del minore, se

questo parente o alleato non è, a suo nome, membro del consiglio di famiglia.

Il marito può rappresentare la moglie o viceversa.

**Articolo 658:** Il consiglio di famiglia non può deliberare validamente a meno che il presidente e le linee

sono presenti o rappresentati i genitori debitamente convocati.

Se una delle linee parentali non è rappresentata, il presidente può aggiornare l'assemblea,

o, in caso di emergenza, adottare le misure provvisorie necessarie per proteggere gli interessi del

minore.

|  |
| --- |
| **Pagina 129** |

Per la validità di una decisione è sufficiente che il verbale sia firmato dalla maggioranza che

lo approva.

Quando un membro non sa firmare, viene menzionato.

**Articolo 659:** Qualora le deliberazioni del consiglio di famiglia non siano unanimi,

la menzione del parere di ciascuno dei suoi membri sarà fatta in un apposito registro tenuto dal sindaco di

il Comune o un suo rappresentante.

Nello stesso registro si farà inoltre menzione delle delibere del consiglio di famiglia relative a

nomine, revoca del tutore o autorizzazione concessa a quest'ultimo come definito da

questo codice.

Questo registro è elencato e siglato dal presidente del tribunale.

**Articolo 660:** Le deliberazioni del consiglio di famiglia sono nulle quando sono state sorprese da

frode, truffa o in caso di omissione di formalità sostanziali.

La nullità è coperta da una nuova deliberazione valida per la conferma.

L'azione di nullità può essere proposta dal tutore, dal tutore surrogato, dai membri del consiglio o dal

Pubblico ministero entro sei mesi dalla deliberazione nonché il reparto entro sei mesi dalla sua

maggioranza o la sua emancipazione.

La prescrizione non funziona se c'è stata frode o frode fino a quando il fatto non è stato scoperto.

Gli atti compiuti in forza di una deliberazione annullata sono essi stessi annullabili dalla stessa

In tal modo, tale termine decorrerà comunque dall'atto e non dalla deliberazione.

**SEZIONE V: ALTRI ORGANI DI TUTORATO**

**Articolo 661:** Il consiglio di famiglia può, viste le attitudini degli interessati e la

consistenza del patrimonio da amministrare, decidere che la tutela sarà ripartita tra un tutore

persona e tutore dei beni, o che la gestione di determinati beni particolari sarà affidata a un

assistente tutor.

I tutori così nominati sono indipendenti e non responsabili l'uno verso l'altro nella loro

rispettive funzioni, salvo diversa disposizione del consiglio di famiglia.

**Articolo 662:** In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, nominato dal consiglio di famiglia

tra i suoi membri.

I compiti del tutore surrogato consistono nel vigilare sulla direzione tutelare e nel rappresentare il

minore quando i suoi interessi sono in contrasto con quelli del tutore.

Se riscontra carenze nella gestione del tutor, deve, a pena di incorrere in responsabilità

personali, informarne immediatamente il giudice tutelare.

|  |
| --- |
| **Pagina 130** |

**Articolo 663:** Se il tutore interferisce nella gestione prima della nomina del tutore surrogato, egli

può, se vi è stato dolo da parte sua, essere sottratto alla tutela, fermo restando il risarcimento dovuto

al minorenne.

**Articolo 664:** Se il tutore è genitore o alleato del minore solo in una riga, il tutore surrogato è

preso, per quanto possibile, nell'altra linea.

**Articolo 665:** Il tutore surrogato non sostituisce automaticamente il tutore deceduto, divenuto

incapace, o che abbandona la tutela; ma deve poi, a pena di danni che

potrebbe risultare per il minore, provocare la nomina di un nuovo tutore.

**Articolo 666:** L'ufficio del tutore surrogato cessa contemporaneamente a quello del tutore, salvo

esclusione, licenziamento o contestazione.

**Articolo 667:** Il tutore non può provocare la dimissione del tutore surrogato né votare in

Consigli di famiglia convocati a tal fine.

**SEZIONE VI: ONERI DEL FIDUCIARIO**

**Articolo 668: La** tutela, la protezione dovuta al bambino, è un onere pubblico.

**Articolo 669: La** tutela è un onere personale.

Non viene comunicato al coniuge del tutore. Se, tuttavia, questo coniuge interferisce nel

gestione del patrimonio dell'alunno, diventa corresponsabile con il tutor dell'intera

gestione dopo la sua interferenza.

**Articolo 670: La** tutela non passa agli eredi del tutore. Questi saranno solo

responsabili della gestione del loro autore; e, se sono maggiorenni, saranno tenuti a continuarlo

fino alla nomina di un nuovo tutor.

**Articolo 671:** Persone a cui età, malattia, distanza, occupazioni

professionale o familiare eccezionalmente assorbente o una precedente tutela

renderebbe particolarmente gravoso questo nuovo onere, potrebbe essere esentato dalla tutela,

tranne il padre e la madre nel caso di cui all'articolo 614 comma 3 di cui sopra.

**Articolo 672:** Oltre al padre e alla madre, le persone che non possono continuare a liberarli da

per una delle cause previste dal precedente articolo, se si è verificata dopo il

nomina, può essere esonerato dalla vigilanza.

**Articolo 673:** Chi non era né parente né alleato del padre e della madre del minore non può essere obbligato

accettare la tutela.

**Articolo 674:** Il giudice tutelare, quando la tutela è vacante, la rinvia a:

- lo Stato se maggiorenne;

- la persona ospitante o l'ente pubblico o privato, nel caso di minore.

|  |
| --- |
| **Pagina 131** |

**Articolo 675:** Le scuse che esonerano o esonerano dalla tutela possono essere estese a

tutore surrogato, e anche ai membri del consiglio di famiglia, ma solo secondo la gravità del

la causa.

**Articolo 676:** Il consiglio di famiglia decide sulle scuse del tutore e del tutore surrogato: il giudice

tutela, con le scuse offerte dai membri del consiglio di famiglia.

**Articolo 677:** Se il tutore designato è presente alla deliberazione che gli conferisce la tutela, deve

immediatamente, e a pena di essere dichiarato inammissibile in tutte le successive denunce,

porgere le sue scuse sulle quali delibererà il consiglio di famiglia.

**Articolo 678:** Se non era presente, deve, entro otto giorni dalla notifica che deve

sua nomina, convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle sue scuse.

**Articolo 679:** Se le sue scuse sono respinte, può ricorrere al tribunale civile per il

ammettere; ma è, durante la lite, tenuto ad amministrare provvisoriamente.

**Articolo 680:** I vari doveri della tutela possono essere adempiuti da qualsiasi persona, sotto

le prenotazioni di seguito.

**Articolo 681:** È incapace dei vari doveri della tutela:

- il minore, ad eccezione del padre o della madre;

- maggiorenni sotto tutela, maggiorenni sotto tutela;

- il pazzo.

**Articolo 682:** È escluso o destituito di diritto dai vari uffici della tutela:

- colui che è stato condannato ad una pena dolosa o infamante o al quale l'esercizio delle accuse

guardiani è stato bandito. Può, tuttavia, essere ammesso alla tutela dei propri figli, il

assenso del consiglio di famiglia;

- colui che è stato privato della potestà genitoriale.

**Articolo 683:** La persona di a

cattiva condotta nota e cattiva, inclusa la disonestà, la negligenza abituale o l'inidoneità all'attività commerciale

sarebbe stato notato.

**Articolo 684:** Deve ricusare se stesso, e può essere ricusato dai vari oneri di tutela, la persona

che ha o il cui padre e madre hanno una controversia con il minore che mette in discussione lo stato di quest'ultimo o

una parte significativa della sua proprietà.

**Articolo 685:** Il giudice tutelare stesso pronuncia, d'ufficio o su richiesta del tutore,

il tutore surrogato, o il pubblico ministero, se è responsabile un membro del consiglio di famiglia

esclusione, licenziamento o contestazione.

**Articolo 686:** Il consiglio di famiglia pronuncerà, a seconda dei casi, l'esclusione, il licenziamento o

sfida; se la causa di esclusione, licenziamento o ricusazione riguarda il tutore o il surrogato

tutore. È convocato dal suo presidente, d'ufficio o su richiesta del

le persone di cui al precedente articolo 655, o il giudice tutelare.

|  |
| --- |
| **Pagina 132** |

**Articolo 687:** Il tutore o il tutore surrogato non possono essere esclusi, destituiti o ricusati se non dopo aver

stato ascoltato o chiamato.

Se aderisce alla delibera, questo sarà menzionato.

Se non vi aderisce, anche questo sarà menzionato.

In ogni caso, il nuovo tutore o tutore supplente entrerà in carica immediatamente.

**CAPITOLO II: CONTI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORSHIP**

**Articolo 688: La** tutela cessa nei confronti del minore per maggioranza, emancipazione o

Morte ; nei confronti del tutore o del tutore surrogato al termine del suo incarico.

**Articolo 689:** Ogni tutor è responsabile della sua gestione quando finisce.

**Articolo 690:** Il tutor è tenuto, prima della fine del tutorato, a rimettere ogni anno al

tutore surrogato, un conto di gestione sommario.

Questo conto viene redatto e consegnato, gratuitamente, su carta libera.

Il tutore surrogato lo comunica con le sue osservazioni al presidente del consiglio di famiglia il quale,

se lo ritiene opportuno convoca il consiglio di famiglia.

**Articolo 691:** Il conto finale sarà reso o al minore stesso, divenuto maggiorenne o

emancipato, o ai suoi eredi entro tre mesi dalla fine del tutorato.

Il tutore restituisce i beni che appartengono al suo ex detenuto e gli consegna una dichiarazione dei diritti che gli spettano.

titolare e i debiti di cui è responsabile.

**Articolo 692:** Se il tutore cessa le sue funzioni prima della fine della tutela, farà un

resoconto riepilogativo della sua gestione al nuovo tutor che potrà solo accettarlo

l'autorizzazione del consiglio di famiglia, sentite le osservazioni del tutore surrogato.

**Articolo 693:** L'approvazione dei conti di custodia, fatta dal rione, può essere revocata da lui

per un anno dopo che è successo.

La stessa prescrizione si applica all'esenzione dalla segnalazione concessa al tutor dal

allievo.

**Articolo 694: L'** approvazione del conto non implica rinuncia alle azioni di responsabilità

che possono appartenere al reparto contro il tutore e agli altri organi di tutela.

**Articolo 695:** Il tribunale civile è competente a conoscere delle azioni di responsabilità

relativo alla tutela.

**Articolo 696:** Il tutore e il tutore surrogato sono responsabili dei danni che possono essere cagionati al

minore per la loro negligenza, la loro cattiva gestione, il fatto che non hanno obbedito alle prescrizioni per

loro dato dal consiglio di famiglia, o il fatto che hanno agito in un caso in cui erano i loro interessi

contrapposte a quelle del minore.

|  |
| --- |
| **Pagina 133** |

**Articolo 697:** Qualsiasi azione del minore contro il tutore, gli organi tutelari, in relazione al fatto

la tutela, è prescritta da 7 anni, dalla maggiore età, anche quando ci sarebbe stata

emancipazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 134** |

TITOLO III: EMANCIPAZIONE

|  |
| --- |
| **Pagina 135** |

**Articolo 698:** Un minore è automaticamente emancipato dal matrimonio.

**Articolo 699: Un** minore celibe può essere emancipato quando raggiunge l'età di 16 anni.

dalla dichiarazione congiunta del padre e della madre, ricevuta dal presidente del tribunale di

domicilio del minore.

Se uno dei genitori è sconosciuto, deceduto, privato della sua autorità o impossibilitato

manifesta la sua volontà, basta la sola dichiarazione dell'altro, se egli stesso ha l'esercizio di

autorità genitoriale.

Tuttavia, se l'altro genitore non ha acconsentito all'emancipazione, la decisione dovrebbe essere lasciata a loro.

servito. Egli può, entro un mese da questo servizio, presentare ricorso se ritiene che

gli interessi del bambino lo dettano. Questo periodo è sospensivo come l'appello stesso.

Quando l'affidamento del figlio è stato affidato a un terzo, la decisione di emancipazione è notificata

quest'ultimo che può esercitare il ricorso previsto dal comma precedente.

**Articolo 700:** Su richiesta può essere emancipato anche un minore senza padre o madre.

del consiglio di famiglia.

Il membro del consiglio di famiglia che ritenga che il minore sia suscettibile di emancipazione,

quando non sia stata presa la diligenza dal tutore, dal presidente del collegio o dal

tutore surrogato, può chiedere al presidente del tribunale di convocare il consiglio di famiglia per

deliberato al riguardo.

Il minore stesso può richiedere tale citazione.

**Articolo 701:** Il conto dell'amministrazione o della tutela, a seconda dei casi, è restituito al minore

emancipato alle condizioni previste dal precedente articolo 691.

**Articolo 702:** Il minore emancipato è capace, come un adulto, di tutti gli atti della vita

civile.

Tuttavia, per potersi sposare o essere adottato di propria iniziativa, deve osservare le

stesse regole come se non fosse emancipato.

**Articolo 703: Un** minore emancipato cessa di essere sotto l'autorità del padre e della madre.

Non sono pienamente responsabili, nella loro sola qualità di padre o di madre, per il

un peccato che avrebbe potuto causare ad altri dopo la sua emancipazione.

**Articolo 704:** Il minore emancipato può essere un commerciante se è stato autorizzato a farlo con la decisione

emancipazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 136** |

TITOLO IV:

MAGGIORI PROTETTI DALLA LEGGE

|  |
| --- |
| **Pagina 137** |

**CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 705:** La maggioranza è fissata in diciotto anni compiuti.

A questa età la persona è capace di tutti gli atti della vita civile.

è comunque tutelato dalla legge, sia in occasione di un determinato atto, sia in modo

continua, l'adulto che un'alterazione delle sue facoltà personali gli rende impossibile

provvedere ai propri interessi.

Può essere protetto anche una persona maggiorenne che, con la sua stravaganza, la sua intemperanza o la sua

l'ozio si espone al bisogno o compromette l'adempimento dei propri obblighi

famiglia.

**Articolo 706:** Bisogna essere sani di mente per fare un atto valido.

Ma spetta a coloro che agiscono in nullità per questa causa provare l'esistenza di un disturbo

mentale al momento dell'atto.

L'azione di nullità, durante la vita dell'individuo, può essere promossa solo da lui, o dal suo tutore

o curatore, se successivamente nominato.

È prescritto da sette (7) anni.

**Articolo 707:** Atti compiuti dopo la sua morte da una persona, diversi dalle donazioni tra

vivente o testamentario, non può essere impugnata per la causa prevista dall'articolo precedente salvo che

nei casi di seguito elencati:

- se l'atto stesso porta la prova di un disturbo mentale;

- se è stato fatto in un momento in cui l'individuo è stato posto sotto la protezione della giustizia;

- se prima della morte era stata intentata un'azione al fine di aprire la tutela o

curatela.

**Articolo 708:** Chiunque abbia causato un danno ad un altro mentre era sotto l'influenza di un disturbo

mentale, è comunque obbligato a riparare.

**Articolo 709:** Quando le facoltà mentali sono compromesse da malattia, infermità o

indebolimento dovuto all'età, è previsto nell'interesse della persona da uno dei

protezione prevista in questo capitolo.

Gli stessi regimi di protezione si applicano all'alterazione delle facoltà corporee, se

impedisce l'espressione della volontà.

L'alterazione delle facoltà mentali o fisiche deve essere accertata dal punto di vista medico.

**Articolo 710:** Le modalità del trattamento medico, in particolare per quanto riguarda la scelta tra

il ricovero e l'assistenza domiciliare sono indipendenti dal regime di protezione applicato

agli interessi civili.

|  |
| --- |
| **Pagina 138** |

Viceversa, il regime applicabile agli interessi civili è indipendente dal trattamento

medico.

Tuttavia, le decisioni con cui il giudice civile organizza la tutela degli interessi civili

sono preceduti dal parere del medico curante.

**Articolo 711:** L'alloggio della persona protetta e i mobili di cui è arredata

devono essere tenuti a disposizione il più a lungo possibile, indipendentemente dal

regime di protezione applicabile.

Il potere di amministrare in relazione a questi beni consente solo accordi di

godimento precario, che deve cessare, nonostante eventuali disposizioni o clausole

in caso contrario, al rientro della persona protetta.

Se si rende necessario o se è nell'interesse della persona protetta che il

diritti relativi all'abitazione o che i mobili siano alienati, l'atto deve essere autorizzato dal giudice

civili, sentito il medico curante, fatte salve le altre formalità che dovessero essere richieste dal

natura della merce.

Souvenir e altri oggetti di carattere personale saranno sempre esclusi dall'alienazione

e devono essere tenuti a disposizione della persona protetta, se necessario, a cura di

lo stabilimento di trattamento.

**Articolo 712:** Il pubblico ministero del luogo di cura e il giudice civile possono

visitare o mostrare ai visitatori di adulti protetti dalla legge, indipendentemente dal regime di protezione che

è loro applicabile.

**CAPITOLO II: MAGGIORI SOTTO LA SALVAGUARDIA DELLA GIUSTIZIA**

**Articolo 713:** Il maggiore che, per uno dei motivi previsti dall'articolo 709, **-** supra, abbia bisogno

da tutelare negli atti della vita civile può essere posto sotto la protezione della giustizia.

**Articolo 714:** La tutela della giustizia risulta da una dichiarazione resa al Pubblico Ministero

Repubblica alle seguenti condizioni:

- Il medico che si accorge che la persona a cui presta le sue cure ha bisogno di essere

tutelato negli atti della vita civile, può fare dichiarazione al Pubblico Ministero

Repubblica del luogo del trattamento. Questa dichiarazione ha l'effetto di sottoporre il paziente a

la salvaguardia della giustizia se, accompagnata dal consenso di un medico

psichiatra.

- Quando una persona è curata in un istituto pubblico, è richiesto il medico, se egli

rileva che è nella situazione prevista nel paragrafo precedente, per farla

dichiarazione al Pubblico Ministero. Questa dichiarazione ha l'effetto di porre il

malato sotto la protezione della giustizia.

- Il Giudice Civile, adito su richiesta del Pubblico Ministero, può collocare la persona

sotto la tutela della giustizia. Il sindaco è informato della salvaguardia del

giustizia da parte del Pubblico Ministero.

- Il giudice civile investito di una procedura di tutela o di tutela, può anche porre sotto

salvaguardia della giustizia.

|  |
| --- |
| **Pagina 139** |

**Articolo 715:** L'adulto posto sotto la tutela della giustizia conserva l'esercizio dei suoi diritti.

Tuttavia, gli atti che ha approvato e gli impegni che ha contratto possono essere rescissi.

per semplice infortunio o ridotti in caso di eccedenza anche se non annullabili da

ai sensi dell'articolo 706 di cui sopra.

A tal proposito, il giudice terrà conto della fortuna della persona protetta, del bene

o malafede di chi se ne sarà occupato, l'utilità o l'inutilità dell'operazione.

L'azione di rescissione o riduzione può essere esercitata durante la vita della persona da tutti coloro

chi avrebbe la capacità di chiedere l'apertura di una tutela e, dopo la sua morte, dai suoi eredi.

Si estingue entro il termine di 7 anni; questo periodo non viene eseguito:

- nei confronti dell'adulto tutelato solo dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, mentre si trovava in

situazione di rifarli validamente;

- nei confronti degli eredi dell'adulto tutelato, solo dal giorno della morte, se non ha iniziato a correre

in precedenza.

**Articolo 716:** Quando una persona, prima o dopo essere stata posta sotto la protezione di

la giustizia ha nominato un mandatario per amministrare i suoi beni, questo mandato riceve

esecuzione.

Tuttavia, se la procura menziona espressamente che è stata data in considerazione di

il periodo di salvaguardia, durante questo periodo non può essere revocato dal preponente

solo previa autorizzazione del giudice tutelare.

In tutti questi casi, il giudice, d'ufficio o su richiesta di una delle persone che avrebbero

qualità di richiedere l'apertura di una tutela, può comportare la revoca del mandato. Egli

può altresì, anche d'ufficio, disporre che i conti gli siano sottoposti per approvazione.

**Articolo 717:** Le regole di gestione aziendale sono applicabili in assenza di mandato.

Tuttavia, coloro che avrebbero la capacità di chiedere l'apertura di una tutela hanno l'obbligo di

compiere gli atti conservativi necessari per la gestione del patrimonio della persona protetta

quando sono venuti a conoscenza sia della loro emergenza che della dichiarazione di

backup.

Il medesimo obbligo incombe alle medesime condizioni a carico del responsabile dello stabilimento di

trattamento o eventualmente alla persona che ospita la persona sotto tutela presso il proprio domicilio.

**Articolo 718:** Qualsiasi interessato, se è necessario agire al di fuori dei casi definiti nell'articolo precedente,

può dare avviso al giudice civile.

Il giudice può nominare un rappresentante speciale per il compimento di un atto specifico oppure

serie di atti della stessa natura nei limiti di ciò che un tutore potrebbe fare a meno

l'autorizzazione del consiglio di famiglia, o decidere di aprire una tutela o una curatela.

**Articolo 719:** La salvaguardia della giustizia termina con una nuova dichiarazione che attesta che

cessata la precedente situazione o dall'apertura del tutorato o della curatela dalla presa

effetto del provvedimento.

|  |
| --- |
| **Pagina 140** |

**CAPITOLO III: MAGGIORI IN TUTORSHIP**

**Articolo 720:** La tutela è aperta quando una persona maggiorenne, per una delle cause previste **dall'art**

709 che precede, deve essere rappresentato in modo continuativo negli atti del

vita civile.

**Articolo 721:** L'apertura della tutela è pronunciata dal giudice tutelare su richiesta del

persona che è necessario proteggere, del coniuge, a meno che la comunità della vita non abbia

cessò tra loro, i suoi discendenti, i suoi fratelli e sorelle, il curatore nonché il Ministero

pubblico; può essere aperto anche d'ufficio dal giudice.

Altri parenti, alleati, amici possono solo dare avviso al giudice del caso che

giustifica l'apertura della tutela. Lo stesso vale per il medico curante e il responsabile del

istituzione.

I soggetti di cui ai due commi precedenti possono, anche se non lo sono,

intervenuti nel giudizio, impugnano avanti il ​​tribunale civile la sentenza che

ha aperto la tutela.

**Articolo 722:** Il giudice può pronunciare l'apertura di una tutela solo se l'alterazione del

le facoltà mentali o fisiche del paziente sono state accertate da un medico specialista scelto

su un elenco redatto presso il tribunale civile.

L'apertura della tutela sarà pronunciata alle condizioni previste dal presente codice.

**Articolo 723: Le** sentenze che aprono, modificano o escludono la tutela non possono

sono opponibili ai terzi solo dopo che sia stata fatta menzione a margine dell'atto di

nascita della persona protetta.

Tuttavia, anche in assenza di tale menzione, saranno comunque opponibili a terzi.

chi ne avrebbe avuto conoscenza personale.

**Articolo 724: La** tutela può essere aperta per un minore emancipato come per un adulto.

La domanda può anche essere presentata e giudicata, per un minore non emancipato, nella

l'ultimo anno della sua minoranza; ma la tutela non avrà effetto fino al giorno in cui diventerà

maggiore.

**Articolo 725:** Le norme prescritte da questo codice per la tutela dei minori sono anche

applicabili nella sorveglianza degli adulti, ad eccezione, tuttavia, di quelli concernenti

educazione del bambino e ulteriormente sotto le seguenti modifiche.

**Articolo 726:** Il coniuge è il tutore del coniuge, a meno che la comunità di vita non abbia

cessato tra loro o che il giudice, d'ufficio o su espressa richiesta del consiglio di famiglia,

ritiene che un'altra causa vieti in tutto o in parte di affidargli la tutela.

Tutti gli altri tutor sono dativi.

La tutela di una persona maggiorenne può essere trasferita a una persona giuridica.

**Articolo 727:** Nessuno, ad eccezione del coniuge, dei discendenti e delle persone giuridiche, può essere

tenuti a mantenere la tutela di un adulto oltre i 7 anni.

Al termine di tale periodo il tutor può chiedere e deve ottenere la sostituzione.

|  |
| --- |
| **Pagina 141** |

**Articolo 728:** Il medico curante non può essere tutore o tutore surrogato del paziente. Ma lui è

sempre aperto al giudice di tutela di chiamarlo a partecipare al consiglio di famiglia come

consultivo.

La tutela non può essere trasferita all'istituto di cura, né ad alcuna persona ivi presente.

impiegato in un lavoro retribuito a meno che non sia a coloro che erano qualificati per

chiedere l'apertura della tutela. Un dipendente dello stabilimento può, tuttavia, essere nominato

in qualità di responsabile del tutoraggio nel caso previsto dal successivo articolo 731.

**Articolo 729:** Il giudice tutelare può, se vi è un genitore o un alleato, in grado di amministrare la proprietà,

decidere che li gestirà come amministratore legale, senza un tutore surrogato o

famiglia, secondo le norme vigenti, per i beni dei minori, all'amministrazione giudiziaria

sotto controllo giudiziario.

**Articolo 730:** Non è necessario aprire una tutela che dovrebbe spettare al coniuge, se, per

l'applicazione del regime matrimoniale, può essere sufficientemente previsto per l'interesse del

persona protetta.

**Articolo 731:** Se, vista la consistenza dei beni da amministrare, constata l'inutilità del

costituzione integrale di una tutela, il giudice tutelare può limitarsi a designare come

responsabile della tutela, senza tutore surrogato o consiglio di famiglia, o un dipendente appartenente alla

personale amministrativo dello stabilimento di trattamento, o un responsabile ad hoc.

**Articolo 732:** Il responsabile della tutela riscuote i redditi della persona protetta e li applica

il mantenimento e il trattamento degli stessi, nonché il pagamento delle obbligazioni alimentari

quale potrebbe essere tenuto.

Se c'è un'eccedenza, la versa su un conto che deve aver aperto presso un depositario autorizzato.

Ogni anno, riferisce sulla sua gestione al cancelliere capo del tribunale civile, senza

fermo restando il diritto del giudice di chiedere in ogni momento al cancelliere capo che il

conto di gestione gli sia comunicato e che gli sia indirizzata la relazione di quest'ultimo.

Se si rendono necessari altri atti, rinvia la questione al giudice, il quale può o autorizzarlo a farli,

o decidere di costituire completamente la tutela.

**Articolo 733:** Il giudice, aprendo la tutela o in un successivo giudizio, su consiglio del

medico curante, può elencare alcuni atti che la persona in tutorato sarà in grado di fare

farlo da sé, da solo o con l'assistenza del tutore o di chi ne fa le veci.

**Articolo 734:** Tutti gli atti compiuti, successivamente alla sentenza di apertura della tutela, dal

persona protetta, sono nulli, salvo quanto previsto dal precedente art.

**Articolo 735:** Gli atti precedenti possono essere annullati se la causa che ne ha determinato l'apertura

si sapeva che esisteva la tutela al momento della loro costituzione.

**Articolo 736:** Il testamento emesso dopo l'apertura della tutela è nullo. La volontà

precedentemente effettuato rimarranno valide, a meno che non sia accertato che, dopo l'apertura del

tutela, è venuta meno la causa che aveva determinato il testatore a disporre.

**Articolo 737:** Le donazioni possono essere effettuate, previa autorizzazione del consiglio di famiglia, al

nome dell'adulto tutelato, ma solo a beneficio dei suoi discendenti e in avanzamento

eredità, o a favore del coniuge.

|  |
| --- |
| **Pagina 142** |

**Articolo 738:** Il matrimonio di un adulto sotto tutela è consentito solo con il consenso di a

consiglio di famiglia appositamente convocato per deliberare.

Il consiglio può decidere solo dopo aver sentito i futuri sposi.

Non c'è bisogno di una riunione del consiglio di famiglia se il padre e la madre danno entrambi

il loro consenso al matrimonio.

In tutti i casi deve essere richiesto il parere del medico curante.

**Articolo 739: La** tutela cessa con le cause che l'hanno determinata.

Tuttavia, il rilascio sarà pronunciato solo osservando le formalità prescritte per

giungere alla sua apertura, e la persona in tutorato non potrà riprendere l'esercizio dei propri diritti

solo dopo la sentenza di rilascio.

I rimedi previsti dall'articolo 721 possono essere esercitati solo contro le sentenze che

rifiutare di rilasciare la tutela **.**

**CAPITOLO IV: MAJORS IN CURATELLE**

**Articolo 740: Persone maggiorenni** che, per una delle cause previste dall'articolo 709, senza essere incapaci

agire se stesso, ha bisogno, essere consigliato o controllato negli atti della vita civile, può essere

posto in regime di curatela.

Una persona maggiorenne che, per la sua stravaganza, può anche essere posta sotto la curatela

la sua intemperanza o pigrizia si espone al bisogno o al compromesso

adempimento degli obblighi familiari.

**Articolo 741:** La tutela è aperta e termina allo stesso modo della tutela di

maggiore.

È soggetto alla stessa pubblicità.

**Articolo 742:** Il curatore è l'unico organo della curatela.

Il coniuge è curatore del coniuge, a meno che tra loro non sia cessata la comunione di vita

o che il giudice ritenga che altra causa vieti di affidargli la curatela.

Tutti gli altri curatori sono nominati dal giudice civile.

**Articolo 743:** Le disposizioni relative ai doveri di tutela, come modificato

comprese nella tutela degli adulti sono applicabili a spese del curatore.

**Articolo 744:** Una persona maggiorenne sotto curatela non può, senza l'assistenza del suo curatore, fare qualsiasi cosa

atto che, sotto la supervisione di adulti, richiederebbe l'autorizzazione del consiglio di

famiglia.

Né può ricevere o utilizzare capitale senza questa assistenza.

Se il curatore rifiuta la sua assistenza in un atto, il curatore può chiedere al giudice

civile un'autorizzazione integrativa.

|  |
| --- |
| **Pagina 143** |

**Articolo 745:** Quando l'adulto curato ha compiuto da solo un atto per il quale l'assistenza del

curatore fosse richiesto, lui o il curatore può chiederne la cancellazione.

L'azione di nullità si estingue entro il termine di sette (7) anni, o anche prima della scadenza di questo

ritardo, dall'approvazione che il curatore abbia eventualmente dato all'atto.

**Articolo 746:** Ogni servizio reso a una persona maggiorenne sotto curatela deve essere notificato anche al suo curatore,

pena di nullità.

**Articolo 747:** Atti che l'adulto curato può aver compiuto da solo, nel caso in cui l'assistenza

del curatore non fosse richiesto dalla legge, restano soggetti ad azioni di rescissione o riduzione

disciplinate dal precedente articolo 715, come se fossero state effettuate da una persona ai sensi del

salvaguardia della giustizia.

**Articolo 748:** Il giudice, aprendo la curatela o in un successivo giudizio, su consiglio del

medico curante, può elencare alcuni atti che la persona sotto curatela sarà in grado di fare

farlo da solo in deroga al precedente articolo 745 o, viceversa, aggiungere altri atti a quelli

per i quali il presente articolo richiede l'assistenza del curatore.

**Articolo 748:** Il giudice può, nominando il curatore, ordinare che percepisca il solo reddito

del curatore, assicurerà esso stesso, nei confronti dei terzi, il pagamento delle spese

e versare l'eventuale eccedenza su un conto aperto presso un depositario autorizzato.

**Articolo 750:** Si richiede il consenso del curatore, in mancanza, quello del giudice civile per il

matrimonio dell'adulto curato.

|  |
| --- |
| **Pagina 144** |

LIBRO VII: SUCCESSIONI

|  |
| --- |
| **Pagina 145** |

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

|  |
| --- |
| **Pagina 146** |

**Articolo 751:** L'eredità è conferita secondo le regole del diritto religioso, consuetudinario o secondo il

disposizioni di questo libro.

Le disposizioni di questo libro si applicano a tutti:

- la cui religione o consuetudine non è stabilita per iscritto, per testimonianza, per esperienza o

il rinomato comune;

- chi, durante la sua vita, non ha espresso per iscritto o davanti a testimoni il suo desiderio di vedere

la sua eredità è devoluta diversamente;

- che, durante la sua vita, non ha disposto per volontà di tutto o parte dei suoi beni, eccetto il

misura compatibile con la riserva ereditaria e con i diritti del coniuge superstite.

Nessuno può derogare alle regole del metodo ereditario scelto.

|  |
| --- |
| **Pagina 147** |

TITOLO II:

APERTURA DI TENUTE E

SEQUESTRO DEGLI EREDI

|  |
| --- |
| **Pagina 148** |

**Articolo 752:** La successione si apre all'ultimo domicilio del defunto per decesso o per

dichiarazione giudiziaria di morte.

**Articolo 753:** I genitori del defunto nella stessa misura hanno gli stessi diritti.

Si succedono per parti uguali e per testa.

**Articolo 754:** Quando più persone chiamate alla successione, l'una dall'altra, periscono

nello stesso evento o in eventi concomitanti senza l'ordine dei decessi

è noto, si suppone che il più giovane sia sopravvissuto al più anziano.

**Articolo 755:** L'eredità spetta ai genitori e agli successori del defunto

alle condizioni definite da questo codice.

**Articolo 756:** I genitori e i coniugi superstiti sono automaticamente pignorati dei beni, dei diritti

e azioni del defunto, con l'obbligo di assolvere tutte le spese della successione. I loro

inadempienza la proprietà passa allo Stato.

Lo stato deve essere inviato in possesso.

**Articolo 757:** Il tribunale competente in materia successoria è quello del luogo di apertura del

successione.

**Articolo 758:** L'azione di successione si prescrive alla scadenza del termine legale

comune previsto dalla legge istitutiva del Regime generale delle obbligazioni.

|  |
| --- |
| **Pagina 149** |

TITOLO III:

QUALITÀ RICHIESTE PER

AVERE SUCCESSO

|  |
| --- |
| **Pagina 150** |

**Articolo 759:** Per succedere al defunto, è necessario esistere al momento dell'apertura del

successione, o, essendo già stato concepito, nascere vitale.

**Articolo 760: Una persona la** cui assenza è presunta subentra la persona la cui assenza è

l'assenza è dichiarata.

**Articolo 761:** L'assente che ricompare recupera la sua qualità di successore per agire come ricorrente

di eredità purché non sia scaduto il termine legale di prescrizione estintiva; tranne che non lo è

non è consentito rivendicare i frutti.

**Articolo 762:** La prova della qualità di erede è stabilita con ogni mezzo.

**Articolo 763:** È indegno e come tale escluso dalla successione:

- colui che è condannato, come autore o complice, a una pena penale per aver

volontariamente dato o tentato di uccidere il defunto;

- colui che è condannato, come autore o complice, a una pena penale per aver

picchiato intenzionalmente o commesso violenza o aggressione con conseguente

la morte del defunto;

- uno che ha avuto o ha tentato di fare sesso con la moglie di suo padre.

**Articolo 764** : Può anche essere dichiarato indegno di succedere:

- colui che è condannato, come autore o complice, a una pena correttiva per

aver volontariamente dato o tentato di uccidere il defunto;

- colui che è condannato come autore o complice di una sentenza correttiva per aver

violenza intenzionalmente commessa con conseguente morte del defunto senza intenzione di

dallo via;

- colui che è condannato per falsa testimonianza resa contro il defunto in a

procedimento penale;

- colui che è condannato per essersi volontariamente astenuto dal prevenire o un delitto o

un delitto contro l'integrità fisica del defunto da cui è derivata la morte, mentre egli

potrebbe farlo senza rischi per sé o per terzi;

- colui che è condannato per calunnia di denuncia contro il defunto quando, per la

fatti denunciati, è stata incorsa una sanzione penale;

- la persona che ha commesso i fatti di cui all'articolo precedente e nei confronti della quale, in

a causa della sua morte, l'azione pubblica non poteva essere esercitata o si estinse.

**Articolo 765:** La dichiarazione di indegnità prevista nell'articolo precedente è pronunciata dopo

l'apertura della successione da parte del tribunale civile su richiesta di qualsiasi altro erede. Il

la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla morte se la decisione di condannare o

la condanna è anteriore alla morte, o entro sei mesi da tale decisione se

è dopo la morte.

In mancanza di eredi, la richiesta può essere avanzata dal Pubblico Ministero.

|  |
| --- |
| **Pagina 151** |

**Articolo 766:** Il successore colpito da una causa di indegnità non è escluso dalla successione

previsto dagli articoli 763 e 764 che precedono, quando il defunto, successivamente agli eventi e al

conoscenza che ne aveva, specificata da un'espressa dichiarazione di volontà nella forma

testamentario, sia che intenda mantenerlo nei suoi diritti ereditari sia che gli abbia fatto una donazione

universale o universalmente **.**

**Articolo 767:** L'erede escluso dalla successione per indegnità è tenuto a fare tutto

i frutti e tutte le rendite di cui ha goduto dall'apertura della successione.

**Articolo 768: I** figli degli indegni non sono esclusi per colpa del loro autore, sia che essi

giungono alla successione del loro capo, o vi giungono per effetto della rappresentazione;

ma l'indegno non può, in ogni caso, pretendere, sulla proprietà di questa successione, il godimento

che la legge concede al padre e alla madre sui beni dei figli.

|  |
| --- |
| **Pagina 152** |

TITOLO IV: DEGLI EREDI

|  |
| --- |
| **Pagina 153** |

**Articolo 769:** L'eredità spetta per legge ai genitori e ai coniugi successori del

deceduto alle condizioni di seguito definite.

**Articolo 770: Il** coniuge successore è il coniuge superstite non divorziato contro il quale non vi è alcuna

nessuna sentenza di separazione legale divenuta definitiva.

**CAPITOLO I: DIRITTI DEI GENITORI IN ASSENZA DEI CONIUGI**

**SUCCESSIVE**

**Articolo 771:** La legge non distingue tra filiazione legittima e filiazione naturale per

determinare i genitori chiamati ad avere successo.

I diritti successori derivanti dalla filiazione adottiva sono disciplinati dall'adozione.

**SEZIONE I: ORDINI DI HERITIS**

**Articolo 772:** I genitori in assenza del coniuge successore sono chiamati a succedere in questo modo

che segue:

1) figli e loro discendenti;

2) il padre e la madre; fratelli e discendenti di quest'ultimo;

3) ascendenti diversi dal padre e dalla madre;

4) collaterali diversi da fratelli e sorelle e dai loro discendenti.

Ad eccezione del padre e della madre che ereditano il decimo, ciascuna di queste quattro categorie

costituisce un ordine degli eredi che esclude quanto segue.

**Articolo 773: I** figli o i loro discendenti subentrano al padre e alla madre o ad altri

ascendenti, senza distinzione di sesso, né di primogenitura, anche se provenienti da unioni

diverse.

**Articolo 774:** Gli succedono il padre e la madre del bambino, ciascuno per la metà, quando il defunto

non lascia posteri, né fratello, né sorella, né discendenti di quest'ultimo.

**Articolo 775:** Gli succedono i fratelli e le sorelle del defunto o i loro discendenti, esclusi

altri parenti, ascendenti o collaterali, quando il padre e la madre sono morti prima del

defunto e che questo non lasci posteri.

**Articolo 776:** L'eredità spetta, per un quarto, a ciascuno del padre e alla madre e, per il

restante metà, ai fratelli o ai loro discendenti, quando il padre e la madre sopravvivono

al defunto e che quest'ultimo non ha figli, ma fratelli e sorelle o discendenti di

questi ultimi.

L'eredità spetta, quando sopravvive solo uno del padre e della madre, per un quarto a questo e

per tre quarti ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

**Articolo 777:** L'eredità spetta agli ascendenti diversi dal padre e dalla madre inadempienti

erede dei primi due ordini.

|  |
| --- |
| **Pagina 154** |

**Articolo 778:** La successione spetta ai parenti collaterali del defunto diversi dai fratelli

e sorelle e discendenti di quest'ultimo, non essendo erede dei primi tre ordini.

**SEZIONE II** : **LAUREE**

**Articolo 779:** La vicinanza della parentela è stabilita dal numero delle generazioni; ogni

generazione si chiama laurea.

**Articolo 780:** La serie di gradi forma la linea.

Chiamiamo linea diretta, la serie di gradi tra persone che discendono l'una dall'altra.

Chiamiamo la linea collaterale, la sequenza di gradi tra le persone che non scendono

tra loro, ma discendono da un autore comune.

Viene fatta una distinzione tra la linea discendente diretta e la linea ascendente diretta.

**Articolo 781:** Nella linea retta ci sono tanti gradi quante sono le generazioni tra loro

persone: quindi il figlio è, rispetto al padre, in primo grado, nipote nel secondo; e

reciprocamente del padre e dell'antenato nei confronti dei figli e dei nipoti.

Nella riga collaterale, i gradi sono contati per generazione, da uno dei genitori a e

escluso l'autore comune, e da questo all'altro genitore: così due fratelli sono

in secondo grado; lo zio e il nipote sono di terzo grado; cugini di primo grado a

il quarto; e così via.

**Articolo 782:** In ogni ordine, l'erede più prossimo esclude l'erede più distante da

grado.

A parità di grado, gli eredi subentrano per eguale quota e per capo.

Il tutto, salvo quanto si dirà in seguito della divisione per rami e della rappresentazione.

**Articolo 783: I** genitori collaterali non succedono oltre il sesto grado.

**SEZIONE III: SUDDIVISIONE PER RAMI PATERNI E**

**SCUOLA MATERNA**

**Articolo 784: La** parentela si divide in due rami, a seconda che provenga dal padre o dal

madre.

**Articolo 785:** Quando la successione è devoluta agli ascendenti, è divisa per metà

tra quelli del ramo paterno e quelli del ramo materno.

**Articolo 786:** In ciascun ramo succede, ad esclusione di ogni altro, l'ascendente che

trovato al grado più vicino.

Gli ascendenti nella stessa misura si succedono per testa.

|  |
| --- |
| **Pagina 155** |

In assenza di un ascendente in un ramo, gli ascendenti dell'altro ramo raccolgono tutti i

successione.

**Articolo 787:** Quando la successione è devoluta a collaterali diversi dai fratelli e

sorelle o loro discendenti, si divide per metà tra quelli del ramo paterno e

quelli del ramo materno.

**Articolo 788:** In ciascun ramo succede, ad esclusione di ogni altro, la garanzia che è

trovato al grado più vicino.

Le garanzie nella stessa misura hanno successo pro capite.

In assenza di garanzie in una filiale, le garanzie dell'altra filiale raccolgono tutte le

successione.

**SEZIONE IV: RAPPRESENTANZA**

**Articolo 789: La** rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è quello di introdurre

rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato.

**Articolo 790: La** rappresentazione avviene all'infinito in linea discendente diretta.

È ammesso in tutti i casi, sia che i figli del defunto competano con il

discendenti di un figlio premorto, o tutti i figli del defunto che sono morti prima di lui,

i discendenti di detti figli si trovano tra loro in gradi uguali o disuguali.

**Articolo 791: La** rappresentanza non ha luogo in favore degli ascendenti.

Il più vicino in ciascuna delle due righe esclude sempre il più lontano.

**Articolo 792: La** rappresentanza è consentita in linea collaterale, a favore dei figli e

discendenti di fratelli o sorelle del defunto, o accedono al suo patrimonio contemporaneamente

con zii o zie, o che tutti i fratelli e le sorelle del defunto essendo premorti, il

la successione spetta ai loro discendenti in gradi uguali o disuguali.

**Articolo 793:** In tutti i casi in cui è consentita la rappresentanza, la divisione avviene per ceppo

come se il rappresentato venisse alla successione; se necessario, si effettua mediante suddivisione di

ceppo.

All'interno di un ceppo, o di una suddivisione di un ceppo, la condivisione è fatta dalla testa.

**Articolo 794:** Rappresentiamo i premorti, non rappresentiamo i rinuncianti.

Possiamo rappresentare colui alla cui successione abbiamo rinunciato.

**Articolo 795: La** rappresentanza è consentita in favore dei figli e dei discendenti degli indegni,

sebbene quest'ultimo sia vivo all'inizio della successione.

|  |
| --- |
| **Pagina 156** |

**CAPITOLO II: DIRITTI DEL SUCCESSIBILE CONIUGE**

**Articolo 796:** Il coniuge successore è chiamato ad ereditare, da solo o in concorso

con i genitori del defunto.

**Articolo 797:** Il coniuge o i coniugi superstiti, in presenza di discendenti del defunto, riscuotono

da soli o insieme un quarto del patrimonio.

Riscuotono anche l'usufrutto di un quarto dei beni della successione.

**Articolo 798:** La successione spetta, in assenza di discendenti, ai coniugi superstiti e

al padre e alla madre per capo e per eguale quota.

In caso di padre o madre premorti, la quota che sarebbe spettata al premorto spetta al

coniugi superstiti.

Il coniuge o i coniugi superstiti riscuotono anche l'usufrutto della metà dei beni del

successione.

**Articolo 799:** Il/i coniuge/i superstite/i, in assenza di discendenti, padre e madre, in

presenza dei fratelli e delle sorelle del defunto, raccolgono i due terzi del patrimonio.

Hanno anche il diritto di usufrutto su tutti i beni della successione.

**Articolo 800:** Il coniuge o i coniugi superstiti riscuotono l'intera eredità a capo e

in parti uguali, in assenza di discendenti, padre e madre, fratelli e sorelle del defunto.

**Articolo 801:** Il coniuge superstite gode, fino alla divisione della successione, del diritto di occupazione

sull'edificio che fu la sua casa.

Questo diritto di occupazione è strettamente personale e cessa, ove applicabile, per decesso o

risposarsi.

Non pregiudica in alcun modo i diritti derivanti dall'assegnazione preferenziale concessa al coniuge.

superstite degli articoli 882, 883, 884 e 885 del presente codice **.**

**Articolo 802:** Qualsiasi usufrutto spettante al coniuge sui beni della persona premorta, sia che derivi da

la legge, di un futuro testamento o donazione di beni, fa sorgere un diritto di

conversione in rendita vitalizia, su richiesta di uno degli eredi nudi proprietari o del coniuge

successore stesso.

|  |
| --- |
| **Pagina 157** |

TITOLO V:

DIRITTI EREDITARI DELLO STATO

|  |
| --- |
| **Pagina 158** |

**Articolo 803:** La successione è acquisita dallo Stato in assenza di eredi.

**Articolo 804:** Lo Stato è responsabile solo per i debiti del defunto fino all'ammontare dei beni

raccolti nella tenuta.

**Articolo 805:** L'amministrazione dei demani statali che pretende di avere diritto all'eredità

è tenuto ad apporre i sigilli e a fare un inventario nelle forme prescritte per

l'accettazione di successioni sotto beneficio di inventario.

**Articolo 806:** Deve richiedere l'oggetto in possesso del tribunale nella cui giurisdizione il

successione è aperta.

Il tribunale decide sulla sua richiesta entro tre (3) mesi, dopo due pubblicazioni

consecutivi fatti a 15 giorni di distanza in un diario di annunci legali e pubblicati su

ufficio del municipio del luogo di apertura della successione, il pubblico ministero

inteso.

Quando la vacanza è stata debitamente dichiarata, l'amministrazione dei beni può, prima della sua

richiesta, procedere autonomamente alle formalità pubblicitarie previste al comma precedente.

In ogni caso, le pubblicazioni sono giustificate dalla produzione di giornali in cui

sono state costituite, e dall'affissione, da copia del cartello firmato dal Direttore del

Servizio incaricato della Conservazione dei Domini munito del visto del sindaco del luogo di apertura

della tenuta.

**Articolo 807:** L'amministrazione dei beni che non ha adempiuto alle formalità che le sono imposte

prescritto può essere condannato a risarcire gli eredi, se sussiste

regalo.

|  |
| --- |
| **Pagina 159** |

TITOLO VI:

DI ACCETTAZIONE, OF

RINUNCIA A SUCCESSI

|  |
| --- |
| **Pagina 160** |

**CAPITOLO I: ACCETTAZIONE**

**Articolo 808:** Una successione può essere accettata puramente e semplicemente, o sotto beneficio

inventario.

**Articolo 809:** Nessuno è tenuto ad accettare una successione che gli sia spettata.

**Articolo 810: Le** successioni dovute a minorenni e maggiorenni sotto tutela non possono essere

validamente accettate solo in conformità alle disposizioni del Libro di Minoranza, il

tutela, emancipazione e tutela degli adulti dalla legge.

**Articolo 811:** L'effetto dell'accettazione risale al giorno dell'apertura della successione.

**Articolo 812:** L'accettazione può essere espressa o tacita:

- si esprime, all'atto dell'assunzione del titolo o della qualità di erede, in atto pubblico

o privato.

- è tacito, quando l'erede compie un atto che presuppone necessariamente la sua intenzione

accettare, e che avrebbe il diritto di fare solo in qualità di erede.

**Articolo 813:** Atti puramente conservativi, di vigilanza e amministrativi

provvisorio, non sono atti di accettazione dell'eredità, se il titolo o il

qualità di erede.

**Articolo 814:** Il regalo, la vendita o il trasporto che fa dei suoi diritti successivi uno dei

coeredi, o ad uno straniero, o ai suoi coeredi, o ad alcuni di loro, toglie al suo

accettazione parziale della successione.

Lo stesso vale per la rinuncia, anche gratuita, fatta da uno degli eredi in favore di a

o più di uno dei suoi coeredi.

Lo stesso vale anche per la rinuncia che fa, anche a beneficio di tutti i suoi

coeredi indiscriminatamente, quando riceve il prezzo della sua rinuncia.

**Articolo 815:** Gli eredi di una persona alla quale è caduta una successione, che è morta senza averla

ripudiato o senza averlo accettato espressamente o tacitamente, può accettarlo

successione o rinunciarvi da sola.

Questa successione deve essere accettata a beneficio dell'inventario, se questi eredi non lo sono

accettare di accettarlo o di rinunciarvi.

**Articolo 816:** Una persona maggiorenne non può contestare l'accettazione espressa o tacita che ha fatto di un

successione, solo nel caso in cui tale accettazione sarebbe stata frutto di frode praticata nei suoi confronti.

Egli non può mai pretendere con il pretesto di un pregiudizio, salvo solo nel caso in cui il

successione sarebbe assorbita o ridotta di oltre la metà, dalla scoperta di a

sarà sconosciuto al momento dell'accettazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 161** |

**CAPITOLO II: RINUNCIA ALLE SUCCESSIONI**

**Articolo 817:** La rinuncia alla successione non è presunta.

Può essere effettuato solo presso la cancelleria del tribunale civile del luogo di apertura della successione, il

un apposito registro tenuto a tal fine.

**Articolo 818:** L'erede che rinuncia si considera mai erede.

**Articolo 819:** La quota del rinunciante aumenta ai suoi coeredi

Se è solo, è investito nel grado successivo.

**Articolo 820:** Non si viene mai per rappresentanza di un erede che ha rinunciato.

Se il rinunciante è l'unico erede del suo titolo, o se rinunciano tutti i suoi coeredi, i figli

provengono dal loro capo e hanno successo di testa.

**Articolo 821:** I creditori di colui che rinuncia al pregiudizio dei loro diritti, possono essere costituiti

autorizzare in giudizio ad accettare la successione del capo del proprio debitore, in sua vece.

In tal caso la rinuncia è annullata solo a favore dei creditori e fino a concorrenza di

solo le loro pretese.

Non è a vantaggio dell'erede che ha rinunciato.

**Articolo 822:** Il diritto di accettare o ripudiare una successione è prescritto dalla decadenza del

tempo necessario per il periodo di prescrizione più lungo per i diritti di proprietà.

**Articolo 823:** Fintanto che la prescrizione del diritto di accettare non sia acquisita nei confronti degli eredi

che hanno rinunciato, hanno la possibilità di accettare ancora la successione, se non è già stata

accettato da altri eredi; fatti salvi, comunque, i diritti che possono essere acquisiti da

terzi sui beni della successione, sia per prescrizione sia per atto valido

con il curatore dell'immobile vacante.

**Articolo 824:** Non si può, neppure per patto matrimoniale, rinunciare alla successione di a

persona vivente, né alienare i possibili diritti che si possono avere in questa successione.

**Articolo 825:** Gli eredi che hanno accolto o occultato gli effetti di una successione sono

privato della facoltà di rinunciarvi.

Rimangono puri e semplici eredi, nonostante la loro rinuncia, senza poter pretendere

nessuna parte in oggetti intrattenuti o nascosti.

|  |
| --- |
| **Pagina 162** |

**CAPITOLO III: IL BENEFICIO DELL'INVENTARIO, I SUOI ​​EFFETTI E**

**OBBLIGHI DELL'EREDE BENEFICIARIO**

**Articolo 826:** La dichiarazione di un erede, il quale intende assumere questa qualità solo sotto

beneficio di inventario, deve essere fatto alla cancelleria del tribunale civile sul registro destinato a ricevere

atti di rinuncia.

**Articolo 827:** Questa dichiarazione non ha effetto se non è preceduta o seguita da a

inventario fedele ed esatto dei beni della successione, nelle forme regolate dalle leggi sulla

procedura, ed entro i termini che verranno di seguito determinati.

**Articolo 828:** L'erede ha tre mesi per fare un inventario, dal giorno dell'apertura del

successione.

Inoltre, ha un periodo di quaranta

giorni, che inizia a decorrere dal giorno in cui scadono i tre mesi previsti per l'inventario,

o il giorno in cui l'inventario è chiuso se è stato completato prima dei tre mesi.

**Articolo 828:** L'erede può, nella sua qualità di poter succedere, e senza poter implicare

da parte sua un'accettazione, quando vi sono oggetti nella successione che possono essere

sprecare o costoso da conservare, ottenere l'autorizzazione legale per venderli

effetti.

**Articolo 830:** L'erede non può essere costretto a prendere la qualità, durante il periodo di tempo

fare un inventario e deliberare, e contro di lui non si può ottenere alcuna condanna.

Se rinuncia, scaduti i termini o prima, alle spese da lui legittimamente sostenute

fino a quel momento sono a carico del patrimonio.

**Articolo 831:** L'erede in caso di causa intentata contro di lui dopo la scadenza del

di cui sopra, può chiedere un nuovo termine, che il giudice adito alla controversia concede o

rifiuta a seconda delle circostanze.

**Articolo 832:** Le spese processuali, nel caso dell'articolo precedente, sono a carico del

successione, se l'erede giustifica, o che non aveva conoscenza della morte, o che il

i ritardi erano insufficienti, sia a causa della situazione della merce, sia a causa di controversie

accaduto.

Se non lo giustifica, le spese restano a suo personale carico.

**Articolo 833:** L'erede conserva tuttavia, dopo la scadenza dei termini concessi da

828 che precede, anche quelli pronunciati dal giudice ai sensi dell'articolo 831, il

capacità di fare ancora un inventario e di agire come erede beneficiario, se non esiste contro

lui del giudizio passato in forza di cosa giudicata, che lo condanna come puro erede e

semplice.

|  |
| --- |
| **Pagina 163** |

**Articolo 834:** L'erede colpevole di ricettazione o che ha consapevolmente e

malafede, da includere nell'inventario degli effetti della successione, si perde

profitto di inventario.

**Articolo 835:** L'effetto del beneficio dell'inventario è di dare all'erede il vantaggio:

- di essere responsabile del pagamento dei debiti della successione solo fino all'importo del

valore dei beni che ha riscosso, anche per poter assolvere al pagamento dei debiti

cedendo a creditori e legatari tutti i beni della successione;

- non confondere i suoi beni personali con quelli della successione, e mantenere

nei suoi confronti il ​​diritto di esigere il pagamento dei suoi debiti.

**Articolo 836:** L'erede beneficiario è responsabile dell'amministrazione dei beni della successione e deve

rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari.

Può essere vincolato ai suoi beni personali solo dopo essere stato messo in mora

presentare il proprio conto, e non adempiendo a tale obbligo.

**Articolo 837:** Dopo la liquidazione del conto, non può essere vincolato sui suoi beni personali

solo fino all'ammontare delle somme di cui rimane.

Egli è responsabile solo per gravi inadempienze nell'amministrazione di cui è responsabile.

**Articolo 838:** Può vendere i mobili della tenuta solo attraverso il ministero di un ufficiale

manifesti e pubblicazioni pubblici, all'asta e postali obbligatori per legge.

Se li rappresenta in natura, è responsabile solo del deprezzamento o del deterioramento causati

dalla sua negligenza.

**Articolo 839:** Può vendere beni immobili solo nelle forme prescritte dalle leggi sul

procedura; è tenuto a delegare il prezzo ai creditori ipotecari che si sono costituiti

conoscere.

**Articolo 840:** Egli è tenuto, se i creditori o altri interessati lo richiedono, a dare

buona e solvibile fideiussione per il valore dei mobili compresi nell'inventario, e la quota

il prezzo degli immobili non delegati ai creditori ipotecari.

Se da parte sua non fornisce questo deposito, i mobili vengono venduti e il loro prezzo viene depositato, quindi

che la quota non delegata del prezzo dei fabbricati, da utilizzare per il pagamento degli oneri

della tenuta.

**Articolo 841:** Se vi sono creditori contrari, l'erede beneficiario può solo versare

ordine e modalità regolati dalla legge e dal giudice.

Se non ci sono creditori contrari, paga i creditori ei legatari man mano che si presentano.

regalo.

|  |
| --- |
| **Pagina 164** |

**Articolo 842: Creditori** non oppositori che si presentano solo dopo la liquidazione del

conto e il pagamento del resto, non possono fare ricorso se non contro i legatari.

**Articolo 843:** Il ricorso, in entrambi i casi, si prescrive entro tre anni, dal

il giorno della liquidazione del conto e del pagamento del saldo.

**Articolo 844:** Le spese dei sigilli, se sono stati apposti, dell'inventario e del conto, sono dovute

carico del patrimonio.

**CAPITOLO IV** : **ESTATES** V **ACANTES**

**Articolo 845:** La successione si considera vacante quando, dopo la scadenza dei termini

agli eredi di esercitare la loro opzione, nessuno si fa avanti per reclamarla, sia che

non ci sono eredi noti o che gli eredi noti hanno rinunciato a loro.

**Articolo 846:** Il tribunale civile del luogo della sua apertura può nominare un curatore sul

richiesta degli interessati o su richiesta del Pubblico Ministero.

**Articolo 847:** Il curatore di una successione vacante è tenuto anzitutto a farla dichiarare

lo stato attraverso un inventario: esercita e persegue i suoi diritti; risponde alle richieste fatte

contro di lei; amministra, con l'incarico di far pagare il denaro che si trova nel

eredità, nonché il denaro del prezzo del bene mobile o immobile venduto, nel

fondo del destinatario dei Domini per la conservazione dei diritti; il tutto, incaricato di restituire

conto a chi apparterrà.

**Articolo 848:** Le disposizioni del capo III del presente titolo, sulle forme dell'inventario,

sulle modalità di amministrazione e sui conti a carico dell'erede beneficiario,

sono, inoltre, comuni ai curatori con patrimoni vacanti.

|  |
| --- |
| **Pagina 165** |

TITOLO VII:

CONDIVISIONE E RENDICONTAZIONE

|  |
| --- |
| **Pagina 166** |

**CAPITOLO I: INDIVISIONE E AZIONE CONDIVISA**

**Articolo 849:** Nessuno può essere obbligato a rimanere in coproprietà e la partizione può essere

sempre provocato, a meno che non vi sia stata una sospensione per giudizio o accordo.

Su richiesta del comproprietario, il tribunale può sospendere la partizione per un massimo di due anni se

la sua immediata realizzazione rischia di danneggiare il valore della proprietà indivisa. Questa tregua può

si applicano a tutti i beni indivisi o solo ad alcuni di essi.

Inoltre, se i comproprietari intendono restare nella comproprietà, il giudice può, al

richiesta da uno o più di essi, a seconda degli interessi in gioco, assegnare loro

condividere, previa perizia, con la persona che ha richiesto la condivisione, sia in natura, se è facile

separabile dal resto della proprietà indivisa, sia in denaro, se la destinazione in natura non può essere

convenientemente effettuato, o se il richiedente esprime una preferenza; se non esiste in

comproprietà una somma sufficiente, il complemento è pagato da quelli dei comproprietari che hanno

concordato su richiesta, ferma restando la possibilità per gli altri comproprietari di

partecipare se esprimono la volontà. La quota di ciascuno in comproprietà è aumentata di

parte del suo pagamento.

**Articolo 850:** Proprietà indivisa di qualsiasi azienda agricola che costituisce un'unità economica e

il cui sviluppo era assicurato dal defunto o dal coniuge, in mancanza di accordo

amichevole, può essere mantenuto, alle condizioni fissate dal giudice che decide

interessi in presenza e possibilità di esistenza che la famiglia può trarre dai beni

indiviso. Il mantenimento della comproprietà resta possibile quando l'operazione comprende

oggetti di cui l'erede o il coniuge era già proprietario o comproprietario prima

l'apertura della successione.

La comproprietà può essere mantenuta anche su richiesta delle medesime persone e in

condizioni fissate dal giudice, per quanto riguarda la proprietà dell'abitazione o per

uso professionale che, al momento della morte, era effettivamente utilizzato per questa abitazione

o per tale uso da parte del defunto o del coniuge. Lo stesso vale per gli oggetti mobili utilizzati per

l'esercizio della professione.

Se il defunto lascia uno o più discendenti minori, il mantenimento della comproprietà può essere

richiesta, o dal coniuge superstite, o da qualsiasi erede, o dal legale rappresentante del

minorenni.

In assenza di discendenti minori, il mantenimento della comproprietà può essere richiesto solo dal

coniuge superstite a condizione che fosse prima della morte o sia divenuto causa di morte,

comproprietario dell'azienda agricola, residenziale o commerciale.

Se si tratta di un'abitazione, il coniuge deve aver risieduto nei locali al momento del

Morte.

Gli alimenti in coproprietà non possono essere prescritti per un periodo superiore a cinque anni. Egli

può essere rinnovato, nel caso previsto dal comma 3, fino alla maggioranza del minore di età

discendenti e, nel caso previsto dal comma 4, fino al decesso del coniuge superstite.

|  |
| --- |
| **Pagina 167** |

**Articolo 851:** Ogni comproprietario può prendere le misure necessarie per la conservazione dei beni

indiviso.

Egli può utilizzare a tal fine i fondi di comproprietà da lui detenuti e si ritiene che ne abbia il diritto.

libera disposizione nei confronti di terzi.

In assenza di fondi indivisibili, può obbligare i suoi comproprietari a fare con lui il

spese necessarie.

Quando i beni indivisi sono gravati da usufrutto, questi poteri sono opponibili

l'usufruttuario nella misura in cui quest'ultimo è tenuto alle riparazioni.

**Articolo 852: Gli** atti di amministrazione e di disposizione relativi alla proprietà indivisa richiedono

il consenso di tutti i comproprietari.

Questi possono conferire a uno o più di essi un mandato amministrativo generale.

Un mandato speciale è necessario per qualsiasi atto che non faccia parte del normale funzionamento

patrimonio indiviso, nonché per la conclusione e il rinnovo di contratti di locazione.

Se un comproprietario assume la gestione della proprietà indivisa, con la conoscenza degli altri e tuttavia

senza opposizione da parte loro, si suppone abbia ricevuto un tacito mandato, che copra gli atti

amministrazione ma non gli atti di disposizione o la conclusione o il rinnovo di

contratti di locazione.

**Articolo 853:** Se uno dei comproprietari non è in grado di esprimere la propria volontà, un altro

può essere autorizzato dalla giustizia a rappresentarlo, in modo generale o certo

atti particolari, le condizioni e la portata di tale rappresentanza sono fissate dal giudice.

In assenza di potere legale, mandato o autorizzazione della giustizia, gli atti compiuti da a

indiviso in rappresentanza di un altro hanno effetto nei confronti di quest'ultimo, secondo le regole del

gestione aziendale.

**Articolo 854:** Un comproprietario può essere autorizzato dalla giustizia a compiere da solo un atto per il quale il

sarebbe necessario il consenso di un comproprietario, qualora il rifiuto di quest'ultimo leda l'interesse

Comune.

Il giudice non può, su richiesta di un nudo proprietario, ordinare la vendita dell'intera proprietà

un bene gravato da usufrutto contro la volontà dell'usufruttuario.

L'atto approvato alle condizioni stabilite dall'autorizzazione del tribunale è opponibile

il comproprietario cui mancava il consenso.

**Articolo 855:** Il presidente del tribunale civile può prescrivere o autorizzare tutti i provvedimenti

questioni urgenti richieste dall'interesse comune.

Può, in particolare, autorizzare un comproprietario a riscuotere debitori di comproprietà o

custodi di fondi indivisi un provvedimento destinato a far fronte a bisogni urgenti, in particolare

prescrivendo, se necessario, le condizioni di lavoro. Tale autorizzazione non comporta l'assunzione di

qualità per il coniuge superstite o per l'erede.

|  |
| --- |
| **Pagina 168** |

Può anche nominare un comproprietario come amministratore obbligandolo se necessario

dare fideiussione o nominare un curatore.

**Articolo 856:** Il presidente del tribunale può anche vietare la circolazione dei mobili

fisici salvo specificare quelli di cui attribuisce l'uso personale all'uno o all'altro dei beneficiari

bene, con onere per loro di dare garanzia se lo riterrà necessario.

**Articolo 857:** Chiunque riscuote reddito o sostiene spese per conto di

la comproprietà deve conservare una dichiarazione che viene messa a disposizione dei comproprietari.

**Articolo 858:** Ciascun comproprietario può utilizzare e godere della proprietà indivisa secondo le proprie

destinazione, nella misura compatibile con i diritti degli altri comproprietari e con l'effetto di

atti regolarmente compiuti durante la comproprietà.

In mancanza di accordo tra gli interessati, l'esercizio di tale diritto è disciplinato in via provvisoria, dal

presidente del tribunale.

Il comproprietario che usa o gode privatamente della cosa indivisa è, salvo patto contrario,

responsabile del risarcimento.

**Articolo 859:** I frutti e i redditi della proprietà indivisa aumentano in comproprietà, in mancanza

condivisione provvisoria o qualsiasi altro accordo che stabilisca il godimento diviso.

Tuttavia, nessuna azione relativa a frutti e ricavi sarà ammissibile per più di cinque anni.

dopo la data in cui sono stati o avrebbero potuto essere raccolti.

Ogni comproprietario ha diritto agli utili della proprietà indivisa e sopporta le perdite.

in proporzione ai suoi diritti in comproprietà.

**Articolo 860:** Ogni comproprietario può richiedere la sua quota annuale degli utili, detrazione

fatto delle spese derivanti dagli atti ai quali ha acconsentito o che gli sono opponibili.

In assenza di altri titoli, la portata dei diritti di ciascuno in comproprietà risulta dall'atto di

notorietà o il titolo di inventario stabilito dal notaio.

In caso di controversia, il presidente del tribunale civile può disporre una distribuzione

profitto provvisorio soggetto a conto da stabilire al momento della liquidazione

definitivo.

Fino all'ammontare dei fondi disponibili, può anche ordinare un anticipo di capitale sul

diritto di intervento del comproprietario nella partizione.

**Articolo 861:** Il comproprietario che gestisce uno o più beni comuni risponde dei prodotti

al netto della sua gestione.

Ha diritto alla retribuzione per la sua attività alle condizioni fissate amichevolmente, o, in mancanza,

per ordine del tribunale.

|  |
| --- |
| **Pagina 169** |

**Articolo 862:** Quando un comproprietario ha migliorato a proprie spese lo stato di un bene indiviso, deve

essere computato secondo equità, tenuto conto di quanto il valore dell'immobile è aumentato nel

momento della partizione o dell'alienazione.

Deve altresì essere preso in considerazione per le spese necessarie che ha fatto con i suoi fondi.

personale per la conservazione dei suddetti beni, pur non migliorandoli.

Il comproprietario risponde invece dei degradi e deterioramenti che ne abbiano ridotto il valore.

proprietà indivisa per suo atto o per sua colpa.

**Articolo 863:** Il comproprietario che intenda cedere, a titolo oneroso, a persona esterna

comproprietà, tutti o parte dei suoi diritti sui beni comuni o su uno o più dei suoi

diritti è tenuto a notificare con atto stragiudiziale agli altri comproprietari del prezzo e

condizioni del trasferimento proposto nonché il nome, il domicilio e la professione della persona che

propone di acquisire.

Qualsiasi comproprietario può, entro un mese dalla notifica, informare il

cedendo, con atto stragiudiziale, di esercitare un diritto di prelazione ai prezzi e alle condizioni che

gli sono stati notificati.

In caso di prelazione, colui che la esercita ha per la realizzazione dell'atto di vendita a

due mesi dalla data di invio della sua risposta al venditore.

Trascorso tale termine, la sua dichiarazione di prelazione decade automaticamente, quindici giorni dopo un

la messa in mora è rimasta senza effetto, e fatti salvi i danni che dovessero essere

essere richiesto dal venditore.

Se più comproprietari esercitano il diritto di prelazione, si considerano tali, salvo diverso accordo.

al contrario, acquistano insieme la quota offerta in vendita in proporzione alla rispettiva quota

in possesso congiunto.

**Articolo 864:** Se è necessario giudicare in tutto o in parte i diritti di un comproprietario nel

indiviso o in uno o più dei suoi beni, l'avvocato o il notaio deve informare il

comproprietari mediante comunicazione un mese prima della data prevista per la vendita.

Ciascun comproprietario può sostituire l'acquirente entro un mese dal

sentenza, mediante dichiarazione all'ufficio del tribunale o al notaio.

Il capitolato d'oneri redatto in vista della vendita deve menzionare i diritti di sostituzione.

**Articolo 865:** Qualsiasi cessione o vendita all'asta in violazione delle disposizioni del

Articoli 863 e 864 supra.

L'azione di nullità si prescrive in cinque anni.

Può essere esercitato solo da coloro ai quali le notifiche dovevano essere fatte o dai loro

eredi.

|  |
| --- |
| **Pagina 170** |

**Articolo 866:** Creditori che avrebbero potuto agire sulla proprietà indivisa prima che vi fosse

comproprietà, e quelli il cui debito deriva dalla conservazione o dalla gestione della proprietà

indiviso, sarà versato in detrazione dal bene prima della partizione. Possono anche

proseguire con il sequestro e la vendita dei beni indivisi.

I creditori personali di un comproprietario non possono pignorare la sua quota nella comunione

mobili o edifici.

Tuttavia, hanno il diritto di fare la partizione per conto del loro debitore o di intervenire

nella condivisione da lui provocata.

I comproprietari possono bloccare il prezzo delle azioni pagando l'obbligazione al

nome e ricevuta del debitore. Coloro che eserciteranno questa opzione saranno rimborsati da

imposta sulla proprietà indivisa.

**Articolo 867:** Le disposizioni degli articoli da 849 a 866 si applicano ai contratti di locazione congiunta in

usufrutto in quanto compatibili con le regole dell'usufrutto.

Le comunicazioni previste dagli articoli 863, 864 e 865 che precedono devono essere inviate a

qualsiasi nudo proprietario e qualsiasi usufruttuario. Ma un usufruttuario non può acquisire una quota di nudo

proprietà solo se nessun nudo proprietario la acquista; un nudo proprietario non può

acquisire una quota in usufrutto solo se nessun usufruttuario la acquista.

**Articolo 868: La** partizione può essere chiesta anche quando uno dei coeredi ne abbia goduto

separatamente da parte del patrimonio della successione, se vi è stato un atto di partizione, o di possesso

sufficiente per acquisire la prescrizione.

**Articolo 869:** L'azione azionaria, nei confronti dei coeredi minorenni o maggiorenni sotto tutela, può

essere esercitato dai loro tutori appositamente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Per quanto riguarda i coeredi assenti, l'azione spetta ai genitori mandati in possesso.

**Articolo 870:** La partizione può essere effettuata nella forma e con tale atto che le parti ritengono

idoneo se tutti gli eredi sono presenti e idonei.

**Articolo 871:** I beni successori possono, in tutto o in parte, essere oggetto di provvedimenti

conservatori, come apposizione di sigilli, su richiesta di un interessato o del Ministero

pubblico, alle condizioni e secondo le forme determinate dal codice di procedura civile.

**Articolo 872: L'azione** di condivisione e le controversie che sorgono, sia in occasione del

mantenimento della comproprietà, sia durante le operazioni di partizione, sono, a pena di nullità

sottoposto al giudice unico del luogo di apertura della successione.

È davanti a questo tribunale che si svolge l'asta e che il

richieste relative alla garanzia dei lotti tra i partizionari e quelli in rescissione della partizione.

In caso di tentativo di conciliazione, il giudice del tribunale civile del luogo di

l'apertura della successione sarà l'unica competente a pena di nullità.

Se tutte le parti sono d'accordo, l'istanza di partizione può essere adita al giudice da una

richiesta collettiva.

|  |
| --- |
| **Pagina 171** |

Se c'è un'offerta, la richiesta conterrà un prezzo che servirà come preventivo, in questo

caso, la sentenza è resa in camera di consiglio e non è impugnabile se il

le conclusioni della domanda sono ammesse dal giudice senza modifiche.

**Articolo 873:** Se uno dei coeredi rifiuta di acconsentire alla partizione, o se si alza

controversie sia sulle modalità del procedimento, sia sul modo di porvi fine, il giudice

si pronuncia come sommariamente, o si impegna, se necessario, per le operazioni di

condividere, uno dei giudici, sulla cui relazione decide sulle controversie.

**Articolo 874:** La valutazione degli immobili è fatta da periti scelti dalle parti

interessato o, in mancanza, nominato d'ufficio.

La relazione degli esperti deve presentare le basi della stima; deve indicare se l'oggetto

preventivo può essere comodamente condiviso; in quale modo; infine, in caso di divisione,

ciascuna delle parti che possono essere formate e il loro valore.

**Articolo 875:** La valutazione dei mobili, se non è stata effettuata una stima in un inventario

regolari, devono essere fatte da persone a questo consapevoli, ad un prezzo equo e senza allagamenti.

**Articolo 876:** Ciascuno dei coeredi può chiedere la sua quota in natura dei beni mobili e

proprietà dell'eredità: tuttavia, se vi sono creditori pignorati o oppositori, o se

la maggioranza dei coeredi considera la vendita necessaria per l'estinzione dei debiti e degli oneri del

immobiliare, i mobili sono venduti al pubblico nella forma ordinaria.

**Articolo 877:** Se gli edifici non possono essere convenientemente condivisi o assegnati nel

condizioni previste dal presente codice, la vendita all'asta deve essere effettuata prima del

Tribunale.

Tuttavia le parti, se tutte maggiorenni, possono acconsentire che l'asta si svolga

fatta davanti a un notaio, sulla cui scelta sono d'accordo.

**Articolo 878:** Dopo che i mobili e gli immobili sono stati valutati e venduti, se del caso, il

il presidente del tribunale deferisce le parti a un notaio da loro concordato o nominato

d'ufficio, se le parti non sono d'accordo sulla scelta.

Davanti a questo funzionario, i conti che i divisori possono doversi reciprocamente, al

formazione della massa generale, della composizione dei lotti e delle forniture da effettuare

ciascuno dei co-divisori.

**Articolo 879:** Ogni coerede fa rapporto alla messa, secondo le regole che saranno di seguito

costituita, le donazioni a lui fatte e le somme a lui dovute.

**Articolo 880:** Se la relazione non è effettuata in natura, i coeredi ai quali è dovuta, deducono

una quota uguale sulla massa del patrimonio.

I campioni sono prelevati, per quanto possibile, in oggetti della stessa natura, qualità e gentilezza come

oggetti non restituiti in natura.

**Articolo 881:** Dopo questi campioni, si esegue, su ciò che rimane nella massa, al

composizione di tanti lotti uguali quanti sono gli eredi o i ceppi co-dividenti

co-condivisione.

|  |
| --- |
| **Pagina 172** |

**Articolo 882:** Nella formazione e composizione dei lotti, si deve evitare di dividere il

eredità e dividere i possedimenti.

Nella misura in cui la frammentazione delle eredità e la divisione dei possedimenti possono essere

evitato, ogni lotto deve, per quanto possibile, essere composto, in tutto o in parte, da

mobili o fabbricati, diritti o pretese di valore equivalente.

Il coniuge superstite o qualsiasi erede comproprietario può richiedere l'assegnazione preferenziale

condividendo, se del caso, a saldo, da qualsiasi operazione agricola, o parte

azienda agricola, costituente un'unità economica, o quota indivisa

azienda agricola, anche costituita per una parte di proprietà di cui era già proprietario o

comproprietario prima della morte, al cui sviluppo partecipa o ha partecipato

effettivamente.

Nel caso dell'erede, la condizione di partecipazione può essere stata soddisfatta dal coniuge.

Se necessario, la richiesta di assegnazione in via preferenziale può riguardare azioni, senza

fatta salva l'applicazione di disposizioni di legge o di clausole statutarie sul

prosecuzione della convivenza con il coniuge superstite o con uno o più eredi.

Le stesse regole sono applicabili a qualsiasi impresa commerciale,

industriale o artigianale, la cui importanza non esclude un carattere familiare.

Nel caso in cui né il coniuge superstite né alcun erede comproprietario richiedano la domanda

delle disposizioni del terzo comma che precede, l'assegnazione in via preferenziale può essere concessa a

qualsiasi compartecipe a condizione che si impegni a prendere in locazione entro sei mesi dal

benvoluti a uno o più dei coeredi che soddisfano le condizioni personali

previsto dal terzo comma che precede o ad uno o più discendenti di tali coeredi

soddisfacendo queste stesse condizioni.

**Articolo 883:** Anche il coniuge superstite o qualsiasi erede comproprietario può chiedere

assegnazione preferenziale:

- la proprietà o il diritto di affittare i locali che effettivamente servono da sua abitazione, se esiste

aveva la sua residenza al momento della morte ei mobili che la arredavano;

- la proprietà o il diritto di locazione dei locali ad uso professionale effettivamente utilizzati per

l'esercizio della sua professione e gli oggetti mobili per uso professionale che guarniscono questo

Locale;

- tutti gli elementi mobili necessari allo sfruttamento di un bene rurale coltivato

dal defunto come agricoltore o mezzadro quando il contratto di locazione continua a vantaggio del

richiedente, o quando a quest'ultimo viene concesso un nuovo contratto di locazione.

**Articolo 884:** L'assegnazione preferenziale può essere richiesta congiuntamente da più

successori.

L'attribuzione preferenziale della proprietà dei locali e dei mobili arredamenti è di diritto

per il coniuge superstite.

|  |
| --- |
| **Pagina 173** |

In tal caso, il coniuge superstite beneficiario non può esigere dai suoi corresponsabili alcuna scadenza.

può superare i dieci anni, per il pagamento di una frazione del saldo, al massimo pari al

mezzo.

Salvo patto contrario, le somme residue maturano interessi al tasso legale.

In caso di vendita dei locali o dei mobili che lo ricoprono, la frazione del relativo saldo

diventa immediatamente esigibile.

In caso di cessioni parziali, i proventi di tali cessioni sono corrisposti ai cointestatari e addebitati a

la frazione del saldo ancora dovuta.

I diritti derivanti dall'assegnazione preferenziale non pregiudicano i diritti vitali

occupazione e uso dell'immobile riconosciuto dal coniuge superstite nell'articolo 801 del

questo codice.

**Articolo 885:** La richiesta di assegnazione preferenziale, in assenza di accordo amichevole, è formulata

davanti al giudice, che decide sulla base degli interessi in gioco.

In caso di domande multiple riguardanti una holding o un'impresa, il giudice

tiene conto della capacità dei vari richiedenti di gestire questo allevamento o questo

società e di rimanervi ed in particolare per tutta la durata della loro partecipazione personale a

l'attività della holding o della società.

Gli immobili oggetto dell'allocazione sono stimati al loro valore il giorno della partizione. Tranne

accordo amichevole tra i congiunti, l'eventuale saldo dovuto è pagabile in contanti.

**Articolo 886:** La disuguaglianza dei premi in natura è compensata da una rendita in rendita o in

soldi.

**Articolo 887:** I lotti sono effettuati da uno dei coeredi se possono accordarsi tra loro sul

scelta, e se quello che hanno scelto accetta la commissione.

In caso contrario, sono effettuate da un esperto nominato dal presidente del tribunale.

Vengono quindi estratti a sorte.

**Articolo 888:** Ogni compartecipe è autorizzato a presentare reclami contro i propri

formazione, prima dell'estrazione dei premi.

**Articolo 889:** Le regole stabilite per la divisione delle masse da condividere, sono anche

osservata nella suddivisione da effettuare tra i ceppi di compartecipazione.

**Articolo 890:** Se, nelle operazioni di cui al notaio, sorgono controversie,

il notaio redige verbale delle difficoltà e le rispettive dichiarazioni delle parti, rinviandole

davanti al presidente del tribunale e, inoltre, si procederà secondo le forme prescritte dal

leggi di procedura.

**Articolo 891:** La partizione deve essere fatta in tribunale, se non sono presenti tutti i coeredi

secondo le regole degli articoli da 870 a 890 che precedono.

Stessa cosa se tra loro vi sono minori non emancipati o maggiorenni sotto tutela.

Se i minori sono più, a ciascuno di essi può essere affidato un tutore speciale e particolare.

|  |
| --- |
| **Pagina 174** |

**Articolo 892:** Se necessario mediante asta, nel caso previsto dal comma 1 del precedente articolo,

si può fare solo in giudizio con le formalità prescritte per l'alienazione dei beni

minorenni.

**Articolo 893:** Le partizioni effettuate secondo le regole sopra prescritte in nome di

presunti assenti e quelli assenti sono definitivi.

Sono solo provvisorie se non sono state osservate le regole prescritte.

**Articolo 894: La** consegna deve essere effettuata, dopo la partizione, a ciascuno dei compartecipanti, dei titoli

particolare per gli oggetti che gli ricadranno.

I titoli di una proprietà divisa restano a colui che ha la quota maggiore, a spese di

aiutare quelli dei suoi co-partizionari che avranno un interesse in esso, quando richiesto.

I titoli comuni a tutta l'eredità saranno dati a quella per la quale tutti gli eredi hanno scelto

essere il depositario, incaricato di aiutare i divisori, a qualsiasi richiesta. Se c'è

difficoltà su questa scelta, è risolta dal giudice.

**CAPITOLO II: RELAZIONI, ADDEBITO E RIDUZIONE**

**LIBERTÀ**

**Articolo 895:** Ogni erede, anche beneficiario, venendo a una successione, deve riferire al suo

coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto, per donazione inter vivos, direttamente o

indirettamente.

Non può trattenere i doni che gli sono stati fatti dal defunto, a meno che non gli siano stati fatti.

espressamente per precipitato e salvo parziale, o con dispensa di relazione.

I lasciti fatti a un erede si considerano fatti per precipito e senza partecipazione, a meno che il testatore

ha espresso la volontà contraria, nel qual caso il legatario non può far valere che il suo lascito

meno presa.

**Articolo 896:** Le donazioni effettuate affrettatamente o con esenzione dalla denuncia non possono essere trattenute,

né i lasciti rivendicati dall'erede venendo a condividere se non fino all'importo del

disponibile: la franchigia è soggetta a riduzione.

**Articolo 897:** L'erede che rinuncia alla successione può tuttavia conservare il dono inter vivos,

ovvero reclamare il lascito a lui fatto, fino all'ammontare della quota disponibile.

**Articolo 898:** Il donatario che non era erede presunto al momento della donazione, ma che è

ritenuto successore il giorno dell'apertura della successione, deve anche la relazione, a meno che

che il donatore non l'ha scusato.

**Articolo 899:** Donazioni e lasciti fatti al figlio di colui che è successore al momento del

l'apertura della successione, si considerano sempre effettuate con esenzione dalla denuncia. Il padre

venendo al patrimonio del donatore, non è tenuto a denunciarli.

**Articolo 900:** Allo stesso modo, il figlio proveniente dalla sua testa alla successione del donatore, non è vincolato

restituire il dono fatto al padre, anche quando avrebbe accettato la sua successione.

|  |
| --- |
| **Pagina 175** |

Ma se il figlio viene solo per rappresentanza, deve riportare ciò che gli era stato dato

padre, anche se avesse ripudiato la sua successione.

**Articolo 901:** Le donazioni e i lasciti fatti al coniuge del coniuge successore si considerano effettuati con

relazione dispensa.

Se le donazioni e i lasciti sono fatti congiuntamente a due coniugi, di cui uno solo è erede,

questo ne riporta la metà.

Se i doni sono fatti al coniuge successore, questi li restituisce integralmente.

**Articolo 902:** La relazione è fatta solo al patrimonio del donatore.

**Articolo 903:** La denuncia è dovuta per quanto è stato utilizzato per l'istituzione di una delle

coeredi, o per il pagamento dei suoi debiti.

**Articolo 904:** Le spese per il vitto, il mantenimento, l'istruzione, l'apprendistato, le spese

le attrezzature ordinarie, quelle per matrimoni e regali di rito, non devono essere riportate.

**Articolo 905:** Lo stesso vale per i profitti che l'erede può trarre da accordi passati

con il defunto, se tali accordi non presentavano alcun vantaggio indiretto, quando erano

fatto.

**Articolo 906:** Parimenti, nessuna denuncia è dovuta per le associazioni costituite senza frode

tra il defunto e uno dei suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con atto

autentico.

**Articolo 907:** I beni che sono periti per caso fortuito e senza colpa del donatario non sono soggetti a denuncia.

Tuttavia, se questa proprietà è stata restaurata mediante un risarcimento ricevuto a causa della sua perdita,

il donatario deve segnalarlo nella proporzione in cui l'indennità è stata utilizzata per la sua ricostituzione.

Se l'indennità non è stata utilizzata a tale scopo, è essa stessa soggetta a rendicontazione.

**Articolo 908:** I frutti e gli interessi delle cose soggette a denuncia sono dovuti solo da

dal giorno dell'apertura della successione.

**Articolo 909:** La relazione è dovuta solo dal coerede al suo coerede.

Non è dovuto ai legatari o ai creditori della successione.

**Articolo 910:** La relazione si fa prendendo di meno.

Non può essere richiesto in natura se non diversamente previsto nell'atto di donazione.

Nel caso di tale stipulazione, le alienazioni e la costituzione dei diritti reali concessi

dal donatario si estinguerà per effetto della relazione a meno che il donatore non abbia acconsentito.

**Articolo 911:** L'erede ha anche il diritto di restituire in natura la proprietà che gli è stata data

appartiene ancora a condizione che questo bene sia libero da qualsiasi onere o occupazione di cui esso

non sarebbe stato già gravato al momento della donazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 176** |

**Articolo 912:** La restituzione è dovuta dal valore della proprietà dato al momento della partizione, secondo la sua

condizione al momento della donazione.

Se l'immobile è stato alienato prima della partizione, si terrà conto del valore che aveva all'epoca.

di alienazione.

Se un nuovo bene è stato surrogato al bene alienato, si terrà conto del valore di questo nuovo bene.

bene al momento della condivisione.

Il tutto salvo diversa disposizione nell'atto di donazione.

Se da tale clausola risulta che il valore oggetto di segnalazione è inferiore al valore del

determinato secondo le regole di valutazione previste dal successivo articolo 982, questo

la differenza costituisce un vantaggio indiretto acquisito al donatario per precipizio ed esclusione di parte.

**Articolo 913:** Quando la segnalazione è effettuata in natura e le condizioni degli oggetti donati sono state migliorate

dal donatario, se ne deve tener conto, tenuto conto di quale sia il loro valore

aumentato al momento della partizione o dell'alienazione.

Il donatario deve essere preso in considerazione anche per le spese necessarie che ha fatto per

la conservazione della proprietà, anche se non l'hanno migliorata.

**Articolo 914:** Il coerede che effettua la denuncia in natura può conservare il possesso del bene

prestato fino all'effettivo rimborso delle somme a lui dovute per spese o

miglioramenti.

**Articolo 915:** Il donatario, da parte sua, deve, in caso di denuncia in natura, tener conto del

degradi e deterioramenti che abbiano diminuito il valore del bene dato dal suo fatto o dal suo

errore.

**Articolo 916:** La donazione fatta in anticipo sull'eredità a un erede che accetti il

l'eredità è imputata alla sua quota della riserva e, in alternativa, alla quota disponibile, se

non era diversamente concordato nell'atto di donazione.

La franchigia è soggetta a riduzione.

La donazione anticipata dell'eredità a un erede riservato che rinuncia alla successione

viene trattata come una donazione precipitosa.

**Articolo 917:** La donazione fatta per precipito e parte esclusa è detratta dalla quota disponibile.

La franchigia è soggetta a riduzione.

**Articolo 918:** Doni fatti a un successore, o a successori congiuntamente, che

eccedere la quota disponibile, può essere integralmente trattenuta dai destinatari, indipendentemente da

l'eccedenza, salvo ricompensare in denaro i coeredi.

**Articolo 919:** Quando l'eredità resa a un successore, o a successori congiuntamente, porta

su un bene o su più beni che compongono un insieme, il cui valore supera il

disponibile, il legatario può, indipendentemente da tale eccesso, reclamare l'intero oggetto

liberalità, salvo ricompensare in denaro i coeredi.

|  |
| --- |
| **Pagina 177** |

Lo stesso vale se la donazione riguarda beni mobili che sono stati per l'uso comune del

defunto e legatario.

**Articolo 920:** Quando la riduzione non è pagabile in natura, il donatario o il legatario è

debitore di un indennizzo equivalente alla quota eccedente del dono riducibile.

Tale compenso è calcolato in base al valore degli oggetti dati o lasciati in eredità al momento del

condivisione e la loro condizione il giorno in cui la donazione ha avuto effetto.

È pagabile al momento della condivisione, salvo accordo tra i coeredi. Tuttavia, quando il

liberalità ha per oggetto uno dei beni che possono essere oggetto di assegnazione preferenziale,

i termini possono essere concessi dal giudice, tenuto conto degli interessi in gioco, se non lo fanno

non è stato dall'organizzazione.

La concessione di tali termini non potrà, in nessun caso, avere l'effetto di differire il pagamento di

indennità oltre i dieci anni dall'apertura della successione.

In assenza di accordo o stipulazione contraria, tali somme maturano interessi al

tasso legale in materia civile.

I vantaggi derivanti dai termini e dalle condizioni di pagamento concessi non costituiscono a

liberalità.

In caso di vendita di tutti i beni dati o lasciati in eredità, le somme residue dovute diventano

immediatamente esigibile.

In caso di cessioni parziali, il ricavato di tali cessioni viene corrisposto ai coeredi ed addebitato al

sono ancora dovuti.

**Articolo 921:** Il rapporto di una somma di denaro è pari al suo importo. Tuttavia, se la somma

è stato utilizzato per acquisire un immobile, la perizia è dovuta per il valore di tale immobile, alle condizioni previste

nell'articolo 912 di cui sopra.

**CAPITOLO III: PAGAMENTO DEI DEBITI**

**Articolo 922:** I coeredi concorrono tra loro al pagamento dei debiti e degli oneri del

successione, ciascuna in proporzione a quanto occorre.

**Articolo 923:** Il legatario a titolo universale contribuisce con gli eredi in proporzione alla sua

tassa.

Ma il singolo legatario non risponde dei debiti e degli oneri, salvo tuttavia l'azione

ipoteca sull'immobile lasciato in eredità.

**Articolo 924:** Quando gli immobili di una successione sono gravati di rendite per ipotesi

speciale, ciascuno dei coeredi può esigere il rimborso delle rendite e il

edifici liberati prima della formazione dei lotti.

Se i coeredi condividono il patrimonio nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve

essere stimato allo stesso tasso degli altri edifici; si detrae il capitale della rendita

sul prezzo totale: l'erede nel cui lotto ricade questa proprietà rimane l'unico responsabile per il

servizio dell'affitto, e deve garantire i suoi coeredi.

|  |
| --- |
| **Pagina 178** |

**Articolo 925:** Gli eredi rispondono personalmente dei debiti e degli oneri della successione

da parte loro e parte virile, e ipoteche per il tutto; tranne il loro ricorso, o contro

loro coeredi, o contro i legatari universali, per la parte per la quale essi

deve contribuire ad esso.

**Articolo 926:** Il legatario che ha estinto il debito che gravava sui beni legati,

resta surrogato nei diritti del creditore nei confronti degli eredi e dei successori a titolo universale.

**Articolo 927:** Il coerede o successore a titolo universale, che, per effetto dell'ipoteca, ha

pagato in eccesso rispetto alla sua quota del debito comune, non ha rivalsa nei confronti degli altri coeredi o

successori a titolo universale, solo per la parte che ciascuno di loro deve personalmente in

sopportare, anche se il coerede che ha pagato il debito è stato surrogato al

diritti dei creditori; fatti salvi, tuttavia, i diritti del coerede che, per effetto di

beneficio di inventario, avrebbe mantenuto il diritto di pretendere il pagamento del suo debito

personale, come qualsiasi altro creditore.

**Articolo 928:** In caso di insolvenza del coerede o del successore a titolo universale, la sua quota di

il debito ipotecario si distribuisce su tutti gli altri, al marco del franco.

**Articolo 929: I** titoli opponibili al defunto sono ugualmente opponibili ai

l'erede personalmente; e tuttavia i creditori non potranno continuare l'esecuzione

che otto giorni dopo la notificazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell'erede.

**Articolo 930:** Il coerede o successore a titolo universale può chiedere, in ogni caso, e

nei confronti di qualsiasi creditore, la separazione del patrimonio del defunto dal proprio.

**Articolo 931:** Questo diritto non può più essere esercitato, tuttavia, quando vi sia una novazione nel

pretesa nei confronti del defunto, mediante l'accettazione dell'erede del debitore.

**Articolo 932:** è prescritto, per quanto riguarda i mobili, dal periodo di tre (3) anni.

Riguardo ai beni immobili, l'azione può essere esercitata fintanto che essi esistono in mano di

l'erede.

**Articolo 933:** I creditori dell'erede non possono chiedere la separazione

patrimoni nei confronti dei creditori della successione.

**Articolo 934:** I creditori di un compartecipe, per impedire che la partizione avvenga in

frode dei loro diritti, possono opporsi a ciò senza la loro presenza.

Hanno il diritto di intervenire a proprie spese.

Ma non possono attaccare una partizione consumata, a meno che ciò non sia stato fatto.

senza di loro ea pregiudizio di un'opposizione che avrebbero formato.

**CAPITOLO IV: EFFETTI DELLA CONDIVISIONE E GARANZIA DEI PREMI**

**Articolo 935:** Ogni coerede si considera successore da solo e immediatamente a tutti

effetti inclusi nella sua sorte, o a lui dovuti su licitazione, e di non aver mai avuto la proprietà di

altri effetti dell'ereditarietà.

|  |
| --- |
| **Pagina 179** |

Lo stesso vale per i beni che gli sono divenuti con qualsiasi altro atto avente l'effetto di rescindere

comproprietà. Non si distingue a seconda che l'atto cessi in tutto o in parte la comproprietà,

in relazione a determinati beni o solo a determinati eredi.

Tuttavia, atti validamente compiuti o in forza di mandato dei comproprietari, ovvero

in virtù di un'autorizzazione giudiziaria, conservano i loro effetti qualunque, durante la partizione,

l'attribuzione dei beni che ne erano oggetto.

**Articolo 936:** I coeredi restano rispettivamente garanti, l'uno verso l'altro, della

disordini e sfratti solo che procedono da una causa precedente alla partizione.

La garanzia non interviene, se la specie di sfratto subito è stata eccettuata da una clausola

particolare ed espresso atto di condivisione.

Cessa, se è per colpa sua che il coerede subisce lo sfratto.

**Articolo 937:** Ciascuno dei coeredi è personalmente responsabile, in proporzione alla sua quota

ereditario, per risarcire il coerede del danno causatogli dallo sfratto.

Se uno dei coeredi è insolvente, anche la quota di cui è responsabile deve essere

ripartito tra il garantito e tutti i coeredi solventi.

**Articolo 938:** La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita può essere esercitata solo

entro cinque anni dalla condivisione.

Non è necessaria la garanzia per insolvenza del debitore, quando non si è verificata

che dal momento che la quota consumata.

**CAPITOLO V: RESCISIONE SULLA CONDIVISIONE**

**Articolo 939:** Le partizioni possono essere rescisse per violenza o frode.

Può sussistere anche motivo di rescissione, quando uno dei coeredi stabilisca, a suo pregiudizio, a

lesione superiore a un quarto.

La semplice omissione di un oggetto della successione non dà luogo all'azione in

rescissione, ma solo ad integrazione dell'atto di partizione.

**Articolo 940:** L'azione di rescissione è ammessa contro qualsiasi atto il cui oggetto sia porre fine a

indivisione tra coeredi, benché qualificata come vendita, permuta e transazione,

o in qualsiasi altro modo.

Ma dopo la partizione, o l'atto che ne fa le veci, l'azione di rescissione non è più ammissibile.

contro l'operazione compiuta sulle reali difficoltà presentate dal primo atto, anche quando

non ci sarebbe stato nessun processo su questo argomento.

**Articolo 941:** L'azione non è consentita contro una vendita di diritti successivi fatta senza frode

ad uno dei coeredi, a suo rischio, dagli altri suoi coeredi, o da uno di essi.

**Articolo 942:** Per giudicare se c'è stata una lesione, gli oggetti sono stimati in base al loro valore al momento

condivisione.

|  |
| --- |
| **Pagina 180** |

**Articolo 943:** Il convenuto alla domanda di rescissione può interromperne il corso ed impedire che a

nuova condivisione, offerta e fornitura al richiedente del supplemento della sua quota

ereditario, in denaro o in natura.

**Articolo 944:** Il coerede che ha alienato in tutto o in parte la sua sorte non è più ammissibile a portare

l'azione di rescissione per frode o violenza, se l'alienazione da lui compiuta è successiva al

scoperta di frode, o la cessazione della violenza.

|  |
| --- |
| **Pagina 181** |

LIBRO VIII:

DONAZIONI TRA VITE E

volontà

|  |
| --- |
| **Pagina 182** |

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

|  |
| --- |
| **Pagina 183** |

**Articolo 945:** Si può disporre gratuitamente dei propri beni solo per donazione inter vivos o

per testamento, nelle seguenti forme.

**Articolo 946:** La donazione inter vivos è un atto mediante il quale il donatore viene spogliato

attualmente e irrevocabilmente della cosa data, in favore del dame che l'accetta.

**Articolo 947:** Il testamento è un atto con il quale il testatore dispone, per il tempo

non esisterà più, di tutto o parte della sua proprietà e che può revocare.

**Articolo 948:** Sono vietate le sostituzioni.

Qualsiasi disposizione con la quale il donatario, l'erede istituito o il legatario saranno responsabili per

conservare e restituire a terzi, sarà nullo, anche nei confronti del donatario, erede istituito,

o il legatario.

**Articolo 949:** Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni consentite ai padri e

madri e fratelli e sorelle, nel Titolo VI di questo libro.

**Articolo 950:** La disposizione in base alla quale un terzo sarebbe chiamato a riscuotere il dono, l'eredità o

il legato, nel caso in cui il donatario, l'erede istituito o il legatario, non lo riscuota, non

non sarà considerata una sostituzione e sarà valida.

**Articolo 951:** Lo stesso si applicherà alla disposizione inter vivos o testamentaria con la quale

all'uno sarà dato l'usufrutto, all'altro la nuda proprietà.

**Articolo 952:** In ogni accordo tra vivi o testamentario, le condizioni impossibili,

quelle contrarie alle leggi o alla morale, saranno considerate non scritte.

**Articolo 953:** Non sono valide le clausole di inalienabilità che interessano un bene dato o lasciato in eredità

solo se temporanei e giustificati da un interesse serio e legittimo.

Anche in questo caso, il donatario o il legatario può essere giudizialmente autorizzato a disporre del

bene se è venuto meno l'interesse che aveva giustificato la clausola o se accade che un interesse più

importante lo richiede.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i doni concessi a

persone giuridiche o anche persone fisiche responsabili della costituzione di persone

morale.

**Articolo 954:** Ogni gratuità può chiedere che le condizioni e

oneri su donazioni o lasciti ricevuti, quando, a seguito di un mutamento di

circostanze, l'esecuzione divenne per lui estremamente difficile o

gravemente dannoso.

**Articolo 955:** La richiesta di revisione è presentata per via principale.

Può essere anche per domanda riconvenzionale, in risposta all'azione di esecuzione o in

revoca che gli eredi del disponente hanno introdotto.

|  |
| --- |
| **Pagina 184** |

Si forma contro gli eredi.

Se c'è dubbio sull'esistenza o sull'identità di alcuni di essi, è allo stesso tempo

contro la Procura della Repubblica.

Se non si conoscono eredi, si procede contro il pubblico ministero.

Quest'ultimo deve, in ogni caso, essere informato della questione.

**Articolo 956:** Il giudice investito della domanda di riesame può, a seconda dei casi e anche d'ufficio,

o ridurre in quantità o frequenza i servizi che gravano sulla donazione, oppure modificarli

l'oggetto mentre si ispira all'intenzione del disponente, o anche raggruppandoli insieme, con servizi

analoghi risultanti da altri doni.

Può autorizzare l'alienazione di tutto o parte dei beni oggetto di donazione da parte di

disponendo che il prezzo sia utilizzato per scopi commisurati alla volontà del disponente.

Prescrive le misure appropriate per mantenere, per quanto possibile, il nome che il

volenteroso aveva inteso dare alla sua liberalità.

**Articolo 957:** La richiesta non è ammissibile fino a dieci anni dopo la morte del concedente o, in

caso di pretese successive, dieci anni dopo la sentenza che ha disposto la precedente

revisione.

Il premiato deve giustificare la diligenza che ha fatto, nel frattempo per

adempiere ai suoi obblighi.

**Articolo 958:** Opposizione di terzi alla sentenza di accoglimento della richiesta di

la revisione è ammissibile solo in caso di dolo imputabile al donatario o legatario.

La revoca o la riforma della sentenza impugnata non dà luogo ad alcuna azione nei confronti del

acquirente terzo in buona fede.

**Articolo 959:** Se, dopo la revisione, l'esecuzione delle condizioni o degli oneri, tale

che era originariamente previsto, ridiventa possibile, può essere richiesto dagli eredi.

**Articolo 960:** Ogni clausola con la quale il disponente priva la donazione si considera non scritta

chiunque metta in dubbio la validità di una clausola di inalienabilità o chieda

autorizzazione all'alienazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 185** |

TITOLO II:

DELLA CAPACITÀ DI SMALTIRE E

RICEVERE CON INTERVENTI DI DONAZIONE

O PER VOLONTÀ

|  |
| --- |
| **Pagina 186** |

**Articolo 961:** Per fare una donazione inter vivos o un testamento, devi essere sano di mente.

**Articolo 962:** Chiunque può disporre e ricevere, sia per dono inter vivos, sia per

volontà, salvo ciò che la legge dichiara incapace di farlo.

**Articolo 963:** Un minore di sedici anni non può disporre di nulla, eccetto che cosa

è regolato nel Titolo IX di questo libro.

**Articolo 964:** Il minorenne, che abbia compiuto i sedici anni e non sia emancipato, può disporre solo

per testamento, e fino a solo la metà della proprietà che la legge gli consente

importante da avere

In assenza di un genitore al 6° grado compreso, il minore può disporre come farebbe a

maggiore

**Articolo 965:** Per poter ricevere tra vivi, è sufficiente essere concepiti al momento del

donazione.

Per poter ricevere per volontà è sufficiente essere concepiti al momento della morte del

testatore.

Tuttavia, la donazione o il testamento avranno effetto solo finché il bambino nascerà vitale.

**Articolo 966** : Il minorenne, pur avendo compiuto i sedici anni, non può, neppure per testamento,

disporre a beneficio del suo tutore.

Il minore, divenuto maggiorenne o emancipato, non può disporre, né per donazione inter vivos, né per

farà, a favore della persona che era il suo tutore, se il conto finale del tutorato non è stato

precedentemente restituito e cancellato.

Sono esclusi, nei due casi precedenti, gli ascendenti di minorenni, che siano o siano stati

loro guardiani.

**Articolo 967:** Nelle disposizioni inter vivos o testamentarie, le espressioni "figli e nipoti"

figlio, figli e nipoti”, senza ulteriori aggiunte o designazioni, si intendono

discendenza naturale e legittima, salvo che dall'atto derivi il contrario o

circostanze.

**Articolo 968:** Medici in medicina o chirurgia, ufficiali sanitari e

i farmacisti che hanno curato una persona durante la malattia dalla quale muore, non possono

approfittare di disposizioni inter vivos o testamentarie che avrebbero fatto a loro favore

nel corso di questa malattia.

Sono esclusi:

- gli accantonamenti retributivi fatti a titolo specifico, tenuto conto delle facoltà del soggetto avente

ed i servizi resi;

- disposizioni universali, in caso di parentela fino al quarto grado

compreso, purché, tuttavia, il defunto non abbia eredi in linea diretta; Per

inferiore a quello a beneficio del quale è stata fatta la disposizione, è lui stesso del numero di

questi eredi.

|  |
| --- |
| **Pagina 187** |

Le stesse regole si osservano per quanto riguarda il ministro del culto.

**Articolo 969:** Accordi inter vivos o per volontà, a beneficio degli ospizi, dei poveri

di un comune, di un ente di pubblica utilità, avranno effetto solo finché lo saranno

autorizzato con decreto del Ministro incaricato delle comunità.

**Articolo 970** : È nulla ogni disposizione a favore di un incapace, sia che sia mascherata sotto la

forma di contratto oneroso, o che sia fatto sotto il nome di intermediari.

Il padre e la madre, i figli e i discendenti e il marito di

la persona incapace.

|  |
| --- |
| **Pagina 188** |

TITOLO III:

DELLA PORZIONE DI MERCE DISPONIBILE E

RIDUZIONE

|  |
| --- |
| **Pagina 189** |

**CAPITOLO I: LA PORZIONE DEI BENI DISPONIBILI**

**Articolo 971:** Le donazioni, sia per atto tra vivi che per testamento, non possono superare il

metà dei beni del disponente, se alla sua morte lascia al massimo quattro figli; il quinto se lui

lascia più di quattro figli, senza distinzione tra figli legittimi e

figli naturali.

**Articolo 972:** Sono inclusi nell'articolo precedente, sotto il nome di figli, i discendenti in

qualunque grado, anche se dovrebbero essere conteggiati solo per il bambino la cui

prendere il posto nella successione del disponente.

**Articolo 973:** Le donazioni, per atto tra vivi o per testamento, non possono superare un quarto

beni, se, in assenza di un figlio, il defunto lascia uno o più ascendenti in ciascuno dei

linee, paterna e materna, e la terza se lascia gli antenati solo in una linea.

I beni così riservati a beneficio degli ascendenti sono da essi riscossi nell'ordine in cui la legge

li chiama a riuscire: solo loro hanno diritto a questa riserva in tutti i casi in cui una partizione in

la concorrenza con le garanzie non darebbe loro la proporzione di beni a cui spetta

fisso.

**Articolo 974:** Le donazioni, per atto tra vivi o per testamento, non possono superare un terzo

beni se, in assenza di un discendente e di un ascendente, il defunto lascia il coniuge superstite, no

divorziati, contro i quali non vi è sentenza di separazione legale

giudicato e che non è coinvolto in un procedimento di divorzio o separazione personale.

**Articolo 975:** In assenza di discendente, ascendente e coniuge superstite non divorziato,

avverso la quale non vi sia sentenza di separazione personale avente forza di cosa giudicata e

chi non è impegnato in un procedimento di divorzio o di separazione personale, le donazioni da

tra vivi o atto testamentario può esaurire la totalità dei beni.

**Articolo 976:** Se la disposizione per atto tra vivi o per testamento è usufrutto o a

rendita vitalizia il cui valore eccede la quota disponibile, gli eredi a beneficio dei quali la legge

ha effettuato una prenotazione, avere la possibilità, o di eseguire questa disposizione, o di fare l'abbandono del

proprietà della quota disponibile.

**Articolo 977:** Il valore in piena proprietà dei beni alienati, o a spese di una rendita vitalizia,

sia con lucro cessante, sia con riserva di usufrutto a uno dei successori in linea diretta, è

addebitato alla quota disponibile; e l'eccedenza, se c'è, viene portata alla massa.

Questa imputazione e questa relazione non possono essere richieste da quelli degli altri successori in

linea diretta che hanno acconsentito a tali alienazioni, né comunque dai successori in linea

collaterale.

**Articolo 978:** La quota disponibile può essere data in tutto o in parte, sia per atto tra

vivere, o per testamento, ai figli o ad altri successori del donatore, senza essere soggetto a

relazione del donatario o del legatario che viene alla successione, purché per quanto riguarda il

doni, il provvedimento è stato fatto espressamente come precipitoso e a parte.

La dichiarazione che la donazione è precipitosa e a parte può essere resa, sia con l'atto che

contiene la disposizione, o successivamente sotto forma di disposizioni inter vivos o

volontà.

|  |
| --- |
| **Pagina 190** |

**CAPITOLO II: RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E DEI LEGAMI**

**Articolo 979:** Le disposizioni, tra vivi o per causa di morte, che eccedono la quota

disponibili, sono riducibili a tale quota all'apertura della successione.

**Articolo 980:** La riduzione delle disposizioni inter vivos può essere richiesta solo da coloro

beneficio di cui la legge si riserva, dai loro eredi o successori.

Donati, legatari, creditori del defunto non possono chiedere tale riduzione,

né goderne.

**Articolo 981:** La riduzione è determinata formando una massa di tutti i beni esistenti nel

morte del donatore o del testatore.

Riunisce fittiziamente, dedotti i debiti, quelli di cui è stata liquidata da

donazione inter vivos secondo la loro condizione al momento della donazione e il loro valore all'apertura del

successione. Se i beni sono stati alienati, il loro valore è preso in considerazione al momento del

l'alienazione e, se vi è stata surroga, il valore dei nuovi beni il giorno dell'apertura

della tenuta.

Calcoliamo su tutti questi beni, vista la qualità degli eredi che lascia, qual è il

porzione di cui il defunto poteva disporre.

**Articolo 982:** Non c'è mai motivo di ridurre le donazioni tra vivi, solo dopo aver esaurito il

valore di tutti i beni inclusi nelle disposizioni testamentarie; e quando appropriato

questa riduzione, si fa partendo dall'ultima donazione, e così via

risalendo dall'ultimo al più antico.

**Articolo 983:** L'erede riservato gratificato di precipito oltre la quota disponibile e che

accetta la successione subisce la riduzione di valore, come previsto dal precedente articolo 915.

sopra ; fino all'ammontare dei suoi diritti nella riserva, questa riduzione richiederà meno tempo.

Può rivendicare tutti gli oggetti lasciati in eredità, quando la quota riducibile non supera la sua quota.

Riserva.

**Articolo 984:** Quando il valore delle donazioni tra vivi eccede la quota disponibile, tutti

le disposizioni testamentarie sono nulle.

**Articolo 985:** Quando le disposizioni testamentarie eccedono, o la quota disponibile o

la parte di tale quota che rimane dopo aver dedotto il valore delle donazioni tra vivi, il

si effettua la riduzione al marc le franc, senza alcuna distinzione tra lasciti universali e

particolari lasciti.

**Articolo 986:** Tuttavia, in tutti i casi in cui il testatore ha espressamente dichiarato che

intende che tale eredità venga pagata in preferenza ad altri, questa preferenza si realizza; e l'eredità che

è l'oggetto, si riduce solo nella misura in cui il valore degli altri non soddisfi la riserva legale.

**Articolo 987:** Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccede la quota disponibile, a

dal giorno del decesso del donatore, se la richiesta di riduzione è stata presentata entro l'anno;

in caso contrario, dal giorno della richiesta.

|  |
| --- |
| **Pagina 191** |

**Articolo 988:** I diritti reali creati dal donatario si estinguono per effetto della riduzione. Quelli

i diritti conservano tuttavia i loro effetti quando il donatore vi ha acconsentito nell'atto di

costituzione o in un atto successivo; in questo caso, il donatario è responsabile per l'ammortamento da

risultante.

**Articolo 989:** L'azione di riduzione o di pretesa può essere proposta dagli eredi contro

terzi proprietari di immobili facenti parte delle donazioni e alienati dai donatari, di

allo stesso modo e nello stesso ordine contro i donati stessi, e la discussione

precedentemente fatto di loro proprietà.

Tale azione deve essere esercitata nell'ordine delle date delle alienazioni, a partire dal

più recente.

Quando il donatore ha acconsentito all'alienazione con l'accordo di tutti i riservisti nati e

in vita al momento di ciò, l'azione non può più essere promossa nei confronti dei terzi titolari.

|  |
| --- |
| **Pagina 192** |

TITOLO IV:

DONAZIONI TRA LE VITE

|  |
| --- |
| **Pagina 193** |

**CAPITOLO I: LA FORMA DELLE DONAZIONI INTER-LIVES**

**Articolo 990:** Ogni atto recante dono inter vivos è pronunciato dinanzi a un notaio, nella forma

contratti ordinari; e resta un minuto, a pena di nullità.

**Articolo 991:** La donazione inter vivos non vincola il donatore e non ha effetto, salvo

giorno in cui è stata accettata in termini espressi.

L'accettazione può essere fatta durante la vita del donatore, con un atto successivo e autentico, di cui egli

resta minuto: ma poi la donazione ha effetto, nei confronti del donatore, solo dal giorno in cui l'atto

chi ha preso atto di tale accettazione gli è stato notificato.

**Articolo 992:** Se il donatario è maggiorenne, l'accettazione deve essere fatta da lui, o, a suo nome,

dalla persona fondata dalla sua procura, autorizzando ad accettare la donazione fatta, o a

potere generale di accettare donazioni che sono state o potrebbero essere fatte.

Questa procura deve essere passata davanti a un notaio; e una spedizione deve essere allegata al

verbale della donazione, ovvero del verbale di accettazione che verrebbe redatto con atto separato.

**Articolo 993:** La donazione fatta a un minore non emancipato oa un adulto sotto tutela deve essere

accettato dal suo tutore.

Tuttavia, il padre e la madre del minore non emancipato, o altri ascendenti, anche del

padre e madre vivi, pur non essendo tutori del minore, possono accettare per lui.

**Articolo 994** : Donazioni fatte a beneficio dell'ospizio, dei poveri di un comune, o

esercizi di pubblica utilità, sono accettati dagli amministratori di questi comuni

o stabilimenti, dopo essere stati debitamente autorizzati a farlo.

**Articolo 995:** Una donazione debitamente accettata è perfetta per il solo consenso delle parti;

e la proprietà degli oggetti donati è trasferita al donatario, senza necessità di ulteriori

tradizione.

**Articolo 996:** In caso di donazione di beni ipotecari, la pubblicazione di

atti contenenti il ​​dono e l'accettazione, nonché la notifica dell'accettazione che

avrebbe avuto luogo con atto separato, deve essere fatta al dipartimento preposto alla Conservazione del

Le zone.

**Articolo 997:** Quando la donazione è fatta a minorenni, ad adulti sotto tutela o a

enti pubblici, la pubblicazione è fatta per volere dei tutori, curatori o

amministratori.

**Articolo 998:** All'omessa pubblicazione può opporsi chiunque abbia interesse,

salvo tuttavia coloro che sono responsabili della pubblicazione, o i loro aventi causa, e il

donatore.

**Articolo 999: I** minori, gli adulti sotto tutela non vengono rimpatriati in caso di inadempienza

accettazione o pubblicazione di donazioni; salvo il loro ricorso contro i loro guardiani, se c'è

dovuto, e senza che la restituzione possa aver luogo, anche nel caso in cui i detti tutori

troverebbe insolvente.

|  |
| --- |
| **Pagina 194** |

**Articolo 1000:** La donazione inter vivos può comprendere solo i beni presenti del donatore;

se include beni futuri, è nulla al riguardo.

**Articolo 1001:** Qualsiasi donazione inter vivos effettuata a condizioni la cui esecuzione dipende

l'unico testamento del donatore è nullo.

**Articolo 1002:** La donazione è parimenti nulla, se è stata fatta alla condizione

pagare altri debiti o oneri rispetto a quelli esistenti al momento della donazione, o

che sarebbe espresso, o nell'atto di donazione, o nella dichiarazione che dovrebbe essere ad esso allegata.

**Articolo 1003:** Quando il donatore si è riservato la libertà di disporre di uno strumento compreso in

la donazione, o una somma fissa sui beni donati, se muore senza averne dismesso, la predetta

effetto o detta somma apparterrà agli eredi del donatore, nonostante tutte le clausole e

disposizioni contrarie.

**Articolo 1004:** Gli articoli da 1000 a 1003 di cui sopra non si applicano ai donatori la cui

menzione nei titoli VII e IX di questo libro.

**Articolo 1005:** Qualsiasi atto di donazione di oggetti domestici è valido solo per i cui effetti

una dichiarazione preventiva, firmata dal donatore e dal donatario, o da coloro che accettano per lui, è stata

allegato al verbale della donazione.

**Articolo 1006:** Il donatore è autorizzato a fare la riserva a suo vantaggio o a disporre, a

profitto altrui, il godimento o l'usufrutto del bene mobile o immobile dato.

**Articolo 1007:** Quando la donazione degli oggetti domestici è stata fatta con riserva di usufrutto, il

il donatario è tenuto, alla scadenza dell'usufrutto, a prendere gli effetti donati che sono in

natura, nello stato in cui si trovano; e ha azione nei confronti del donatore o dei suoi eredi, per motivi di

oggetti inesistenti, fino al valore loro attribuito nello stato

stimato.

**Articolo 1008:** Il donatore può stipulare il diritto di restituzione degli oggetti donati, sia per il caso

la premorte del solo donatario, o nel caso della premorte del donatario e dei suoi discendenti.

**Articolo 1009:** L'effetto del diritto di restituzione è quello di risolvere tutte le alienazioni di beni

donato, e di restituire tali beni al donatore, libero e libero da ogni addebito.

**CAPITOLO II: ECCEZIONI ALLA NORMA DI IRREVOCABILITÀ DEL**

**DONAZIONI TRA LE VITE**

**Articolo 1010:** La donazione inter vivos può essere revocata solo per mancata esecuzione del

condizioni in cui è stato fatto, a causa dell'ingratitudine, e a causa di

presenza di bambini.

**Articolo 1011:** In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, il bene

entrare nelle mani del donatore, libero da ogni onere e ipoteca da parte del

donatario e il donatore ha, nei confronti dei terzi titolari dei beni immobili donati, tutti i diritti

che avrebbe contro il donatario stesso.

|  |
| --- |
| **Pagina 195** |

**Articolo 1012:** La donazione tra vivi può essere revocata solo per motivi di ingratitudine in

i seguenti casi:

- se il donatario ha attentato alla vita del donatore;

- se si rende colpevole nei suoi confronti di abusi, offese o offese gravi;

- se rifiuta il cibo.

**Articolo 1013:** Revoca per inadempimento delle condizioni, o per giusta causa

l'ingratitudine non ha mai luogo di diritto.

**Articolo 1014:** La richiesta di revoca per ingratitudine deve essere fatta in

l'anno, dal giorno del delitto imputato al donatario dal donatore, o dal giorno in cui il delitto

poteva essere conosciuto dal donatore.

Tale revoca non può essere richiesta dal donatore nei confronti degli eredi del donatario, né da

gli eredi del donante nei confronti del donatario, a meno che, in quest'ultimo caso, l'azione sia stata

portato dal donatore, o che è morto entro l'anno del reato.

**Articolo 1015: Il** licenziamento per ingratitudine non pregiudica le alienazioni effettuate

dal donatario, né alle ipoteche e ad altri oneri reali che egli possa aver imposto sull'oggetto della

donazione, a condizione che il tutto sia anteriore alla pubblicazione, al servizio preposto a

Conservazione dei domini.

In caso di revoca, il donatario sarà condannato alla restituzione del valore delle cose alienate,

visto il momento della richiesta, ed i frutti, dal giorno della stessa richiesta.

**Articolo 1016:** Tutte le donazioni inter vivos fatte da chiunque non abbia avuto figli o

discendente attualmente vivente al momento della donazione, di qualunque valore questi

le donazioni possono essere, e per qualsiasi motivo siano state fatte, e anche se lo fossero

reciproche o remunerative, anche quelle che sarebbero state fatte in favore del matrimonio da

diversi dagli ascendenti ai coniugi, o dai coniugi tra loro, restano

automaticamente revocato dal verificarsi di un figlio legittimo del donatore, anche di a

postumo, o per legittimazione di un figlio naturale per successivo matrimonio, se nato dopo

la donazione.

**Articolo 1017:** Questa revoca ha luogo, anche se il figlio del donatore è

concepito al momento della donazione.

**Articolo 1018:** La donazione resta ugualmente revocata, anche se il donatario è

entrato in possesso del bene donato, e che vi sarebbe stato lasciato dal donatore fin dal

nascita del bambino; senza, tuttavia, che il donatario sia tenuto a restituire i frutti da lui

percepito, di qualsiasi natura, eccetto dal giorno in cui la nascita del bambino o la sua

la legittimazione per successivo matrimonio gli è stata notificata per sfruttamento o altro atto in buona fede

modulo ; e questo, anche quando non si sarebbe formata la domanda di restituzione dei beni donati

solo dopo questa notifica.

|  |
| --- |
| **Pagina 196** |

**Articolo 1019:** I beni compresi nella donazione revocata per effetto di legge, rientrano nella

patrimonio del donatore, libero da ogni onere e ipoteche da parte del donatario, quando

anche la donazione sarebbe stata fatta in favore del matrimonio del donatario ed inserita nel

contratto, e che il donatore si sarebbe impegnato in garanzia, con la donazione, dell'esecuzione del

contratto di matrimonio.

**Articolo 1020:** Le donazioni così revocate non possono rivivere o avere il loro nuovo

effetto, né dalla morte del figlio del donatore, né da alcun atto di conferma; e se il donatore

vuole dare la stessa proprietà allo stesso donatario, prima o dopo la morte del bambino da parte del

nascita di cui era stata revocata la donazione, può farlo solo da un nuovo

disposizione.

**Articolo 1021:** Qualsiasi clausola o accordo con cui il donatore ha rinunciato alla revoca

della donazione per il verificarsi di un figlio, è considerato nullo e non può produrre alcun

effetto.

**Articolo 1022:** Il donatario, i suoi eredi o aventi causa o altro detentore di cose

dati, non può opporsi alla prescrizione di far valere la donazione revocata dal

verificarsi di un figlio, solo dopo un possesso di vent'anni, che non può iniziare a

decorreranno solo dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donatore, anche postumo; e questo senza

pregiudizio delle interruzioni, come di diritto.

|  |
| --- |
| **Pagina 197** |

TITOLO V:

DISPOSIZIONI TESTAMENTARI

|  |
| --- |
| **Pagina 198** |

**CAPITOLO I: NORME GENERALI SULLA FORMA DEI TESTI**

**Articolo 1023:** Chiunque può disporre per volontà, sia sotto il titolo di istituzione

di erede, sia sotto il titolo di legato, sia sotto qualunque altro nome idoneo a manifestare la sua

volere.

**Articolo 1024:** Un testamento non può essere fatto nello stesso atto da due o più

persone, sia a vantaggio di terzi, sia come accordi reciproci e reciproci.

**Articolo 1025:** Il testamento può essere olografico, o redatto con atto pubblico o nella forma

mistico.

**Articolo 1026:** Un testamento olografo non è valido se non è scritto per esteso, datato e

firmato dalla mano del testatore: non è soggetto ad altra forma.

**Articolo 1027:** Il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notai o da un notaio

assistito da due testimoni.

**Articolo 1028:** Quando il testamento è ricevuto da due notai, è loro dettato dal

testatore; uno di questi notai lo scrive lui stesso o lo fa scrivere a mano o meccanicamente.

Se c'è un solo notaio, deve essere dettato anche dal testatore; lo scrive lui stesso il notaio-

anche o averlo scritto a mano o meccanicamente.

In entrambi i casi, deve essere letto al testatore.

Si fa, a tutti, espressa menzione.

**Articolo 1029:** Questo testamento deve essere firmato dal testatore in presenza dei testimoni e del

notaio; se il testatore dichiara di non sapere o di non poter firmare, si fa menzione nell'atto

espresso della sua dichiarazione, nonché della causa che gli impedisce di firmare.

**Articolo 1030:** Il testamento deve essere firmato dai testimoni e dal notaio.

**Articolo 1031:** I legatari, a qualsiasi titolo, i loro genitori o alleati fino al

quarto grado compreso, gli scrivani dei notai dai quali sono ricevuti gli atti, non

possono essere assunti come testimoni del testamento con atto pubblico.

**Articolo 1032:** Quando il testatore vuole fare testamento mistico, la carta contenente il

disposizioni o la carta che funge da busta, se c'è, è chiusa, sigillata e sigillata.

Il testatore lo presenta così chiuso, sigillato e sigillato al notaio e a due testimoni, o lo fa

chiudere, sigillare e sigillare in loro presenza, e dichiara che il contenuto di questo documento è suo

testamento, firmato da lui, e scritto da lui o da altro, affermando, in quest'ultimo caso, che

verificato personalmente la dicitura; indica, in ogni caso, la modalità di scrittura

dipendente: a mano o meccanicamente.

|  |
| --- |
| **Pagina 199** |

Il notaio redige un brevetto, l'atto di sottoscrizione che scrive o ha scritto a mano o

meccanicamente su questa carta o sul foglio che funge da busta e reca la data e

l'indicazione del luogo in cui è stato passato, la descrizione della piega e l'impronta del sigillo, e

menzione di tutte le formalità di cui sopra; questo atto è firmato sia dal testatore che dal

notaio e testimoni.

Tutto quanto sopra viene fatto immediatamente e senza intrattenere in altri atti.

Quando il testatore, per impedimento sopravvenuto dopo la sottoscrizione del testamento, non può

sottoscrivere la sottoscrizione, si fa menzione della dichiarazione da lui resa e del motivo

che ha dato.

**Articolo 1033:** Se il testatore non sa firmare o se non è stato in grado di farlo quando ha avuto la sua

disposizioni, si effettua come è detto nell'articolo precedente; si fa, inoltre, menzione

all'atto di sottoscrizione che il testatore ha dichiarato di non saper sottoscrivere o di non aver potuto farlo quando

aveva le sue disposizioni scritte.

**Articolo 1034:** Chi non sa o non sa leggere, non può provvedere in

forma della volontà mistica.

**Articolo 1035:** Quando il testatore non può parlare, ma può scrivere, può fare a

testamento mistico, a condizione espressa che il testamento sia da lui firmato e scritto da lui o

da un altro, che lo presenti al notaio e ai testimoni, e che in cima al documento di sottoscrizione,

scrive, in loro presenza, che la carta che presenta è sua volontà e segno. E 'fatto

menzione nell'atto di sottoscrizione che il testatore ha scritto e firmato queste parole in presenza del

notaio e testimoni ed è, inoltre, osservato quanto prescritto dall'articolo 1032 e

non è contrario a questo articolo.

In tutti i casi previsti in questo articolo o negli articoli precedenti, la volontà mistica

in cui non siano state osservate le formalità di legge, e che sarà nulla in quanto tale, vale

tuttavia come farà un olografo, se tutte le condizioni richieste per la sua validità

come volontà olografica, anche se è stata qualificata come volontà mistica.

**CAPITOLO II: REGOLE PARTICOLARI SULLA FORMA DI CERTI**

**volontà**

**Articolo 1036:** Le volontà dei soldati sul campo e del personale impiegato da

gli eserciti possono essere ricevuti:

- o da un ufficiale o medico militare in presenza di due testimoni;

- da un funzionario dell'amministrazione o da un agente della Questura in presenza di

due testimoni;

- o infine in un distaccamento isolato, dall'ufficiale che comanda questo distaccamento, assistito

due testimoni.

Se nel distaccamento non c'è un ufficiale superiore o un ufficiale medico, non c'è

funzionario della stewardship o ufficiale della stazione di polizia, la volontà dell'ufficiale

comandare un distaccamento può essere ricevuto dall'ufficiale che viene dopo di lui nell'ordine di

servizio.

|  |
| --- |
| **Pagina 200** |

Il diritto al test alle condizioni previste in questo articolo si estende ai detenuti a

il nemico.

**Articolo 1037:** Il maliano che si trova in un paese straniero può prendere accordi

testamenti con atto a firma privata, come prescritto dall'articolo 1026, o con

atto autentico con le forme usate nel luogo in cui questo atto è avvenuto.

**Articolo 1038: I** testamenti redatti in un paese straniero non possono essere eseguiti sulla proprietà

con sede in Mali, che dopo essere stata registrata:

- in materia di beni mobili presso la cancelleria del tribunale civile del domicilio del

testatore, se ne ha tenuto uno, se non quello del suo ultimo domicilio conosciuto in Mali;

- per gli immobili al servizio della Conservazione dei Domini

la posizione di questi edifici.

**Articolo 1039:** Le formalità alle quali sono soggetti i vari testamenti dal

le disposizioni del presente capo e del precedente, devono essere osservate a pena di nullità.

**CAPITOLO III: ISTITUZIONI PATRIMONIALI E**

**LEGATI IN GENERE**

**Articolo 1040: Le** disposizioni testamentarie sono o universali, o universali, oppure

titolo particolare.

Ognuna di queste disposizioni, sia essa fatta sotto il nome di istituzione

di erede, sia che sia stato fatto sotto la denominazione di legato, produce il suo effetto secondo la

regole di seguito riportate per i lasciti universali, per i lasciti su base universale e per i lasciti

individui.

**SEZIONE I: L'EREDITÀ UNIVERSALE**

**Articolo 1041:** Il legato universale è la disposizione testamentaria con la quale il testatore dà

ad una o più persone l'universalità dei beni che lascerà alla sua morte.

**Articolo 1042:** Quando alla morte del testatore vi sono eredi a cui spetta una parte del suo

la proprietà è riservata per legge, questi eredi sono sequestrati di diritto, con la sua morte, di tutti

proprietà della tenuta; e il legatario universale è tenuto a chiedere loro il rilascio di

immobile compreso nel testamento.

**Articolo 1043:** Tuttavia, negli stessi casi, il legatario universale ha il godimento dei beni

incluso nel testamento, dal giorno della morte se la richiesta di consegna è stata fatta

nell'anno, da quel momento; in caso contrario, questo godimento non inizia fino al giorno del

richiesta avanzata in tribunale, ovvero dal giorno in cui la consegna è stata volontariamente concessa.

**Articolo 1044:** Quando alla morte del testatore non vi sono eredi a cui spettare una quota

la sua proprietà è riservata per legge, il legatario universale è automaticamente pignorato dalla morte del

testatore, senza essere tenuto a richiederne la consegna.

|  |
| --- |
| **Pagina 201** |

**Articolo 1045:** Ogni testamento olografico o mistico è, prima di essere eseguito,

depositato nelle mani di un notaio. Il testamento è aperto, se è sigillato. Il notaio redige

sul campo del verbale di apertura e dello stato del testamento, specificando il

circostanze del deposito. Il testamento e il verbale sono tenuti nelle file di

minuti dal custode.

Nel mese successivo alla data del verbale, il notaio ne invia copia e

una copia figurativa del testamento alla cancelleria del tribunale civile del luogo di apertura del

successione, che accusa ricevuta di tali atti e li conserva nel proprio verbale.

**Articolo 1046:** Nel caso del precedente articolo 1044, se il testamento è olografico o

mistico il legatario universale è tenuto ad esserne messo in possesso, con ordinanza

del presidente, posto in calce ad una domanda cui è allegato l'atto di deposito.

**Articolo 1047:** Il legatario universale in concorrenza con un erede cui la legge riserva a

parte della proprietà, è responsabile per i debiti e gli oneri del patrimonio del testatore, personalmente

per parte e per parte e ipoteca per l'intero; ed è tenuto a pagare tutti i lasciti,

salvo il caso di riduzione, come precisato ai precedenti artt. 985 e 986.

**SEZIONE II: LEGATI UNIVERSALI E SPECIALI**

**Articolo 1048:** L'eredità universale è quella con cui il testatore lascia in eredità una quota

beni di cui la legge gli consente di disporre come un quinto, un quarto o tutto il suo

edifici, o tutti i suoi mobili, o una parte fissa di tutti i suoi edifici o di tutti i suoi

Arredamento.

Qualsiasi altro lascito costituisce solo una disposizione specifica.

**Articolo 1049: I** legati a titolo universale sono tenuti a chiedere il rilascio di

eredi ai quali per legge è riservata una parte del patrimonio; in loro assenza, ai legatari

universale; ed in mancanza di questi, agli eredi chiamati nell'ordine stabilito ai sensi del

proprietà.

**Articolo 1050:** Il legatario universale è tenuto, come il legatario universale, ai debiti

e oneri del patrimonio del testatore, personalmente per la sua quota e quota, e

mutuo per l'intero.

**Articolo 1051:** Quando il testatore ha solo una parte della quota disponibile, e

che lo ha fatto universalmente, questo legatario è tenuto a pagare i lasciti particolari da

contributo con gli eredi.

**Articolo 1052:** Ogni puro e semplice legato conferisce al legatario, dal giorno della morte del testatore, a

diritto alla cosa lasciata in eredità, diritto trasferibile ai suoi eredi o aventi causa.

Tuttavia, il singolo legatario non può prendere possesso della cosa lasciata in eredità, né

rivendicare i frutti o gli interessi, solo dal giorno della sua richiesta di consegna, formata

seguendo l'ordine stabilito dal precedente articolo 1049, ovvero dal giorno in cui tale questione avrebbe avuto

stato volontariamente acconsentito.

|  |
| --- |
| **Pagina 202** |

**Articolo 1053:** Gli interessi o i frutti della cosa lasciata corrono a beneficio del legatario, dal

il giorno della morte, e senza aver intentato un'azione legale:

- quando il testatore ha espressamente dichiarato la sua volontà al riguardo nel testamento;

- quando una rendita vitalizia o una pensione è stata lasciata in eredità a titolo di mantenimento.

**Articolo 1054:** Le spese della richiesta di consegna sono a carico della successione, senza

tuttavia, ciò può comportare una riduzione della riserva legale.

Il tutto, se non diversamente disposto dal testamento.

Ogni lascito può essere registrato separatamente, senza che questa registrazione possa beneficiarne

nientemeno che il legatario o i suoi successori.

**Articolo 1055:** Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato, sono personalmente

tenuti a versarlo, ciascuno in proporzione alla quota e quota di cui beneficiano nel

successione.

Sono ipotecate per l'intero, fino al valore del

edifici del patrimonio di loro proprietà.

**Articolo 1056:** La cosa lasciata viene consegnata con gli accessori necessari e nello stato in cui

si trova il giorno della morte del donatore.

**Articolo 1057:** Quando colui che ha lasciato in eredità la proprietà di un edificio, poi l'ha aumentato

attraverso acquisizioni, tali acquisizioni, anche se contigue, non sono considerate, senza a

nuova disposizione, far parte del lascito.

È diversamente con gli abbellimenti, o le nuove costruzioni fatte sul terreno.

lasciato in eredità, o di un allegato di cui il testatore avrebbe aumentato il vincolo.

**Articolo 1058:** Se, prima o dopo il testamento, la cosa lasciata è stata ipotecata per un

debito della successione, o anche per debito di un terzo, o se gravato da usufrutto,

chi deve pagare il legato non è tenuto a liberarlo, a meno che non gli sia stato ordinato di

farlo per espressa disposizione del testatore.

**Articolo 1059:** Il legato della cosa altrui è nullo, che il testatore sapesse o no che non lo sapeva

non gli apparteneva.

**Articolo 1060:** Quando il legato proviene da cosa indeterminata, l'erede non è obbligato a

dare la migliore qualità, e lui non può offrirla del peggio.

**Articolo 1061:** Il legato fatto al creditore non è considerato come risarcimento del suo credito, né il

legato fatto al servo come compenso del suo salario.

**Articolo 1062:** Il legatario a titolo particolare non risponde dei debiti della successione, salvo

la riduzione del lascito di cui sopra, e fatta salva l'azione ipotecaria dei creditori.

**CAPITOLO IV: ESECUTORI VOLONTARIE**

|  |
| --- |
| **Pagina 203** |

**Articolo 1063:** Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

**Articolo 1064:** Può dare loro il rinvio di tutto, o solo di una parte del suo

Arredamento; ma non può durare oltre l'anno dalla sua morte.

Se non glielo ha dato, non possono richiederlo.

**Articolo 1065:** L'erede può porre fine al rinvio, offrendo di consegnare agli esecutori testamentari

somma testamentaria sufficiente per il pagamento dei lasciti mobiliari, o giustificando ciò

pagamento.

**Articolo 1066:** Chi non può impegnarsi non può essere esecutore testamentario.

**Articolo 1067:** Un minorenne non può essere un esecutore testamentario anche con l'autorizzazione di

suo tutore o curatore.

**Articolo 1068:** Gli esecutori testamentari fanno apporre i sigilli, se vi sono eredi

minori, maggiorenni sotto tutela o assenti.

Hanno un inventario dei beni fatto in presenza dell'erede legittimo, o debitamente chiamato da lui.

della tenuta.

Provocano la vendita dei mobili, in mancanza di fondi sufficienti per pagare i lasciti.

Fanno in modo che la volontà sia eseguita; e possono, in caso di controversia sul suo

esecuzione, intervenire a sostegno della sua validità.

Devono, alla fine dell'anno della morte del testatore, rendere conto della loro gestione.

**Articolo 1069:** I poteri dell'esecutore testamentario non passano ai suoi eredi.

**Articolo 1070:** Se vi sono più esecutori testamentari che hanno accettato, uno solo può agire

in assenza di altri; e sono corresponsabili del conto dei mobili che hanno

stato affidato, a meno che il testatore non abbia diviso le proprie funzioni, e ciascuno di essi abbia

racchiuso in quello che gli è stato attribuito.

**Articolo 1071:** Le spese sostenute dall'esecutore testamentario per l'apposizione dei sigilli,

l'inventario, il conto e gli altri costi relativi alle sue funzioni, sono a carico del

successione.

**CAPITOLO V: REVOCA DEI TESTIMONI E LORO DECADENZA**

**Articolo 1072: I** testamenti possono essere revocati, in tutto o in parte, solo da a

testamento successivo, o con atto davanti a un notaio che dichiari il cambiamento di

volere.

**Articolo 1073: Testamenti** successivi che non revocano espressamente il

precedenti, cancellare in essi solo quelli delle disposizioni ivi contenute che si trovano

incompatibili con la notizia, o contrari.

|  |
| --- |
| **Pagina 204** |

**Articolo 1074:** La revoca fatta in un testamento successivo ha tutti i suoi effetti, sebbene ciò

nuovo atto rimane senza esecuzione per incapacità dell'erede istituito o del legatario, o per

il loro rifiuto di raccogliere.

**Articolo 1075:** Qualsiasi alienazione, anche mediante vendita con facoltà di riscatto o permuta,

che il testatore fa con tutto o parte della cosa lasciata, comporta la revoca del legato per

tutto ciò che è stato alienato, anche se l'alienazione successiva è nulla, e l'oggetto è tornato

nelle mani del testatore.

**Articolo 1076: Cade** ogni disposizione testamentaria, se colui a cui è favorevole

fatto non sopravvisse al testatore.

**Articolo 1077:** Qualsiasi disposizione testamentaria fatta sotto una condizione subordinata a a

evento incerto, e tale che, nell'intenzione del testatore, tale disposizione non dovrebbe essere

eseguita fino a quando l'evento non si verifica o non si verifica, è nullo, se l'erede istituito o

il legatario muore prima che la condizione sia soddisfatta.

**Articolo 1078:** La condizione che, nell'intenzione del testatore, sospende soltanto

l'esecuzione della disposizione, non impedisce all'erede istituito, o al legatario, di avere un diritto

acquisito e trasferibile ai suoi eredi.

**Articolo 1079:** Il legato è nullo se la cosa lasciata in eredità è totalmente perita durante la vita del

testatore.

È lo stesso, se è perita dopo la sua morte, senza l'atto e la colpa dell'erede sebbene

tardava a liberarla, quando anche lei sarebbe dovuta perire nelle mani di

del legatario.

**Articolo 1080:** La disposizione testamentaria decade, quando l'erede istituito o il

il legatario lo ripudia o non può riceverlo.

**Articolo 1081:** Vi è ragione di aumentare a favore dei legatari, nel caso in cui venga fatto il legato

a più congiuntamente.

Il legato si considera fatto congiuntamente, quando è costituito da un unico e medesimo provvedimento, e

il testatore non ha assegnato la quota di ciascuno dei colegati nella cosa lasciata in eredità.

**Articolo 1082:** Si considera comunque fatto congiuntamente, quando qualcosa che non lo è

suscettibile di essere diviso senza deteriorarsi, è stato dato con lo stesso atto a più

persone, anche separatamente.

**Articolo 1083:** Le stesse cause che, secondo gli articoli 1010 e 1012 che precedono, eccetto il

rifiuto di mantenimento, autorizzare la richiesta di revoca della donazione inter vivos, sono consentiti

per la richiesta di revoca delle disposizioni testamentarie.

**Articolo 1084:** Se questa richiesta è basata su un grave insulto alla memoria del

testatore, deve essere presentata entro un anno dal giorno del reato.

|  |
| --- |
| **Pagina 205** |

TITOLO VI:

DISPOSIZIONI AMMESSE IN FAVORE

DEI PICCOLI FIGLI DEL DONATORE O

TESTER, O FIGLI DEI SUOI

FRATELLI E SORELLE

|  |
| --- |
| **Pagina 206** |

**Articolo 1085:** I beni di cui il padre e la madre hanno il diritto di disporre, possono essere da loro

ceduti, in tutto o in parte, a uno o più dei loro figli, per atto inter vivos o

testamentaria, con la responsabilità di restituire tali beni ai figli nati e nascenti, di primo grado

solo, di detti donatari.

**Articolo 1086:** La disposizione del defunto per atto inter vivos o testamentario,

profitto di uno o più suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte dei beni che non lo sono

riservato per legge alla sua successione, con l'onere di restituire detti beni ai figli nati e a

nascere, solo in primo grado, dai predetti fratelli o sorelle, vale, in caso di

morto senza figli.

**Articolo 1087:** Non sono valide le disposizioni consentite dai due articoli precedenti

che nella misura in cui l'onere della restituzione è a beneficio di tutti i figli nati e nascenti dell'istituto

solo, senza eccezione o preferenza di età e sesso di detti fratelli o sorelle donati.

**Articolo 1088:** Se, nei casi di cui sopra, muore il debitore della restituzione a beneficio dei suoi figli,

lasciando figli di primo grado e discendenti di un figlio premorto, quest'ultimo

riscuotere, per rappresentanza, la quota del figlio premorto.

**Articolo 1089:** Se il figlio, il fratello o la sorella cui è stata data proprietà per atto tra

in vita, senza onere di restituzione, accettando una nuova donazione fatta con atto inter vivos o

testamentario, a condizione che la proprietà precedentemente data rimanga gravata da

questa carica, non sono più autorizzati a dividere i due accordi presi a loro vantaggio, e a

rinunciare al secondo per attenersi al primo, anche se si offrissero di restituire il

beni compresi nella seconda disposizione.

**Articolo 1090:** I diritti dei coscritti sono disponibili nel momento in cui, per qualsiasi motivo

o cessa il godimento del figlio, fratello o sorella, gravato di restituzione; abbandono

godimento anticipato a favore dei coscritti, non può pregiudicare i creditori dell'istituto

prima dell'abbandono.

**Articolo 1091:** I coniugi oi coniugi degli istituti non possono avere, sui beni da restituire,

rimedi sussidiari, in caso di insufficienza libera e nel caso in cui il testatore abbia

espressamente ordinato.

**Articolo 1092:** Chi fa le disposizioni autorizzate dagli articoli precedenti, può, mediante

stesso atto, o con atto successivo, in forma autentica, nominare un tutore incaricato di

l'esecuzione di tali disposizioni; questo tutor può essere esentato solo per uno dei motivi

espresso negli articoli 671 e seguenti.

**Articolo 1093:** In assenza di questo tutore, viene nominato un tutore per volere dell'istituto, o suo

tutore se minorenne, entro un mese dalla data del decesso del donatore o

testatore, ovvero dal giorno in cui, dopo la sua morte, si è saputo dell'atto contenente la disposizione.

**Articolo 1094:** L'istituto che non ha soddisfatto l'articolo precedente, è privato del beneficio del

disposizione ; e in tal caso, il diritto può essere dichiarato aperto a favore dei coscritti, al momento del

diligenza, sia coscritti se maggiorenni, sia loro tutore o curatore se minorenni

o maggiorenni sotto tutela, o di qualsiasi genitore dei chiamati maggiorenni, minorenni o maggiorenni sotto tutela,

o anche d'ufficio, su ordine del pubblico ministero del luogo in cui si trova la successione

ha aperto.

|  |
| --- |
| **Pagina 207** |

**Articolo 1095:** Dopo la morte della persona che ha disposto l'accusa di restituzione, si procede,

nelle forme ordinarie, all'inventario di tutti i beni e gli effetti che ne costituiscono

successione, salvo tuttavia il caso in cui si tratterebbe solo di un particolare lascito. Questo

l'inventario contiene il pregiato al giusto prezzo di mobili ed effetti domestici.

**Articolo 1096:** La richiesta di restituzione dell'istituto è fatta, ed entro il termine fissato nel titolo

successioni, alla presenza del tutore designato per l'esecuzione.

I costi sono tratti dalla merce inclusa nella disposizione.

**Articolo 1097:** Se l'inventario non è stato effettuato su richiesta dell'istituto entro il termine di cui sopra, vi è

viene effettuata nel mese successivo, per volere del tutore designato per l'esecuzione, in

presenza dell'istituto o del suo tutore.

**Articolo 1098:** Se i due articoli precedenti non sono stati soddisfatti, la stessa procedura è

inventario, su richiesta delle persone designate nel precedente articolo 1094, chiamando il

gravato o il suo tutore, e il tutore nominato per l'esecuzione.

**Articolo 1099:** La garanzia per la restituzione è richiesta per procedere alla vendita, mediante manifesti e

all'asta, di tutti i mobili e gli effetti compresi nell'arrangiamento, ad eccezione però

quelli citati nei due articoli seguenti.

**Articolo 1100:** Arredi e altre cose mobili che sarebbero state incluse

nel provvedimento, all'espressa condizione di conservarli in natura, sono restituiti nello stato

dove si trovano durante il ritorno.

**Articolo 1101:** Sono considerati inclusi gli animali e i materiali utilizzati per l'uso del suolo

nelle donazioni inter vivi o testamentarie di dette terre; e l'istituto è solo richiesto

per farli valutare e valorizzare, per riportarli a pari valore durante la restituzione.

**Articolo 1102:** È effettuato dall'istituto, entro sei mesi, dalla data di chiusura

inventario, uso di contanti, denaro dal prezzo dei mobili e

effetti che sono stati venduti, e di ciò che è stato ricevuto effetti attivi.

Questo periodo può essere prorogato, se necessario.

**Articolo 1103:** L'istituto è parimenti tenuto ad utilizzare i fondi derivanti dagli effetti

beni che vengono recuperati e pagamenti di rendite; e questo entro tre mesi al massimo

tardi dopo aver ricevuto questi soldi.

**Articolo 1104:** Questo uso è fatto secondo quanto ordinato dall'autore del

provvedimento, se ha designato la natura degli effetti nei quali l'uso deve essere realizzato; altrimenti non lo fa

può essere solo negli edifici, o con privilegio sugli edifici.

**Articolo 1105:** L'uso disposto dagli articoli precedenti si fa in presenza e al

diligenza del tutore designato per l'esecuzione.

|  |
| --- |
| **Pagina 208** |

**Articolo 1106:** Disposizioni inter vivos o atto testamentario, previa restituzione,

sono, su richiesta dell'istituto o del tutore designato per l'esecuzione, resi pubblici,

in materia di immobili, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di catasto.

**Articolo 1107:** Ci si può opporre alla mancata pubblicazione dell'atto contenente il provvedimento

da creditori e terzi acquirenti, anche a minorenni o maggiorenni sotto tutela, salvo il ricorso

contro l'istituto e contro il tutore all'esecuzione, e senza i minori o gli adulti in tutela

possono essere restituiti contro questa mancata pubblicazione, anche se l'istituto e il tutor sono

troverebbe insolvente.

**Articolo 1108: La** mancata pubblicazione non può essere compensata o considerata coperta dal

conoscenza che i creditori o gli acquirenti possono aver avuto della disposizione da

modalità diverse da quelle di pubblicazione.

**Articolo 1109:** I donati, i legatari, nemmeno gli eredi di colui che ha fatto il

provvedimento, né similmente i loro donati, legatari o eredi, possono, in ogni caso,

opporre ai coscritti la mancata pubblicazione o registrazione.

**Articolo 1110:** Il tutore nominato per l'esecuzione è personalmente responsabile, se non lo fa

non ha, a tutti gli effetti, ottemperato alle regole sopra stabilite per la registrazione dei beni, per

la vendita di mobili, per l'utilizzo di fondi, per la pubblicazione e la registrazione, e, in

generale, se non ha fatto tutta la diligenza necessaria affinché l'onere della restituzione sia

bene e fedelmente assolto.

**Articolo 1111:** Se l'istituto è minorenne, non può, anche in caso di insolvenza del suo

tutore, essere restituito contro il mancato rispetto delle regole prescritte dagli articoli del

questo capitolo.

|  |
| --- |
| **Pagina 209** |

TITOLO VII:

AZIONI REALIZZATE DA

ASCENDENTI

|  |
| --- |
| **Pagina 210** |

**Articolo 1112:** Il padre e la madre e altri ascendenti possono, tra i loro figli e

discendenti, distribuzione e divisione dei loro beni.

Questo atto può essere fatto sotto forma di condivisione di doni o condivisione di volontà. è soggetto

le formalità, le condizioni e le regole prescritte per le donazioni tra vivi nel primo caso

e testamenti nel secondo, fatta salva l'applicazione delle seguenti disposizioni.

Se i loro beni comprendono una ditta individuale di un'impresa industriale, commerciale,

artigianale, agricolo o liberale, il padre e la madre e altri ascendenti possono, nello stesso

condizioni e con gli stessi effetti, realizzarlo sotto forma di donazione-condivisione, distribuzione e

partizione tra i loro figli e discendenti e altre persone, a condizione che la proprietà

le attività materiali e immateriali destinate al funzionamento della società sono incluse in questa distribuzione

e questa condivisione e che questa distribuzione e questa condivisione hanno l'effetto di non attribuire a questi altri

persone come la proprietà di tutti o parte di questi beni o il loro godimento.

**Articolo 1113:** La divisione fatta da un ascendente non può essere attaccata a causa di una lesione.

**Articolo 1114:** Se tutti i beni che l'ascendente lascia il giorno della sua morte non sono stati

inclusi nella partizione, quelli di questi beni che non saranno stati inclusi saranno attribuiti o

condiviso a norma di legge.

**CAPITOLO I: DONAZIONE-CONDIVISIONE**

**Articolo 1115:** La condivisione del dono può avere come oggetto solo beni presenti.

La donazione e la partizione possono essere fatte con atti separati purché l'ascendente

interviene in entrambi gli atti.

**Articolo 1116:** I beni ricevuti dai discendenti a titolo di partizione anticipata costituiscono un

anticipo di eredità attribuibile alla loro quota di riserva, a meno che non siano stati dati

espressamente per precipito ed eccetto parte.

**Articolo 1117:** Il discendente che non ha contribuito al dono condiviso, o che ha ricevuto molto

inferiore alla sua quota di riserva, può esercitare l'azione in riduzione, se non esiste all'apertura

della successione dei beni non compresi nella partizione e sufficienti a comporre o

completare la sua riserva, tenendo conto dei doni di cui può aver beneficiato.

**Articolo 1118:** Le donazioni-azioni seguono le regole per le donazioni inter vivos per tutti

che riguarda l'imputazione, il calcolo della riserva e la riduzione.

L'azione di riduzione può essere introdotta solo dopo il decesso dell'ascendente che ha effettuato il

divisione o il superstite degli ascendenti in caso di divisione congiuntiva.

Si prescrive entro cinque anni da detta morte.

Il bambino non ancora concepito al momento della donazione-condivisione ha un'azione simile

comporre o integrare la sua quota ereditaria.

|  |
| --- |
| **Pagina 211** |

**Articolo 1119: Ferme** restando le norme applicabili alle donazioni tra vivi, i beni donati

sono, salvo diverso accordo, valutati il ​​giorno del dono condiviso per l'imputazione e

calcolo della riserva, a condizione che tutti i figli viventi o rappresentati alla morte di

l'ascendente ha ricevuto molto nella partizione prevista e l'ha espressamente accettata, e che

non era prevista una riserva di usufrutto relativa ad una somma di denaro.

**Articolo 1120:** Il lotto di taluni destinatari può essere costituito, in tutto o in parte, da

donazioni, denunciabili o precipitose, già da loro ricevute dall'ascendente, tenuto conto di

eventualmente ai lavori e al reimpiego che potrebbero aver svolto nel frattempo.

La data di valutazione applicabile alla ripartizione anticipata è applicabile anche alle donazioni.

precedenti che sono stati così incorporati.

Non si tiene conto di ogni disposizione contraria.

**Articolo 1121:** Le parti possono anche convenire che una precedente donazione per precipitazione sarà

incorporato nella quota e addebitato alla quota di riserva del donatario come progresso

di eredità.

**Articolo 1122:** Gli accordi previsti nei due articoli precedenti possono aver luogo anche

in assenza di nuove donazioni dall'ascendente.

Non sono considerati come doni tra discendenti, ma come a

divisione fatta dall'ascendente.

**CAPITOLO II: IL VOLONTÀ DI CONDIVISIONE**

**Articolo 1123:** La partizione della volontà produce solo gli effetti di una partizione. I suoi beneficiari

hanno lo status di eredi e non possono rinunciare al diritto di far valere la volontà di rivendicare un

nuova divisione del patrimonio.

**Articolo 1124:** Il figlio o il discendente che non abbia ricevuto un lotto pari alla sua quota di riserva può

esercitare l'azione di riduzione ai sensi degli articoli 1117 e 1118 che precedono.

|  |
| --- |
| **Pagina 212** |

TITOLO VIII:

DONAZIONI FATTE DA

ACCORDO MATRIMONIALE TO

SPOSI E FIGLI NATI DA

NOZZE

|  |
| --- |
| **Pagina 213** |

**Articolo 1125:** Qualsiasi donazione inter vivos di beni presenti, anche se fatta di comune accordo

il rapporto matrimoniale con i coniugi, o con uno di essi, è soggetto alle norme generali prescritte per

donazioni effettuate in tale veste.

Non può aver luogo a favore dei nascituri, salvo nei casi previsti dal Titolo VI.

di questo libro.

**Articolo 1126:** Padri e madri, altri ascendenti, genitori collaterali dei coniugi, e

anche gli stranieri possono, per patto matrimoniale, disporre in tutto o in parte del

beni che lasceranno il giorno della loro morte, sia a beneficio di detti coniugi, sia a beneficio di

figli non nati del loro matrimonio, nel caso in cui il donatore sopravviva al coniuge donatario.

Tale donazione, sebbene fatta a beneficio solo dei coniugi o di uno di essi, è sempre,

in detto caso di sopravvivenza del donatore, presunta fatta a beneficio dei figli e dei discendenti a

nascere dal matrimonio.

**Articolo 1127:** La donazione nella forma data nell'articolo precedente è irrevocabile, in questo

nel senso solo che il donatore non può più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti inclusi nel

donazione, se non di modesta entità, a titolo di compenso o altro.

**Articolo 1128:** Le donazioni per patto matrimoniale possono essere cumulate tra

beni presenti e futuri; in tutto o in parte, a condizione che una dichiarazione di

debiti e oneri del donatore esistenti il ​​giorno della donazione; in tal caso, è libero a

donatario, alla morte del donatore, di attenersi ai beni presenti, rinunciando all'eccedenza

proprietà del donatore.

**Articolo 1129:** Se la dichiarazione di cui all'articolo precedente non è stata allegata all'atto

contenente donazione di beni presenti e futuri, il donatario è obbligato ad accettare o

ripudiare questa donazione per l'intero.

In caso di accettazione potrà reclamare solo la merce esistente il giorno del

morte del donatore, ed è soggetto al pagamento di tutti i debiti e oneri del

successione.

**Articolo 1130:** Donazione per patto matrimoniale a favore di coniugi e figli a

nati dal loro matrimonio, possono ancora essere effettuati a condizione di pagare indiscriminatamente tutte le

debiti e oneri del patrimonio del donatore, o ad altre condizioni la cui esecuzione

dipenderebbe dalla sua volontà, da qualunque persona venga fatta la donazione.

Il donatario è tenuto a soddisfare queste condizioni se non preferisce rinunciare alla donazione.

Quando il donatore, per patto matrimoniale, si è riservato la libertà di disporre

di una cosa inclusa nella donazione dei suoi beni attuali, o di una somma fissa da prelevare

questi stessi beni, l'effetto o la somma, se muore senza averne disposto, si riterrà comprendente

nella donazione, e apparterrà al donatario o ai suoi eredi.

**Articolo 1131:** Le donazioni effettuate per patto matrimoniale non possono essere impugnate, né

dichiarato nullo, con il pretesto della mancata accettazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 214** |

**Articolo 1132:** Ogni donazione fatta in favore del matrimonio è nulla, se il matrimonio non lo fa

non segue.

**Articolo 1133:** Donazioni fatte a uno dei coniugi, ai sensi degli articoli 1126, 1128

e 1130 sopra, diventano nulle, se il donatore sopravvive al coniuge ricevente e ai suoi

posterità.

**Articolo 1134:** Tutte le donazioni fatte ai coniugi dal loro patto matrimoniale, sono quindi

dell'apertura del patrimonio del donatore, riducibile alla quota che la legge consente

smaltire.

|  |
| --- |
| **Pagina 215** |

TITOLO IX:

ACCORDI TRA I CONIUGI, SIA

PER ACCORDO MATRIMONIALE, SIA

DURANTE IL MATRIMONIO

|  |
| --- |
| **Pagina 216** |

**Articolo 1135:** I coniugi possono, per patto matrimoniale, essere ricambiati, o

uno dei due all'altro, la donazione che riterranno opportuna, con le seguenti modificazioni

espresso.

**Articolo 1136:** Qualsiasi donazione inter vivos di beni presente, fatta tra coniugi di comune accordo

matrimoniale, non si considera realizzato sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questo

la condizione non è formalmente espressa; ed è soggetto a tutte le regole e forme di cui sopra

sopra prescritto per questo tipo di donazioni.

**Articolo 1137:** La donazione di beni futuri, o di beni presenti e futuri, fatta tra coniugi

per convenzione matrimoniale, semplice o reciproca, è soggetta alle norme stabilite dal

il titolo precedente, con riguardo alle analoghe donazioni loro fatte da un terzo; tranne

che non è trasmissibile ai figli del matrimonio, in caso di morte del marito

donatario davanti al coniuge donatore.

**Articolo 1138:** Il coniuge, sia per patto matrimoniale che durante il matrimonio, può, per

nel caso in cui non lasci figli o discendenti legittimi o naturali, disporre in favore di

dell'altro coniuge in proprietà, di tutto ciò che potrebbe disporre in favore di uno straniero, e,

inoltre, la nuda proprietà della quota riservata agli ascendenti dall'articolo 973 del presente

codificato.

**Articolo 1139:** Nel caso in cui il marito lasci figli o discendenti, sia legittimi,

derivante o meno dal matrimonio, naturale, può disporre in favore dell'altro coniuge, o del

proprietà di ciò che potrebbe disporre a favore di uno straniero, cioè un quarto della sua proprietà

in proprietà e gli altri tre quarti in usufrutto, cioè tutti i suoi beni in

solo usufrutto.

**Articolo 1140: I** figli o i discendenti possono, nonostante qualsiasi disposizione contraria nel

prevedere, prescrivendo, per quanto riguarda i beni oggetto di usufrutto, la redazione di un inventario dei beni mobili

così come le condizioni degli edifici.

**Articolo 1141:** Il minore non può, per patto matrimoniale, dare all'altro coniuge, neanche

per semplice donazione, o per donazione reciproca, solo con il consenso e l'assistenza di

coloro il cui consenso è richiesto per la validità del loro matrimonio; e con questo

consenso, può dare tutto ciò che la legge consente al coniuge maggiorenne di dare all'altro

coniuge.

**Articolo 1142:** Qualsiasi donazione fatta tra coniugi durante il matrimonio, sebbene qualificata tra

vivo, è sempre revocabile.

**Articolo 1143:** Sotto la monogamia, se un coniuge risposato ha fatto il suo secondo coniuge,

nei limiti del precedente articolo 1139, una donazione in beni, ciascuno dei figli del

primo letto avrà, per quanto di competenza, salvo contraria ed inequivocabile volontà di chi dispone,

il diritto di sostituire all'esecuzione di tale donazione l'abbandono dell'usufrutto da parte di

eredità che avrebbe ricevuto in assenza del coniuge superstite.

Coloro che hanno esercitato tale facoltà possono esigere che le disposizioni del

articolo 1140 sopra **.**

|  |
| --- |
| **Pagina 217** |

**Articolo 1144:** I coniugi non possono donarsi indirettamente al di là di quanto è loro consentito

dalle disposizioni di cui sopra.

Qualsiasi donazione, mascherata o fatta a intermediari, è nulla.

**Articolo 1145:** Quando un coniuge acquista beni con denaro datogli da

l'altro a tal fine, la donazione è solo denaro e non del bene a cui sono adibiti.

In questo caso i diritti del donatore o dei suoi eredi riguardano solo una somma di denaro.

in base al valore attuale dell'immobile. Se il bene è stato alienato, si considera il valore che aveva all'epoca

giorno dell'alienazione, e se un nuovo bene è stato surrogato al bene alienato, il valore di questo

nuovo bene.

|  |
| --- |
| **Pagina 218** |

LIBRO IX: DISPOSIZIONI FINALI

|  |
| --- |
| **Pagina 219** |

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 1146:** Sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie al

questo codice, in particolare:

- Legge n° 62-17/AN-RM del 3 febbraio 1962 sul codice del matrimonio e della tutela;

- Ordinanza n°26 del 10 marzo 1975 che integra la Legge n°62/AN-RM del 03 febbraio

1962 sul codice del matrimonio e della tutela;

- Ordinanza n° 73-036 del 31 luglio 1973 sul codice di parentela;

- Legge n° 89-06/AN-RM del 18 gennaio 1989 relativa al cambio di denominazione di

famiglia ;

- Legge n° 06-024 del 28 giugno 2006 in materia di stato civile;

- Legge n° 62-18 A N-RM del 3 febbraio 1962, sul codice della nazionalità modificato

dalla legge n° 95-70 del 25 agosto 1995.

**A Bamako, 30 dicembre 2011**

|  |
| --- |
| **Pagina 220** |

**SOMMARIO**

**PRELIMINARE**

**Oggetto numero.**

**Disposizioni preliminari** ………………………………………… ..… ... da **1 a 26**

**PRENOTA I**

**LE PERSONE**

**TITOLO I Nomi e cognomi …………………………………… .. ………. da 27 a 48**

Capitolo I: Nome …………………………………………………………………….

**da 28 a 35**

Capo II: Dal nome ………………………………………………….

**dal 36 al 39**

Capo III: Cambio di cognome e nome ……………….……

**da 40 a 48**

**TITOLO II Domicilio** …………………………………………… ……… ...

**da 49 a 60**

**TITOLO III Assenza e sparizione** ……………………………… ... da **61 a 83**

Capo I: Dell'assenza …………………………………………………

**da 61 a 75**

- Sezione I: La presunzione di assenza… ………………………

**da 61 a 66**

- Sezione II: Dichiarazione di assenza …… ... ………… .. ………

**da 67 a 75**

Capitolo II: Scomparsa …………………………………………… .. da **76 a 84**

**TITOLO IV: Stato civile ………………………………………….… .. da 84 a 217**

Capitolo I: Generale ………………………………… .. …… ... da **84 a 113**

- Sezione I: Diversi centri di stato civile ……………….…. **84 a 90**

- Sezione II: Ufficiali e agenti di stato civile

dichiarazione …………………………………… ..…. **da 91 a 100**

- Sezione III: Registri di stato civile e stampati ………………… .. da **101 a 113**

Capo II: Norme comuni agli atti di stato civile ……………… .. da **114 a 156**

- Sezione I: Dichiarazione dei fatti di stato civile …….……….……. **da 114 a 120**

- Sezione II: Istituzione degli atti di stato civile …………….… da **121 a 128**

- Sezione III: Trasmissione atti di stato civile ……………… ... da **129 a 132**

- Sezione IV: Sentenze integrative, atti omessi, distrutti,

sbagliato o mancante …………………………………. **da 133 a 145**

- Sezione V: Emissione di copie ……………………………… da **146 a 148**

- Sezione VI: Trascrizione ……………………………………… .. da **149 a 153**

- Sezione VII: La menzione marginale ……………………… ………. **da 154 a 156**

Capo III: Norme specifiche ai vari atti di stato civile ……. **da 157 a 190**

- Sezione I: Certificati di nascita …………………… .. …………

**da 157 a 162**

- Sezione II: Atti di riconoscimento ……………………… ... **da 163 a 165**

- Sezione III: Atti di legittimazione …………………………. **1** 6 **6 a 172**

- Sezione IV: Certificati di matrimonio ……………………………………… da **173 a 184**

- Sezione V: Certificati di morte ………………………………… .. da **185 a 189**

|  |
| --- |
| **Pagina 221** |

- Sezione VI: Dichiarazione giudiziale di morte ……………….…. **190**

Capo IV: Stato civile consolare ………………………………….… da **191 a 205**

- Sezione I: Stato civile dei maliani residenti all'estero …………….… da **191 a 202**

- Sezione II: Stato civile degli stranieri in Mali …………………. **da 203 a 205**

Capo V: Sanzioni …………………………………. …. …………. **da 206 a 216**

Capo VI: Disposizioni speciali e finali …………………… ... **217**

**TITOLO V Nazionalità ………………………………………………. da 218 a 277**

Capo I: Disposizioni generali .. ………………………………… da **218 a 223**

Capitolo II: Nazionalità di origine maliana ………………………… .. da **224 a 229**

Capitolo III: Acquisizione della nazionalità maliana ……………… ...… ... **da 230 a 248**

- Sezione I: Modalità di acquisizione della nazionalità maliana ...... ........ da **230 a 246**

- Sezione II: Effetti dell'acquisizione della cittadinanza del Mali ............ da **247 a 248**

Capitolo IV: Perdita della nazionalità maliana ……………………… .. da **249 a 254**

Capitolo V: La forma degli atti relativi alla nazionalità maliana ...... ... da **255 a 265**

**-**Sezione I: Dichiarazioni di cittadinanza ………………………… ....... da **255 a 262**

**-**Sezione II: Certificati di cittadinanza ……………………………… da **263 a 265**

Capo VI: Contenzioso sulla cittadinanza …… .. ……………… ...… .... da **266 a 275**

Capo VII: Disposizioni transitorie e finali ………………….…. **da 276 a 277**

**LIBRO II**

**MATRIMONIO**

**TITOLO I: Impegno ………………………………………………… ..… .. da 278 a 279**

**TITOLO II; Della formazione del matrimonio ………………………………………. da 280 a 315**

Capo I: Le condizioni sostanziali del matrimonio ………………………… .. da **281 a 289**

- Sezione I: Dell'età richiesta …………………………………….….… da **281 a 282**

- Sezione II: Consenso al matrimonio ………………………….… da **283 a 287**

- Sezione III: Della dote …………. ……………………………… ..

**288**

- Sezione IV: Matrimoni proibiti …… ....................................... …… . **289**



Capitolo II: Celebrazione del matrimonio ……………………………… da **290 a 306**

- Sezione I: Celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile ………… **290 a 299**

- Sezione II: Celebrazione davanti al ministro del culto …………… da **300 a 305**

- Sezione III: Certificato di matrimonio …………………………………… **306**

Capo III: L'opzione matrimoniale ………………………………… ..…. **da 307 a 310**

Capo IV: Nullità matrimoniali …………………………….……… ... da **311 a 315**

**TITOLO III**

**Doveri e rispettivi diritti dei coniugi .................................. da 316 a 323**

**TITOLO IV**

**Scioglimento del matrimonio ……………………………….… ............. 324 a 373**

Capo I: Scioglimento del matrimonio per divorzio …………………….

**da 325 a 371**

- Sezione I: Disposizioni generali ……………………… .. ……… ..…. **da 326 a 336**

- Sezione II: Casi di divorzio …………………………. …………. ………… da **337 a 363**

- Sezione III: Effetti del divorzio ………………………. ………… .. ……… da **364 a 370**

|  |
| --- |
| **Pagina 222** |

- Sezione IV: Estinzione dell'azione di divorzio …………………….…. **371**

Capitolo II: Scioglimento del matrimonio per morte ………………… da **372 a 373**

**TITOLO V Separazione legale ……………………………………………… da .374 a 384**

**LIBRO III**

**REGIMI MATRIMONIALI**

**TITOLO I Disposizioni generali ………………………………………………………………………………………………………………….. da 385 a 395**

**TITOLO II Il regime di separazione dei beni ………………………….… ....…. dal 396 al 401**

**TITOLO III Il regime della comunione dei beni ……………………… ..… ..402 a 444**

Capitolo I: Comunità delle acque ... ……………… .. ………………. …. **da 402 a 441**

- Sezione I: Patrimonio comunitario ………………………………. …. **da 402 a 410**

- Sezione II: Responsabilità della collettività ……………………………. …. **da 411 a 417**

- Sezione III: Amministrazione della comunità …………. ……. ……. **da 418 a 423**

- Sezione IV: Scioglimento della comunità …………………….…. **da 424 a 441**

Capitolo II: Comunità universale ………………… .. …………………… **442**

Capitolo III: Altre comunità ………………………………. …… ... **443**

Capo IV: Disposizioni comuni …………………………………… **444**

**LIBRO IV**

**DI FILIAZIONE**

**TITOLO I: Disposizioni comuni** …………………………………………………… da **445 a 467**

Capo I: Presunzioni relative alla filiazione …………………… ..…. **da 448 a 452**

Capo II: Azioni relative alla filiazione …………………………… da **453 a 462**

Capitolo III: Conflitto di leggi relative allo stabilimento

parentela …………………………………………………………… .......... da **463 a 467**

**TITOLO II: Parentela legittima** …………………………………………………. **da 468 a 494**

Capo I: La presunzione di paternità …………………………… ...…. **da 468 a 474**

Capo II: Prova della filiazione legittima ………………. …… ... …… .. da **475 a 483**

Capo III: Legittimazione ………………………………………… ...…. **da 484 a 494**

- Sezione I: Legittimazione per matrimonio ………………… .. ……… .. da **485 a 489**

- Sezione II: Legittimazione da parte dell'autorità giudiziaria ………… ......…. **da 490 a 494**

**TITOLO III: Di discendenza naturale** …… .. ……………………………… ...…. **da 495 a 521**

Capitolo I: Effetti della filiazione naturale e sue modalità

istituzione …………………………………………………. **da 495 a 505**

Capo II: Riconoscimento del figlio naturale ……………………. …. **da 506 a 511**

|  |
| --- |
| **Pagina 223** |

Capitolo III: Azioni in cerca di paternità e maternità ………… da **512 a 520**

Capo IV: Azione contenzioso di maternità ………………………. **521**

**TITOLO IV: Adozione** ……………………………………………………… ..... da **522 a 542**

Capo I: Disposizioni comuni….……………………… .. ………… da **522 a 525**

Capo II: Adozione - tutela ……… .. …………………… ...… .. da **526 a 536**

Capo III: Adozione - filiazione ……………………………………… ... da **537 a 542**

**PRENOTA V**

**DEL GENITORE E DELL'ALLEANZA**

**TITOLO I: Costituzione di parentela ……………………………… ………** . **da 543 a 561**

**TITOLO II: Potere genitoriale ………………………………………………………………………….**. **da 562 a 608**

Capo I: potestà genitoriale in relazione alla persona

del bambino …………………………………………… .. ……… da **562 a 595**

- Sezione I: Esercizio della potestà genitoriale ………………… ........ **568-576**

- Sezione II: Assistenza didattica …………………………… ..…. **da 577 a 584**

- Sezione III: Delega della potestà genitoriale …………… ........ **585-589**

- Sezione IV: Revoca totale o parziale della potestà genitoriale ... ... ...... da **590 a 595**

Capitolo II Potere genitoriale sui beni del bambino ... ........ **596 a 608**

**PRENOTA VI**

**DI MINORANZA, TUTORSHIP, EMANCIPAZIONE E**

**MAGGIORI PROTETTI DALLA LEGGE**

**TITOLO I: Della minoranza ………………………………… ............................... ......** .. da **609 a 612**

**TITOLO II: Tutela …………………………………………………………… .613 a 697**

Capo I: Organizzazione della vigilanza ………………………… .... ……… da **617 a 687**

- Sezione I: Giudice tutore …………………………… .. ………… **617 a 621**

- Sezione II: Dal tutor ………………………………………… .......… .. **622 a 628**

- Sezione III: Funzionamento della tutela ………………………… **629 a 648**

- Sezione IV: Consiglio di famiglia …………………………………… da **649 a 660**

- Sezione V: Altri organi di vigilanza ………………… .............. da **661 a 667**

- Sezione VI: Responsabilità della tutela ………………………………… ... da **668 a 687**

Capo II: Conti della vigilanza e responsabilità ……… .. ……… .. **688 a 697**

**TITOLO III: Emancipazione …………………………………………………… da 698 a 704**

**TITOLO IV: Adulti protetti dalla legge …………………………………………….da 705 a 750**

Capo I: Disposizioni generali …………………………………… .. da **705 a 712**

|  |
| --- |
| **Pagina 224** |

Capo II: Adulti posti sotto la tutela della giustizia …………… **713-719**

Capitolo III: Adulti sotto tutela ………………………………………………… **720 a 739**

Capitolo IV: Adulti in curatela …………………. …………… ............ da **740 a 750**

**LIBRO VII**

**TENUTE**

**TITOLO I: Disposizioni generali** ………………………………………… ........ **751**

**TITOLO II: Apertura delle eredità e deferimento agli Eredi ……… ... da 752 a 758**

**TITOLO III: Qualifiche richieste per avere successo** …………………………… ........ da **759 a 768**

**TITOLO IV: Eredi** ……………………………………………………… ........ da **769 a 802**

Capo I: Diritti dei genitori in assenza di coniugi

successori …………………………………………………………… ..… .... da **771 a 795**

- Sezione I: Ordini degli eredi ……………. …………………… ... da **772 a 778**

- Sezione II: Lauree ………………………………………… .. da **779 a 783**

- Sezione III: Divisione per rami paterni e materni …… dal **784 al 788**

- Sezione IV: Rappresentanza …………………………………… .. da **789 a 795**

Capo II: Diritti del coniuge successore …………………… ……… ... da **796 a 802**

**TITOLO V: Diritti ereditari dello Stato** ………………………………….…. **da 803 a 807**

**TITOLO VI: Accettazione, rinuncia alle successioni** ……………. **da 808 a 848**

Capo I: Accettazione …………………………………………………. **da 808 a 816**

Capo II: Rinuncia all'eredità …………………………… .. da **817 a 825**

Capitolo III: Utile da inventario, effetti e

obblighi dell'erede beneficiario …………………………………………. **da 826 a 844**

Capo IV: Successioni vacanti ……………………………………… da **845 a 848**

**TITOLO VII: Condivisione e rendicontazione** ………………………………….…. **da 849 a 944**

Capo I: Proprietà indivisa e azione condivisa ……………… .. ……… .. da **849 a 894**

Capitolo II: Rapporti, imputazione e riduzione

regali ………………………………………………… ... da **895 a 921**

Capo III: Pagamento dei debiti ……………………………………… ... da **922 a 934**

Capo IV: Effetti della condivisione e della garanzia dei lotti ……………… ... da **935 a 938**

Capitolo V: Rescissione in materia di condivisione ………………………… ... da **939 a 944**

**LIBRO VIII**

**TRA DONI E VOLONTÀ**

**TITOLO I: Disposizioni generali** ……………………………………………… da **945 a 960**

**TITOLO II: La capacità di disporre e ricevere** …………………………… ... da **961 a 970**

|  |
| --- |
| **Pagina 225** |

**TITOLO III: La quota di beni disponibili e la riduzione …………… ..971 a 989**

Capo I: La parte dei beni disponibili ……………………………. **da 971 a 978**

Capo II: Riduzione di donazioni e lasciti ………………………… da **979 a 989**

**TITOLO IV: Donazioni inter vivos …………………… .. …………………… .990 a 1022**

Capitolo I: Sotto forma di donazioni vive …………………………… da **990 a 1009**

Capo II: Eccezioni alla regola dell'irrevocabilità delle donazioni

inter vivos …………………………………………………… .. da **1010 a 1022**

**TITOLO V: Disposizioni testamentarie ………………………………………… da 1023 a 1084**

Capo I: Norme generali sulla forma dei testamenti …………… da **1023 a 1035**

Capo II: Norme speciali sul modulo

di determinati testamenti ………………………………………. **da 1036 a 1039**

Capo III: Istituzioni degli eredi e legati in genere …………… da **1040 a 1062**

- Sezione I: Lascito universale ……………………………………… da **1041 a 1047**

- Sezione II: Lasciti per titolo universale e per titolo particolare ………… da **1048 a 1062**

Capo IV: Esecutori ………………………… ....... da **1063 a 1071**

Capitolo V: Revoca dei testamenti, loro decadenza ………… da **1072 a 1084**

**TITOLO VI: Disposizioni consentite in favore dei bambini piccoli**

**del donatore o testatore, o dei figli e dei suoi fratelli e sorelle** ……… ..…. **da 1085 a 1111**

**TITOLO VII: Partizioni effettuate dagli ascendenti ………………… .. ………. 1112 a 1124**

Capitolo I: Condivisione della donazione …………………………. …… ............. da **1115 a 1122**

Capo II: Del testamento condiviso ……………………………………… ... da **1123 a 1124**

**TITOLO VIII: Donazioni per patto matrimoniale**

**ai coniugi e ai nascituri del matrimonio ……………… ... da 1125 a 1134**

**TITOLO IX: Accordi tra coniugi, sia previo accordo**

**matrimoniale, sia durante il matrimonio ………………………… ..1135 a 1145**

**LIBRO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Disposizioni finali ………………………………….……………………… .... 1146**